



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

Anno Primo.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

BULLARIUM ROMANUM.

TOMUS DUODECIMUS,

SIVE

CONTINUATIONIS PARS SEXTA.

ALEXANDER VIII.
PONTIFEX CCXLV.

ANNO CHRISTI MDCLXXXIX.

ANNO
1689.

ALEXANDER OCTAVUS Venetus, Petrus Vitus antea vocatus, Marci Ottoboni Magni Cancellarii Filius, S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. S. Salvatoris in Lauro, postea S. Marci Episcopus Sabinen., dein Tusculan., ac demum Portuen., die 6. Octobris 1689. Summus Pontifex electus fuit; Coronatus vero die 15. ejusdem Mensis; Creavitque Cardinales 14. Vixit annos 80., Menses 9., dies 10.; In Pontificatu autem annum 1., Menses 3., dies 26. Obiit Calendis Februarii 1691.; & sepultus fuit in Basilica Vaticana. Vacavit Sedes Menses 5., dies II.

ANNO
1689.

APPENDIX AD TOM. VII.

Regulæ Cancellariæ hic omittuntur, quia eadem fere sunt cum illis Prædecessorum, ut videre est Urbani VIII. Constit. datam 1623. Aug. 7. Pont. I. edit. vero Octobris 21.

I. Confirmatur, & innovatur Constitutio Urbani VIII. pro necessitatibus Locorum Piorum Terræ Sanctæ.

Prædicta Constitutio ultimo confirmata fuit ab Innoc. XI. Et postea ab Inn. XII. Const. ed. 1691. Septem. 29. Pont. I.

Dat. 18. Nov.
1689. An. I.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.



ALVATORIS, & Domini Nostri, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit, factus obediens usque ad mortem, vices licet immeriti, gerentes inter multiplices, gravissimasque Apostolicæ servitutis curas, in eam præcipue pastoralis sollicitudinis vigilantiam incumbimus, ut tanti, & tam salubris mysterii monumenta, quæ in Civitate Hierusalem, & locis circumvicinis sunt, conserventur, & omni, qua fieri poterit majori honorificentia recolantur.

Constit. Urb. VIII. injungebat Ordinariis, & Generalibus Ordinibus, ut

§. 1. Cum itaque alias fel. rec. Urbano Papa VIII. prædecessori nostro exposito, quod Ecclesiæ, & alia Loca Pia in Civitate Hierusalem, & aliis locis Terræ Sanctæ existentia fere diruta erant, & quæ adhuc ibi existebant Monasteria ære alieno

ob impiam Turcarum, Hæreticorum, & Schismaticorum tyrannidem, & pro Sanctæ Fidei Catholicæ in eisdem locis conservatione contracto admodum gravata reperiebantur, idem Urbanus prædecessor Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus, & singulis quorumvis Ordinum, Congregationum, & Institutuum Regularium Generalibus commiserit, & mandaverit, ut ad minus duabus vicibus quolibet anno, Adventus, & Quadragesimæ temporibus tam per verbi Dei Prædicatores in suis Sacris Concionibus, quam in actionibus, & functionibus publicis necessitates eorundem Sacrorum monumentorum Populo proponi, & commendari curarent, & facerent, & alias, prout in ipsius Urbani prædecessoris literis desuper in simili forma Brevis die 3. Februarii 1634. expeditis, quarum tenores præsentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur: Et sicut pro parte dilecti filii Bernardi Josephi a Jesu Maria Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum professoris, ac ejusdem Terræ Sanctæ Commissarii, & Prioris Generalis nobis nuper expositum fuit, ipse quo præfata Urbani prædecessoris literæ, quæ a rec. mem. Innocentio X. Clemente etiam X., ac Innocentio XI. Romanis Pontificibus prædecessoribus pariter nostris confirmatæ fuerunt, exactius observentur illas per Nos pariter confirmari, & innovari desideret; Nos eorundem Sacrorum Monumentorum conservationi, & maintenance consilium volentes, prædictas Urbani prædecessoris literas Apostolica auctoritate tenore præsentium confirmamus pariter, & approbamus, illasque innovamus, & observari mandamus.

commendare facerent necessitates dd. Locorum.

Preces Commissarii Gen. pro nova confirmatione post illas Inn. X. Clem. X. & Inn. XI.

Confirmatio, & innovatio d. Const. Urb. VIII.

§. 2. Volumus autem, ut Patriarchæ, Archiepiscopi, & Episcopi præfati in relatione Status Ecclesiarum quando visitabunt limina Apostolorum facienda referant se præfatis Urbani prædecessoris, & præsentibus nostris literis paruisse; contrariis non obstantibus quibuscumque.

§. 3. Volumus insuper, ut eorumdem præsentium literarum transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides habeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XVIII. Novemb. MDCLXXXIX. Pontificatus nostri Anno Primo.

II.

Conceduntur Conclavistis Gratia, & Privilegia.

Eadem concessa fuerunt ab Inn. XI. Const. ed. 1676. Dec. 6. P. 1. Et ab Inn. XII. Const. ed. 1691. Julii 15. P. 1.

Dat. 4. Dec. 1689. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Urbis.

Motu proprio &c. Nos volentes (reliqua vide locis supra citatis.)

Fiat P.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem pridie Nonas Decembris Anno Primo.

Nomina autem ipsorum Conclavistarum sunt hæc, que sequuntur.

Sacrista.

Rmus D. Frater Joseph Eufanius, Aquilanus, Episcopus Prorphyriensis, Sacrista.

Abfuit a Conclavi de speciali licentia Sacr. Congregationis.

Carolus Vincentius Carcarasius, Presbyter Romanus, Canonicus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe.

Magistri Cæremoniarum.

Petrus Sanctes de Fantibus, Presbyter Cameriniensis.

Dominicus Cappellus, Presbyter Asculanus, Canonicus Insignis Basilicæ S. Mariæ Transtiberim.

Secretarius Collegii.

Candidus Cassina, Presbyter Comensis, Canonicus prædictæ Insignis Basilicæ Sanctæ Mariæ Transtiberim.

Justinianus de Rossena, Presbyter Regiensi, perpetuus Clericus Beneficiatus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Magistri Cæremoniarum.

Abbas Guido Passioneus, Clericus Forosempionensis, Sacri Collegii Secretarius.

Abbas Petrus Drachus Bartholus, Presbyter Venerus, Antonius Scipio Gabelortus Clericus Conjugatus Faventinus, Alexander Fernus, Clericus Laudienfis, nostri dum Cardinalatus honore fungebamur.

Marchio Claudius Pallavicinus, Clericus Parmensis, Joannes de Nisez, Clericus Durbusensis Leodien. Diocesis, Joannes Baptista Mazzarinus Cleric. Ariminenfis, Alderani Ostien. Cybo.

Bernardinus Porrus, Presbyter Bononiensis, perpetuus Beneficiatus Basilicæ Lateranensis, Augustinus Lottus Laicus Romanus, Andreas Cornelius Laicus Pedemontanus, Flavii Albanen. Chisii.

Abbas Joseph Pauluccius Clericus Pisaurensis, Bartholomæus Juliectus Laicus Anconitanus, Dominicus Petriganus, Laicus Auximanus, Antonii Prænestini Bichii.

Comes Raymundus Ranutius de Marsciano, Urbevetanus, Thomas Hyacinthus Sangiorgius Presbyter e Saxoferrato Nucerinæ Diocesis, Nicolaus Carpius Januensis, Jacobi Tusculani Franconi.

Andreas Panzerius, Presbyter Romanus, Ca-

nonicus Insignis Basilicæ Sanctæ Mariæ Transtiberim, Joannes Baptista Ferrarius, Laicus Firmana Diocesis, Sallustius Mostottus Laicus Asculanus, Palutii Sabinen. de Aleriis, Venerabilium Fratrum Nostrorum Episcoporum Sanctæ R. E. Cardinalium.

Abbas Joannes Cecius, Clericus Abbatia Sublacensis nullius Diocesis, perpetuus Beneficiatus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Antonius de Comitibus, Clericus Cameriniensis, Joannes Baptista Blancus, Laicus Pisanus, Carolus Tit. S. Laurentii in Lucina Barberini.

Franciscus Augustinus Saccus, Clericus Viennensis in Austria, Carolus Hoffinan Uratislavienfis, Gregorii S. Marci Barbadi.

Abbas Joseph de Annibaldensibus a Molaria, Clericus Romanus, Joseph Giacchius, Presbyter a Monte Sicuro Anconitanæ Diocesis, Flaminus Peregrinus, Laicus de Polo Tiburtinæ Diocesis, Joannis Nicolai Tituli S. Mariæ Transpontinæ de Comitibus.

Abbas Joseph Zafontius, Presbyter Senensis, Canonicus Insignis Basilicæ Sanctæ Mariæ Transtiberim de Urbe, Alexander Petrillus Clericus Lucensis, Julii Tit. S. Mariæ Transtiberim Spinulæ.

Paulus Lucatellus Archidiaconus Aquilejensis, Franciscus Cajanus Clericus Urbinaten. Joannis Tit. SS. Viti, & Modesti Delphini.

Carolus de Serte Clericus Parisinus, Spiritus la Sabliere Valentina Diocesis, Jacobus le Feurè Lugdunensis Diocesis, Emmanuelis Theodosii Tit. S. Petri ad Vincula Bullionii.

Petrus Angelus Maggus Presbyter Anconitanus perpetuus Beneficiatus Cathedralis Ecclesiæ Ferrariensis, Ægidius Sallecher Laicus de Seittenstren. Passavienfis Diocesis, Caroli Tituli S. Hadriani Cerri.

Petrus Franciscus Giampè, Clericus de Fabriano Camerinen. Diocesis, Franciscus Maria de Laurentiis Presbyter de Serra S. Quirici Camerinen. Diocesis, Gasparis Tituli S. Silvestri in Capite de Carpineo.

Joannes de la Croix Gouffault Parisinus, Petrus Millet Clericus Conjugatus è Troja in Campania, Joannes de la Chaize Clericus Parisinus, Cæsaris Tituli SSmæ Trinitatis in Monte Pincœo d'Estreës.

Odetus Franciscus de Harcourt de Bevron Presbyter Parisinus, Bonaventura dela Fonte, Clericus Tolofanus Canonicus Metropolitanus Ecclesiæ Narbonensis, Aloysius Mandon Clericus Conjugatus Lemovicensis, Petri Tit. Sancti Honorii Sontii.

Abbas Paulus Farella Presbyter Muranus, Abbas Pompejus Sarnellus Presbyter Polignanensis, Fr. Vincentii Mariæ Tit. S. Xisti Ursini.

Joannes Baptista Fabrinus de Montenovio Canonicus Cathedralis Ecclesiæ Senogallienfis, Joannes Jacobus Blattman Laicus Constantienfis, Joannes Pannareus Hortanus, Federici Tituli Sanctæ Anastasiæ Columnæ.

Joannes Baptista Hagnus Presbyter Foroliviensis, Josephus Christallinus Laicus Camerin. Joannes Nardier Laicus Burgundus, Francisci S. Matthæi in Merulana Nerlii.

Dominicus de Benedictis de Trebio Spoletana Diocesis perpetuus Clericus Beneficiatus Insignis Collegiata Ecclesiæ S. Laurentii in Damaso de Urbe, Roggerius Sevaggius Clericus a Monte Caveoso Matheranz Diocesis, Hieronymi Tituli Sanctorum Nerei, & Achillei Casanate.

Galeatius Campana Presbyter e Castro Parrani Urbevetana Diocesis, Lucas Manfredus Laicus e Barbarano Viterbien. Diocesis, Galeatii Tit. SS. Quirici, & Julittæ Marefcotti.

Franciscus Hyacinthus Asevolinus Presbyter Britinoriensis, Octavius Bartholomæus Vallettus Laicus Taurinensis, Fabritii Tit. Sancti Chrylogoni Spada.

Joannes

Joannes Baptista Novellus Laicus Romanus, Joannes Albertus Amas Presbyter Cameracensis, ejusdemque Metropolitanæ Ecclesiæ Scholasticus, Franciscus Cleton Laicus e Darbia in Anglia, Fr. Philippi Thomæ Huvad Tituli Sanctæ Mariæ Super Minervam de Norfolkia.

Antonius Pierfanctes Clericus de Matelica Camerinen. Diœcesis, Timotheus Augustinellus Laicus Perusinus, Jacobus Papaccinus Laicus Bononien. Joannis Baptista Tit. Sanctæ Cecilie Spinulæ.

Augustinus de Sebastianis Presbyter de Caldarola Camerinen. Diœcesis, Joseph Marabinus Laicus Immolen. Antonii Tit. S. Pancratii Pignatelli.

Mapheus Capponius Laicus Florentinus, Franciscus Pistocchius Laicus Romanus, Savi Tituli S. Mariæ de Populo Millini.

Joannes Gambus Clericus Ravennatenfis, Angelus Joseph Pomus Presbyt. Papiensis, Franciscus Pezzanus Laicus Mediolanensis Federici Tituli S. Alexii Vicecomitis.

Martinus Sassellius Presbyter e Grosio Comensis Diœcesis, Joannes Baptista Tursus e Nursia Spoletanæ Diœcesis, Christophorus Alexandrinus Clericus Viterbiensis, Fr. Raymundi Tituli S. Mariæ Angelorum Capisucchi.

Joseph Fulchignonus Presbyter Romanus, Dominicus Erminius Clericus de Parranno Urbevetanæ Diœcesis, Fr. Laurentii Brancatii Basilicæ SS. Duodecim Apostolorum de Laurea.

Abbas Franciscus Baptistinus Clericus Regiensis, Dominicus Mazzolinus Presbyter Lucencensis, Joseph Panimolla Laicus Romanus, Jacobi Tituli S. Mariæ in Araceli de Angelis.

Afcanius Silvestrius Presbyter Senensis, Valentinus Gallus Presbyter Camerinen. Opatii Palavicini.

Joannes Dominicus Transus Clericus Romanus, Stephanus Linarius Presbyter Sarzanensis, Marci Antonii Tit. S. Sufannæ Barbadiçi.

Joannes Simon Franzonus Presbyter de Locarno Præpositus Ecclesiæ S. Benedicti Civitatis Comen. Abbas Archangelus Spagna Presbyter Romanus, Felix Antonius de Rubeis Laicus Fanensis, Caroli Tit. S. Augustini Ciceri.

Comes Paulus Americus Clericus Senensis, Abbas Thomas Emmanuel de Zarate Presbyter Calaguritanæ Diœcesis, Joannes Baptista Mariottus Clericus Romanus, Leopoldus Kolonitz.

Abbas Carolus Bonaccius Presbyter Æsinus, Joseph Antonius Oliua Laicus Tudertinus, Petri Mathæi Tit. S. Marcelli Petruccii.

Carolus Joacchinus Colbert de Croissi Abbas Beatæ Mariæ de Frigido Monte Parisinus, Joannes Morel Abbas Sancti Arnulphi Meronsis Diœcesis Caralaunensis, Gaspar Schidt Diœcesis Argentinensis Guillelmi de Furstenberg.

Jacobus Eucillard Presbyter Cenomanensis Diœcesis, Carolus Lapsinus de Valentiana Atreabanten. Diœcesis, Joannis Casimiri Tit. S. Joannis ante Portam Latinam Deahoff.

Salvator Matthehù, & Villamajor Clericus Matritensis Toleranæ Diœcesis, Bartholomæus Bellinginus Clericus Montis Regalis in Pedemontio, Joseph Maria Pellegrinus Clericus Bononien. Fr. Joseph Tit. S. Balbinæ de Aguirre.

Comes Joannes Joseph Camutius Presbyter Forolivienfis, Thomas Gaggus Laicus Fanensis, Leandri Tituli S. Petri in Monte Aureo Coloredi.

Joannes Franciscus Nicosia Laicus Hieracensis Diœcesis, Joannes Piolus Presbyter Romanus, Dominicus Tartaglionus Laicus Neapolitanus, Fortunati Tit. Sanctorum Joannis, & Pauli Carafæ Presbyterorum S.R.E. Card.

Bernardus Capicius Clericus Conjugatus Romanus, Nicolaus Frigidianus Laicus Lucensis,

Carolus Salandra Laicus Romanus, Francisci S. Mariæ in Via lata Maldachini.

Antonius Mancinellus de Canepina Presbyter Hortanus, Bartholomæus Rocchus Laicus Bononien. Nicolai SS. Cosmæ, & Damiani Acciajoli.

Carolus Fridericus ab Ecclesia Clericus Mediolanensis, Horatius Gratiolus Presbyter Ariminensis, Joannes Baptista Bellettanus Laicus Venetus, Urbani S. Nicolai in Carcere Tulliano Sacchetti.

Franciscus Antonius Palutius Presbyter Sabienfis, Mauritius Nicolinus Laicus de Capradosso Abbatæ S. Salvatoris Majoris nullius Diœcesis, Joannis Francisci S. Angeli in Foro Piscium Ginerti.

Antonius Ugolinus Presbyter de Macerata Feltrensis, Dominicus Gagliardus Laicus de Marino Albanen. Diœcesis, Afcanius Bartocchinus de Marciano Perusina Diœcesis, Benedicti S. Agathæ Pamphili.

Gregorius Moscatellus Clericus Viterbiensis. Lucas Antonius Masinus Laicus Florentinus, Dominici Mariæ S. Eustachii Curii.

Abbas Andreas Pierius Presbyter Lucensis, Franciscus Joseph Giamaglius Laicus Anconitanus, Joannis Francisci Sancti Cæsarei Nigroni.

Fr. Scipio Cigala Ordinis S. Joannis Hierosolymitani Messanenfis, Camillus Longhus e Sambuco Tiburtinæ Diœcesis, Fulvii S. Mariæ in Cosmedin Aflalis.

Dominicus de Zaulis Clericus Faventinus, Nicolaus de Pretis Presbyter de Britulo nullius Diœcesis, Joannes Thomas Lorenzellus Laicus Romanus, Gasparis S. Georgii de Cavalieriis.

Marchio Alexander Capponius Florentinus, Petrus Andreas Forzonius Laicus Florentinus, Joseph Bonellus Clericus Camerincensis, Francisci Mariæ S. Mariæ in Domnica Medices.

Comes Ranutius de Marciano Romanus Canonikus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Joseph Busetus Laicus Regiensis, Joannes Baptista Ferrarius Mutinen. Raynaldi S. Mariæ de Scala Estensis, Diaconorum S.R.E. Cardinalium nuncupatorum.

Frater Paulinus de Bernardinis Ord. Prædicatorum Lucensis Confessarius.

Frater Baccalareus Felicianus Corellus de Fulgineo Ordinis Eremitarum S. Augustini Subsacrista.

Joseph Michael de Rubeis Clericus Senensis cum prædicto Reverendissimo Episcopo Porphyriensi Sacrista.

Petrus Orlandus Clericus Romanus cum dicto Secretario Sacri Collegii.

Abbas Ludovicus Piccinus Clericus Æsinus Custos fontis, & aquarum Conclavis.

Joannes Baptista Fosobrunus Aretinus, Joannes Trullius Romanus, Medici Physici.

Joannes Gambaria Patavinus Chirurgus.

Petrus Corfus de Spetia Sarzanen. Diœcesis Aromatarius, Antonius Asprinus de Colle Scipionis Interamnenfis Diœcesis, Gregorius Moriconus Lucensis ejus Auxiliatores.

Joannes Dominicus Gentilis e Castro Sancti Angeli Diœcesis Civitatis Ducalis, Joannes Baptista Tarozzius, Andienfis Diœcesis, Barbitonfores, Gerardus Wolff, Colonien. Bernardinus de Marchis Januen. Diœcesis, eorum Auxiliatores.

Stephanus Baldus Faber Lignarius, Gaspar Rinaldus, Faber Cæmentarius.

Balthasar Vannicola de Offida Afculanæ Diœcesis famulus.

Ambrosius Rosatus, Andreas Campus, Antonius Baroldus, Antonius Crovellonus, Antonius Felicetus, Antonius Palettus Bartholomæus Butius, Bartholomæus Onginus, Bernar-

dinus Cambronus, Didacus Santillus, Felix Caroli, Franciscus Catenaccius, Franciscus Codrichius, Franciscus Coppus, Gaspar Baldus, Jacobus Bricca, Jacobus Ceafchettus, Joannes Cardus, Joannes Panefius, Joannes Antonius Bianchinus, Joannes Baptista Baronius, Joannes Baptista Blondus, Joannes Maria Bergottus, Joannes Maria Rè, Joseph Trovarellus, Paschalis Honorantes, Scoparores Conclavis.

Nomina Eminentissimorum DD. Cardinalium, & Dapiferorum sunt hæc quæ sequuntur.

PETRUS OTTOBONUS NUNC ALEXANDER VIII. Venetus.
Joseph Tempestinus, dum Cardinalatus honore fungebamur. Dapifer.

EPISCOPI VI.

Alderanus Episcopus Ostien. Sac. Collegii Decanus Cardinalis Cybo, Januensis.
Joannes Lutius, Tudertinus. Dapif.

Flavius Episcopus Albanen. S.R.E. Cardinalis Chisius Bibliothecarius, & Signaturæ Justitiæ Præfectus, Senensis.
Frater Joannes Giorgius de Castellis Eques Hierosolymitanus, Iteramen. Dap.

Antonius Episcopus Prænestinus S.R.E. Cardinalis Bichius, Senensis.
Joseph Maradius, Faventinus. Dap.

Jacobus Episcopus Tusculanus S.R.E. Cardinalis Franconus, Episcopus Camerinen. Januensis.
Julius Perla Clericus Romanus. Dap.

Palutius Episcopus Sabinen. S.R.E. Cardinalis de Alteriis, ejusdem S.R.E. Camerarius, Romanus.
Proper Buccapadulius Romanus. Dap.

PRESBYTERI XXXIV.

Carolus Tit. S. Laurentii in Lucina S.R.E. Presbyter Card. Barberinus, Romanus.
Franciscus Fonseca, Romanus. Dap.

Gregorius Tit. S. Marci S.R.E. Presbyter Card. Barbadicus Episcopus Patavinus, Venetus.
Eques Enricus Letus, Scotus. Dap.

Joannes Nicolaus Tit. Sanctæ Mariæ Transpontinæ S.R.E. Presbyter Cardinalis de Comitibus Episcopus Anconitanus, Romanus.
Carolus de Philippis, Casenaten. Dap.

Julius Tit. Sanctæ Mariæ Transtyberim Sanctæ R.E. Presbyter Cardinalis Spinola Episcopus Lucensis, Januen.
Abbas Jacobus Maria Cenni de Serralenga. Dap.

Joannes Tit. Sanctorum Viti, & Modesti S.R.E. Presbyter Card. Delphinus Patriarcha Aquilejen., Venetus.

Emmanuel Theodosius Tit. S. Petri in Vincula S.R.E. Cardinalis Bullionius, Gallus.

Carolus Tit. S. Adriani S.R.E. Presbyter Card. Cerrus Episcopus Ferrarien., Romanus.
Leonardus Severolus, Romanus. Dap.

Gaspar Tit. S. Silvestri in Capite S.R.E. Card. de Carpinco, Sanctissimi D.N. Vicarius Generalis, Romanus.
Joannes Baptista Gottifredus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Cæsar Tit. Sanctissimæ Trinitatis in Monte Pincio S.R.E. Presbyter Card. Destreus, Gallus.
Marcbio Nicolaus de Penna, Perusinus. Dap.

Petrus Titul. S. Honuphrii S.R.E. Presbyter Card. Bofius Archiepiscopus Narbonen. Florentinus.
Frater Felix Sfortia Maidalchinus, Viverbiensis. Dap.

Frater Vincentius Maria Ursinus Ordinis S. Dominici, Tituli S. Sixti S.R.E. Presbyter Cardinalis S. Sixti nuncupatus, Archiepiscopus Beneventanus, Neapolitanus.
Paulus Petrus Lamparinus de Terra Sancti Gemini Narnien. Diocesis J. U. D. Collegii patronorum Sac. Palatii Apostolici Clericus. Dap.

Federicus Tituli Sanctæ Anastasæ S.R.E. Presbyter Card. Columna, Perusinus.
Flavius Cherubinus de Monte Bodio. Dap.

Franciscus Tituli S. Matthæi in Merulana S.R.E. Presbyter Card. Nerlius, Florentinus.
Marcus Antonius Aloysius, Assisensis. Dap.

Hieronymus Tit. Sanctorum Nerei, & Achillei S.R.E. Presbyter Cardinalis Casanate, Neapolitanus.
Abbas Aurelius Gazzinellus J. Sacra Theologia Doctor Comensis. Dap.

Galeatius Tit. Sanctorum Quirici, & Julitæ S.R.E. Presbyter Cardinalis Marefcottus, Romanus.
Nicolaus Balenus, Aësinus. Dap.

Fabritius Tit. S. Chrysogoni S.R.E. Presbyter Cardinalis Spada, Romanus.
Eques Bernardinus Castellinus, Foroliviensis. Dap.

Frater Philippus Thomas Huvad Ordinis Prædicatorum, Tit. Sanctæ Mariæ super Minervam S.R.E. Presbyter Cardinalis de Norfolkia, Anglus.
Ludovicus Oddus, Romanus. Dap.

Joannes Baptista Tituli S. Cæcilie S.R.E. Presbyter Card. Spinula, Januen.
Stephanus Castaldus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Antonius Tit. S. Pancrati S.R.E. Presbyter Cardinalis Pignattellus Archiepiscopus Neapoli, Neapolitanus.
Ferdinandus Patronus, Interamensis. Dap.

Sanus Tit. S. Mariæ de Populo S.R.E. Presbyter Cardinalis Millinus Episcopus Urbevitanus, Romanus.
Frater Amerigus Capponus Eques Hierosolymitanus, Romanus. Dap.

Federicus Tit. S. Alexii S.R.E. Presbyter Cardinalis Vicecomes, Archiepiscopus Mediolani, Mediolanensis.
Franciscus Maria Alemannus Clericus, Mediolanensis. Dap.

Frater Raymundus Tit. S. Mariæ Angelorum S. R. E. Presbyter Card. Capiluccus Ordinis S. Dominici, Romanus.

Antonius Gabriellus Clericus, Romanus. Dap.

Frater Laurentius Brancatus Tit. Sanctorum Duodecim Apostolorum S. R. E. Presbyter Card. de Laurea Ordinis S. Francisci.

Abbas Petrus Antonius Bazzantus, Senensis. Dap.

Jacobus Tit. S. Mariæ in Araceli S. R. E. Presbyter Card. de Angelis, Pisanus.

Abbas Thomas Mancinillus, Narnien. Dap.

Opitius S. R. E. Presbyter Card. Pallavicinus, Januensis.

Hieronymus Pallavicinus, Januensis. Dap.

Marcus Antonius Tituli Sanctæ Sufannæ S. R. E. Card. Barbadicus, Venetus.

Abbas Petrus Palazzius Presbyter, Brixianus. Dap.

Carolus Tit. S. Augustini S. R. E. Presbyter Card. Cicerus Episcopus Comi, Comensis.

Aurelius Rozzonius, Comensis. Dap.

Leopoldus S. R. E. Presbyter Card. Kollonitz, Germanus.

Franciscus Medicina, Clericus Civitatis. Dap.

Petrus Matthæus Tituli S. Marcelli S. R. E. Presbyter Card. Petruccius Episcopus Æsinus.

Mutius Sinibaldus, Auximanus. Dap.

Guillelmus S. R. E. Presbyter Cardinalis de Furlenberg, Germanus.

Eques Thester, Gallus. Dap.

Joannes Casimirus Tituli S. Joannis ante Portam Latinam S. R. E. Presbyter Cardinalis Denhoff, Polonus.

Christoforus Stavinskij Polonus ex Provincia Prussia, Diœcesis vero Varmien. Dap.

Joseph Tituli S. Balbinæ S. R. E. Presbyter Card. de Aguirre, Hispanus.

Josephus Ochoa de Aperrigui, y Amejugo Calaguritanus, & Calceaten. Diœcesis. Dap.

Leander Tit. S. Petri in Monte Aureo Sanctæ R. E. Presbyter Card. Colloredus, Venetus, Sanctissimi D. N. Pœnitentiarius Major.

Comes Cajecanus Torellus, Parmensis. Dap.

Fortunatus Tit. Sanctorum Joannis, & Pauli S. R. E. Card. Caraffa Neapolitanus, Archiepiscopus Averſæ.

Frater Laurentius de Castellis Eques Hierosolymitanus, Interammen. Dap.

DIACONI XI.

Franciscus Sanctæ Mariæ in Vialata Primus Diaconus S. R. E. Cardinalis Maidalchinus, Viterbiensis.

Joannes Philippus Rozzulus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Nicolaus Sanctorum Cosmæ, & Damiani S. R. E. Diaconus Card. Acciajulus, Florentinus.

Eques Carolus Henricus de Sancto Martino, Pedemontanus. Dap.

Urbanus S. Nicolai in Carcere Tulliano S. R. E. Diaconus Cardinalis Sacchetti Episcopus Viterbiensis, Florentinus.

Joannes Jacobus Chircher, Germanus. Dap.

Joannes Franciscus Sancti Angeli in Foro Piscium S. R. E. Card. Ginnettus Romanus, Archiepiscopus Firmanus.

Abbas Joseph Crucius J. U. D. Clericus, Tiburtinus. Dap.

Benedictus S. Agathæ S. R. E. Diaconus Card. Pamphilius Romanus.

Abbas Æneas Tassius, Bergomen. Dap.

Dominicus Maria S. Eustachii S. R. E. Diaconus Card. Curtius Florentinus.

Abbas Joannes Philippus Salvatus, Florentinus. Dap.

Joannes Franciscus S. Cæsarei S. R. E. Diaconus Card. Nigronus Episcopus Faventinus, Januensis.

Abbas Felix Nigronus, Januensis. Dap.

Fulvius Sanctæ Mariæ in Cosmedin S. R. E. Diaconus Card. Astallius, Romanus.

Joseph Buccapadulus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Garpar S. Georgii S. R. E. Diaconus Card. de Cavalieriis.

Marchio Fabritius Narus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Franciscus Maria S. R. E. Diaconus Card. Medices, Florentinus.

Frater Rutilius Sanfedonius Eques Hierosolymitanus, Senensis. Dap.

Raymundus Sanctæ Mariæ de Scala S. R. E. Diaconus Card. Estensis, Mutinensis.

Marchio Nicolaus Tassonus, Ferrariensis. Dap.

Conceduntur Dapiferis Privilegia, Exemptiones, & Indulta.

Idem factum fuit ab Inn. XI. Const. edit. 1677., Jan. 4., P. 1. Et ab Inn. XII. Const. ed. 1691., Julii 15., P. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Urbis.

MOru proprio &c. (quæ sequuntur vide locis supra laudatis.

Fiat P.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majoris Octavo Idus Decembris Anno Primo.

Nihil I. de Laurentiis.

Confirmatur Constitutio Clem. IX. de non eligendo in Abbatem Ord. Cisterciens. aliquem non expresse professum.

Laudata Constit. Clem. IX. hic refertur, in qua fit mentio Constitut. Alex. VII. super Ordinis reformatione, quæ edita fuit 1666. Apr. 19. P. 12.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Debitum Pastoralis Officii, quo Ecclesiæ Catholicæ regimini Divina dispositione præsidemus, Nos admonet, ut illa, quæ a Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris pro salubri Religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub suavi vitæ Monasticæ jugo mancipatorum directione, & gubernio provide constituta esse di-

III.

Dat. 3. Dec.
1689. An. I.

IV.

Dat. 23. Dec.
1689. An. I.

Exordium.

Constitutio
Clem. IX.

Ab Alex. VII.
§. 36. prohibi-
tum fue-
rat, ne ullus
non profes-
sus eligeretur
Abbas
Generalis.

Hæc prohibi-
tio extensa
fuit a Capi-
tulo 1667.
etiam ad Ab-
bates eligen-
dos.

Idipsum fa-
ctum fuit a
Clem. IX.

gnoscentur, quo solidius perennent, cum id a nobis petitur, Apostolici muniminis nostri præsidio constabiliamus.

§. 1. Alias siquidem emanarunt a fel. re. Clemente PP. IX. prædecessore nostro literæ in simili forma Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet. *Clemens PP. IX. Ad perpetuam rei memoriam.* In sublimi Sedis Apostolicæ solio meritis licet imparibus divina dispositione constituti, prospero felicique Ordinum Monasticorum, qui Dei Ecclesiam laudabilis conversationis, aliisque multiplicibus meritis exornant, statui, atque conservationi libenter consulimus, sicut in D. salubriter expedire arbitramur. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Procurator Generalis Ordinis Cisterciensis quod cum fel. rec. Alexander Papa VII. prædecessor noster per quasdam suas in simili forma Brevis: *Decret die 19. Aprilis 1666.* super reformatione generali dicti Ordinis, emanatas literas inter alia prohibuerit, ne ullus in posterum in Abbatem Generalem Ordinis prædicti eligeretur, qui eundem Ordinem non esset expresse professus, & taliter facta electio esset pro jure nulla, & sic eligentes penam privationis vocis activæ, & passivæ in perpetuum eo ipso, absque alia declaratione incurrerent: dilecti filii Abbates dicti Ordinis in ultimo eorum Capitulo Generali Cistercii 9. Maii 1667., & aliis diebus sequentibus celebrato congregati publico ejusdem Ordinis bono profuturam existimarunt prohibitionis, & pœnarum hujusmodi extensionem, ad alios quoscumque Ordinis prædicti Religiosos, qui personas eundem Ordinem non professas in Abbates aliorum Monasteriorum ipsius Ordinis elegerint. Nobis propterea dictus Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsius Procuratoris Generalis desiderio hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, ne ullus in posterum, qui Ordinem supradictum non sit expresse professus in Abbatem cujuscumque Monasterii ejusdem Ordinis eligatur, alioquin taliter facta electio sit ipso jure nulla, & sic eligentes penam privationis vocis activæ, & passivæ in perpetuum eo ipso absque alia declaratione incurrant, auctoritate Apostolica tenore præsentium prohibemus pariter, & interdicimus. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in futurum inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quatenus opus sit, dicti Ordinis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis ha-

bentes, illis alias in suo robore permanfuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut eandem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 7. Decembris 1668. Pontificatus nostri Anno Secundo.

I. G. Slufius.

§. 2. Cum autem, sicut dilectus filius Modernus Procurator Generalis dicti Ordinis Cisterciensis nobis nuper exponi fecit, ipse præmissa quo firmitus subsistant, & serventur exactius Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio ubique communitari summopere desideret: Nos ipsius Procuratoris Generalis votis, quantum cum Domino possumus hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præinsertas supradicti Clementis prædecessoris literas, cum omnibus, & singulis in eis contentis, Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus.

Preces Procuratoris Gen.

Confirmatio relatæ Constitutionis Clementis IX.

Clausula.

§. 3. Decernentes pariter easdem præsentibus Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon omnibus, & singulis illis, quæ memoratus Clemens prædecessor in suis literis præfatis concessit non obstante, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici scriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXIII. Dec. MDCLXXXIX. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Confirmantur Literæ Magistri Gen. Ord. Prædicatorum, quibus tolluntur nonnulli abusus in Provincia Portugallia.

V.

De hujusmodi abusibus vide Inn. XI. Constitut. ed. 1677., Nov. 20., P. 2. Item Const. ed. 1677. Januar. 5., P. 2. Et Inn. XII. Const. ed. 1695. Septem. 22, P. 5.

Dat. 7. Jan.
1690. An. I.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Commissi Nobis divinitus pastoralis officii ratio exigit, ut paternam Christianidelium, qui e fluctibus sæculi in Religiosæ vitæ portum confugerunt curam gerentes, illa, quæ abusus felici eorum directioni noxiis evellendis provide sapienterque constituta, & ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis præsidio constabiliamus, & alias desuper disponamus, sicut omnibus mature perpensis in Domino conspicimus salubriter expedire.

Species facti
sequentibus
litteris des-
cripti.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Petrus Montero Frater expresse professus, ac Procurator Provinciæ Portugalliæ Ordinis Prædicatorum, quod cum alias de supplici quodam libello pro parte nonnullorum tunc existentium Fratrum Provinciæ præfate fel. rec. Innocentio PP. XI. prædecessori nostro porrecto, ipsi Innocentio prædecessori innotuisset, quod aliquibus dictæ Provinciæ Fratribus concessam fuerat, ut Privilegiis Præsentationum licet eo gradu juxta statuta, & consuetudines dicti Ordinis minime insigniti reperirentur, frui, & potiri deberent; necnon pariter aliqui Fratres Laici, seu Conversi Provinciæ præfate obtinuerant, ut retento statu, & conditione laicali, habitu per Fratres Clericos Provinciæ, & Ordinis hujusmodi gestari solito induerentur, eoque induiti incederent, ac præterea plures in eadem Provincia Fratres aderant, qui obtenta assignatione, seu collocatione in aliquo Conventu a Superioribus dicti Ordinis, eam auctoritate extra Ordinem præfatam, sive etiam aliquando a tunc existentibus Magistris Generalibus ejusdem Ordinis confirmari obtinuerant, atque exinde ab eisdem Conventibus per Superiores Provinciales pro tempore existentes Provinciæ hujusmodi amoveri minime posse præsumebant, idem Innocentius prædecessor abusus in Regularis observantia Provinciæ præfate detrimentum vergentibus, occurrere studens dilecto filio Antonino Cloche Magistro Generali dicti Ordinis mandavit, ut concessiones, & facultates hujusmodi rescinderet, ac circumscriberet, eaque omnia cujuscumque tandem auctoritate facta essent, nisi immediate ab Apostolica Sede concessa fuissent ad terminos Constitutionum, & Decretorum Capitulum Generalium dicti Ordinis reduceret. Porro ipse Antoninus Magister Generalis quasdam patentes litteras desuper edidit tenoris, qui sequitur, videlicet. In Deo filiis dilectis RR. admodum PP. Provinciali, in Sacra Theologia Magistris, Prioribus, Præsentatis, Prædicatoribus Generalibus, aliisque Fratribus Provinciæ nostræ Portugalliæ Ordinis Fratrum Prædicatorum Fr. Antoninus Cloche Sacræ Theologiæ professor, ac ejusdem Ordinis humilis Magister Generalis, & servus salutem, & legum nostrarum zelum, Ordinisque nostri honorem, charismatæque meliora. In his, quæ Religionis nostræ sunt Pastoralis sollicitudine pro sua in Nos, Ordinemque nostrum benignitate, clementia, & zelo invigilat SSm̄s D. N. Innocentius PP. XI. quippe, qui ob incrementum regularis observantia plura fancivit, jussit, & mandavit, quæ omnia filiali obedientia exequi debentes, cum ad suas aures pervenerit nomine gravium Patrum Provinciæ nostræ Portugalliæ humili libello supplici sue sanctitati porrecto, quod ea Provincia aliquibus ex Fratribus nostris concessam fuerit, ut privilegiis Præsentationum, licet eo gradu juxta normam, & praxim Ordinis insigniti non sint, potiantur, & gaudeant, aliique sint Fratres Laici, qui obti-

Litteræ Magistri
Ordinis, in
quibus agitur
de Præsentationum
Privilegiis,
Laicorum
habitu, &
amotione Re-
ligiosorum.

nuerunt, ut retento statu laicali habitu Clericorum Ordinis nostri induerentur, eoque vestiri incederent, imo plures sint ea in Provincia, qui obtenta assignatione pro aliquo Conventu a Superioribus Ordinis, eam auctoritatem extra Ordinem, vel aliquando a Magistris Ordinis etiam a Nobis obtinuerunt, qua obtenta ab eisdem conventibus per Provinciales amoveri non posse præsumant, & gloriantur, quibus malis, & Constitutionum nostrarum relaxationi, ut mederi possimus jussit nobis Sanctissimus, & in mandatis dedit, ut has concessiones, facultates, abusus rescinderemus, & circumscriberemus, eaque omnia cujuscumque sint auctoritate facta, nisi immediate a sua Sanctitate concessa fuerint ad terminos Constitutionum nostrarum, & Capitulum Generalium sanctiones reduceremus. Quare harum serie, & auctoritate Apostolica Nobis hac in parte specialiter commissa, & jussu speciali Sanctiss. D. N. declaramus quoscumque Fratres Provinciæ nostræ Portugalliæ, quibus a quocumque concessum est, etiam a Magistris Ordinis, & aliis cujuscumque sint dignitatis, & auctoritatis, ut privilegiis, & juribus, præeminentiis, aliisque quibus Præsentati ea in Provincia, & Ordine nostro potiuntur, & gaudent, frui, potiri, & gaudere, etiam si eo gradu Præsentaturæ secundum normam, & praxim Ordinis nostri insigniti non sunt, eosque omnes, & singulos reducimus, & redigimus ad eundem statum, & ad eadem Jura, & privilegia, quæ ante talem concessionem habebant, sive statum Sacerdotum simplicium, nisi alias juxta normam Ordinis aliquo gradu insigniti sint. Insuper eadem auctoritate Apostolica, & eodem sacro mandato Sanctissimi quoscumque Fratres Laicos, qui quacumque auctoritate, etiam Magistris Ordinis, vel alia quacumque retento statu laicali habitum Clericorum defuerunt intra 24. horas a præsentium noticia habitum Clericorum dimittere teneantur, & habitum Fratrum Conversorum, publice, & ubique deferant sub pœnis Apostatis debitæ, & privationis suffragiorum Ordinis. Ceterum eadem auctoritate, & ejusdem Sanctissimi jussibus declaramus quascumque assignationes Fratrum in Conventibus per quoscumque Superiores datas, & a quocumque alio quacumque auctoritate pollente aliam vim, aut robur habere non posse, quam simplicis assignationis, posseque Superiores Provinciæ pro tempore, non obstantibus hujusmodi assignationibus Fratres a suis Conventibus amovere, & in aliis assignare, & si qui sint renitentes, eos, gradibus, officiis, voce activa, & passiva privatos esse dicimus, & pœnis arbitrio Superiorum insignendis, rebelles illos Fratres subjicimus, sicque omnes illas assignationes, ut præfertur, seu confirmationes ad terminos Constitutionum nostrarum, & Ordinum Capitulum Generalium reducimus. Ut igitur Fratres nostri Provinciæ nostræ Portugalliæ mandatis, & jussibus Sanctissimi D. N. ut par est subint, & pareant, mandamus in virtute Spiritus Sancti, & sanctæ Obedientiæ sub formali præcepto R. A. P. Ministro Provinciali moderno prænominate Provinciæ, ut hæc mandata, & jussa Sanctissimi immediate a præsentium receptione in Conventu Ulyssiponensi, aut in Conventu in quo has receperit coram omnibus Patribus, ac Fratribus in communi Capitulo significare, vel legere publice faciat, & successive in omnibus Conventibus curæ nostræ subiectis, præcipientes omnibus, & singulis tam Capitibus, quam membris Conventuum sub eisdem virtute, & præcepto, & sub pœnis privationis, vocis activæ, & passivæ, graduum, & officiorum, & inhabilitatis ad ipsa, aliisque pœnis positivis, ut post præsentium intimationem, & significationem, hæc omnia respective juxta Sanctissimi D. N. mandata exequi fideliter, & inviolabiliter faciant, injungentes

Superioribus Conventuum sub eisdem virtute, & præcepto, ut intra 24. horas post præsentium receptionem publice coram tota Communitate legere faciant, teneanturque modernus R. A. P. Provincialis de præsentium receptione, sub eisdem virtute, & præcepto, & pœnis nobis arbitrariis debito tempore nos certiores facere, ut gestorum rationem reddere valeamus. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his officii nostri sigillo munitis manu propria subscripsimus. Datum Romæ in Conventu nostro Sanctæ Mariæ super Minervam die 19. Octobris 1687. Antoninus Cloche Magister Ordinis. Fr. Ignatius de Quassada Magister Provincialis Prædicatorum Servus.

Preces Procuratoris Provincie.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expeditio subungebat, præfatus Procurator literas hujusmodi quippe ad conservandum, & solidandum in Provincia præfata Regularis disciplinae vigore eximie conducibiles pro firmiori illarum subsistentia, & ne unquam earum observantia sub quovis prætextu, titulo, & capite, etiam validitatem, & justitiam ipsarum literarum concernente in controversiam vocari possit, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiti summopere desideret: Nos ipsius Petri Procuratoris votis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac Ven. Fratri nostro Palatio Episcopo Sabinen. S. R. E. Cardinali de Alteris nuncupato Ordinis prædicti apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectore audito, præinsertas memorati Antonini Magistri Generalis literas cum omnibus, & singulis in eis contentis auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, etiam substantiales, si qui desuper quomodolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeari, vel prætendi possent, supplemus, & sanamus.

Confirmatio relatarum Literarum.

§. 3. Decernentes ipsas præsentis literas firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suofque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & spectabit in futurum in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis respective inviolabiliter observari: sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, & Apostolicæ Sedis nuncios, aliosve quoslibet quacumque præminencia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuiuslibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Quo circa Venerabili Fratri Francisco Archiepiscopo Rhodien. in Portugallia, & Algarbiorum Regnis nostro, & Apostolicæ Sedis Nuntio per præsentis committimus, & mandamus, quatenus ipse per se, vel per alios ubi, & quando opus fuerit, & quoties pro parte præfati Petri Prioris, seu aliorum interesse in præmissis habentium, seu alicujus eorum desuper fuerit requisitus, eandem præsentis literas, & in eis contenta quæcumque solemniter publicans, illisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistens, faciat auctoritate nostra illos omnes, & singulos

præsentium literarum, & in eis contentorum eorundem commodo, & effectu pacifice frui, & gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel inquietari. Contradictores quoslibet, & rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, legitimisque super his habent. servatis processibus, censuris, & pœnis ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii sæcularis.

Clausula.

§. 5. Non obstantibus præmissis, ac fel. rec. Bonifacii PP. VIII. prædecessoris pariter nostri de una, & Concilii Generalis de duabus dietis, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quatenus opus sit præfatorum Ordinis, & Provincie, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiisque quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die VII. Jan. MDCXC., Pontificatus nostri anno Primo.

Conceditur, ut Indulgentia Plen. perp. in Ecclesiis Minorum Conventualium die 2. Aug. applicari possit animabus Defunctorum.

VI.

Similis concessio facta fuit ab Inn. XI. Minoribus de Observ. & Reform. Const. ed. 1687. Jan. 22. Pont. 2. Necnon Capuccinis Const. ed. 1689. Maji 10. Pont. 3. alie Indulgentia Conventualium extant Inn. XI. Const. ed. 1680. Aug. 26. Pont. 4. Et Innoc. XII. Const. ed. 1695. Aug. 18. Pont. 5.

ALEXANDER PAPA VIII.

Dat. 29. Jan. 1690. An. 1.

Ad perpetuam rei memoriam.

Alias fel. rec. Clemens PP. X. prædecessor noster omnibus, & singulis utriusque sexus Christifidelibus vere penitentibus, & confessis, ac sacra communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium nuncupatorum, tam nunc eregitis, quam imposterum quandocumque erigendis & ubique locorum existentibus die 2. Mensis Augusti a primis vespere, usque ad occasum solis diei hujusmodi annis singulis devote visitassent, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæreticorum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effudissent, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concessit, & alias prout in ipsius Clementis prædecessoris literis desuper in simili forma Brevis die 3. Octobris 1670. expeditis, quas perpe-

Prædicta Indulgentia concessa fuit a Clem. X.

tuis

cois futuris temporibus valere voluit, uberius continetur.

Preces Procuratoris Gen.

§. 1. Cum autem, sicut dilectus filius Antonius Fabozzi Procurator Generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, Indulgentiam Plenariam, & peccatorum remissionem, ut præfertur concessam etiam animabus Christianissimum Deum per modum suffragii applicari posse summopere desiderent. Nos piis ejusdem Antonii Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes auctoritate Nobis a Domino tradita plurimum in Domino confisi, Indulgentiam plenariam, & peccatorum remissionem Christianissimum Deum præfatis supradictas Ecclesias Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium die secunda mensis Augusti, ut supra, visitantibus, & præmissa peragentibus concessam, etiam Christianissimum Animabus, quæ Deo in charitate conjunctæ ab hac luce migraverint per modum suffragii applicari posse, etiam perpetuo concedimus, & indulgemus. In contrarium facien. non obstantibus quibuscumque.

Concessio applicationis d. indulg.

Clausulæ.

§. 2. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XX. Januarii MDCXC. Pontificatus nostri Anno Primo.

VII.

Extenditur senarius numerus Magistrorum ad duodenarium pro provincia Batica Bremitarum S. Augustini.

Similis extensio pro Provincia Peruana extat Inn. XI. Const. ad 1688., Jan. 22., Pont. 12. Et pro Provincia Quitensis hujus Pontificatus Const. ed. 1690., April. 30. Pont. 1.

Dat. 21. Jan. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

EX injuncto Nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere sacrarum, bonarumque literarum studia præsertim inter Christianissimos divinis obsequiis sub suavi Religionis Jugo addictos oportunitis rationibus fovemus, & promovemus ac ut debitus virtuti honor rependatur, libenter providemus, sicut omnibus maturæ considerationis trutinæ pensis rationi consentaneum esse in Domino arbitramur.

Species facti, & causa Extentionis.

§. 1. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Joseph Guerrero de Torres Frater expresse professus, & Assistentis Hispaniarum Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, quod alias Capitulum Generale dicti Ordinis novissime in Alma Urbe nostra celebratum, inhærens decreto dudum a Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum die 19. Novembris 1682. pro Provincia Peruana ejusdem Ordinis edito, in quo, attento, quod numerus Fratrum dictæ Provincie notabiliter excreverat, demandatum fuerat, ut in Capitulo generali Ordinis præfati nunc proxime celebrando, de numero magistrorum dictæ Provincie augendo ageretur, prout subinde Decreti hujusmodi vigore dictum Capitulum Generale senarium ejusdem Provincie Magistrorum numerum ad duodenarium extendendum esse sancivit, præfataque extensio a se. rec. Innocentio PP. XI. Prædecesore nostro per quosdam suas in simili forma Brevis expeditas

literas, approbata, & confirmata fuit, probeque considerans Capitulum generale præfatum, eadem plenarie rationes etiam in Provincia Batica Ordinis supradicti, quæ copiose pariter Fratrum numero referta existit sibi locum vindicare, de consensu Venerabilis Fratris nostri Palatii Episcopi Sabinen. ejusdem S. R. E. Cardinalis de Alteriis nuncupati dicti Ordinis apud nos, & Sedem Apostolicam Protectoris, duodecim in posterum esse Magistros de numero dictæ Provincie Baticæ illius amplitudini, & æquitati maxime consentaneum censuit, si Noster, & hujus S. Sedis desuper consensus accederet; Nobis præterea dictus Joseph humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

§. 2. Nos igitur ejusdem Josephi votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ut de cætero Senarius dictæ Provincie Baticæ Magistrorum numerus ad duodenarium, servata tamen in reliquis quo ad prædicti Ordinis Constitutiones, nec non consuetudines, & usus præfate Provincie Baticæ præscripta forma, augeatur, Apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

§. 3. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & spectabit inviolabiliter in futurum in omnibus & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus re. me. Sixti V., & Clementis VIII. Romanorum Pontificum, etiam Prædecessorum nostrorum de senario Magistrorum numero, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non Ordinis, & Provincie Baticæ præfatorum, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 1. Volumus autem, ut earundem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXI. Januarii MDCXC. Pontif. nostri Anno Primo.

Præcipitur continuatio Visitationis Ecclesiarum, & Locorum Piorum Urbis.

Indicta fuit nova Visitatio Apostolica ab Inn. XII. Const. ed. 1693., Jan. 11. P. 2.

Preces Assistentis Hispaniarum.

Extensio prædicta.

Clausulæ.

VIII.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Ab Alex.
VII. instituta
fuit Congrega-
tio Vilitationis, &
incepta Vilitatio.

Ea continua-
ta fuit ju-
su aliorum
Pontificum.

Causa ulterio-
ris Conti-
nuationis.

Motu prop-
rio Concipi-
tur Conti-
nuatio.

Confirman-
tur & inno-
vantur facul-
tates, &
privilegia d.
Congrega-
tionis.

Cum felic. record. Alexander Papa VII. Prædecessor noster circa Pontificatus sui primordia Pastoralem Cleri Romani, omniumque Almam hujus Urbis Ecclesiarum, piorumque locorum, & operum vilitationem instituerit, eamque ipsemet in Patriarchalibus ejusdem Urbis Ecclesiis inchoaverit, ac sibi in eo munere Adjuutores nonnullos ex sacro venerabilium Fratrum Nostrorum tunc suorum S. R. E. Cardinalium Collegio delegerit, & assumpserit, eisque quosdam Romanæ Curie Prælatos, & alios subinde Cardinales adjunxerit, qui vilitationem ipsam peragerent, & negotia illa concernentia expedirent, ac Secretarium, Judicem, Cancellarium, seu Actuarium, Commissarium, & Fiscalem, aliosque forsitan Officiales, & Ministros Sacre Vilitationis hujusmodi deputaverit, variasque eisdem Cardinalibus, ac eorum, & dictorum Prælatorum Congregationi, nec non Officialibus, & Ministris præfatis facultates, præminentias, & Indulta concesserit, & impertitus fuerit, & alias prout in diversis ipsius Alexandri Prædecessoris Literis desuper in simili forma Brevis expeditas, quarum tenores præsentibus proplene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur. Et (sicut accepimus) memorati quidem Cardinales, una cum Prælati Coadjutoribus suis etiam recolendæ memoriæ Clementis IX., & Clementis X., ac Innocentii XI. Romanorum Pontificum Prædecessorum pariter nostrorum jussu vilitationem hujusmodi tam in eisdem Patriarchalibus, quam in aliis Collegiatis, & fere omnibus Parochialibus Ecclesiis, ac in multis Monasteriis Regularium, tam Virorum, quam Mulierum, nec non Collegiis, Hospitalibus, Confraternitatibus, & aliis locis piis dictæ Urbis postea profecti fuerint, salutaribusque monitis, & Decretis, ubi opus fuerit, providebant: vilitatio tamen ipsa in omnibus Ecclesiis, ac locis, & operibus piis prædictis nondum sit peracta, sed multa negotia eam concernentia adhuc pendeant indecisa: hinc est, quod Nos pastorali studio considerantes quantopere vilitatio hujusmodi utilis, & necessaria sit non modo ad tollendos abusus, sed etiam ad præcavendum, ne deinceps introducantur, quantumque boni eis ex illa hætenus provenerit, & benedicente Domino proventurum sit; si Vilitatio ipsa continuetur, ac in ea, quæ ad Dei cultum, & gloriam animarumque salutem opportuna, & conducibilia sunt, sicut hætenus factum est, in posterum quoque pie, prudenterque statuatur, Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, memoratam vilitationem continuari, causasque indecisas in Congregatione prædicta pendentes, prout æquitatis, atque justitiæ ratio suaserit, terminari, Vilitationes particularium Ecclesiarum, ac Locorum, & Operum piorum jam inchoata absolvi, nec non Ecclesias, ac loca, & Opera pia, tam huc usque vilitata, quæ iteratam Vilitationem exposcere videbuntur, quam nondum vilitata, vilitari, cæteraque omnia, & singula vilitationem hujusmodi quomodolibet concernentia fieri, geri, statui, & ordinari, & executioni demandari debere tenore præsentium decernimus, & mandamus. Ac omnes, & singulas facultates, privilegia, gratias, præminentias, prærogativas, & Indulta quæcumque præfatis Cardinalibus, & Prælati, eorumque Congregationi, nec non omnibus, & singulis Officialibus, & Ministris supradictis a memoratis Alexandro, & Cle-

mente IX., & Clemente X., ac Innocentio XI. Prædecessoribus per suas respectivè Literas desuper emanatas quovis modo concessa, & attributa per obitum eorumdem prædecessorum minime cessasse, nec cessare, sed in suis robore, & firmitate permanere, omnibusque, & singulis præfatis respectivè adhuc competere, & suffragari debere decernimus pariter, & declaramus. Et quatenus opus sit facultates, privilegia, gratias, præminentias, prærogativas, & Indulta hujusmodi eisdem Cardinalibus, & Prælati, eorumque Congregationi, ac Officialibus, & Ministris prædictis in omnibus, & per omnia prout eis respectivè a memoratis Alexandro, ac Clemente IX., & Clemente X., ac Innocentio XI. prædecessoribus concessa, & attributa fuerunt, motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus de novo concedimus, tribuimus, & impertimur.

§. 1. Decernentes easdem præfatas Literas, & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo, quod quicumque in præmissis, seu eorum aliquo interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cujuscumque status, gradus, Ordinis, præminentia, & dignitatis existant, etiam Cardinalatus honore fulgentes, aut alias specifica, & individua mentione, & expressione digni, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, & auditi, neque causa, propter quas præfatas emanarunt, adductæ, verificatæ, vel justificatæ fuerint, aut ex alia quacumque quantumvis justa, pia, & privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in Corpore Juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, & substantiali, ac individuum expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, ad terminos juris reduci, seu in controversiam revocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concessio, vel emanato quempiam in Judicio vel extra illud uti, seu se juvare posse, sed ipsas præfatas Literas firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & spectabit in futurum plenissime suffragari, & ab eis respectivè inviolabiliter observari.

§. 2. Sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, necnon ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & alios quoslibet quacumque præminentia, & potestate fungentes, & functiones, sublata ejus, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac iritum, & inane si fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus præmissis, ac omnibus, & singulis illis, quæ memoratus Alexander prædecessor in suis Literis supradictis voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut eorumdem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensa.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. IX. Febr. MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Clausulæ.

Statuitur

IX.

Statuitur ut Clerici Congregationis Scholarum Piarum utantur Calceis, & Tibialibus.

Oppositum præcipiebatur in Constitutionibus, quod confirmatum fuerat ab Alex. VII. Constit. ed. 1660. Apr. 28. Pont. 6. De aliis privilegiis hujus Congreg. vide Inn. XI. Constit. ed. 1686. Sept. 3. Pont. 10. & Alex. VIII. Const. ed. 1691. Jan. 23. Pont. 2.

Dat. 22. Febr. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Juxta Constitutiones incedere debent denudatis pedibus: Quod confirmatum fuit ab Alex. VII., & Clement. IX.

CUM, sicut accepimus, per Constitutiones Congregationis Clericorum Regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Apostolica auctoritate confirmatas expresse disponatur, quod Clerici Congregationis præfata pedibus discalceatis incedere debeant; ac fel. record. Alexander VII. prædecessor noster per quædam in simili forma Brevis die 28. Aprilis 1660. expeditas literas, quarum tenorem præsentibus pro expresse haberi volumus Institutum hujusmodi in violatè servari præceperit; subinde verò rec. mem. Clemens Papa IX. etiam prædecessor noster per suas pariter in forma Brevis die 23. Octobris 1669. expeditas literas, quarum tenorem præsentibus itidem haberi volumus pro expresse, supradictas Alexandri prædecessoris literas inconcussè observari mandaverit; verum experientia compertum fuerit, morem hujusmodi pedibus denudatis incedendi plurimum eorumdem Clericorum valetudini obesse, aliaque exinde incommoda in laudabilium præfata Congregationis Institutorum perniciem resultare, adeo ut dictæ Congregationis Superiores Calceorum usum plerisque ipsius Congregationis Clericis pro conservatione eorum sanitatis, sive ob alias rationabiles causas frequenter permittere cogantur, atque inde aliud ulterius in Congregatione supradicta omnimode in usu vestium conformitati tantopere in familiis regularibus commendatæ præjudicium inferatur.

Causa novi Statuti.

§. 1. Hinc est, quod nos audita super præmissis dilecti filii nostri Gasparis S. R. E. Presbyteri Cardinalis Carpinei nuncupati in Alma Urbe Vicarii in spiritualibus Generalis, & dictæ Congregationis apud nos, & Sedem Apostolicam Protectoris relatione, in eisdem præmissis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolica potestatis plenitudine, ut de cætero omnes, & singuli memoratæ Congregationis Clerici ubique locorum calceati incedant, ita tamen, ut calcei sint nigri coloris humilitatem, & simplicitatem præferentes, ac proni sine oculis, & clausi, non alio, quam coreaceo ejusdem nigri coloris ligamine adstringendi, ac prominentiori Calcaneo carentes: Tibialia vero non nisi ex lana nigri pariter coloris permittantur, tenore præsentium perpetuo statuimus, & ordinamus.

Statutum præd. de certis calceis, & tibialibus.

§. 2. Decernentes easdem præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab illis respectivè inviolabiliter observari; sicque in præmissis per quoscunque Judices ordinarios, & Delegates, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Claufula.

§. 3. Non obstantibus præfatis Alexandri, & Clementis prædecessorum literis, aliisque Ordinationibus, & Constitutionibus Apostolicis, necnon d. Congregationis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privile-

giis quoque; Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut præsentium transumptis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra adhibeatur, quæ præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXII. Febr. MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Confirmantur Votum Congregationis particularis, & Chirographum super restitutione fructuum Vice-Cancellario, & Summatori.

X.

Ab Inn. XI. Const. ed. 1679. Decem. 14. Pont. 4. segregata fuere Officia vacabilia ab officio Vice-Cancellarii. Et ab Inn. XII. quàmplures Camerarii redditus aliis adscribuntur Const. ed. 1700. Augusti 13. Pont. 6.

ALEXANDER EPISCOPUS

Servus Servorum Dei. Ad futuram rei memoriam.

Dat. 15. Mar. 1690. An. 1.

CREDITÆ Nobis divinitus dispensationis ratio potulat ut iis, qui in sublimioribus Ecclesiarum, præsertim Romanæ Curie dignitatibus gradibus constituti aliis præfidere noscuntur, pro munere, quæ sustinent dignitate necessaria competentium reddituum deesse non sinamus subsidia.

Exordium.

§. 1. Dudum siquidem cum alias felic. record. Innocentius Papa XI. prædecessor noster occasione vacationis officii Vice-Cancellariatus S. R. E., quod bon. mem. Franciscus Episcopus Ostiensis ejusdem S. R. E. Cardinalis Barberinus nuncupatus dum viveret obtinebat per obitum dicti Francisci Cardinalis tunc non ita pridem secutum omnia, & singula Officia vacabilia, quæ antea ad Sedis, & Cameræ Apostolicæ dispositionem, tunc vero, & rec. mem. Sixti IV., Leonis X., Pauli III., ac Sixti V., & forsân aliorum Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum concessione, ad dictum Vice-Cancellariatus officium, seu ad liberam illud pro tempore obtinentis dispositionem pertinebant, ab ipso Vice-Cancellariatus officio dismembrasset, & separasset, illaque omnia, & singula sic, a dicto officio dismembrata, & separata dum ipsa deinceps vacarent Sedis prædictæ, suæque, & suorum successorum Romanorum Pontificum dispositioni omnimode in perpetuum restituisset, prout in Cedula Motus ejus proprii desuper sub Datum Decimo nono Kal. Januarii Anno Pontificatus quarto expediti plenius continetur; Et subinde idem Innocentius prædecessor Montem Vacabilem Religionis nuncupatum duorum millium Locorum crexisset, & instituisset, & septies mille quadringenta septuaginta duo scuta Monetæ annua ex fructibus dicti officii Vice-Cancellariatus, & Officii Summatoris Literarum Apostolicarum, quod per ejusdem Francisci Cardinalis obitum tunc etiam vacabat fructibus accipienda in partem Dotis dicti Montis vacabilis assignasset, prout in ejus Chirographo desuper die 12. Februarii 1686. confectio etiam plenius continetur atque ex his antiqui Scriptorum Vice-Cancellarii, & Summatoris officiorum redditus, &

Ab Innoc. XI. iterum concessa fuere Cameræ Ap. dd. Officia Vacabilia.

Item ex fructibus Vice-Cancellarii Summatoris instituta fuit dos Montis Religionis.

Causa Restitutionis prædictor. omnium.

proven-

Concessio
Vice Cancellariatus, &
Summistatus
Cardin. Otthobono.

Institutio memoratae
Congregationis.

Votum d.
Congregationis.

Approbatio
relati Voti.

Chirografo,
in cui di nuovo si riferisce
il detto fin qui.

proventus ita diminuti remansissent, ut non modo ipsorum Vice-Cancellarii, & Summatoris officiorum praestantia, sed & necessariis tantorum munerum oneribus plane impares reperirentur. Nos in Consistorio nostro secreto die 14. Novembris 1689. habito, in quo officia Vice-Cancellarii, & Summatoris praedicta adhuc tunc, ut praefertur, vacantia dilecto filio nostro Petro ejusdem S. R. E. Cardinali Otthobono nuncupato nostro secundum carnem ex fratre Germano Pro-Nepoti de Venerabilium Fratrum nostrorum dictae S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu concessimus, cum diminutioni reddituum, & proventuum officiorum hujusmodi providere cuperemus, id nos non nisi de consilio particularis Congregationis virorum Doctrina, Pietate, ac Prudentia praestantium ex dictis fratribus nostris pro re hujusmodi examinanda per nos deputandorum agere velle declaravimus, illud profecto duntaxat, quod aequitati, & honestati consonum esse visum fuisset ea in re decreturi, quamobrem postea pro hujusmodi negotio discutendo, scilicet an, & quo pacto praenarratae fructuum, & reddituum incongruentia consulendum esset, Venerabiles Fratres nostros Alderanum Episcopum Ostiensem Cybum, Flavium Episcopum Portuen. Chisum, & Palutium Episcopum Sabinen. de Alteriis, necnon dilectos pariter filios nostros Gasparem de Carpineo, & Fulvium Astalium dictae S. R. E. Cardinales deputavimus, quae sane particularis Congregatio, negotio mature, & attente examinato, cum fuisset in voto tenoris sequentis, videlicet. Fuit in unanimi voto, quod firma interim remanente dismembratione, & separatione a praedicto Cancellariatus officio, necnon assignatione, & incorporatione Sedi Apostolicae officiorum vacabilium sigillatim expressorum in motu proprio praedicti Innocentii XI. sub datum apud Sanctum Petrum Decimo nono Kal. Januarii Anno Quarto, restituantur praedictis officiis Cancellariatus, & Summistatus litterarum Apostolicarum, si Sanctitati Suae placuerit omnes, & quicumque fructus, proventus, obventiones, & redditus vigore Chirographi per eundem san. mem. Innocentium XI. signati sub die 12. Februarii 1684. a praedictis officiis dismembrati, & in partem Dotis Montis vacabilis Religionis nuncupati assignati, constituta tamen eidem Monti alia Dote usque ad illius extinctionem juxta modum, & formam a Sanctitate Sua praescribendum, Romae die 8. Decembris 1680. B. Electus Hierosolymitanus Datarus. Hoc cum supra dictae Congregationis votum nobis placuisset, nos juxta id fieri mandavimus, modumque, & formam, quibus exequendum demandaretur praescripsimus, prout pariter continetur in nostro desuper confecto Chirographo tenoris, qui sequitur videlicet.

§. 2. Monsignor Giuseppe Renato Imperiali nostro Tesoriere Generale, essendo sino dall'anno 1679. per la morte della bon. memor. del Cardinal Francesco vacati gl'Offizj di Vicecancelliere della Santa Romana Chiesa, e di Sommatore delle Lettere Apostoliche, la santa memoria d'Innocentio XI. con suo moto proprio delli 19. Gennaro 1680., o altro più vero tempo dismembrò dal Vicecancellariato la facultà di potere liberamente disporre di molti Offizj vacabili, che da diversi Pontefici gl'erano stati assegnati, e da Sisto V. confermati, ed anco di nuovo concessi, e gl'uni, ed assegnò alla Sede, e Camera Apostolica, ed a se, ed alli Romani Pontefici suoi Successori, alli quali volse, che per l'avvenire spettassero, ed appartenessero pienamente, stimando che in detto Offizio di Vicecancelliere resterebbe sufficientemente, e congruamente provvisto con gl'altri emolumenti soliti goderli da chi l'essercita, secondo il modo da preferiverli da lui nella collazione del detto Offizio, quale però non ha

mai conferito, nè dato alcuno provvedimento, ma insieme coll'Offizio di Sommissa è restato vacante sino alla sua morte, bensì con suo Chirografo delli 10. Gennaro 1680. deputò il Dott. Antonino di Fiore, che sopra intendesse, ch'è li frutti, emolumenti, regalie, ed utili delli detti Offizj di Vice-cancelliere, e Sommissa venissero fedelmente depositati nel Monte di Pietà di Roma a sua disposizione, e successivamente con altro Chirografo delli 12. Febraio 1684. avendo eretto il Monte della Religione vacabile di frutto di scudi cinque per luogo, con condizione, che in caso di vacanza, non doveessero più venderli, ma per la rata vacante restasse soppresso, ed estinto, fra l'assegnamenti, che diede al detto Monte per pagare i frutti, ordind che le rendite, e proventi, che si cavano dalli detti Offizj di Vicecancelliere, e Sommissa, si pagassero al detto Monte Religione, ed al suo Depositario scudi settemila quattrocento settanta due annui ogni Bimestre la rata, quali però andassero diminuendo di mano in mano, sinche succedeva la vacanza, e rispettivamente suppressione di qualche partita di detti Monti, ed a proporzione con gl'altri assegnamenti di detto Monte. Ed avendo Noi, dopo affonti al Pontificato considerato non essere conveniente, che questi Offizj così importanti della Sede Apostolica, restassero più lungo tempo vacanti, gl'abbiamo conferiti all'Eminentissimo Cardin. Otthobono nostro Pronepote, ed acciò abbi una congrua e sufficiente provvisione, già che il nostro Antecessore non gl'ha prescritto alcuna forma, come intenzionò in detto Moto proprio, abbiamo deputato una Congregazione di più Reverendissimi Cardinali per sentire il loro parere, se convenga, che restino gl'Offizj vacabili sopraderati in quella forma dismembrati, o pure se debbano riunirsi al detto Offizio di Vicecancelliere, e così si debbano riunire all'Offizj di Vicecancelliere, e Sommissa tutte l'altre entrate, e con quali modi, e forma possa ciò praticarsi, qual Congregazione, avendo esaminato accuratamente il negozio sotto li 10. Decembre passato unanimamente risolve di riferirsi esser suo sentimento, che restano ferma la dismembratione dal predetto Offizio di Vicecancelliere, e l'assegnamento, ed incorporatione alla Sede, e Camera Apostolica dell'Offizj vacabili contenuti nel Moto proprio sopra espresso d'Innocentio XI., se così a Noi parerà, si restituiscino alli detti Offizj di Vicecancelliere, e Sommissa interamente tutti li frutti, proventi, rendite, ed emolumenti, che in vigore del Chirografo di detto Innocentio XI. delli 12. Febraio 1684. furono da quelli dismembrati, ed assegnati al Monte Religione vacabile in parte della sua Dote, ed assegnamento per il pagamento de' frutti, sino alla sua estinzione, in quel modo, e forma, che a Noi parerà di prescrivere, come più amplamente nel Decreto, che attorno a ciò ne ha fatto, ed essendo a Noi piaciuto questo sentimento della Congregazione, vogliamo che gli si dii esecuzione nel modo infra scritto. Perciò di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Potestà Apostolica, avendo qui per espresso a sufficienza il Moto proprio d'Innocentio XI. della dismembratione del Vicecancellariato dall'Offizj vacabili, e l'assegnazione, ed unione alla Sede, e Camera Apostolica, l'assegnamento al Monte Religione delli scudi settemila quattrocento settanta due moneta annui dell'entrate del Vicecancelliere e Sommissa, la somma, che al presente, si paga al detto Monte per le vacanze seguite, la vera somma dell'altre entrate, proventi, ed emolumenti delli medemi Offizj, ed ogni altra cosa necessaria da esprimersi, restano ferma la dismembratione degl'Offizj vacabili dal Vicecancellariato, e rispettivamente l'assegnazione alla Sede e Camera Apostolica, come si dispone nel detto

Si lascia nel suo vigore il Dismembramento degli Offizj Vacabili se restituiscono li frutti dal Vice-

Moto

1690.
cancellarato,
& Sommiſta-
to.

Moto proprio, ſgraviamo, liberiamo, ed aſſolviamo li detti Offizj di Vicecancelliere, e Sommiſta, e le loro Entrate, emolumenti, e proventi dal giorno, che da noi furono conferiti li detti Offizj al detto Reverendiſſimo Cardinale Ottobuono dal peſo, ed obbligo di pagare al Monte Religione vacabile li ſcudi ſetteſemila quattrocento ſettantadue annui aſſegnati da principio, o quella ſomma, che li paga al preſente, o che li farebbe dovuta in avvenire, a proporzione della diminuzione cauſata dalle vacanze, e ſuppreſſioni di detto Monte, in maniera, che li detti Offizj, e le loro Entrate, e proventi, ed emolumenti ne reſtino aſſatto ſgravati, liberati, ed aſſoluti, e non ſiano più obbligati a pagare per queſto conto coſa alcuna, nè a detto Monte, e ſuoi Montifti, nè al ſuo Depositario *pro tempore*, ma tutte le dette Entrate, proventi, ed emolumenti diſmembrati in detto Chirografo ſiano, e reſtino liberi, e franchi del detto Reverendiſſimo Cardinale Ottobuono moderno Vicecancelliere, e Sommiſta, e de' ſuoi Suceſſori in detti Offizj, come erano avanti l'aſſegnazione fatta per detta ſomma di ſcudi ſetteſemila quattrocento ſettantadue al detto Monte, e come ſe la detta aſſegnazione non foſſe ſtata mai fatta, e per l'aſſegnamento, che manca al detto Monte di detti ſcudi ſetteſemila quattrocento ſettantadue, o della ſomma, che ſe gli paga adeſſo, o pure ſe gli dovrà pagare in avvenire diminuita a proporzione della vacanza, vogliamo, che gli ſi pagato dalla noſtra Camera, alla quale addoſſiamo, ed imponiamo il peſo di pagare la ſomma, che di mano in mano gli farà dovuta, ſinche durerà il detto Monte, ſenza ſperanza di eſſerne rimborſata dalli detti Offizj di Cancelliere, e Sommiſta, o dalle ſue Entrate, proventi, ed emolumenti, o da Poſſeſſori di detti Offizj, qual pagamento vogliamo, che ſi facci con altre Entrate della noſtra Camera non aſſegnate ad altri Monti, che voi ſtimate più opportuno: e per l'eſecuzione delle coſe ſudette commettiamo a voi, che diate tutti quell' ordini, ſpediate mandati, e facciate tutte quelle ſpedizioni, che faranno neceſſarie, ed opportune, che Noi col preſente ve ne diamo piena, e libera facoltà in ampia forma, e coſi eſeguirete, che tale è mente, e volontà noſtra eſpreſſa, volendo, e decretando, che il preſente noſtro Chirografo da ammetterſi, e regiſtrarſi in Camera alla forma delle Coſtituzioni Apoſtoliche vaglia, ed abbia il ſuo pieno effetto, eſecuzione, e vigore, e non poſſa mai opporſeli d'obrezione, ſubrezione, o diſetto della noſtra volontà, ed intenzione, nè di quaſſivoglia altro vizio, o diſetto ſoſtanziale, e formale, o di nullità per quaſſivoglia capo, nè poſſa mai eſſere rivotato, o ridotto *ad viam Juris*, ma debba ſempre, irrevocabilmente oſſervarſi dalla noſtra Camera, e ſuoi Miniſtri, e coſi debba ſempre giudicarſi da quaſſivoglia Giudice, e Tribunale neſſuno eſcluſo, togliendo noi a tutti, ed ad ogni uno di eſſi la facoltà, ed autorità di riſolvere, decidere, e giudicare in contrario, irritando, ed annullando tutto ciò, che in quaſſivoglia modo ſi riſolveſſe, decideſſe, o giudicaſſe in contrario; ancorchè non ſiano ſtati ſentiti il Commiſſario della noſtra Camera, i Miniſtri del Monte Religione vacabile, e ſuo Depositario, ed ogn'altro, che in qualunque modo ne aveſſe, o poteſſe avere intereſſe, non oſtante l'Erezione del Monte Religione vacabile, l'aſſegnamento di detti ſcudi ſettantamila quattrocento ſettantadue dell'Entrate ſudette per il pagamento de' ſuoi frutti, le Coſtituzioni di Simmaco, Gregorio IX., Aleſſandro VI., Paolo II., e Paolo IV., ed altri Pontefici noſtri predeceſſori *de rebus Camere non alienandis*, la Regola *de jure quaſto non tollendo*, e quaſſivoglia altra Coſtituzione, ed Ordinazione Apoſtolica noſtra, e de' noſtri Anteceſſori, qualunque Decreto,

ſtatuto, uſo, ſtile, e conſuetudine, e quaſſivoglia altra coſa, che in qualunque modo faceſſe in contrario, alle quali tutte, e ſingole coſe, avendo il loro tenore qui per eſpreſſo, per queſta ſola volta, ed a queſt' effetto deroghiamo. Dato nel noſtro Palazzo Apoſtolico di Monte Cavallo queſto di 18. Gennaro 1690. -- Alexander Papa Octavus.

§. 3. Hinc eſt, quod nos firmiori præmiſſorum robori, & efficaciæ noſtras literas, quas ſub plumbro expeditum iri in noſtris conſeſſionibus prædicti Vice-Cancellariatus Officii dicto Petro Cardinali, ut præfertur, factæ literis inuimus, ſeu ſignificavimus providere volentes, ac Motus proprii, & Chirographi prædictorum ejuſdem Innocentii prædeceſſoris tenores, & datas, etiam veriores, aliaque quacumque, etiam ſpecificam, & individuum mentionem, & expreſſionem requirentia præſentibus pro plene, & ſufficienter expreſſis, & inſertis, ac exactiſſime ſpecificatis habentes, Motu ſimili, & ex certa ſcientia, & matura deliberatione, meraque liberalitate noſtris, deque Apoſtolice poteſtatis plenitudine, præinſertum Votum dictæ Congregationis, & Chirographum noſtrum ſubinde in plena Camera die trigeſima Januarii currentis Anni exhibitum, & die decima Februarii ejuſdem Anni admiſſum, & regiſtratum cum omnibus, & ſingulis in eis contentis, & inde ſecutis quibuſcumque, tenore præſentium confirmamus, & approbamus, ac nos rata, grataque habere declaramus, illique inviolabilis, & Apoſtolice firmitatis vim, robur, & efficaciam adjicimus, ac omnes, & ſingulos juris, & facti, & ſolemnitatum quarumcumque tam ex juris communis, & Conſtitutionum Apoſtolicarum, necnon Decretorum etiam Cameralium, & Conſiſtorialium, & Camere, & Cancellariæ, & Summiſtatus Officiorum huiusmodi, aliorumque quorumvis, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis alia firmitate roboratorum, ſtatutorum, & conſuetudinum, præſcripto, ac de ſtylo, & uſu, ſeu alias quomodolibet in ſimilibus, & de neceſſitate obſervandarum, & alios quoscumque, etiam quantumvis magnos, & formales, ac ſubſtantiales, & inexcogitatos, quam inexcogitabiles defectus, etiam ſi tales ſint, ut nonniſi facta eorum ſpecifica mentione ſanari poſſint, ſi qui in eiſdem præmiſſis, vel eorum aliquo principaliter, vel acceſſorie, antecedenter, concomitanter, vel ſubſequenter, ſeu alias quovis modo intervenerint, ſeu interveniſſe dici, cenſeri, vel prætendi poſſet pleniffime, & ampliſſime ſupplemus, & ſanamus, ac penitus, & omnino tollimus, perimimus, & abolemus.

§. 4. Decernentes eaſdem præſentes literas, ac in eis contenta quacumque, etiam ex eo, quod quicumque Miniſtri, & Officiales dictæ Camere noſtræ Apoſtolice, & alii cujuſcumque gradus, ordinis, præminentie, & dignitatis exiſtant, ſeu alias ſpecifica, & individua expreſſione digni in eiſdem præmiſſis intereſſe habentes, ſeu habere prætendentes illis non conſenſerint, nec ad ea citati, vocati, & auditi, neque cauſæ propter quas præſentes emanaverint adductæ, ſpecificatæ, & juſtificatæ fuerint, & ex alia quacumque quantumvis juſta, pia, legitima, & privilegiata cauſa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore juris clauſo, de ſubreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, ſeu intentionis noſtræ, aut intereſſe habentium conſenſus, alioque quomodolibet, & quantumvis magno, & ſubſtantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuumque expreſſionem requirente defectu notari, impugnari, modificari, limitari, infringi, retractari, in jus, vel controverſiam vocari, aut ad terminos juris reduci, ſeu adverſus illas aperiſionis oris, reſtitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, gratiæ, vel Juſtitie remedium intentari, vel impetrari, ſeu impetrato, aut etiam mo-

Confirmatio
relati Voti,
&
Chirographi.

Omnes defectus
ſupplemur.

Clauſula.

Si obbliga la
Camera à pa-
gare al detto
Monte li frat-
ti reſtituiti.

Le Clauſole.

tu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concessio, vel emanato in iudicio, vel extra illud uti, seu se iurare posse, sed easdem presentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac eisdem Petro Cardinali, ejusque in Vice-Cancellarii, & Summatoris Officii successoribus in omnibus, & per omnia plenissime, & validissime suffragari.

§. 5. Sicque, & non aliter in omnibus, & singulis præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, ac Nuncios, necnon causarum Palatii Apostolici Auditores, ac dictæ S. R. E. Camerarium, necnon prædictæ Cameræ Apostolicæ Clericos, Præsidentes, Thesaurarium Generalem, Commissarium, & alios Officiales, cæterosque quoscumque, etiam quavis auctoritate, potestate, & præminentia fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 6. Non obstantibus prædicto dicti Innocentii prædecessoris Chirographo, necnon quatenus opus sit de jure quæsito non tollendo, aliisque Juris, & dictæ Cancellariæ Regulis, & præ mem. Simmachi, Gregorii IX., Alexandri VI., Pauli II., & Pauli IV., & aliorum Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum de rebus Ecclesiæ, Cameræ, & Sedis hujusmodi non alienandis, & alienatis recuperandis, & fa. mem. Pii PP., etiam Quarti similiter prædecessoris nostri de gratiis qualescumque interesse dictæ Cameræ concernentibus in eadem Camera infra certum tunc expressum tempus exhibendis, & registrandis, itaut præsentibus literas ibidem exhiberi, & registrari nunquam necesse sit, aliisque quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, etiam in Synodalibus, Provincialibus, Universalibus, & Generalibus Conciliis editis, vel edendis specialibus, vel generalibus, ac Cancellariæ, & Cameræ prædictarum, aliisque quibuscumque, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, & Decretis Cameralibus, & Consistorialibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis, etiam Cameræ, & Cancellariæ prædictis, ejusque Collegiis, eorumque Ministris, & Officialibus, aliisque personis sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & aliis Decretis, etiam Motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, etiam Consistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium eorumdem præmissorum concessis, confirmatis, & pluries approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata, exprimerentur, & inferrentur eisdem, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse, Motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus derogamus, & derogatum esse volumus, eaque omnia, quæ eisdem præmissis obesse, aut eorum executionem, & effectum retardare possent, omnino tollimus, & abrogamus, & pro sublatis, & abrogatis haberi volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nonagesimo Idibus Martii, Pontificatus nostri Anno Primo.

Confirmantur quædam Decreta Capituli Generalis Minorum Conventualium.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

IN supremo militantis Ecclesiæ solio per ineffabilem Divinæ bonitatis abundantiam nullo licet meritorum nostrorum suffragio constituti ea, quæ pro salubri eorum, qui Altissimi obsequiis sub suavi Religionis jugo mancipati sunt, directione, ac felici gubernio provide prudenterque constituta sunt, ut firma semper, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis nostri præsidio, cum id a nobis petitur libenter roboramus.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Joseph Maria Bottari Minister Generalis Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatorum, quod in Capitulo Generali dicti Ordinis mense Majo proxime præterito in Alma Urbe nostra celebrato edita, facta fuerunt nonnulla Decreta tenoris, qui sequitur, videlicet:

§. 2. *Decreta noviter edita a Diffinitorio Generali Fratrum Minorum Conventualium S. Francisci Romæ celebrato sub die 29. Maji 1689. in Conventu Sanctorum duodecim Apostolorum.*

§. 3. Decernitur, & statuitur, quod tam Regentes, quam Lectores, Collegiales, & studentes semper in propriis Gymnasiis residere teneantur, nec unquam quacumque occasione, seu prætextu ab ipsis studiis, & Lectionibus discedere, & deficere eis liceat absque evidenti necessitate, seu legitima causa a solo Ministro Generali cognoscenda, cui soli liceat concedere etiam per modicum tempus, donec tantum urgeat necessitas extra propriam residentiam morari, & non alteri consiliumque gradus, & superioritatis fuerint, excepto tamen tempore Quadragesimæ, & illarum tantum feriarum, quæ a Sac. Constat. Ordinis conceduntur, qui secus fecerint, in privationem suorum officiorum, & studiorum ipso facto incurrant absque alia declaratione, nec possint sub eisdem poenis Provinciales Ministri, & Superiores Conventuum prædictos Regentes, Lectores, & studentes quavis causa a residentia, & exercitiis Scholasticis distrahere, aut dispensare, imo suo muneri deficientes, severe corripere, & punire teneantur, ac etiam si correctionibus non paruerint, a studiis rejicere, Ministro tamen Generali consulto.

§. 4. Quod non promoveantur, nec acceptentur ad Paternitatem Provinciæ, sive ex munere Regentiæ, sive Prædicationis, qui cursum non compleverint a Sac. Ord. Constat., & aliis Pontificiis sanctionibus præscriptum, & respective a Decretis alias emanatis a Generali Diffinitorio, ita quod ad eandem paternitatem Provinciæ obtinendam, valeant suffragare solum illa Regentiæ, & Lectura, & sic pariter illa exercitia concionum Quadragesimalium laudabiliter completa in illis tantum Civitatibus, & Locis, & per integrum tempus annorum, prout ab ipsis Constitutionibus, Decretis Pontificiis, seu aliis Generalis Diffinitorii præscribitur, nec aliter liceat Ministro Generali pro tempore, seu per literas patentes, seu quocumque alio modo Patres Provinciæ instituire, aut declarare, & quocumque institutio contra prædictas Sanctiones quomodolibet facta, in posterum invalida, & nulla sit, & illegitime instituta, etiam si a Diffinitorio

XI.

Dat. 5. April. 1690. An. 1.

Exordium.

De Residentia Regentium, Lectorum, Collegialium, & Studentium.

De titulo Patris Provincialis.

Provin-

Provinciae acceptarentur: totum sit irritum, & inane, nec ullo Paternitatis, Provinciae titulo, aut privilegio gaudeat.

§. 5. Ministri Provinciales quarumcumque Provinciarum, necnon Custos Sac. Conventus Afflicensis nullo modo ad habitum Religionis quemlibet alterius Provinciae admittere audeant, nisi prius accedat consensus in scriptis, & beneplacitum Procuratoris Provincialis nativae Provinciae, alias acceptatio nulla sit, & invalida, & transgredientes privationem suorum officiorum incurrant.

§. 6. Ad Lauream Magistralem nemo possit admitti, nisi juxta formam Constitut. Ordinis, praevio Collegio, ubi laudabiliter in omnibus Scholasticis exercitiis profecerit, publicas Theologicas Theses egregie sustinendo, & privatis conferentiis in Scholis, & Lectionibus assidue per totum triennium se exercendo, de quibus omnibus juratam fidem in scriptis Superiorum Localium, & suorum Regentum obtinere teneantur, sine qua nequeant a Ministro Generali Lauream obtinere, qui Superiores, & Regentes caute, & secundum conscientiam procedant, & tales fides negligentibus, qui in studiis non profecerint, denegare teneantur, sub poenis Ministri Generalis arbitrio reservatis, etiam privationis officiorum, ita pariter nemo valeat ad Collegia vocari, nec admitti, nisi prius publice Theologiae Theses laudabiliter sustinuerint, fidemque juratam Superiorum, & Regentum illorum studiorum, ubi fuerint morati, exhibeant, a Ministro Generali diligenter examinandam, sine qua nequeat Generalis Minister ullum ad Collegium admittere: sicut pariter neminem possit Collegialis gradu condecorare, nisi prius a pluribus Examinatoribus coram Eminentiissimo, & Reverendissimo Protectore Ordinis, & ipso Generali Ministro fuerit in tota Philosophia, & saltem duobus tractatibus Theologiae diligenter examinatus, & tali gradu dignus judicatus, ipso Ordinis Protectore consulto. Sicut etiam nemo ex Ultramontanis, & Ultramarinis Provinciis ad Lauream Magistralem possit admitti, nisi servata forma privilegiorum Summorum Pontificum praevio riguroso examine, & propriae Provinciae Diffinitorio annuente.

§. 7. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dictus Joseph Maria Minister Generalis Decreta hujusmodi, quo firmius subsistant, & ferventur exactius, Apostolica confirmationis nostrae patrocinio communiti plurimum desideret: Nos specialem ipsi Josepho Mariae gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac audita super praemissis Venerabilis Fratris nostri Flavii Episcopi Albanen. S. R. E. Cardinalis Chiffi nuncupati memorati Ordinis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectoris relatione, Decreta praesentia auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§. 8. Decernentes praesentia Decreta, ac eadem praesentes literas semper firmas, validas, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum

Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 9. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dicti Ordinis, ejusque Provinciarum, & Conventuum quorumvis, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 10. Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in judicio, quam extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die 5. April. MDCXC., Pontificatus nostri anno Primo.

Erigitur Oppidum de Nankim Machaonen. Diocesis in Civitatem, ejusque Ecclesia in Cathedrali, & Regi Portugalliae juspatronatus, & praesentandi conceditur.

Similis erectio extat Inn. XI. Const. ed. 1677., Septem. 29., P. 2. Et hujus Pontif. Constitutione sequenti.

ALEXANDER PAPA VIII.

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Romanus pontifex Beati Petri Caestis Regni Clavigeri successor, Christianique Vicarius cuncta mundi climata, omniumque Nationum in illis degentium qualitates considerat, ac ratione discutit, & examinat diligenter, propterea ex officii sui debito salutem omnium quaerens, & appetens, ea suadentibus moribus, & causis perpetua deliberatione disponit, & ordinat, quae divinae Majestati grata fore considerat, & quibus oves suae curae divinitus creditae ad Dominicum ovile conducantur, eisdem, scilicet aeternae salutis pollicito praemio. Nihil igitur certius, & acceptius Divinae Majestati esse censetur, quam ut Catholicae fidei veritas ad laudem, & gloriam divini Nominis in omnibus terrae partibus suscipiat incrementa.

§. 1. Sane cum Charissimus in Christo filius noster Petrus Portugalliae, & Algarbiorum Rex Illustris accepisset in parte Australi Regni Sinarum opera, & Ministerio variorum Religiosorum, & aliorum doctrina insignium, & vitae approbatorum virorum praecipua sollicitudine, & industria laborantium infinitas propemodum gentes, abjectis inde Satanae tenebris, ac Idololatriae, & Gentilitatis, haesumque erroribus ad Catholicam Christi Fidem, & Sanctae Matris Ecclesiae gremium amabilissimum conversas reperiri, eisque rationibus Religio Christiana in illis partibus, & Diocesis. &c. Ecclesiae Machaonen, quae de Jurepatronatus Regum Portugalliae ex fundatione, vel dotatione, seu privilegio Apostolico, cui non est haecenus in aliquo derogatum fore dignoscitur, sic longe, lateque propagata sit, ut Episcopus Machaonen. pro tempore

XII.

Dat. 10. Apr. 1690. An. 1.

Prooemium.

Causae d. Erectionis.

Ecclesia Machaonen. est de jurepatronatus Regis Portugalliae.

De receptione ad Habitum.

De Lauream Magistrali, & gradu Collegialis.

Preces Ministri Generalis.

Confirmatio relatorum Decretorum.

Clausulae.

existens ad illam, ejusque fines ob locorum distantiam transire, & singulorum cultus, ut Episcopum decet inspicere, aliaque partes boni Pastoris in universum exercere nequeat; quodque illius Incolæ, & habitatores proprio noscebantur Pastore indigere, qui præsentia sua, ac divino cooperante Spiritu Pontificalia omnia in illis Partibus exercere possit, & deberet; cumque in ea parte adsit inter cætera unum Oppidum de Nankim nuncupatum amplitudine, fertilitate, & commerciorum frequentia celebre in d. Oppido de Nankim una Ecclesia Beatæ Virginis dicata altera inibi existente major, & principalis, cui ejusdem Regis Lusitani Missionarii inserviunt, & in qua Missæ, & alia Divina Officia celebrantur, & Ecclesiastica Sacramenta administrantur, jampridem erecta, & fundata existat, cum Sacrario ad Divinum Cultum sufficienter instructo. Proptereaque dictum Oppidum de Nankim a Diocesi Machaonen. dismembrari, & in Civitatem, dictamque Ecclesiam B. Virginis in Cathedralem erigi, & in ea Catholicum Antistitem, & Pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsa Fide confirmare, & majora Seminarum plantare, Dominicique Ovilis septa ædificare, cæteraque Pontificalia omnia in illis partibus exercere poterit, & debeat, omnino expediret, devotionis suæ zelo ductus, populus in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset, ac nobis super hoc per ejus literas humiliter supplicasset:

Preces Regis
Portugalliæ.

§. 2. Idcirco nos matura super his cum nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationis particularis de Propaganda fide super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatæ, cui negotium dismembrationis, & erectionis hujusmodi discutien. a nobis remissum fuerat, habita deliberatione Oppidum prædictum de Nankim Episcopali, & Civili titulo dignum judicantes piisque dicti Petri Regis Vocis libenter annuentes de Venerabilium Fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu, deque Apostolica potestatis plenitudine Oppidum de Nankim prædictum ab ordinaria Jurisdictione Episcopi Machaonen., Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo segregamus, dividimus, separamus, & dismembramus, illudque, ac ejus Clerum, & populum, quoad legem Diocesanam ab Episcopi Machaonen. superioritate, jurisdictione, potestate, subjectione, visitatione, & correctione prorsus eximimus, & liberamus, ac Oppidum de Nankim prædictum Civitatis, illiusque Incolas Civium Nomine, titulo, & honore decoramus, illudque in Civitatem, quæ de Nankim denominetur, & in eo dictam Ecclesiam Beatæ Virginis dicatam in Cathedralem Ecclesiam sub invocatione ejusdem Beatæ Virginis pro uno Episcopo de Nankim nuncupando, qui illi præsit, ac Ecclesiam ipsam ad formam Cathedralis Ecclesiæ redigi faciat, necnon in ea, & dictæ Civitatis, ac ejusdem Ecclesiæ Diocesi, tot dignitates, Canonicatus, & Præbendas, aliaque Beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, quot inibi Divino cultui, & dictæ Ecclesiæ servitio, ac Ecclesiastici Cleri decori sibi videbuntur convenire de prædicti Petri, & pro tempore existentis Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Consilio, & assensu, ac prævia eorum congrua dotatione quamprimum fieri poterit, erigat, & instituat; necnon Episcopalem Jurisdictionem, auctoritatem, & potestatem exercere, omniaque, & singula, quæ Ordinibus, quæque jurisdictionis, & cujuslibet alterius muneris Episcopalis sunt, & quæ alii tam in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis, & Dominis, quam alibi ubicumque constituti Episcopi in suis Ecclesiis, Civitatibus, & Diocesis de jure, & consuetudine, vel alias quomodolibet ex privilegiis, gratiis, & Indultis, ac

Dismembratio d. Oppidi
Diocesis Machaonen.

Ejus erectio
in Civitatem,
& Ecclesiæ
B. M. V. in
Cathedralem.

Institutio Episcopatus
ad instar aliorum
cum subjectione
Archiepiscopi
Goan.

dispensationibus Apostolicis quacumque fuerint, etiam per alias Apostolicas eis desuper nominatim, & in specie concessas, auctoritate, & facultate suffulti facere, & quibus uti solent, & possunt pariformiter æque principaliter, & absque ulla prorsus differentia, perinde ac si sibi quoque nominatim, & in specie concessa, & expressa fuissent, etiam si talia sint, quæ specialem notam, & mentionem requirant, & sub generali concessione non veniant, in sua Diocesi de Nankim facere, gerere, & exercere libere, & licite possit, & debeat, ac pro tempore existenti Archiepiscopo Goan. Jure Metropolitico, prout ante separationem, & dismembrationem hujusmodi existebat, subsit cum Sede, & Mensa, aliisque Insigniis Episcopalibus, necnon præminentibus, & honoribus, privilegiis, immunitatibus, & gratiis spiritualibus, & temporalibus, personalibus, realibus, & mixtis, quibus cætera Cathedralis Ecclesiæ Regnorum, & Dominiorum prædictorum similiter de jure, vel consuetudine, aut speciali privilegio, seu Indulto Apostolico, vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt, quomodolibet in futurum de similibus consilio, & potestatis plenitudine, Apostolica auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium etiam perpetuo erigimus, & instituiamus.

Termini
Diocesis d.
Episcopatus.

§. 3. Ac eidem sic erectæ Ecclesiæ Oppidum de Nankim sic in Civitatem erectum pro Civitate, & alia Oppida, Castra, Villas, Territoria, & Districtus dictæ Diocesis Machaonen. juxta divisionem per eundem Regem, vel Machaonen., ac de Nankim, & de Pekim similiter in Civitatem erigendi Episcopos de ejusdem Regis commissione inter se faciendi pro Diocesi, necnon Ecclesiasticas pro Clero, & Sæculares personas in Civitate, & Diocesi hujusmodi pro tempore degentes pro populo, de consilio, potestate, & auctoritate similibus etiam perpetuo concedimus, & assignamus, Civitatemque, Clerum, & Populum hujusmodi Episcopo de Nankim quoad Episcopalem, & Archiepiscopo Goan. pro tempore existenti, quoad Metropolitam, ordinariam jurisdictionem, & superioritatem de dictorum Fratrum consilio, & potestatis plenitudine paribus etiam perpetuo subijcimus.

Mensæ Dos.

§. 4. Necnon Mensæ Episcopali de Nankim hujusmodi pro ejus dote redditus annuos quingentorum Cruciatorum monetæ Portugalliæ, quadringentos ducatos auri de Camera constituentium per ipsum Petrus Regem assignandos, quam quidem summam idem Petrus Rex de suis, & pro tempore existentium Portugalliæ, & Algarbiorum Regum hujusmodi bonis gratiose, & irrevocabiter ad hunc effectum donavit, & obtulit, ac solvere quotannis promisit, seu promittit ex tunc, prout ex ea die, & ex nunc postquam assignati fuerint, ut præfertur similiter perpetuo applicamus, & approbamus.

Regibus Portugalliæ
servatur juspatronatus,
& præsentandi ad Episcopatum,
alias dignitates, &
beneficia.

§. 5. Et insuper Petro Regi, & pro tempore existentibus Portugalliæ, & Algarbiorum Regibus prædictis Juspatronatus, & præsentandi ad dictam Ecclesiam Nankim videlicet Nobis, & pro tempore existenti Romano Pontifici infra annum ob locorum distantiam tam hac prima vice, quam quoties illa deinceps quovis modo etiam apud Sedem Apostolicam vacare contigerit per Nos, & pro tempore existentem Romanum Pontificem hujusmodi in ejusdem Ecclesiæ de Nankim Episcopum, & Pastorem ad præsentationem hujusmodi, & non alias præficiendo; ad majorem vero post Pontificalem, ac principalem, ac alias dignitates, Canonicatus, & Præbendas, necnon Beneficia erigenda cum de Petri Regis, & pro tempore existentium Regum hujusmodi pariter bonis dotata fuerint, tam ab eorum primæva erectione, quam ex tunc deinceps

quories

quoties illa quibusvis modis, ex quorumcumque personis etiam apud Sedem eandem vacare contigerit, Episcopo de Nankim pro tempore existenti prædicto infra terminum a Jure præscriptum similiter per eum ad præsentationem prædicti Petri Regis, & pro tempore existentium Portugallia, & Algarbiorum Regum in ipsis dignitatibus, Canonicatibus, & Præbendis, ac Beneficiis instituendis, etiam eadem auctoritate pariter reservamus, & concedimus.

Clausula
Tituli d. jus-
patronatus.

§. 6. Decernentes Juspatronatus, & præsentandi hujusmodi Petro, & pro tempore existentibus Regibus prædictis ex meritis foundationibus, & dotationibus competere illique etiam per Sedem eandem etiam consistorialiter, quacumque ratione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri, & pro tempore existentium Regum prædictorum ad id expressus accedat assensus; & si aliter quovis modo derogetur, derogationes hujusmodi cum inde secutis, nullius roboris, efficaciam, & momenti fore.

§. 7. Sicque per quoscumque Judices etiam Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, Sedisque prædictæ Nuncios, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiti debere; irritum quoque, & inane quidquid fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 8. Non obstantibus Lateranen. Concilii novissime celebrati ab Ecclesiis membra distinguendi, & dividi prohibentis, ac Regula nostra de non tollendo Jure quæsito, & unionibus committendis, ac valore exprimendo quatenus opus sit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis. Quibus omnibus, & singulis etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per Clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permanens, hac vice dumtaxat harum ferie specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 9. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ segregationis, divisionis, separationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, applicationis, appropriationis, reservationis, Decreti, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nonagesimo, Quarto Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Primo.

XIII.

Erigitur Oppidum de Pekim Machaonen. Dioc. in Civitatem, ejusque Ecclesia in Cathedrallem, & Regi Portugallia juspatronatus, & præsentandi conceditur.

Similem erectionem habes Constitutione præcedenti. Et dismembrationem quarundam Provinciarum in eodem Regno Sinarum. Innoc. XII. Constit. ed. 1694. Maji, P. 3. Inn. XII. Constit. ed. 1696. Octob. 15. P. 6.

ALEXANDER EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis Pastoralis sollicitudo in supremo Apostolicæ potestatis folio ex omnipotentis Dei providentia constituta ad ea potissimum dirigitur, per quæ Salvatoris nostri Jesu Christi æterni Patris Unigeniti fides, & gloria in dies magis magisque augetur, & multiplicatur, qui ubi messem multam esse comperit, operariorum penuriam attendens, & ministrorum suorum curas variis diei horis ad opera mittere non desistit; cum & ipse, ut homines salutaris vitæ, & Cælestis Patriæ cultores efficeret, de summis Cælorum ad hujus mundi infima, & in Sacrosanctæ Crucis Ara pro nostra salute in pretium immolari dignatus sit, cujus cum licet immeriti vices geramus in terris inter multiplices curas, quæ ex Apostolico munere Nobis incumbere dignoscimus, illa præsertim cordi nostro est, ut multiplicata messe, & Agri Domini cultores multiplicentur, quorum assiduis operibus, & fructuosis ministeriis fructus spiritualis ad centesimum usque augetur, & Populus Christianus eisdem Rectioribus gubernetur, quos pater æternus sui operis ministros esse disposuit. Propterea piissimi Patris familias partes favorabiliter implere curamus.

Dat. 10. Apr.
1690. An. 1.

Procurium.

§. 1. Sane cum charissimus in Christo filius noster Petrus Portugallia, & Algarbiorum Rex Illustris pio præponderans affectu, quod in toto vastissimo Imperio Sinarum, in quo infinitæ prope modum Gentes ad cognitionem veri luminis & Sanctæ Matris Ecclesiæ gremium accesserunt, unica tantum Ecclesia Cathedralis Machaonen, quæ de Jure patronatus dicti Regis ex fundatione, vel dotatione, seu privilegio Apostolico, cui non est hæcenus in aliquo derogatum fore dignoscitur, reperitur, cujus Episcopus ob locorum distantiam singulorum vultus inspicere, aliasque partes boni Pastoris in Universum exercere nequirit, attendens, quod in eodem Imperio etiam reperirentur inter cætera unum Oppidum de Pekim nuncupatum Incolarum multitudine, præsertim Christianifidelium, ac militum, ac magistratum numero copiose refertum, & ad quod ex omni parte Regni Sinarum pars maxima, & fere totius Imperii divitiæ confluant, & merces undequaque advehunt, & in dicto Oppido una Ecclesia Beatæ Virginis dicata, aliis inibi existentibus, major, & principalis, cui Missionarii ejusdem Lusitani Regis inserviunt, & in qua missæ, & alia Divina Officia celebrantur, & Ecclesiastica Sacramenta administrantur jam pridem erecta, & fundata existeret cum Sacratio ad Divinum cultum sufficienter instructo; Proptereaque dictum Oppidum de Pekim a Diocesi Machaonen. dismembrari, & in Civitatem, dictamque Ecclesiam Beatæ Virginis in Cathedrallem erigi, & in ea Catholicum Antistitem, & Pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsa fide confirmare, & majora Seminaria plantare, Dominicique ovilis septa ædificare, cæteraque Pontificalia omnia in illis partibus exercere possit, & debeat omnino expediret, devotionis suæ zelo ductus, populis in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset, ac nobis super hoc per ejus literas humiliter supplicasset.

Causæ d.
Erectionis.

Preces Regis
Portugallia.

§. 2. Idcirco nos matura super his cum nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationis particularis de Propaganda Fide super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatæ, cui negotium dismembrationis, & erectionis hujusmodi discentium a Nobis remissum fuerat, habita deliberatione Oppidum prædictum de Pekim Episcopali, & Ci-

Dismembra-
tio d. Oppidi
a Dioecesi
Machaonen.

Ejus Erectio
in Civitatem,
& Ecclesiam
B. M. V. in
Cathedra-
lem.

Institutio
Episcopatus
ad instar alio-
rum cum
subjectione
Archiepisc.
Goan.

Termini
Dioecesis d.
Episcopatus.

vili titulo dignum judicantes, piis d. Petri Regis votis libenter annuentes de Venerabilium Fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium consilio, & assensu, deque Apostolica potestatis plenitudine Oppidum de Pekim prædictum ab Ordinaria Jurisdictione Episcopi Machaonen. Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo segregamus, dividimus, separamus, & dismembramus, illudque, ac ejus Clerum, & Populum quo ad legem Dioecesanam ab Episcopi Machaonen. superioritate, Jurisdictione, potestate, subjectione, vilitatione, & correctione prorsus eximimus, & liberamus, ac Oppidum de Pekim prædictum Civitatis, illiusque Incolas civium nomine, & titulo, ac honore decoramus, illudque in Civitatem, quæ de Pekim denominetur, & in eo dictam Ecclesiam Beatæ Virginis dicatam in Cathedralis Ecclesiam sub invocatione ejusdem Beatæ Virginis pro uno Episcopo de Pekim nuncupando, qui illi præsit, ac Ecclesiam ipsam ad formam Cathedralis Ecclesiæ redigi faciat, necnon in ea, & dictæ Civitatis, ac ejusdem Ecclesiæ Dioc. tot dignitates, Canonicatus, & præbendas, aliaque Beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, quod inibi divino cultui, & dictæ Ecclesiæ servitio, ac Ecclesiastici Clerici decori sibi videbuntur convenire de prædicti Petri, & pro tempore existentis Portugallia, & Algarbiorum Regis consilio, & assensu, ac prævia eorum congrua dotatione quamprimum fieri poterit erigat, & instituat.

§. 3. Necnon Episcopalem Jurisdictionem, auctoritatem, & potestatem exercere, omniaque, & singula, quæ Ordinis, quaque Jurisdictionis, & cujuslibet alterius muneris Episcopalis sunt, & quæ aliis tam in Portugallia, & Algarbiorum Regnis, & Dominis, quam alicuique constituti Episcopi in suis Ecclesiis, Civitatibus, & Dioecibus de Jure, vel consuetudine, vel alias quomodolibet ex privilegiis, gratiis, & Indultis, & dispensationibus Apostolicis quæcumque fuerint, etiam per literas Apostolicas eis desuper nominatim, & in specie concessas, auctoritate, & facultate suffulti facere, & quibus uri solent, & possunt pariformiter, æque principaliter, & absque ulla prorsus differentia perinde, ac si sibi quoque nominatim, & in specie concessa, & expressa fuissent, etiam si talia sint, quæ specialem notitiam, & mentionem requirant, & sub generali concessione non veniant, in sua Dioecesi de Pekim facere, gerere, & exercere libere, & licite possit, & pro tempore existentis Archiepiscopo Goan. Jure Metropolitanico, prout ante separationem, & dismembrationem hujusmodi existebat, subsit cum sede, & mensa, aliisque insigniis Episcopalis, necnon præminentis, & honoribus, privilegiis, immunitatibus, & gratiis spiritualibus, & temporalibus, personalibus, realibus, & mixtis, quibus cætera Cathedralis Ecclesiæ Regnorum, & Dominiorum prædictorum similiter de Jure, vel consuetudine, aut speciali privilegio, seu Indulto Apostolico, vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt quomodolibet in futurum de similibus consilio, & potestatis plenitudine, Apostolica auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium perpetuo erigimus, & instituiamus.

§. 4. Ac eidem sic erectæ Ecclesiæ Oppidum de Pekim sic in Civitatem erectum pro Civitate, & alia Oppida, Castra, Villas, Territoria, & districtus dictæ Dioecesis Machaonen. juxta divisionem per eundem Regem, vel per Machaonen., ac de Pekim, & de Nankim similiter in Civitatem erigendam Episcopos de ejusdem Regis commissione inter se faciendam pro Dioecesi, necnon Ecclesias pro Clero, & sæculares Personas in Civitate, & Dioecesi hujusmodi pro tempore dependentes pro Populo de consilio, potestate, & au-

thoritate similibus, etiam perpetuo concedimus, & assignamus; Civitatemque, Clerum, & Populum hujusmodi Episcopo de Pekim quoad Episcopalem, & Archiepiscopalem Goan. pro tempore existentem, quoad Metropolitanam, Ordinariam Jurisdictionem, & superioritatem de dictorum fratrum consilio, & potestatis plenitudine paribus, etiam perpetuo subjicimus.

§. 5. Necnon mensa Episcopali de Pekim hujusmodi pro ejus Dote, & redditus annuos quingentorum Cruciatorum monetæ Portugallia quadringentos Ducatos auri de Camera constituentium per ipsum Petrum Regem assignandos, quam quidem summam idem Petrus Rex de suis, & pro tempore existentium Portugallia, & Algarbiorum Regum hujusmodi bonis gratiose, & irrevocabiliter ad hunc effectum donavit, & obtulit, & solvere quotannis promisit, seu promittit ex tunc prout ex ea die, & ex nunc postquam assignati fuerint, ut præfertur similiter perpetuo applicamus, & appropriamus.

§. 6. Et insuper Petro Regi, & pro tempore existentibus Portugallia, & Algarbiorum Regibus prædictis Juspatronatus, & præsentandi ad dictam Ecclesiam de Pekim videlicet Nobis, & pro tempore existentem Rom. Pontifici infra annum ob locorum distantiam tam hac prima vice, quam quoties illa deinceps quovis modo, etiam apud Sedem Apost. vacare contigerit, per nos, & pro tempore existentem Romanum Pontificem hujusmodi in ejusdem Ecclesiæ de Pekim Episcopum, & Pastorem ad præsentationem hujusmodi, & non alias præficien. Ad majorem vero post Pontificalem, ac principales, & alias Dignitates, ac Canonicatus, & Præbendas, necnon Beneficia erigenda, cum de Petri Regis, & pro tempore existentium Regum hujusmodi pariter bonis dotata fuerint, tam ab eorum primæva erectione, quam ex tunc deinceps quoties illa quibusvis modis, & ex quorumcumque personis, etiam apud Sedem eandem vacare contigerit, Episcopo de Pekim pro tempore existentem prædicto infra triennium a jure præfixum similiter per eum ad præsentationem Petri Regis, & pro tempore existentium Portugallia, & Algarbiorum Regum in ipsis dignitatibus, Canonicatibus, & Præbendis, ac Beneficiis instituendis, eadem auctoritate pariter perpetuo reservamus, & concedimus.

§. 7. Decernentes Juspatronatus, & præsentandi hujusmodi Petro, & pro tempore existentibus Regibus prædictis, ex meris foundationibus, & dotationibus competere, illicque etiam consistorialiter quacumque ratione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri, & pro tempore existentium Regum prædictorum ad id expressus accedat assensus, & si aliter quovis modo derogeretur, derogationes hujusmodi cum inde secutis, nullius roboris, efficaciz, & momenti fore.

§. 8. Sicque per quoscumque Judices, etiam Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, Sedisque prædictæ Nuncios, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiti debere; irritum quoque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 9. Non obstantibus Lateranen. Concilii novissime celebrati ab Ecclesiis membra distingui, & dividi prohibentis, ac Regula nostra de non tollendo Jure quæsito, & unionibus committendis, ac valore exprimendo quatenus opus sit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu

Mensæ Dos.

Regibus Por-
tugallia ser-
vatur juspatr.
& præsentan-
di ad Episco-
patum, alias
dignitates, &
beneficia.

Clausulæ,
Tituli juris-
patronatus.

quavis

quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permaneris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse harum serie derogamus, contrariis quibuscumque.

§. 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ segregationis, divisionis, separationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, applicationis, approbationis, reservationis, decreti, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo nonagesimo, Quarto Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Primo.

XIV.

Extenditur in perpetuum Indulgentia Stationum Urbis ab Innocentio XI. Confraternitatibus Beatæ Mariæ de Mercede Redemption. Captiv. ad decennium concessa.

Alia Indulgentia harum Confraternitatum extant Inn. XI. Const. ed. 1678. Decem. 25. P. 3. Et Clement. XI. Const. ed. 1703. Jun. 23. P. 3.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Alias per fel. rec. Innocentium PP. XI. prædecessorem nostrum accepto, quod nonnulli Romani Pontifices prædecessores nostri tunc sui Confraternitatibus, seu Congregationibus Ordinis Fratrum B. Mariæ Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum, seu alicui ex Dominicis Regularibus ejusdem Ordinis aggregatis, illarumque Confratribus, & Conforibus Christianissimum sub duro Barbarorum jugo languentium libertati sedulo incumbentibus quamplures Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac penitentiarum relaxationes, non tamen infrascriptas misericorditer in Domino concesserant: Idem Innocentius prædecessor eisdem Confratres, & Conforores ad pietatis, & Christianæ charitatis erga illos, qui dura immanium Christiani nominis hostium servitute opprimuntur, exercenda opera uberiorum, eisque hæcenus non concessarum spiritualium gratiarum largitione incitare cupiens, de Omnipotentis Dei misericordia, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confusus, supplicationibus quoque dilecti filii Bartholomæi de Ribero Ordinis præfati Vicarii, & Procuratoris Generalis sibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, omnibus, & singulis dictarum Confraternitatum canonicè eo usque erectarum, & in futurum erigendarum personis utriusque sexus, quæ aliquam ex Ecclesiis dicti Ordinis, aut suarum respectivè Confraternitatum Ecclesias, seu Oratoria in diebus Stationum Ecclesiarum Almæ Urbis nostræ tunc suæ, prout in Missali Romano exprimuntur devote visitassent, & ibidem pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, & Sanctæ Mariæ Ecclesiæ exaltatione, necnon Captivorum præfatorum liberatione, eorumque perpetua perseverantia in Christianæ Religionis, Catholiceque Fidei professione pias ad Deum preces effudissent, ut omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac penitentiarum relaxationes consequerentur, quas consecuta fuissent, si easdem Ecclesias Urbis ad id deputatas in diebus Stationum hujusmodi personaliter, & devote visitassent concessit, & indulgit, & alias

prout in ejusdem Innocentii prædecessoris desuper in simili forma Brevis die 12. Februarii 1688. expeditis literis, quas ad decennium tantum valere voluit, & quarum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus plenius continetur. Nunc autem nos ad peramplius augendam eorumdem Confratrum, & Confororum religionem, & animarum salutem Cælestibus Ecclesiæ Theauris pia charitate intenti, ac aliquod paternæ nostræ erga Ordinem præfatum, cujus nos, dum Cardinalatus honore fungebamur, Protectores Apostolica auctoritate deputati eramus, benevolentiam monumentum extare cupientes, supplicationibus ejusdem Bartholomæi Vicarii, & Procuratoris Generalis nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, concessionem Indulgentiarum, & peccatorum remissionem, ac penitentiarum relaxationem Confratribus, & Conforibus supradictis præmissa peragentibus, a memorato Innocentio prædecessore ad decennium factam, ut præfertur in perpetuum, servata cæteroque earundem Innocentii prædecessoris literarum forma, & dispositione, auctoritate Apostolica tenore præsentium extendimus, & ampliamus.

§. 1. Non obstantibus præmissis, necnon omnibus, & singulis illis, quæ idem Innocentius prædecessor in suis literis supradictis voluit non ob stare, cæterisque contrariis quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus validis.

§. 2. Volumus autem, ut ipsarum præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides in judicio, & extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscator. die XV. Aprilis MDCXC., Pontificatus Nostri Anno Primo.

Communicantur Privilegia, & Indulgentiæ cæterorum Regularium Ordini B. M. de Mercede Redemp. Captiv.

Aliud privilegium vid. Clem. X. Const. ed. 1675, Jul. 19. Pont. 6. Indulgentias vero Clem. X. Constit. ed. 1673. Decem. 29. Pont. 4. & Clem. XI. Constit. ed. 1717. Aug. 4. Pont. 17.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Inscribibili aternæ Sapientiæ arcano Speculatorum Domus Israel, nullo licet meritum nostrorum suffragio, constituti, Religiosos ordines in Ecclesia Dei pie, sancteque plantatos, ac uberes bonorum operum fructus proferre jugiter satagentes, favoribus, & gratis, quibus possumus, amplissimis libenter prosequimur, prout rerum, & temporum qualitatibus debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedita.

§. 1. Cum itaque sicut dilectus filius Bartholomæus de Ribero Vicarius, & Procurator Generalis Ordinis Fratrum B. Mariæ de Mercede Redemptionis Captivorum Nobis nuper exponi fecit, Fratres, & Religiosi ejusdem Ordinis in Captivorum Redemptione, gravissima quæque discrimina, & pericula ad id subeunda, indefesse occupantur, & ut tam pium opus eo alacrius continent, ac utilius exequantur, plurimum cupiant aliarum Religionum, & Ordinum gratias, & privilegia hæcenus a Sede Apostolica

Causæ Extensionis.

Preces Procuratoris Gen.

Extensio præfate Indulg.

Clausula.

XV.

Dat. 28. Julii 1690. An. 1.

Exordium.

Causa d. Communicatio.

Dat. 15. Apr. 1690. An. 1.

Inter plures Indulgentias ab Innoc. XI. concessas extat d. Stationum.

Preces Procuratoris Gener.

concessa, dicto eorum Ordini, illiusque Fratribus, & locis per Nos, & Sedem eandem concedi, & communicari. Nobis propterea idem Bartholomæus Vicarius, & Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

Communicatio dd. Privilegiorum, & Indulgentiarum.

§. 2. Nos igitur memoratum Ordinem Beatæ Mariæ de Mercede, cujus nos, dum Cardinalatus honore fugebamur, Protectores Apostolica auctoritate deputati eramus, propenso Apostolicæ charitatis studio complectentes, ipsi quoque Bartholomæum Vicarium, & Procuratorem Generalem, & singulares Ordinis hujusmodi personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodate existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, eidem Ordini Fratrum B. Mariæ de Mercede Redemptionis Captivorum, illiusque Domibus, & Regularibus locis sub illo comprehensis, necnon Magistro Generali pro tempore existenti, Diffinitoribus, & Procuratoribus Generalibus, Visitatoribus, Consultoribus, Assessori, Superioribusque Provincialibus, & Conventualibus, aliisque cujuscumque nominis Officialibus Superioribus, ac Religiosis omnibus, & singulis in eo professis, Fratribus pro tempore ad Captivos redimendos transmissis, & Capitulis Generalibus personis Regularibus, Novitiis, Conversis, Donatis, Oblatis, Ministris, famulis, cunctisque tam Officiariis, quam domesticis, & eorum Domibus intervenientibus, & cæteris dicti Ordinis, ac illius Domorum, & Regularium locorum personis quibuscumque pro tempore existentibus, necnon quibusvis aliis personis, ac Christianis illorum Ecclesias, seu Cappellas pro tempore visitantibus, ut omnibus, & singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, præeminentiis, antelationibus, concessionibus, indulgentiis, favoribus, Indulgentiis, aliisque prærogativis, & gratiis universis, & singulis tam spiritualibus, quam temporalibus, singulis Domibus, Conventibus, & aliis Regularibus locis, ac personis, tam Canonicorum, quam Clericorum Regularium ubique existentium institutis, & non solum Ordinibus Monasticis, sed etiam Regularibus Mendicantium, & non Mendicantium, tam pro redimendis Captivis, quam alias quomodolibet Ordini SSmæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, illiusque Domibus, Conventibus, & Fratribus, necnon omnibus, & quibuscumque Congregationibus Regularibus, & præcipue Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium, & Canonicorum Congregationis Lateranensis, Sanctissimi Salvatoris de Bononia, ac etiam Sancti Ruffi Valentia, & Sanctæ Crucis Colimbricæ, Clericorum Regularium de Somasca, & Pauperum Matris Dei, ac Scholarum Piarum, ipsisque Monasticis Congregationibus, etiam Casinensi, aliisque Monachis & Monasteriis Sancti Benedicti, S. Hieronymi, Carmelitis Discalceatis, Conventui B. Mariæ de Guadalupæ, necnon Societatis Jesu, ipsique Carthusiensium, Præmonstratentium, & Reformatorum Cisterciensium, Servitarum, Olivetanorum Ordinibus, aliisque familiaribus, & Societatibus Regularibus, militiis, Hospitalibus quibuscumque, & piis locis Regularibus, ac quibuscumque personis nunc, & pro tempore existentibus prædictorum, & quorumlibet Ordinum, Societatum, & Congregationum Regularium per Nos, & Sedem prædictam, ac

alios quoscumque prædecessores nostros Romanos Pontifices, necnon ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & quosvis Sedis prædictæ Nuncios, vel etiam tam Apostolica prædicta, quam Ordinaria, & Regia, vel Imperiali auctoritatibus respective, aut alias quomodolibet quibuscumque verborum expressionibus, & tenoribus in genere, vel in specie, ac particulariter, tam per modum Communicationis, & ampliationis, quam simplicis, & individua, ac particularis, & specialis concessionis, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine, etiam iteratis vicibus concessis hætenus, vel confirmatis, aut approbatis, & quibus illi tam in vita, quam in mortis articulo, etiam circa peccatorum remissiones, & injunctarum poenitentiarum relaxationes, aut alias quomodolibet de jure, usu, aut privilegio, vel consuetudine, quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, frui, potiri, & gaudere possunt, & poterunt quomodolibet in futurum, quamvis illa sint speciali nota digna, difficilisque concessionis, & quæ in generali concessione non veniant, non solum per participationem, communicationem, illorum extensionem, & ad illorum instar, sed speciatim, & nominatim pariformiter, & æque principaliter in omnibus, ac per omnia absque ulla prorsus differentia, perinde ac si illa dicto Ordini B. Mariæ de Mercede, illiusque Capitulis Generalibus, Magistro Generali pro tempore existenti, illisque Superioribus, & personis prædictis, specialiter, expresse, & nominatim, etiam per viam, & modum simplicis, & individua, ac particularis, & specialis concessionis, etiam Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut communicationis, & ampliationis concessa fuissent, quatenus tamen sint in usu, & non revocata, nec sub aliqua revocatione comprehensa, uti, frui, potiri, & gaudere libere, & licite possint, & valeant: ita quod omnes, & singuli dicti Ordinis B. Mariæ de Mercede, & illius Domorum, locorumque Regularium Superiores, & Ministri quocumque nomine appellati, eoque favores, gratias Apostolicas, & privilegia, quæ aliarum Religionum, Ordinum, Congregationum, Societatum, etiam Societatis Jesu, Monasteriorum, Conventuum, Domorum, aut locorum Regularium, & familiarum Generales, Superiores, Præpositi, Provinciales, Rectores, Priors Conventuales, aut Clausuales, Visitatores, Guardiani, Custodes, aut alio quocumque nomine, titulo, aut dignitate insigniti habent, similiter, ut supra habeant; fratresque, & Personæ Regulares dicti Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede, Magistri Generales, Superiores, Ministri, & cæteri alii cujuscumque appellationis præpositi, & Præfecti in dicto Ordine B. Mariæ de Mercede expresse professi, & in ejus gremio, & observantia viventes Fratres, & personas Regulares dicti Ordinis B. Mariæ de Mercede cum privilegiis, gratiis, & favoribus Apostolicis Ordinum, & Congregationum hujusmodi perpetuo secundum observantiam Regularem, & Canonicum Institutum dicti eorum Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede regere, & gubernare, & respective visitare valeant, neque dictus Ordo B. Mariæ de Mercede super prædictis omnibus, & singulis a quoquam quavis auctoritate, vel nomine molestari, perturbari, inquietari, aut alias quomodolibet in Judicio, & extra impediti possit, Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo concedimus, & indulgemus.

§. 3. Decernentes easdem præsentibus literas semper, & perpetuo, tanquam ad Divini cultus, & bonorum operum augmentum, & Religionis propagationem tendentes, validas, & efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & in-

Clausulæ.

tegnos

tegrus effectus fortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & singulis firmiter, atque inviolabiliter observari, & adimpleri debere, nec ab illis ullo unquam tempore, quovis prætextu, occasione, vel causa recedi, aut resiliiri, eademque præsentibus sub quibusvis similibus, aut dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, & aliis contrariis dispositionibus, & etiam per nos, & successores nostros Romanos Pontifices, pro tempore existentes sedemque prædictam sub quibusvis tenoribus, & formis, & cum quibusvis Clausulis, & Decretis pro tempore factis minime comprehendi, vel confundi, sed semper, & perpetuo ab illis excipi, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, atque validissimum statum restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, & de novo etiam, sub quacumque posteriori data quandocumque eligenda concessas esse, & fore, ipsique Ordini Beatæ Mariæ de Mercede suffragari.

§. 4. Sicque, & non alias per quoscumque Judices etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, ac Sedis Apostolicæ prædictæ Nuncios, judicari, & diffiniri debere; irritum quoque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis Apostolicis, & in synodalibus, provincialibusque, & universalibus Conciliis editis specialibus, vel Generalibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon Regularium Domorum, locorum, & Ordinis hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis illi, illiusque Superioribus, & personis in genere, vel in specie, ac aliis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis Clausulis, & Decretis, etiam iteratis vicibus quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione alias de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clausulas Generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permanentibus, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse harum serie derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, quod ipsarum præsentium exemplis, seu transumptis, etiam impressis alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ sigillo, & Notarii publici manu ob signatis stetur, eademque prorsus fides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXI. Julii MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XVI. Extenditur senarius numerus Magistrorum ad duodenarium in Quiten. Provincia Eremitarum S. Augustini.

Similis extensio pro Provincia Batava extat Const. ed. 1690., Jan. 21. Pont. 1. Et Provincia Mexicana Inn. XII. Const. ed. 1692. Sept. 28. Pont. 3.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

EXponi Nobis nuper fecit dilectus filius Philippus de Zamora frater expresse professus, & Procurator Provinciæ Quitensis Ordinis Eremitarum Sancti Augustini in Sacra Theologia præsentatus, quod cum in proximo præterito Capitulo Generali dicti Ordinis anno 1685. celebrato pro eadem Provincia sancitum fuerit, ut ad illam omnia Decreta, quæ pro cæteris Indiarum Occidentalium Provinciis dicti Ordinis edita fuerant extendenda essent; in eodem vero Capitulo Generali inter cætera pro Mexicana Provincia ejusdem Ordinis decretum fuerit, quod senarius Magistrorum numerus usque ad duodenarium extenderetur, si tamen desuper hujus Sanctæ Sedis facultas accederet, ipse Philippus Procurator plurimum expedire existimat, ut non obstant. quibusdam fel. rec. Clementis PP. VIII. prædecessoris nostri in simili forma Brevis literis super senario in omnibus fere Indiarum Provinciis præfatis Magistrorum numero non excedendo emanatis, quæ incipiunt, *Admonet nos &c.* duodenarius Magistrorum hujusmodi numerus pro dicta Provincia Quitensi a nobis statuatur, ita tamen, ut quo ad promovendos ad Magisterii gradum hujusmodi postulatio a Diffinitorio faciendâ indispensabiliter requiratur, ac quædam Constitutio rec. mem. Innocentii PP. XI. prædecessoris pariter nostri, quæ incipit, *In Suprema &c.* pro eadem Provincia die 17. Martii 1679. edita sub numeris 27., & 28. omnino servetur Nobis propterea dictus Philippus Procurator, etiam nomine dictæ Provinciæ humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 1. Nos igitur ipsum Philippum Procuratorem specialis favore gratiæ prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, ut de cætero senarius d. Provinciæ Quitensis Magistrorum numerus ad duodenarium augeatur, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus, ita tamen, ut in reliquis ea omnia, quæ in suprascripta Innocentii prædecessoris Constitutione præscripta sunt, religiose, & exacte serventur, salva semper in præmissis auctoritate Congregationis eorumdem Cardinalium.

§. 2. Decernentes ipsas præsentibus literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & diffiniri debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 3. Non obstantibus præfatis, aliisque quibusvis literis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon præfatorum Ordinis, & Provinciæ Quiten. etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia

Dat. 31. Julii
1690. An. 1.

Id Decretum fuerat in Capitulo Generali An. 1685.

Preces Procuratoris, & Provinciæ.

Extensio dicta juxta Inn. XI. Constitutionem faciendâ.

Clausula.

roboratis

roboratis, staturis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanfuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 4. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXXI. Julii MDCXC. Pontif. Nostri Anno Primo.

XVII. Conceduntur Privilegia Capellanis Communibus Sanctitatis Sux.

Hinc similes sunt Const. Inn. XI. ed. 1680., Mar. 13. Pont. 4. Et Inn. XII. ed. 1693, Dec. 4. Pont. ut supr. Tom. 7. pag. 238.

Dat. 2. Aug. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

GRata familiaritatis obsequia, quæ dilecti filii Joachinus Tenacciolus Presbyter Civitatis Castellii Canonicus Collegiatae Ecclesiæ Sancti Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, ac Carolus Emidius Ridolphus Afculan. Hieronymus Novarien. respective Civitatum, vel Diocesum, Joannes Dominicus Cozzardus Romanus, & Bernardinus Brusetti Venerus Presbyteri Moderni Capellæ nostræ Pontificiæ Capellani, familiares nostri Nobis, & Apostolicæ Sedi hæcenus impenderunt, & adhuc sollicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitæ ac morum honestas, aliæque laudabilia probitatis, & virtutum merita, quibus eorum personas tam familiari experientia, quam etiam fide dignorum Testimoniis juvari percepimus, Nos inducunt, ut illis reddamur ad gratiam liberales.

Hinc est (que sequuntur vide in laudatis Constitutionibus.)

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die II. Aug. MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XVIII. Prohibetur, ne augeantur, vel diminuatur sine S. Sedis licentia onera solvi solita arario Hospitalis Sancti Joan. Hierosolymitani.

Concessa fuit facultas recipiendi nonnullos Magno Magistro ab Inn. XI. Const. ed. 1686, Jun. 25. Pont. 10. Et ab Inn. XII. edita fuere nonnullæ Ordinationes contra frequentem receptionem ad habitum Const. ed. 1697. Maji 11. Pont. 7.

Dat. 5. Aug. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Causa Constitutionis.

CUM sicut accepimus quamplurimæ, & sane gravissimæ expensæ, quas Hospitale Sancti

Joannis Hierosolymitani, juxta laudabilia ipsius instituta, tam pro assiduis Hospitalitatis officis in proximis exercendis, quam pro diuturnis ad Catholicæ Fidei defensionem, & propagationem, adversus Christiani nominis hostes gerendis bellis sustinere cogitur, certos ejusdem Hospitalis redditus in contributionibus, responsonibus, aliisque quovis nomine nuncupatis oneribus per Priores, Bajulivos, ac Præceptores, seu Commendatarios dicti Hospitalis communi arario ipsius Hospitalis solvi consuetis, ac dudum super Prioratibus, Bajulivatibus, & Præceptoris, seu Commendis Hospitalis præfati vigore statutorum, seu stabilimentorum, ac Ordinum Capitularium ejusdem Hospitalis auctoritate Apostolica confirmator., seu alias auctoritate præfata imposit. consistentes, longe excedant: Nos ejusdem Hospitalis indemnitari, ac simul ne majoribus oneribus Priores, Bajulivi, ac Præceptores, seu Commendatarii præfati, his præfertim calamitosos temporibus prægraventur, quantum cum Domino possumus providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ne de cætero Magnus Magister, ac Conventus Fratres, Consilium, Capitulum Generale, & alia Tribunalia quæcumque, aliæque quælibet quavis præminetia, & potestate fungentes, personæ Hospitalis præfati sub quovis quæsto colore, causa, vel prætextu absque nostra, seu Romani Pontificis pro tempore existentis licentia, Constitutiones, responsones, aliæque onera præfata super Prioratibus, Bajulivatibus, Præceptoris, seu Commendis, & aliis quibuscumque beneficiis Hospitalis prædicti, ut præfertur imposita, augere, vel diminuere, seu ut augeantur, seu diminuatur permittere, aut consentire audeant, seu præsumant sub excommunicationis lætæ sententiæ pena per contrasfacientes eo ipso absque alia declaratione incurrenda, tenore præsentium interdicens, & prohibemus. Præterea, quod de cætero contributiones, responsones, aliæque onera prædicta communi arario dicti Hospitalis, prout hæcenus observatum fuit, omnino solvi debeant, earumdem tenore præsentium statuiamus, & ordinamus.

§. 1. Mandantes propterea dilectis filiis Magno Magistro, & Consilio dicti Hospitalis, omnibusque aliis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit, ut easdem præsentis literas in Cancellaria ejusdem Hospitalis recipiant, & admittant, ac registrent, recipique, & admitti, ac registrari curent, & faciant.

§. 2. Ac decernentes ipsas præsentis literas, & in eis contenta quæcumque de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu nostræ, aut Sedis Apostolicæ intentionis, vel quocumque alio defectu notari, redargui, impugnari, in Jus, vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari minime posse.

§. 3. Sicque ab omnibus censeris, & per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac quæcumque dicti Hospitalis Tribunalia, necnon S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, distæque Sedis Nuntios, & quovis alios quacumque auctoritate fungentes, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari; salva tamen eisdem Magno Magistro, & Consilio facultate in casibus particularibus, prout æquitas, & justitia exegerint, & dummodo trium saltem ex quatuor partibus ipsius Consilii per secreta suffragia præstandus ad id accedat assensus, providendi.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, &

Prohibitio prædicta motu proprio facta sub excommunicationis pœna.

Confirmatio præsentium literarum.

Clausulæ.

Excipiuntur casus particulares.

Or-

Ordinationibus Apostolicis, necnon dicti Hospitalis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, stabilimentis, usibus, & naturis, ac ordinationibus Capitularibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis eidem Hospitali, illiusque Magno Magistro, & Conventui, Fratribus, & personis quibuscumque sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, & Decretis, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine paribus, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, ac pluries, & quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ac derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annullo Piscatoris die V. Augusti MDCXC., Pontif. nostri Anno Primo.

XIX.

Confirmatur, & innovatur creatio Congregationis Presbyterorum Sæcularium B. M. Assumptæ Bracharen., eique Privilegia, & Indulgentiæ conceduntur.

Similis Congregatio in Civit. Portugallien. confirmata fuit ab Inn. XI. Const. ed. 1683. Maji 20. Pont. 7., & ab hoc Pontifice Const. ed. 1690. Octobris 5. Pont. 1. concessa fuit quadam facilitate Presby. Missionis.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

AD Pastoralis dignitatis fastigium meritis licet imparibus ineffabili divina bonitatis abundantia evesci, divini cultus, & animarum salutis incremento, ac fidei Catholicæ propagationi quantum Nobis ex alto conceditur, intendimus, & propterea Clericorum Congregationes id operari cupientes propensius studii promovemus, & instituímus, favoribusque, & gratiis prosequimur opportunis, prout conspiciamus in Domino salubriter expedire.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii Presbyteri sæculares Congregationis sub titulo Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ in Civitate Bracharen. Ordinaria auctoritate canonice (ut asseritur) erectæ, quod alias tunc existens Archiepiscopus Bracharen. eandem Congregationem in dicta Civitate pro Presbyteris sæcularibus, qui sub clausura voluntaria absque votorum obligatione propriæ, aliæque salutis studere, Missionibus, & verbi Dei prædicationi operam dare, ac Sacramentales Christianifidelium confessiones audire, aliqua pietatis, & Christianæ charitatis opera exercere debent ad instar Congregationum Oratorii Sancti Philippi Neri in Ecclesia Sanctorum Mariæ in Vallicella, & Gregorii de Urbe dudum auctoritate Apostolica erectæ, & Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ Ulyssiponen. a fel. rec. Clemente PP. X. prædecessore nostro per quosdam suas in simili forma Brevis die 6. Maji 1671. expeditas literas confirma-

tæ sub Constitutionibus, sive statutis particularibus pro eadem Congregatione Ulyssiponen. editis, & a præfato Clemente prædecessore per alias pariter in forma Brevis die 24. Augusti 1672. emanatas literas approbatis, illorumque appendice erexit, & instituit.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat dicti exponentes præfata pietatis, & charitatis operâ exercere hæctenus studuerint, illisque in futurum quoque juxta pium dictarum Congregationum Institutum adjuvante Domino operam dare intendant. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignemur.

§. 3. Nos igitur ipsos exponentes, ut ad pia, & sacra opera hujusmodi promptiores reddantur, uberoresque in Vineâ Domini fructus incrementum dante Deo, proferre satagent specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum hartum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, veris existentibus narratis, & quatenus dicta Congregatio Bracharen. alias canonice erecta, & instituta fuerit, erectionem, & institutionem ipsius Congregationis Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus: Et nihilominus in Ecclesia dictæ Congregationis unam præfatorum Presbyterorum, & Clericorum sæcularium in eam pro tempore recipi volentium Congregationem sub memorato titulo Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ ad instar supradictarum Congregationum Oratorii Sancti Philippi Neri de Urbe, & Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ Ulyssiponen. Dummodo tamen iidem Presbyteri, & Clerici Ordinationes, & instituta dictarum Congregationum alias a rec. mem. Paulo PP. V. prædecessore pariter nostro, ac præfato Clemente prædecessore respectively confirmata receperint, seu recipiant, & illa pro viribus observare intendant, sub Constitutionibus, sive statutis illorumque appendice prædictis, auctoritate, & tenore præfatis, itidem perpetuo erigimus, & instituímus.

§. 4. Ac modernis, & pro tempore existentibus Præposito, & aliis Presbyteris ejusdem Congregationis sic de novo erectæ, qui ab Ordinario approbati fuerint, ut confessiones quorumcumque ad eos accedentium quocumque anni tempore audire, illisque poenitentia debita pro modo culpæ, & aliis, quæ injungenda fuerint injunctis, absolutionem impendere salutarem possint, & valeant. Sacerdotes vero, & Clerici in eadem Congregatione recepti, eorumque Ministri pro tempore quoque ibidem permanserint, Parochis, eorumque Jurisdictioni minime subiaceant, ipsique Sacerdotes sibi invicem, ac Clericis, & Ministris præfatis, etiam laicis quæcumque Ecclesiastica Sacramenta, quovis, etiam Paschatis Resurrectionis Dominicæ, tempore vice, & loco Parochi ministrare. Superiores autem ipsius Congregationis per præfates erectæ, per se, vel alium, seu alios ex ipsis jam approbatis suos subditos a censuris, non tamen in casibus Sedi Apostolicæ reservatis, neque in literis die Cœnæ Domini legi solitis contentis, absolvere, illisque debitam poenitentiam similiter injungere. Idemque Superiores receptos inobedientes, & ipsius Congregationis Constitutionum transgressores punire, & poenitentia pro modo culpæ, servata tamen forma Ordinationum, & inhibitionum hujusmodi afficere, & si sibi vide-

Preces d. Presbyterorum.

Confirmatio, & Innovatio d. Congregationis.

Privilegia, & Facultates.

bitur,

Dat. 13. Sept.
1690. An. 1.

Exordium.

Erectio dictæ Congregationis ad instar illarum S. Philippi Neri, & B. M. Assumptæ Ulyssiponen.

bitur, cum consensu Majoris partis dictæ Congregationis, culpabiles eicere invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii sæcularis, libere, & licite similiter possint, & valeant dicta auctoritate harum serie concedimus, & indulgemus. Præterea Presbyteris, & Clericis in eandem Congregationem pro tempore receptis, ne ipsa Congregatione, etiam ex justissima causa, nisi prius illam Superiori Congregationis hujusmodi pro tempore existenti manifestaverint, egredi audeant quovis modo, vel præsumant, sub excommunicationis lætæ sententiæ pena per contrafacientes eo ipso incurrenda auctoritate, & tenore prædictis prohibemus, & interdiciamus. Ad demum, quod præfata Congregatio perpetua sit, & esse intelligatur, præsertim quoad Missiones, subiecta omnimodæ Jurisdictioni Archiepiscopi Bracharen. pro tempore existentis, a quo nihilominus Ordinationes, & Instituta ipsius Congregationis immutari, aut alterari minime possint auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium pariter perpetuo statuimus, & ordinamus.

Clausula.

§. 5. Decernentes ipsas præsentis literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Indulgentiæ.

§. 6. Ut autem Ecclesia Congregationis, sic erectæ in majori veneratione habeatur, & a Christianis fidelibus Congregationis frequententur honoribus, aliisque Presbyteri, & Clerici sæculares ad ipsam Congregationem per præsentis erectam ingrediendam magis incitentur, omnibus, & singulis Presbyteris, & Clericis, qui eandem Congregationem de cætero ingredientur die primo eorumdem ingressus, si vere penitentes, & confessi, Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, plenariam; ac ipsis nunc, & pro tempore existentibus Presbyteris, & Clericis, aliisque conviventibus ejusdem Congregationis in eorum mortis articulo Nomen Jesu corde, si ore nequiverint, invocantibus, etiam plenariam: necnon tam illis, quam aliis utriusque sexus Christianis fidelibus vere penitentibus, & confessis, ac sacra communione resectis, qui ejusdem Congregationis per præsentis erectæ Ecclesiam die festo Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis immaculatæ a primis vespere usque ad occasum solis dierum hujusmodi devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino etiam perpetuo concedimus, & elargimur; necnon tam Presbyteris, & aliis ejusdem congregationis quoties pro exhortationibus habendis convenerint, quam aliis utriusque sexus Christianis fidelibus ejusdem exhortationibus interessentibus, decem annos; & qui Ecclesiam dictæ Congregationis in Purificationis, & Annunciationis, ac Nativitatis, & Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis immaculatæ festis diebus a primis vespere usque ad occasum solis festorum hujusmodi annis singulis devote visitaverint, & ut præfertur oraverint, septem annos, & totidem Quadragenas; eisdem vero Presbyteris, & aliis dictæ Congregationis, quoties divinis Officiis in sua Ecclesia, vel Oratorio more ejusdem Congregationis celebrandis, aut congregationibus particularibus, vel privatis, & secretis pro quocumque opere pio exercendo interfuerint, aut Infirmos consolati fuerint, vel Sanctissimum Eucharistiæ

Sacramentum sumpserint, aut conscientiam suam antequam cubitum eant, examinaverint, seu flagellis ad carnem castigandam se afflixerint, vel quinquies orationem Dominicam, & toties salutationem Angelicam, tam pro Animabus Presbyterorum, & aliorum dictæ Congregationis quam aliorum in Christi charitate Defunctorum, recitaverint, aut devium aliquem ad viam salutis reducerint, vel ignorantes præcepta Dei, & ea quæ ad salutem sunt docuerint, aut quodcumque aliud pietatis, vel charitatis opus exercuerint, toties pro quolibet præfatorum operum sexaginta dies de injunctis, vel alias quomodolibet debitis penitentibus in forma Ecclesiæ consueta relaxamus.

§. 7. Non obstantibus quatenus opus sit Regula nostra de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, & synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XIII. Sep. MDCXC., Pontificatus nostri Anno Primo.

Conceditur Presbyteris Congregationis Missionis, aliisque ei aggregatis facultas absolventi a casibus reservatis, & Indulg. plen.

XX.

Exeat quædam facultas concessa superiori Gen. ab Inn. XI. Const. ed. 1679., Jun. 5., Pont. 3. Alex. VIII., Const. ed. 1690., Sep. 13., Pont. 1. habes facultates Presbyterorum B. M. V. Assumptæ, & Inn. XII. Const. ed. 1699., Mar. 21., Pont. VIII. confirmantur Constitutiones Presbyterorum Missionis.

ALEXANDER PAPA VIII.

Dat. 5. Oct.
1690. An. 2.

Universis Christianis fidelibus presentes literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem.

COelestium munerum Thesaurus, quorum dispensatores a Domino constituti sumus libenter illis elargimur, quos pro sua in Deum, & Proximos charitate, ac Catholica Religionis zelo animarum saluti procurandæ omni studio incumbere intelligimus, ac eorum vota favoribus prosequimur opportunis, prout in eodem Domino conspicimus expedire.

Exordium.

§. 1. Cum itaque, sicut dilectus Edmundus Iollis Superior Generalis Congregationis Missionis Nobis nuper exponi fecit, ipse Presbyteros, & alios dictæ Congregationis in diversas Christianæ Reipublicæ Provincias ad Christianis fidelium salutem procurandam, juxta dictæ Congregationis Institutum, mittere consueverit, & nonnulli Presbyteri, seu Clerici in Civitate Parisiensi Congregationi præfate aggregati reperiantur, quorum director perpetuus est superior ejusdem

Causæ dd.
Concessionis.

Con-

Preces Superioris Gen.

Concessio præfata facultatis.

Indulgentia in actu Missionis, pro unica vice, & ad septennium.

Publicatio.

Clausulæ.

XXI.

Congregationis, quique una cum Presbyteris ipsius Congregationis ad Missiones proficiscuntur, & aliquando seorsim Missiones hujusmodi magnum fructum exercent: Nos eorumdem mittere pietatem, & operam, eorumque ad quos illi mittentur religionem, & devotionem spiritualibus gratis confovere, atque augere cupientes prædicti Edmundi superioris Generalis precibus Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præfatis Presbyteris dictæ Congregationis, nec non aliis Presbyteris in Civitate Parisien. eidem Congregationi aggregatis, ut præfertur, qui cum deputatione, seu consensu superioris dictæ Congregationis eorum Directoris, Missionibus operam dederint, ad audiendas Christifidelium Confessiones ab ordinariis locorum approbatis, facultatem absolvendi quoscumque Christifideles, eorum Confessionibus diligenter auditis, a quibuscumque peccatis, delictis, & excessibus, etiam in casibus Sedi Apostolicæ reservatis in foro conscientie tantum, exceptis tamen casibus contentis in literis die Cœnæ Domini legi solitis, ac solummodo in locis, ad quæ iidem Presbyteri per Ordinarios fuerint ad exercendas Missiones specialiter evocati, & ubi non erunt Missionarii Congregationis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandæ fidei præpositorum, ac injuncta pro modo culpæ pœnitentia salutari, aliisque, quæ fuerint injungenda, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus.

§. 2. Præterea de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus, & singulis presbyteris, tam dictæ Congregationis, quam illi aggregatis prædictis, & aliis mittendis ubi tamen non erunt Missionarii supra dictæ Congregationis de Propaganda fide, & aliis utriusque sexus Christifidelibus, ad quos ipsi mittendi accesserint, nostram, & Apostolicam benedictionem per præsentem impertimur, nec non eisdem vere pœnitentibus, & confessis, ac sacra Communionem refectis, qui pro sanctæ Romanæ Ecclesiæ prædictæ exaltatione, Principum Christianorum unione, Infidelium conversione, hæresum extirpatione, prout unicuique suggeret devotio piæ ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem pro unica vice tantum, & in actu prædictæ missionis, auctoritate, & tenore prædictis concedimus, & elargimur. Hortantes Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, & alios Ecclesiarum Prælatos, Rectores, ac verbi Dei Prædicatores, ut in suis quisque Ecclesiis, cum Populus frequentior fuerit, præsentem literas, & omnia in eis contenta publicent, & publicari faciant, ac omnem eisdem Presbyteris, & aliis favorem, & auxilium in præmissis præsentibus ad septennium tantum valituris.

§. 3. Volumus autem, ut præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici, seu dictæ Congregationis Missionis Secretarii subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ, seu ejusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides habeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die V. Octobris MDCXC. Pontificatus nostri anno Primo.

Confirmatur Decretum Card. Protectoris super controversiis de residentia Generalis, loco Capitulum, aliisque inter Generalem, & quosdam Religiosos Ord. B. Joan. Dei Congregationis Hispaniæ.

Confirmata fuerunt Decreta cujusdam Capituli intermedii ab Inn. XI. Constit. 1686. Aug. 17. P. 10. Et a Clem. XI. revocata Conventualitates Constit. ed. 1673. Maji 10. P. 3.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Nuper pro parte dilectorum filiorum Moderni Superioris Generalis Congregationis Hispaniæ Ordinis Beati Joannis Dei, ac Francisci Pretell, & Francisci Alvarez de Azevedo fratrum expresse professorum Provinciarum Castellæ, & Portugalliæ dictæ Congregationis, Nobis expositum fuit, quod cum alias nonnullæ controversiæ inter eundem Superiorem Generalem ex una, ac dictos Franciscum de Pretell, & Franciscum Alvarez de Azevedo, tam proprio, quam procuratorio nomine dilectorum pariter filiorum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, & aliorum Fratrum dictæ Congregationis ex altera partibus de, & super loco Residentiæ ejusdem Superioris Generalis, necnon convocacione, seu celebratione Capitulum Generalium, & intermediorum dictæ Congregationis, ac privatione, seu suspensione supradicti Petri ab officio Secretariatus Congregationis prædictæ, rebusque aliis latius in processu causæ deductis exortæ essent; nos negotium hujusmodi remisimus ad dilectum filium nostrum Gasparem S. R. E. Presbyterum Cardinalem Carpineum nuncupatum Ordinis præfati apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectorem, ut controversias prædictas jam pridem in Congregatione Ven. Fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita vertentes decideret, eisque debitum finem imponeret. Unde idem Gaspar Cardinalis, & Protector, cum pluries, & voce, & scriptis utramque partem coram se acerbiter audivisset, visis subinde, & consideratis dicti Ordinis Constitutionibus, documentis publicis, totoque processu Causæ, & Causarum in partibus factis, aliisque omnibus necessariis, & opportunis mature perpensis, decretum edidit tenoris, qui sequitur, videlicet.

§. 1. Gaspar Tit. S. Mariæ Transyberim Sanctæ R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus SSmo D. N. Papæ Vicarius Generalis, & Ordinis B. Joannis Dei apud Sanctam Sedem Protector. Cum Sanctissimus D. Noster Alexander PP. VIII. peculiari ejus rescripto coram Nobis exhibitio dignatus fuerit arbitrio nostro benigne committere, ut controversias omnes jam pridem in Sacra Congregatione Emorum, & Rmorum DD. Sanctæ R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita verten. inter Fratres Franciscum Pretell, & Franciscum Alvarez Azevedo Ord. B. Joannis Dei in Regnis Hispaniarum, tam nomine proprio, quam procuratorio Fratrum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, & aliorum in supplici Libello SSmo D. N. porrecto enunciatorum ex una, ac P. Fr. Emmanuelem de Erre Procurem Generalem dicti Ordinis Regni Hispaniarum in Romana Curia existentem partibus ex altera de, & super residentia ejusdem P. Generalis convocacione, seu celebratione Capitulum Generalium, & intermediorum, necnon Inquisitione, & respective condemnatione supradicti P. Fr. Petri Fernandez de Ayllon ob causas, de quibus in Processu desuper confecto, & nobis exhibitio, rebusque aliis coram Nobis latius deductis decideremus, ac debitum finem hisce litibus, & controversiis imponeremus; Cumque ad hæc peragenda, atque definienda pluries, & voce, & scriptis utramque partem co-

Dat. 7. Oct. 1690. An. 1.

Decisio dictæ Controversiarum commissa fuit Card. Protectori.

Decretum d. Cardinalis.

Species facti.

ram Nobis acceritam audiverimus, & deinde visis, & consideratis Ordinis prædicti Constitutionibus, documentis publicis, totoque Processu causæ, & causarum in Partibus facti, aliisque omnibus necessariis, & opportunis, visis videndis, & mature perpenfis tandem ad omnium harum controversiarum terminationem vigore præsentis nostri Decreti distincte devenire ut infra statuimus. Auctoritate igitur ab eodem S^{mo} D. N. Nobis attributa volumus atque decernimus, ut in posterum tam P. Fr. Joannes de Cobaleda præsens Generalis, quam omnes, & singuli futuri, & pro tempore existentes Generales suam residentiam facere teneantur in Conventu, Domino, seu Hospitali designando in futuro proximo Capitulo Generali suo tempore celebrando, cujus arbitrio, atque declarationi, totalem hujus rei terminationem remittere intendimus, prout præsentis Decreto remittimus. Hortamur tamen, & in D. admonemus omnes, & singulos vocales, ad quos spectabit d. Capitulo interesse; ut circa hanc designationem loci, seu Conventus, & Hospitalis id statuatur quod pro bono pacis, ac Religionis utilitate, & incremento expediens esse censuerint, & interim pro eo tempore decurrendo usque ad primum Capitulum futurum Generale injungimus P. Fr. Joanni de Cobaleda moderno Generali, ut ipse una cum tota sua Curia residere teneatur in Conventu, vel Hospitali Matriti, prout ibi residere mandamus.

De residentia
Generalis.De loco celebrationis
Capitulum.

§. 2. Item circa celebrationem Capitulum Generalium, & intermediorum pari nostro perpetuo valituro Decreto præcipimus in futurum servandas esse Constitutiones Ordinis in Capitulo 16., & 39. hoc est semper, & in perpetuum prædicta Capitula celebranda esse in loco, Conventu, seu Hospitali a Patre Generale Ordinis, ejusque Diffinitorio pro tempore existente designando, quavis asserta consuetudine in contrarium non obstante, prout etiam in Congregatione Episcoporum, & Regularium sub die 17. Martii 1689. resolutum fuit. Proindeque modo incipiendo a Capitulo intermedio, ut infra celebrando præsentis Decreti tenore, ac virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub pœnis inferius exprimentis injungimus, & mandamus eidem P. Fr. Joanni de Cobaleda, ut nulla habita ratione alterius cujuscumque convocationis, sive a se, sive ab aliis quacumque auctoritate, superioritate, & jurisdictione munitis forsitan anno proxime elapso facti, quas tanquam pro non factis haberi, & nullius roboris, ac momenti esse volumus, atque mandamus, statim visis præsentibus se conferat ad Conventum, seu Hospitali in Civitatem Cordubæ, ibique convocet omnes, & singulos Patres, seu Fratres, ex quibus Diffinitorium juxta Constitutiones Ordinis componitur, ad effectum, ut ad tenorem dictarum Constitutionum ipse Pater Generalis cum suo Diffinitorio pro celebratione futuri Capituli intermedii determinet, seu assignet locum illum, sive Conventum, vel Hospitali, quod magis commodum, utile, aut necessarium pro rebus Religionis agendis, atque determinandis eidem Diffinitorio videbitur; quatenus vero vel temporis angustia, vel motus in Religione exorti, & diffidia ad aures nostras cum maximi animi nostri admiratione perventa non permitterent, ut d. Convocatio Diffinitorii in Conventu, vel Hospitali Cordubensi, ut supra peragi posset, tunc ad illos, seu illa sedanda prout decet, & nos omnino exoptamus, atque præcipimus pro hac vice d. proximum futurum Capitulum intermedium celebretur in Conventu, seu Hospitali Matritensi, prout ibi, ac non alibi illud celebrari mandamus, ex hac tamen provisione non intendimus auctoritati, ac facultati d. P. Generali, & Diffinitorio competenti, nec in minimo quo ad hoc præjudicari in posterum unquam, sed eam

semper salvam, & intactam remanere, si vero dicti loci, Conventus, sive Hospitalis determinatione, vel designatione commode fieri valeat pariter eidem Patri Generali præcipimus, ut novas literas convocatorias pro celebratione d. Capituli intermedii quod sub die 3. Mensis Maji proxime futuri in loco, ut supra designando, vel in Conventu, sive Hospitali Matriten. quoties Diffinitorium, prout supra convocari nequeat, fieri mandamus, expediat, & sub pœnis arbitrio ejusdem Patris Generalis omnes, & singulos vocales, qui debent, & possunt commode interesse celebrationi hujus Capituli convocet, ut omnes debito tempore valeant in unum convenire.

§. 3. Sicut autem in iisdem Constitutionibus Ordinis Cap. 39. statuitur Electiones Provincialium, Priorum, aliorumque Officialium faciendas esse in Capitulo intermedio, & ejus officium per triennium durare, ac respective absolvere tempore Capitali Generali, ita tamen committimus, & mandamus servandam esse pariter dispositionem Constitutionum, & ad earum præscriptum eligi novos Provinciales, Priores, & Officiales in hoc Capitulo intermedio celebrando, illorumque Provincialatus, Prioratus, & officia terminare debere in proximo Capitulo Generali, perinde ac si fuissent suo tempore electi; ita tamen ut ipsi Provinciales, Priores, & Officiales gaudent, & potiri debeant omnibus Juribus, prærogativis, & præminentis, ac haberi, & reputari debere, ac si integro triennio Provincialatus, & officia exercuissent in eisque existissent, etiam respectu intermedie vacationis de qua fit mentio in d. Capitulo 39. Constitutionum Ordinis.

De electione
Officialium.

§. 4. Præterea ad tollendas omnes dubiorum Causas, atque occasiones declaramus omnes Priores, aliosque habentes vocem in Capitulo intermedio juxta tenorem earumdem Constitutionum in d. Cap. 39., & Cap. 25. interesse debere, ac vocem in anedicto proximo intermedio Capitulo habere, etiam si elapsam sit tempus triennale eorum Officii, & Capitulum intermedium tempore a Constitutionibus Ordinis præscripto celebratum non fuerit.

De Vocalibus.

§. 5. Quoniam autem, ut præfertur P. Joannes de Cobaleda Generalis, fuit ex commissione Tribunalis nunciaturæ publice excommunicatus, privatus voce activa, & passiva, & in alias pœnas condemnatus, propterea ad omnem bonum finem, & cautelam, ipsum P. Generalem absolvendum fore, & esse duximus, prout præsentis Decreti tenore ad cautelam ab excommunicatione forsitan incurfa ex prædictis facultatibus Nobis ut supra attributis absolvimus, & liberamus, atque eidem ab omnibus, & quibuscumque aliis pœnis irrogatis, vel comminatis liberamus, & absolven. fore, & esse, atque etiam a privatione vocis activæ, & passivæ, prout absolvimus, & liberamus, ac proinde eundem Patrem Generalem quatenus opus sit esse in pristinum restituendum, ipsumque continuare debere, seu manutenen. esse in dignitate, & munere Generalatus exercitio totali suæ auctoritatis, & jurisdictionis, necnon jure vocis activæ, & passivæ omnibus, & quibuscumque aliis præminentis, & prærogativis, prout in pristinum quatenus opus sit restituimus, & manutenemus, ac amplius pro hac causa, seu occasione hujus causæ non esse molestandum, prout amplius non molestari mandamus.

Absolutio
Generalis a
censuris, &
pœnis.

§. 6. Quo vero ad P. Fr. Petrum Fernandez de Ayllon Secretarium Religionis, dicimus privationem, seu suspensionem ab officio Secretariatus a P. Generali, vel ejus Delegato demandatam, sive ab alio quocumque Judice, etiam Tribunalis nunciaturæ factam, ac similem privationem vocis activæ, & passivæ, necnon pœnam

Redintegratio
Patris Secretarii.

relegationis, & carcerationis, aliasque pœnas de quibus in Sententia, seu processu non sustineri, & proinde dicimus, & declaramus, illas omnes, & singulas revocandas esse, prout revocamus, & abolemus. Procedentes tamen ex integro, & ex auctoritate Nobis demandata decernimus P. Fr. Petrum Fernandez, ex quo factis luit ob carcerationem, & diurnam suspensionem ab ipso passam absolvendum, & liberandum esse, prout absolvimus, & liberamus, ac in Officio Secretariatus, illiusque exercitio, voce activa, & passiva, omnibusque aliis honoribus, & prægrogativis manutenendum, seu quatenus opus sit reintegrandum fore, & esse, prout manutene- mus, & quatenus opus sit reintegramus, & pro hac causa, pro qua a P. Generali inquisitus, & condemnatus fuit amplius molestandum non esse, prout non molestari mandamus, & de, & super præmissis perpetuum silentium imponendum fore, & esse, prout imponimus. Admonemus ta- men, atque præcipimus P. Fr. Petro Fernandez, ut in posterum sub quovis prætextu, vel quæs- sito colore a lusu alearum, & Taxillorum om- nino se absteat, sub pœna privationis officii, vocis activæ, & passivæ, omniumque aliorum honorum, præminentiarum, & prærogativa- rum, & sub pœnis carcerationis, aliisque gra- vioribus arbitrio nostro.

§. 7. Et ita in omnibus servari volumus, & mandamus, quibuscumque in contrarium non obstantibus, atque stricte P. Joanni de Cabaleda Generali, omnibusque aliis, & singulis ad quos spectat, injungimus, atque mandamus, ut sta- tim visis præsentibus parere debeant, & hoc no- strum decretum executioni demandare, & in actis Capituli intermedii registrare sub pœnis contrafacientibus privationis Dignitarum, & officiorum vocis activæ, & passivæ, & perpetuæ inhabilitatis ad illas, seu illa, nullitatis omnium, & singulorum actorum, etiam excommunicatio- nis, aliisque pœnis arbitrio nostro incurrendis, ad quas irremissibiliter contra inobedientes sta- tim habita notitia inobedientiæ, & procedemus. Datum Romæ ex ædibus nostris hac die 2. Fe- bruarii 1690. G. Cardinalis Carpineus Vicarius, & Protector, & Judex deputatus.

§. 8. Cum autem sicut eadem expositio sub- jungebat Decretum hujusmodi a memorato Gas- pare Cardinale Protectore editum ab utraque parte unanimi consensu acceptatum fuerit, ac propterea iidem Exponentes illud quo firmius subsistat, & fervetur exactius Apostolicæ confir- mationis nostræ patrocinio communiti summo- nere desiderent, Nos specialem ipsis exponenti- bus gratiam facere volentes, & eorum singula- res personas a quibusvis excommunicationis, sus- pensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sen- tentiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quo- modolibet innodata existunt ad effectum præ- sentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, sup- plicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præinsertum me- morati Gasparis Cardinalis, & Protectoris De- cretum cum omnibus, & singulis in eis conten- tis, auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabi- lis Apostolicæ firmitatis robor adjicimus, ac om- nes, & singulos juris, & facti defectus, si qui de- super quomodolibet intervenerint supplemus.

§. 9. Decernentes easdem præsentem literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus for- tiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in præ- missis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam causerum Palatii Apostolici Au-

ditores judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit at- tentari.

§. 10. Non obstantibus præmissis, ac Constitu- tionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit Provinciarum, Congregationis, & Ordinis præfatorum etiam juramento, confir- matione Apostolica, vel quavis firmitate alia ro- boratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in con- trarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore per- mansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 11. Volumus autem, ut earundem præ- sentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica di- gnitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensa.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VII. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno primo.

Executio prædictorum omnium.

Preces am- barum par- tium.

Confirmatio relati De- creti.

Clausulæ.

Confirmantur Constitutiones Monachorum Sil- vestrinorum.

XXII.

Nonnullæ aliæ Constitutiones approbatæ fuerunt ab Inn. XI. Const. ed. 1683., Jan. 15., P. 7. Et a Clem. XI. confirmatum fuit quoddam Decretum Congreg. Gen. Const. ed. 1720., Maji 20., P. 20.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Pastoris æterni vices licet immeriti gerentes in Terris, ea, quæ pro felici Religiosorum Virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitæ monasticæ Instituto mancipatorum regimine, & in via mandatorum Domini directione provide salubriterque constituta esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata persistant, Apostolici muniminis, cum id a Nobis petitur, præsidio liben- ter constabilimus.

§. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti Filii Abbas Salvaror Salvatori Procurator Generalis Congregat. Monachorum Silvestrino- rum nuncupatorum Ordinis Sancti Benedicti, & Joannes Mathæus Felicianus Monachus expresse professus, ac de præsentem Abbas Monasterii Sancti Stephani de Cacco nuncupati de Urbe dictæ Congregationis, quod cum alias ad Regulæ ejus- dem Sancti Benedicti præscriptum, nec non juxta antiquorum ipsius Congregationis statutorum va- riarum literarum Apostolicarum quarundam S. R. E. Cardinalium Congregationum Decreto- rum, ac Capitulorum Generalium ipsius Congre- gationis dispositionem compilatæ fuissent non- nullæ Constitutiones, Vocales dictæ Congrega- tionis in eorum Capitulo Generali mense Junio 1688. celebrato concorditer, & nemine illo- rum discrepante per vota secreta approbarunt, & propria subscriptione firmarunt easdem Con- stitutiones, tenoris, qui sequitur, videlicet:

PRIMA DISTINZIONE.

<i>Dell' Offizio Divino.</i>	Cap. 1.
<i>Del Capitolo quotidiano.</i>	Cap. 2.
<i>Della Disciplina Comune.</i>	Cap. 3.

Dat. 15. Oct. 1690. An. 1.

Exordium.

Hæ Consti- tutiones ap- probatæ fue- runt in Ca- pitulo Gen. 1686.

Delle Confessioni particolari, e Predic.	Cap. 4.
Come debbano vivere i Monaci in tempo d'Es- tate.	Cap. 5.
In che tempo si debba osservare il Digiuno.	Cap. 6.
A che ora debbano i Monaci affatigarsi.	Cap. 7.
Come debbano portarsi i Monaci in tempo del- la lezione.	Cap. 8.
Dell'ora d'andare in Refettorio.	Cap. 9.
In quali giorni debbano usarsi cibi Quadra- gestimali.	Cap. 10.
Dell'ora della collazione.	Cap. 11.
Della Collazione spirituale, e conferenza de' Casi.	Cap. 12.
Come si debbano portare i Monaci dopo Com- pieta.	Cap. 13.
In quali stanze del Monastero sia lecito entra- re.	Cap. 14.
Del ricevere i Novizi.	Cap. 15.
Quali Monaci, e quando si debbano ordina- re.	Cap. 16.
Come si debbano portare i Monaci, che van- no in viaggio, e del Silenzio da osservarsi in Mensa.	Cap. 17.
Degl' Infermi.	Cap. 18.
Di quelli, che si cavano sangue, e si medi- cano.	Cap. 19.
Della Rasura de' Monaci.	Cap. 20.
De' vestimenti de' Monaci.	Cap. 21.

Dell' Offizio Divino Cap. 1.

DEL MATUTINO.

§. 1. Ne' luoghi, dove faranno almeno sei Corali, sieno tenuti alzarli a Matutino, se in ciò non fussero per qualche giusta causa dispensati dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e il tempo di sonare da Maggio fino a Settembre a sei hore di notte, nel mese di Settembre a sette, di Ottobre a otto, di Novembre a nove, di Dicembre a Gennaro a dieci, di Febraro a nove, di Marzo a otto, di Aprile a sette. Udito, che averanno il primo segno, si levino subito, e speditisi da loro particolari bisogni, vadino con grave prestezza in Chiesa, ove ciascheduno prenda l'acqua benedetta, e cavatosi il capuccio, passando avanti l'Altare facci a Dio umile riverenza con debita composizione di mani, e di vita, e così entrati in Coro inginocchiandosi faranno orazione nel secreto del cuor loro, finche la Campana dia l'ultimo segno, dandosi tempo da un segno all'altro, che i Monaci possano arrivare comodamente in Coro. Poi fatto il segno dal superiore, si alzaranno in piedi, e al segno del medemo l'Eddomadario comincerà con voce alta, grave, e divota, e continuerà conforme alle Rubriche del novo Breviario Monastico ove faranno notati i Santi del nostro Ordine, e della Diocesi. Tanto puntatamente, e con tal divozione doveranno dire l'ore Canoniche, che la mente concordi con la voce, e la voce con l'interno.

§. 2. E perchè in tutti i nostri luoghi venga con egual forma lodato il Signore, ordiniamo, che ne' Monasterj, dove faranno sei Corali, nella Natività di Nostro Signore nelli tre giorni della settimana Santa, e nella solennità del P. S. Silvestro si canti tutto il Matutino fuorchè i responsorj delle dodici lezioni, & i Salmi, e Cantici del secondo, e terzo Notturmo, che doveranno però recitarsi molto puntatamente, lasciandosi in arbitrio del Superiore far cantare i Responsori delle prime quattro lezioni, come alcune volte si pratica, potendosi anco sonar l'Organo per respiro del canto. Nell'altre feste di prima Classe di tutto l'anno si canti l'Invitatorio, il *Venite exultemus Domino* &c. l'Inno del Matutino, il *Te Deum laudamus* &c. e dal Capitolo delle laudi fino al fine. Et in tutte l'altre feste dell'anno si

canti il *Te Deum* &c. e il *Benedictus* con la sua Antifona. Ma dove sarà numero minore di Corali, nelle sudette prime solennità si canti, come si è detto per i giorni di prima classe di tutto l'anno, quando non possa cantarsi come sopra, a che dovranno i Superiori sforzarsi, e in tutte l'altre feste si canti il *Te Deum laudamus* &c. e il *Benedictus* con la sua Antifona. E in quanto all'ora di recitarlo; dove non si alzi la notte, da Pasqua di Resurrezione fino a tutti i Santi si reciti dopo le ventun' ora, e dalla festa di tutti i Santi fino a Pasqua, o la mattina circa l'Alba del giorno, o la sera alla prima Ave Maria dopo la consueta orazione, che comunemente si fa in Coro, come al suo luogo.

Di Prima, Terza, Sesta, Nona, e Messa
Conventuale.

§. 3. Provveda il Superiore, che a tal ora si suoni a Prima secondo la diversità de' tempi, che i Monaci non si levino più tardi di quello devono per dar lode al Signore nella prima ora del giorno. Subito dunque, che sarà dato il segno per l'ora di Prima entrino i Fratelli in Chiesa con l'ordine, che s'è detto al Matutino, e fatto il cenno dal Superiore, se gli dia principio secondo le Rubriche del nuovo Breviario Monastico.

§. 4. Chi non sarà giunto in Coro avanti che sia finito il *Gloria Patri* &c. del primo Salmo, sodisfarà stando in piedi fin tanto che le sia fatto segno dal Superiore, (il che deve osservarsi in tutte le ore Canoniche) & allora se ne vada al proprio luogo, la qual cosa facci parimente il Superiore, stando alquanto in piedi, che sia veduto da tutti, e si porti poi al suo luogo, quando li piacerà. Errando alcuno de' Novizj, o Professi in Coro, o nel leggere, o in altra cosa subito terminata la lezione, o altra azione, e per qualunque errore, si gettino in terra con ambi i ginocchi, e bacino terra. Ne sia mai lecito ad alcuno de' Corali partir dal Coro senza licenza del Superiore, e tornando prenda sempre la benedizione da chi tiene il primo luogo.

§. 5. Ne' giorni festivi di tutto l'anno, dove faranno sei Corali dopo Prima si cantino in Coro le Litanie de' Santi con li versetti in fine *Salvos fac* &c. *Memento Congregationis* &c. *Dominus vobiscum* &c. e con l'Orazione *Deus cui proprium est* &c. della festa corrente, e del P. S. Silvestro, ed essendo festa della Beatissima Vergine in luogo delle Litanie de' Santi, potranno dirsi quelle della medesima Vergine. Negli stessi giorni festivi ad ora debita si canti Terza, poscia la Messa Conventuale con fare in ogni luogo nelle Domeniche l'*Asperges* dell'acqua benedetta per la Chiesa, indi si dica Sesta, e dopo pranzo Nona. Ma ne' luoghi dove sarà minor numero de' Corali, recitare ad ora competente l'ore sudette, che potrà essere circa due ore dopo la levata del Sole si canterà la Messa conventuale al meno in tutti li giorni festivi dell'anno, tutti i Sabbati non impediti in onore della Vergine, in qualunque primo Giovedì del mese non impediti in onore del P. S. Silvestro. Et ogni primo Lunedì del mese similmente non impedito la Messa di *Requiem* per i nostri fratelli, Protettori, e Benefattori Defonti, in ordine a che non possono dispensare i Superiori locali senza espressa licenza del P. Generale, che invigilarà, e ricercherà specialmente nelle viste, acciò sotto alcun colore, o pretesto non si contravenga alla presente ordinazione, e chi contraverrà de' Superiori locali foggia alla pena di media colpa, e ad altre ad arbitrio del Padre Generale.

Del Vespro, e Compieta.

§. 6. Giusta la consuetudine de' Luoghi, e de' tempi si suoni all'ora debita al Vespro, che ne'

giorni festivi deve cantarsi tutto con molta pausa e divozione in qualunque de' nostri Monasteri, o sia di maggior, o minor numero de' Corali col suono dell' Organo, dove sarà il comodo. Ne' Monasterj poi dove faranno sei Corali anco in tutti i giorni feriali si canti ogni giorno il *Magnificat* con la sua Antifona, e Orazione.

§. 7. Ad ora competente, che non sarà prima delle ventun'ora, e mezza si fuoni parimente ogni giorno, e in qualunque luogo a compieta, quale ne' giorni festivi dovrà cantarsi sempre, e ne' feriali recitarsi con pausa, e divozione. Ed in qualunque luogo, o sia di maggiore, o di minor numero de' Corali si canti ogni giorno, dopo la Compieta, o dopo il Matutino, quando la sera si reciti di giorno in venerazione della Vergine secondo l'antica consuetudine, e Decreti Capitolari la *Salve Regina*, o altra Antifona che corra in suo luogo, à che parimente non possa dispensare alcun Superiore locale, e contravenendo, soggiaccia alla pena della media colpa, e ad altre ad arbitrio del P. Generale, che doverà riceverlo in atto di visita.

Dell'Offizio della Beatissima Vergine.

§. 8. Doverà recitarsi l'Offizio picciolo della Vergine in Coro tutti i giorni, che accaderà farsi l'offizio di feria, o di qualche Santo semplice, eccetto quando si farà l'Offizio di S. Maria in Sabato, come nella rubrica del novo Breviario Monastico, e mentre che si recitarà, nessuno ardischi di federe, fuorchè i Vecchi, e i deboli dispensati dal Superiore.

§. 9. E non solo in tal modo sia onorata la Gloriosa Vergine Madre di Dio, ma anche per riverenza, e divozione di lei, come quella a cui il P. S. Silvestro con tutta la Congregazione in fin da principio hebbe somma venerazione in tutte le nostre Chiese, com'anche s'ordina nell'antica Costituzione, sia eretta la Compagnia del santissimo Nome di Maria, e sia tenuta in quella divozione, che si può maggiore, procurando, che arda la lampada avanti il suo Altare, e continuando l'uso antico di cantare ogni Sabato una Messa votiva in sua lode con le Litanie, dovendosi cantare anco la sera. Et in suo onore si facci anco il Mercordi, come si dirà al cap. 5. della presente distinzione, con altre divozioni contenute ne' Capitoli di detta Compagnia, perchè sotto la di lei protezione può sperarsi grandissimo profitto.

Come abbiano a soddisfare l'Offizio Divino i Conversi.

§. 10. I Conversi in vece dell'ore Canoniche siano obbligati recitare ogni giorno l'orazione Domenicale, e la salutatione Angelica con questo numero, ed ordine. In cambio del Matutino dicano dodici *Pater*, ed altrettante *Ave Maria*. Per il Vespero sette, e cinque per ciascheduna dell'altre ore. Quelli poi, che sapendo leggere diranno l'Offizio della Vergine, non siano tenuti dire li sudetti *Pater*, & *Ave Maria*. Siano anco tenuti i Conversi alzarsi a matutino secondo gli verrà ordinato dal Superiore ne'luoghi, che si alzaranno i Corali, come parimente siano obbligati assistere sempre in Coro ne' giorni festivi al Vespero, quando però per grave urgenza non fossero dispensati dal medesimo Superiore. Chi controverrà soggiaccia alla pena di farne pubblica colpa in Refettorio, e non emendandosi, dopo la terza volta, a mangiarvi pane, ed acqua.

§. 11. Avvertendosi tanto i Corali, quanto i Conversi, che quando il P. Generale, o il Superiore locale passa avanti i Monaci sia lor fatta la debita riverenza, come conviene. E parimente terminata qualunque Ora Canonica, fatta

la dovuta riverenza all'Altare, tutti escano ordinatamente con silenzio, e modestia dal Coro, e dopo il matutino, o riposino, o leggino o faccino orazione, ma con tal forma, che non s'inquietino gl'altri.

Del modo da tenerli da' Monaci in Coro.

§. 12. Stando i Monaci in Coro devono ricordarsi, che sono alla presenza di Dio, onde gli conviene star ivi con timore, e tremore, ben composti di vita, con le mani sotto lo Scapulare, quando non vi tenghino Breviario, o Diurno, non curvi, o appoggiati sconciamente alle sedie, non faccino strepito, o nel purgarsi il naso, o nel moverli da' sedili, e sopra tutto cantino, e leggino sempre con voce uniforme, e concorde, perchè dalla forma esteriore possa comprenderli la divozione interna.

§. 13. Non sedano i Monaci, mentre si dice il Salmo, *Domine quid multiplicati sunt*, l'Invitorio, Il *Venite exultemus Domino*, gl'Inni, Il *Te Deum laudamus* &c. l'Evangelio, i Capitoli di qualunque Ora, il *Benedictus*, & *Magnificat* con le loro Antifone, le Preci, l'Offizio della Vergine, e quando non s'è il Superiore, o non lo permetta come specialmente potrà fare con i più vecchi, e con deboli.

§. 14. Facciano la genuflessione col ginocchio fino a terra passando avanti il Santissimo Sacramento, al *Venite exultemus Domino*, dicendosi le parole *venite*, & *procedamus* &c. quando dal Diacono si dica *Flectamus genua* &c. nell'Evangelio dell'Epifania alle parole, *Et procedentes adoraverunt eum*, nell'In principio della Messa al *Verbum caro* &c. nel Mercordi Santo all'Introito *In Nomine Jesu omne genua flectatur*, e in ogn'altro tempo, che sarà notato nelle Rubriche.

§. 15. Facciano la genuflessione con ambi i ginocchi passandogl' avanti il Santissimo Sacramento, o stando esposto alla loro presenza, facendosi in Coro l'*Asperges* dell'Acqua benedetta, nel *Credo* alle parole, *Et incarnatus est* &c. dopo il *Sanctus* fino all' *Agnus Dei* nelle Messe cantate, alla benedizione del Sacerdote, nel fine della Messa, il giorno del Venerdì Santo all'adorazione della Croce, e in ogn'altro tempo, che parimente sarà notato nelle Rubriche secondo la forma prescritta nel Cerimoniale.

§. 16. Faccino riverenza piegando profondamente il capo qualunque volta si nominerà il nome di Gesù, di Maria sempre Vergine, de' nostri Santi Patriarchi *Benedetto*, e *Silvestro*, del Santo, di cui si celebra in quel giorno la festa, *Al Gloria Patri* &c. di qualunque Salmo, o dove accaderà dirsi, alli versetti *Sit nomen Domini benedictum* &c. *Sanctum*, & *terribile nomen ejus*, *Benedicamus Patrem*, & *Filium cum Sancto Spiritu*, *Humiliate capita vestra Deo*, *Benedictus es Domine in firmamento Celi*, e qualunque volta si nominerà espressamente la *Santissima Trinità*, il che si faccia sempre con modo, e gravità religiosa senz' affectazione, e chi contravverrà soggiaccia alla pena di recitare privatamente una volta il Salmo *Miserere mei Deus* &c. o ad altra salutare ad arbitrio del Superiore quando non vi fosse emenda.

Del Capitolo Quotidiano.

C A P. II.

§. 1. Alla prudenza del Superiore si rimette l'ora di fare il Capitolo quotidiano, se per qualche giusta causa non possa farsi all'ora di Prima. Dopo dunque, che il Sagrestano averà dato il segno, tutti i Monaci entreranno in Capitolo, dove fatta la debita riverenza alla Maestà Divina, e sagra Immagine, che sarà nel luogo del Capitolo,

tutti sedano ordinatamente, prima il Superiore, e poi tutti gl' altri secondo l'ordine delle precedenza già stabilito. Dica il Lettore. *Jube Domne benedicere*, ed il Superiore, *Divinum auxilium &c.* i Monaci rispondano, *Amen*. Poi il Lettore reciti il Martirologio, e finito, l'Ebdomadario dirà, *Pretiosa in conspectu Domini* con le preci, ed orazioni seguenti, indi postifi tutti a sedere, il Lettore leggerà la Lezione della Regola, dopo la quale nominerà tutti i morti, che in quel giorno sono notati nel nostro Calendario, dopo dica il *De profundis &c.* con tutto quello, che si ordina nel Breviario Monastico in fine di Prima.

§. 2. Occorrendo, che il Superiore entri in Capitolo dopo gl' altri, all' ora i Monaci si levino tutti in piedi, e si pongano poi a sedere, dopo che vi si farà posto il Superiore, il quale quando dirà *Benedicite*, tutti si inchinino dicendo *Deus*, dopo lo stesso Superiore dica, *dicamus de Ordine nostro*, e subito quelli, che si sentiranno colpevoli in alcuna cosa, prostrati in terra, dichino le colpe loro, domandandone perdono. E se la colpa sarà tale, che meriti la correzione, si preparino a riceverla, ed umilmente confessino il proprio errore, la qual correzione sarà fatta dall' Abate, o da altro, che sia in suo luogo.

§. 3. In Capitolo non parlino mai i Monaci, se non per due cagioni, una per dire le colpe loro, o quelle d'altri semplicemente, l'altra per rispondere al Superiore, quando saranno richiesti, se però non fosse necessario parlar secretamente all' orecchio per ricordare alcuna cosa necessaria al Capitolo. Nessuno faccia querela contro l'altro per solo sospetto. Quando il Superiore ordinarà, che si facci qualche orazione in comune, tutti s'inchinino, ed il simile facciano tutti quelli, a' quali egli ordinarà alcuna cosa. Ma s'imporrà qualche Offizio a chi si sia, come la Cantoria, la Sagristia &c. umilmente prostrato in Terra, accetti tutto quello, che li viene comandato.

§. 4. Se per caso entrasse nel Capitolo qualche persona di gran dignità, tutti gli facciano riverenza con inchinarsi. E lo stesso si facci nel passare avanti simili persone, e siano accettate all' orazione se l'addomanderanno.

§. 5. Si guardi ciascuno di notificare, o parlar fuori di Capitolo delle colpe, o secreti trattati in Capitolo, e chi contravverrà digiuni tre giorni in pane ed acqua, e le sia data una disciplina di quindici battiture, o più ad arbitrio del Superiore, o di chi tiene il Capitolo.

Della Disciplina Comune.

C A P. III.

Ciascuno de' nostri Monaci o Corale, o Laico sia tenuto darli la Disciplina in secreto una volta la settimana per penitenza de' suoi peccati, se però non fosse in viaggio, ovvero infermo. E quanto alla disciplina comune, la quale secondo il solito, si fa ogni venerdì, l'ora di farla sia in arbitrio dell' Abate, o di chi tiene il suo luogo; l'Avvento però, e la Quaresima si facci due volte la settimana, cioè il Mercordì, ed il Venerdì, ed anco in particolare il Giovedì Santo. In secreto poi potrà farla ciascuno secondo la sua divozione, e consiglio del Padre Spirituale. Nel farla s'offerri la forma del Breviario Monastico verso il fine.

Delle Confessioni particolari, e de' Predicatori.

C A P. IV.

§. 1. Finito, che sarà il Capitolo quotidiano, potrà ciascuno confessarsi, o in altro tempo in luogo decente ove parerà al Superiore. E circa

il modo di confessarsi, e forma dell' assoluzione sacramentale si osservi l'Ordine, e consuetudine della Santa Romana Chiesa. Deve avvertirsi, che in ogni tempo possono ascoltarli le confessioni. Ed i Penitenti sempre devono stare in ginocchione, e col capo scoperto se non siano Infermi in letto. Li confessori poi devono essere prudenti, e discreti, di modo che sappiano porger rimedio alli proprj, ed agl' altrui peccati, e non fomentarli, o per poca avvertenza pubblicarli, e però deve osservarsi il Decreto del Visitatore Apostolico, che i Confessori siano deputati dal Superiore in ciascun Monasterio per confessare i Monaci, e nessuno confessi senz' esser prima approvato dal P. Generale, il quale se bene si può riservare alcuni casi, nondimeno deve in ciò osservarsi il Decreto di Clemente VIII. e le risoluzioni della Sacra Congregazione sopra tal Decreto.

§. 2. Se alcuno si confessarà senza licenza del Superiore fuori della nostra Congregazione da altri Sacerdoti, sappia, che quella Confessione non sarà valida per un privilegio concesso dal Sommo Pontefice, come si nota nell' antica *Costituzione dist. 1. Cap. 4.*, anzi per tal dispreggio sia gravemente punito. E quello, che per giusta cagione, o di viaggio, o d'altra cosa, averà bisogno confessarsi fuori della Congregazione d'altro Sacerdote, abbia licenza dall' Abate, o da altro, che sia in suo luogo. Et si avverte, che se bene Clemente V. in una Eltravagante *Incipien. in Agro Dominico*, ordina, che tutti i Monaci, si confessino almeno una volta il Mese, tuttavia vogliamo, che ciascheduno, o sia in Monastero, o fuori, sia tenuto confessarsi una volta la settimana almeno, e trafrucando di ciò fare i Corali per due settimane, ed avvisati se non si emendaranno, soggiaccino alla pena della colpa mediocre, e trafrucando più lungo tempo, siano denunciati al P. Generale, che doverà gravemente punirli. I Conversi siano tenuti confessarsi almeno ogni quindici giorni una volta, e mancando, soggiaccino alla pena come sopra.

§. 3. S'ordina, che nessuno de' nostri Sacerdoti possa udire le confessioni sacramentali de' Secolari, se, oltre all' approvazione de' Vescovi non giunga all' età di 30. anni, e se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, o da altri Esaminatori deputati dal medesimo, in conformità anco de' vari Decreti Capitolari dell' anno 1604., 1668., e 1680., qual disposizione non possa dispensarsi da alcuno fuorchè dal P. Generale, & potrà o per urgente necessità delle nostre Chiese, o con Predicatori per soddisfazione de' Popoli, e non in altri casi. Il quale parimente prima di dar licenza di predicare a' novelli Predicatori, doverà riconoscere se abbiano tutto il Quaresimale, o tutte le Prediche, che doveranno fare, e poscia sentirgli, o fargli sentire, e fargli recitare una Predica, o in pubblica Chiesa, o in pubblico Refettorio alla presenza de' Padri ad arbitrio del medesimo P. Generale con assegnargli tempo a studiarla, e recitarla, nè mai gli conceda tal facoltà se non terminato tutto lo studio di Teologia scolastica e non abbia difese le pubbliche Conclusioni, acciò i nostri Oratori Evangelici intendano quanto si richiede per un tanto Ministero Apostolico, a che non possa mai dispensare alcuno se non il P. Generale, che parimente potrà fare solo per urgentissima necessità, come anco si determinò nel Capitolo Generale del 1680.

§. 4. Et acciò qualunque riguardevole Officio della Congregazione venga senza abusi praticato, ordiniamo, che a novelli Lettori, Predicatori, Confessori de' Secolari, e Curati di Anime, oltre alla sudetta approvazione, & esame si faccia dal P. Generale patente, e licenza speciale in *scriptis* col sigillo della Congregazio-

ne, senza la quale nessuno possa esercitare alcuna di detti cariche sotto pena di sospensione *ipso facto* dalle medesime, e sotto pena di sospensione *ipso jure ab officio* per i Superiori locali, se permetteranno tal' esercizio prima d'aver riconosciuto dette licenze, quali ottenute una volta, vagliano per sempre, se però non fossero ad alcuni espressamente rivate.

Come debbano vivere i Monaci in tempo d'estate.

C A P. V.

§. 1. Dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Festa di Santa Croce di Settembre, che secondo l'uso antichissimo della Congregazione potrà continuarli fino alla prima Domenica dell'Avvento, e dopo la Natività di N. Signore fino alla Domenica in Quinquagesima con li due giorni seguenti mangino i Monaci due volte il giorno, eccettuate però le vigilie comandate, e tutt' i Venerdì dell' anno fuori del tempo Pasquale, e ne' giorni di Mercordi fuori dell'Avvento, della Quaresima, e delle vigilie di precepto, in onore della Vergine gran Madre di Dio si usino solo ova, e latticini. In tutto il tempo dunque sudetto i Fratelli ne' giorni, che non sono di digiuno finito il Capitolo, detta terza, la Messa Conventuale, e Sesta, avanzando qualche tempo si occuparano o nella lezione spirituale, o altra cosa onesta permessa dal Superiore fino all' ora di pranzo, poscia all' ora debita si facci la comune refezione, alla quale dovranno trovarsi tutt' i Monaci, che sono in Monastero, e se alcuno per giusta causa non vi si potrà trovare, mangi alla seconda mensa, e tanto questi, quanto i Serventi sedano tutti ordinatamente da una banda del Refettorio insieme in una tavola se farà possibile, e non bastando i Serventi ordinarj, si chiamino altri, secondo sarà giudicato necessario dall' Abate del Monastero.

§. 2. Dopo la comune refezione, facendosi il ringraziamento tutti vadino in Chiesa con ordine, e dopo detta Nona, si ritirino o ad onesta, e breve ricreazione, secondo ordinarà il Superiore, o nelle Celle, dove o riposino, o leggino, o faccino orazione, o qualche opera manuale fino ad ora di Vespro: avvertendo però sempre non inquietar mai i Fratelli. Venuta poi l'ora di Vespro, si suoni la prima volta, e subito lasciando i Monaci qualunque cosa avessero per le mani, se ne vadino in Chiesa a pagare il debito della dovuta servitù al Signore. Finito Vespro secondo l'Ordine del Superiore si suoni dal Sagrestano alla conferenza spirituale, nella quale dopo radunati tutti, si leggerà quanto giudicherà di proposito, chi tiene il primo luogo in Capitolo. Queste, e altre cose accomodate per detto tempo se non possano puntualmente osservarsi in ogni luogo, le facci ciascheduno secondo l'ordine, e la disposizione dell' Abate.

In che tempo si debba osservare il digiuno.

C A P. VI.

Dalla Festa di Santa Croce insino a Pasqua si osservi il digiuno continuo, e si mangi all' ora di Nona, eccetto le Domeniche, ed anco occorrendo qualche onesta, e necessaria causa, potrà il Superiore dispensare, che nel Monastero non si digiuni, come nel giorno di Natale, nel giorno di S. Silvestro nostro Padre per la gran Solennità, ed in altri giorni, ma non potrà ciò fare nell'Avvento, nè meno nella Quaresima, e nelle vigilie comandate per qualsivoglia causa, e chi senza licenza mangierà fuori del Refettorio, e fuor dell' ore solite, se di ciò sarà denunziato in Capitolo, sia sottoposto alla pena della

media colpa. E fatto il segno dopo Terza, se sarà necessario di lavorare, si affatighino i Fratelli in sino a Nona, doppo Nona mangiarà il Convento, e poi li Ministri, e finita la comune refezione, potranno leggere, o se vi fosse necessità, lavorare in sino a Vespro: dopo Vespro attendino alla lezione. Ma ne' giorni delle Domeniche si farà ogni cosa, come si è detto nell'estate. Nelle Feste, nelle quali non si lavora, i Fratelli leggino a quell' ore, che fogliono lavorare. Ne' giorni feriali della Quaresima questo solamente si muta dell' ordine sopradetto, che la Messa Conventuale si dichi dopo Nona, e si mangi dopo Vespro, e dopo mangiare si attenda alla lezione, se però per qualche necessità non bisognasse andare a fare alcuna fatica.

In che ora debbano i Monaci affatigarsi.

C A P. VII.

§. 1. Non costumandosi più ne' tempi correnti dalle Congregazioni de' Monaci uscire dalla Clausura a lavori manuali, per la fatica potrà intendersi o il far del pane, o la coltura degl' orti, o l'ornare le Chiese, e gl' Altari, o pulire i panni Sagri, o altra cosa simile, che accada dentro la Clausura, quando dunque d'ordine del Superiore faranno da' Ministri con qualche segno avvisati per dette fatiche, i Monaci concorrano volentieri tutti, eccetto gl' infermi, e quelli, che per all' ora sono deputati ad altri officj. Vi vada anco l'Infermiere se però a quell' ora non fosse occupato in alcuna cosa per gl' Infermi, il Cantore, il Maestro di Novizi, il Foresteraro, e tutti gl' altri, se però il Superiore non avesse fatto alcuno esente per utile maggiore del Monastero, come gl' occupati negli studj, o in altro grave, e religioso esercizio. Non siano però facili i Superiori a tal dispensa per togliere l'occasione delle mormorazioni, e perchè si fugga l'ozio, occasione d'ogni male se alcuno per grave necessità non potrà applicare alla fatica, lo dica con umiltà al Superiore, e facci poi secondo gli sarà ordinato. Proveda il superiore circa gl' Istromenti della fatica uno, che ne tenga conto, ed andando, o ritornando i Fratelli, vadano con modesta composizione di vita. Arrivati al luogo della fatica non faccino molti cenni l'un l'altro, nè motteggino, nè ardischino parlare inutilmente se non fosse per qualche cosa appartenente al lavoro, e se accaderà, che alcuno parli per suo particolar bisogno, ritorni quanto prima con silenzio. Potrà il Superiore dar licenza, che si parli di cose necessarie, ed oneste, ma senza strepito, con questo però, che sopravvenendo alcuno, che non sia dell' ordine nostro, non parlino mai i Monaci mentre quel tale sarà con loro.

§. 2. Si avverte però, che non sarà mai lecito di leggere mentre si lavora, e sonando all' Offizio Divino, subito si lasci l'opera, e si vada al Coro, ma quando fosse necessario terminare il lavoro, potranno spedirsi più sollecitamente, dicendo con voce più bassa, ma puntatamente l'Offizio Divino. E s'ordina, che mai nessuno de' Monaci, o Oblati, o Conversi vadano a lavorare fuori del Monastero, o suo distretto senza special licenza dell' Abate sotto pena di mangiar pane, ed acqua due volte in pubblica mensa, e mentre si affatigano corporalmente, non portino la Cocolla, ma solamente la tonica con la Pazienza, e Capuccio, come si usa, standosi in Monastero, e però non sia mai lecito uscir di Camera senza l'abito Monastico, nè meno sia lecito spogliarsi in Camera dell' abito senza necessità massime per dormire, dovendosi sempre dormire con l'abito, e non rimanerne mai senza, nè giorno, nè notte.

Come debbano portarsi i Monaci in tempo della Lezione.

C A P. VIII.

§. 1. Quando i Fratelli saranno nel luogo del Capitolo, avvertano stare con ogni decenza religiosa, e sedano molto ben composti, leggendo ciascuno in un libro separatamente dagli altri, eccetto quelli, che cantano negli Antifonarj, o Innarj grandi, e quelli, che devono leggere in comune, a quali si determineranno le lezioni, e saranno sentiti da quello, a cui sarà dato il carico, e mai s'inquietino, o uno dia disturbo all'altro in qualsivoglia cosa da farsi.

§. 2. Se alcuno mentre sarà in Capitolo, o in Coro terrà il Capuccio in testa, l'accomodi talmente che si possa conoscere se dorme, o no; e se occorrerà, che alcuno parta, riponga il libro nell'armario, o in altro luogo sicuro. Se tal'uno averà bisogno vedere alcuna cosa nel libro dell'altro, lo chieda con voce bassa, e modestamente, e non volendolo dare abbi per all'ora pazienza; e questo modo tenghino i Monaci, mentre leggono, stando a sedere.

§. 3. Ma quando vanno camminando si portino con umiltà facendosi riverenza con inchinarsi l'uno all'altro nell'incontrarsi; e se incontreranno l'Abbate si ritirino da una parte inchinandosi, la qual riverenza si facci in ogni luogo al Superiore, particolarmente fuori del Dormitorio. Non vadino mai i Monaci correndo, o mostrando leggerezza, e poca gravità religiosa ne' loro andamenti, e sopra tutto siano avvertiti di non burlar mai, o scherzare in qualunque luogo si sia fra di loro, nè con parole, nè con buffonarie, nè con fatti, o con gesti, e molto meno di urtarsi, o spingerli l'un all'altro, o far altri atti indecenti, e poco convenevoli allo Stato Religioso, perchè queste, e altre cose simili impediscono grandemente lo Spirito, e la divozione, e se alcuno farà contro quest'ordine in alcuna cosa per la prima volta sia ammonito, e non emendandosi, soggiaccia alla pena della media colpa.

Dell'ora di andare in Refettorio.

C A P. IX.

§. 1. Chi sarà deputato dal Superiore, suoni ad ora competente avanti il pranzo, e la cena la Campanella, acciocche quelli, quali per caosono un poco lontani, si accostino in tempo alla refezione, e dopo breve tempo suoni un'altra volta, poscia giunti i Monaci, e ordinatamente disposti, si facci la benedizione secondo le Rubriche del Breviario Monastico, cominciando il Priore *Benedicite*, e dettosi dal medemo *Et ne nos inducas &c.* all'ora il Superiore rivolto alla mensa principale, facendo con la destra una Croce, dia la benedizione dicendo: *Oremus, Benedic Domine nos &c.* ed anco benedica il Lettore senza far'altra Croce, dicendo al pranzo *Mensa celestis &c.* alla cena *Ad canam vita &c.*, e quando si digiuna al pranzo *Ad canam vita &c.* alla collazione *Ad Collationem &c.* avvertendo però, che qualunque volta sarà presente il P. Generale, toccherà sempre al medesimo benedir la mensa, ed il Lettore, non convenendo mai ad alcun inferiore dar benedizione di sorte alcuna, massime con alzar la mano, dove sia presente il maggiore, ed allo stesso P. Generale, e in sua assenza al Superior locale toccherà sempre dar segno, quando in principio della mensa, o della cena abbi a terminarsi la lezione, ed anco quando abbi da ricominciarsi, o terminarsi nel fine. Compita dunque la benedizione, e risposto da tutti *Amen*, entri ciascuno a tavola nel proprio luogo secondo l'ordine de' gradi, e anzianità delle professioni,

come si dirà parlando delle precedenzae, quando però dall'Abate non fosse altrimenti ordinato, o per onorare alcun forastiere riguardevole, o per mortificare alcuno della sua Famiglia.

§. 2. Se alcun Monaco giungerà doppio, che gl'altri sono a sedere alla mensa si assesti doppo gl'altri, o pure stia in terra inanzi agli altri, secondo che comanderà il Superiore, nè gli si dia vino senza licenza di chi tiene il primo luogo, eccettuando però quelli, che averanno avuta evidente, e giusta causa di tardare.

§. 3. Circa la misura de' cibi, e del bere potrà osservarsi l'uso della nostra Congregazione quale non è contrario alla regola, cioè dare tanto a ciascuno di pane, e di vino, che basti, con questo però, che alli Novizj, e Giovanetti, quali non abbino ordini Sagri, non si dia mai a bere vino senza acqua se non pareffe al Superiore nelle Feste Solenni, e ne' giorni del digiuno arne dar loro una picciola tazza. Doppo, che i Monaci saranno entrati a tavola, all'ora i ferventi portino le vivande, dando a ciascuno la sua porzione, e si guardino i Ministri di non parlare avanti alle mensa, mentre i Monaci stanno inchinati all'Orazione, o mentre si facci la Benedizione: dopo che sarà cominciata la lezione, scuoprano il pane, e non prima; da quell'ora in poi nessuno eschi di Refettorio senza licenza del Superiore, e se non sia forzato da qualche necessità, nè sia alcuno, che mangi camminando, o beva stando in piedi. Chi vorrà il sale lo prenda con il coltello, e chi beve tenga la tazza di terra, o di vetro con ambe due le mani, che però devono aver la tazza due manichette. Se alcuno vedrà, che manchi qualche cosa al Fratello di quello, che comunemente hanno gl'altri, la domandi al Cammerlengo, o a chi serve, non con la voce, ma con segno, dovendosi in qualunque tempo della refezione osservare in Refettorio strettamente in silenzio. Quello al quale il Superiore manderà qualche cosa da mangiare s'inchini un poco prima a chi lo porta, e poi si alzi un poco su, e facci riverenza verso chi la manda, come anco faccino i Monaci quando gli si pone qualche cosa avanti. Nessuno ardisca mandare alcuna cosa all'altro, eccetto quello, che nella mensa tiene il primo luogo. Si guardino sopra tutto i Fratelli tanto nella mensa maggiore, quanto in altro luogo, o per scherzo, o con altro modo indecente venire a tal disordine, che si levino l'un l'altro alcuna cosa in Mensa, essendo che con timore, e con pianto dobbiamo andar a prendere il cibo: e chi farà contro quest'ordine, soggiaccia alla pena della grave colpa senza esserne dispensato.

§. 4. Terminata la refezione, e dato il segno dal Superiore, subito il Lettore lasciando di leggere, dichi *Tu autem Domine &c.* e risposto da tutti *Deo gratias*, uscendo i Fratelli dalle mensa, stiano ordinatamente in piedi cavandosi i Capucci di testa, e ponendo le mani sotto l'abito, o dentro le maniche, cominci poi il Priore doppo il pranzo *Confiteantur &c.* dopo la cena *Memoriam fecit &c.* indi *Agimus tibi gratias &c.* e profegua il *Miserere*, o altro Salmo secondo le Rubriche del Breviario Monastico; e così secondo il solito vadino in Chiesa a terminare il ringraziamento, stando inchinati, o prostrati secondo il tempo. Ne' luoghi poi, dove non fosse in uso andare in Chiesa, potrà terminarsi il ringraziamento in Refettorio secondo farà ordinato dall'Abbate, avvertendo anco qui, che essendo presente il Padre Generale, a lui toccherà sempre terminare col *Fidelium Anima &c.* e col *Dominus det Nobis suam pacem*, in sua assenza all'Abbate locale. Nelle Collazioni della sera de i digiuni si farà il ringraziamento breve, con il *Tu autem Domine &c. Agimus tibi gratias &c. Benedicamus Domino, & fidelium Anima &c.* come è in uso.

§. 5. Se poi alcun Monaco della famiglia vor-

ra bere

ra bere fuori dell' ora determinata, ne chieda licenza al Superiore, avvertendosi, che ne' nostri Refettorj non devono servir Secolari, se non vi fosse persona di qualche gran dignità, o vi fosse mancanza de' Converti. Nè si ammettano mai Secolari alla mensa de' Monaci, se non fosse qualche persona segnalata di vita onesta, o Benefattrice, che si lascia alla prudenza dell' Abate quando comodamente non potesse farsi di meno.

In quali giorni debbano usarsi cibi Quadragesimali.

C A P. X.

§. 1. Dobbiamo usar cibi quadragesimali in questi giorni, cioè in tutto l'Avvento, nella Quadragesima, in tutt' i Venerdì, eccettuato il tempo Pasquale, in tutte le viglie comandate dalla S. Chiesa, in quelle, che si osservano secondo la consuetudine de' luoghi, e Diocesi, e in particolare le viglie della SSma Vergine, del Padre S. Silvestro li 27. Novembre, di S. Scolastica li 9. di Febbrajo, di cui deve farsi anco la commemorazione nell' Offizio quando non sia Doppio, o tempo eccettuato, dopo quella di S. Silvestro, come è in uso ab immemorabili nella nostra Congregazione, e ne' luoghi particolari la vigilia del S. Titolare della Chiesa. In altri tempi farà lecito mangiar latticinj, e la carne non deve usarsi, che per gl' infermi, quando però non scusi la necessità, nel qual caso possa l' Abate dispensare, e dispensando senza necessità, resti gravata la sua coscienza.

§. 2. Circa le vivande si osservi quanto sia possibile quello, che dice la Regola, e ne' sopradetti giorni di digiuno, e viglie di precetto non si diano nè latticinj, nè ova.

Dell' ora della Collazione.

C A P. XI.

Dopo la Compieta nell' estate, o dopo altro tempo nell' Inverno i Fratelli attendano finchè suoni il Campanello, quale essendo sonato due volte con un poco di spazio trà una volta, e l'altra, entrino ordinatamente in Refettorio, e stiano in piedi avanti le mense finchè il Prelato dia il segno, e dettosi dal Priore *Benedicite*, il Superiore dia la Benedizione dicendo *Ad collationem &c.* e rispostosi da tutti *Amen*, entrino alla mensa, e prendano la collazione secondo l' uso della santa Chiesa ne' giorni di digiuno, quando poi in fine il Superiore darà di nuovo il segno, si levino tutti dalle Mense, e ordinatamente entrino in Capitolo, se altrimenti non ordinarà il Superiore, chi non vi si troverà, o giungerà troppo tardi, ne dica sua colpa nel prossimo Capitolo.

Della Collazione Spirituale.

C A P. XII.

§. 1. Dopochè i Monaci si faranno rescitati, come si è detto di sopra, entrino in Capitolo, e si facci la conferenza Spirituale, che ne' giorni di digiuno deve farsi dopo la collazione, nè deve tralasciarsi perchè ci viene ordinato nel cap. 42. della S. Regola, e dal Visitatore Apostolico. E ne' giorni che si cena potranno radunarsi i fratelli un' ora avanti la refezione, o in altro tempo, che farà giudicato più di proposito dal Superiore, e si esercitaranno nella suddetta collazione Spirituale, o nella conferenza di casi di coscienza, o sopra il Catechismo Romano, o in altra cosa spirituale, come meglio parerà al medesimo Superiore, provandosi con esperienza l' utile grande, che si cava da tale esercizio, e la molta necessità, che ne anno i Monaci.

§. 2. E in ordine alla conferenza di casi di

coscienza si offervi quanto si comanda dalla Sa. Me. di Clemente VIII., che in ogni luogo de' Regolari si tenga almeno due volte la settimana, com' anco si trova ordinato ne' nostri Capitoli Generali l'anno 1604. 1637. e 1668. che perciò s' impone agl' Abati locali esserne puntuali esecutori con appoggiare tal peso a soggetto idoneo, perchè venga tutto inviolabilmente eseguito. Chi contravverrà soggiaccia alla pena della media colpa, e oltre ad arbitrio del P. Generale, e del Capitolo Generale.

Come si debbano portare i Monaci dopo Compieta.

C A P. XIII.

§. 1. Detta Compieta il Superiore asperga in Coro i fratelli con l'acqua benedetta, e se occorrerà dar la benedizione ad alcuno de' Fratelli tornato dal viaggio, questo se ne fia prostrato in terra, e il Superiore dica l' Orazione, *Oremus Fratres Deum omnipotentem, ut hujus fratris reversio sit cum ejus salute.* E fatto un poco d' intervallo gli dia la Benedizione. Ogni sera dopo il suono della prima *Ave Maria* tutti i Monaci si radunino in Chiesa a far l' Orazione mentale per spazio d' un' ora, o almeno di mezz' ora, quale poi si terminerà dal Superiore con i versetti: *Ostende nobis Domine &c. Domine exaudi orationem meam &c.* e con l' orazione dello Spirito Santo, della Vergine, e del P. S. Silvestro, con aggiungerli poi in fine un *De profundis &c.* con l' Orazione *Deus venia largitor &c.* per l' Anime de' Benefattori, e Fratelli, e asperga i Fratelli con l'acqua benedetta. Al superiore si concede facoltà d' abbreviare la suddetta Orazione d' un' ora, o commutarla in altra secondo il bisogno, ma non possa prolungarla più d' un' ora. Come ancora alla divozione del medesimo si rimette il dire in Coro ogni sera dopo detta orazione le Litanie della Vergine per implorare il di lei continuato patrocinio, come di già in molti luoghi e in uso. Finita detta orazione (se non abbia a dirsi l' Offizio Divino, come si è notato al suo luogo) eschino di Chiesa entrando in Dormitorio con i Cappucci in testa, senza andare altrove, eccettuati gli Officiali per causa de' loro Offizj, se a caso non avessero qualche necessità, o non venisse loro altrimenti permesso dal Superiore.

§. 2. I Monaci in Coro, in Mensa, per il Monastero, e in Camera sempre portino la Cocolla, per la quale non intendiamo quella delle maniche larghe, che si porta in Chiesa ne' giorni solenni, o fuori della clausura secondo il costume antico, ma la veste lunga con pazienza larga, e cappuccio, come si usa ordinariamente nella Religione, senza la Cocolla grande, però non vadano mai i Corali fuori del Monastero per le Città, o luoghi, dove abitano specialmente: ne' luoghi poi di minor condizione, o per cagione di tempo cattivo possa permettere l' Abate l' andar fuori di clausura con veste, e mantello talare, ma non mai con veste, e mantello corto, se non per causa di viaggio, come più distintamente nel fine della presente Distinzione sotto le pene, che ivi si notaranno, e in quanto a i letti abbiano i Monaci le cose necessarie giusta la possibilità de' luoghi nel modo, che dispone la Regola.

In quali stanze sia lecito d' entrare.

C A P. XIV.

Nessuno entri senza licenza, e presenza del Maestro de' Novizj in Noviziato fuori dell' ora della refezione in Refettorio, in Cantina, ed in Dispensa senza licenza del Superiore, o di chi ne averà cura, eccetto il Camerlengo, e li suoi Goadjutori, che potranno entrare nelle sudette

Officine,

Officine, come anco in Professorio senz' espressa licenza del Maestro de' Professi: potranno bensì i Monaci entrare in Calefattorio per scaldarsi, che si farà onestamente, e senza mostrar mai i piedi nudi, massime in presenza de' Secolari, e per cavarli sangue, se questo sarà comodo per tal' effetto. Potranno anco entrar tutti nella stanza dove si dà udiencia a' Secolari, & parlarvi a' tempi debiti di cose utili, ma si guardino sì in questo, come in ogn' altro luogo di dir mai parola poco onesta, o illecita, che rechi scandalo a' circostanti. Non sia mai permesso a' Professi, e molto meno a' Novizj entrare in alcuna stanza de' Monaci senza l'assistenza del Maestro, e senza licenza dell' Abbate, sotto pena di mangiar pane, ed acqua in pubblica mensa, ed una disciplina di 12. battiture. Ed entrando i Monaci a sgravarsi dal peso della natura, si coprano il volto con il Capuccio quanto più possono. Similmente nello spogliarsi, o vestirsi siano cauti non esser veduti nudi, o spogliati, nè sia lecito ad alcuno entrare nella Cella dell' altro, nè da quella prender cosa alcuna senza licenza. E non essendo ciò lecito, molto meno sarà lodevole, che in una stanza dormano due insieme, massime in un letto solo, e però in tutti i modi si provveda, che a ciascun Monaco sia assegnata una stanza, ed un letto da per se solo, e particolarmente alli Giovani. Chi contravverrà alle sudette cose, soggiaccia alla pena della media colpa.

Del ricevere i Novizj.

C A P. XV.

§. 1. Come in vigna propagata dalla destra dell' Altissimo studierà il P. Generale introdurre nella Religione preziosi germogli, che non inaridiscano, ma rendano al dovuto tempo frutti di perfezione; onde nel riceverli i Novizi s' osservi quanto s'ordina da' Sommi Pontefici Sisto V., Clemente VIII., dalla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare per la nostra Congregazione sotto li 10. Luglio 1655. Il che s'intenda tanto nel ricever Secolari, quanto altri, nè deve riceverli alcuno, se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, ed Esaminatori a ciò deputati dal Capitolo Generale, nè vestirsi se non abbiano fatti gl' esercizi spirituali per dieci giorni, come lodevolmente si pratica di presente dalle Religioni. E quantunque da' Novizj, secondo l'uso antico si pagassero gl' alimenti per l'anno della probazione, tuttavia ciò si lascia ad arbitrio del medesimo Generale, ed Esaminatori, che in ogni caso di pagamento doveranno confermarli con la disposizione del Sag. Concilio di Trento *Sess. 25. de Regular. Cap. 16.*

§. 2. Se alcuno dunque domanderà d'esser ricevuto, oltre alle dette osservanze, prima si faccia prova della sua vocazione, se veramente venghi dal signore, o da umani rispetti; della scienza, non dovendosi ammettere alcuno per chierico, che non sia versato almeno nella lingua latina; e de' natali, con cercare se sia di legitimo matrimonio, di buona fama, e di Cristiani costumi. Se sia conjugato, o bigamo, se abbia debiti, o sia tenuto render conto di amministrazione ad alcuno, se soggetto ad infermità corporali, o di mente, se professò in altra Religione, o servo, se si trovi querelato, o inquisito in alcun Tribunale, o abbia qualche canonico impedimento: E quelli che fossero di tal qualità, non siano in alcun modo ricevuti, specialmente per Corali, come anche non venga ammesso alcuno, che sia stato d'altra Religione, se prima non venghi approvato dal Capitolo Generale, o dalla Dieta per voti segreti. Quelli poi, che averanno li dovuti requisiti, e saranno ammessi, vengano prima della Vestizione esortati alla confessione generale,

che potranno fare con quel Confessore approvato, che farà di loro soddisfazione, ed agl' esercizi spirituali, come sopra. E nella Vestizione sia notato nel libro de' Novizj il giorno, mese, ed anno, col riporsi le fedeli del Battefimo, e Cresima in Archivio, indi introdotti in Noviziato siano religiosamente educati, non usino letti di lana, ma pagliaccio, vestino di sotto con onesto colore, che pigli al negro, o al nostro abito, come meglio si spiegarà, nel fine della presente distinzione: frequentino ogni Domenica, e ne' giorni festivi di precetto i Santi Sacramenti della confessione, e comunione; siano dal Maestro instruiti nel divino Offizio, nelle rubriche, nell' orazione mentale, ed in altri spirituali esercizi. Vengano parimente dal medesimo esercitati nelle mortificazioni interiori, ed esterne, dovendosi anco far tal' ora senza causa per sperimentare la loro obbedienza. Recitino ogni giorno in Coro, o in Noviziato l'offizio della Vergine, oltre a recitare in Coro co' Monaci sempre l'Offizio divino: Due volte il giorno facciano nell' Oratorio mezz' ora d'orazione mentale per ciascheduna volta, cioè la mattina avanti Prima, e la sera dopo la Prima *Ave Maria*. Ogni venerdì dopo l'ore della mattina facciano in Noviziato il capitolo delle colpe alla presenza del Maestro, e ciascuno accusi in esso le colpe, nelle quali sarà caduto ne' giorni antecedenti. Dopo il vespero leggano ogni giorno un Capitolo della Regola, o delle presenti Costituzioni, e dal Maestro gli venga spiegato perche sappino ciò, che devono osservare, e ciò, che devono fuggire. Le sia nel principio insegnato il modo di ben confessarsi, di far l'orazione mentale, e di studiar le Rubriche. Senza licenza del Maestro non parlino con alcuno anco parente. Non ricevino, nè mandino lettere, nè prendano robbe, o regalo nè pure da congiunti senz' espressa licenza del medesimo; nè mai escano di Noviziato se non accompagnati dallo stesso Maestro, o dal sotto Maestro: siano esenti da qualsivoglia officio, fuorché dal Coro, e dal leggere in mensa, e dopo che averanno ne' debiti tempi soddisfatto alle sudette parti, si doveranno ogni giorno esercitare nel canto fermo, e negli studj particolari, secondo verrà ordinato dal P. Generale per loro profitto, e della Congregazione.

§. 3. S'ordina in oltre, che nessuno sia ricevuto per Chierico se non abbia compito l'anno decimoquinto della sua età, e si abbi molta avvertenza, che non ricevano tanti d'una Patria, Stirpe, e Parentela, che da essi possa turbarli la pace de' nostri luoghi. Come anco non possa riceverli alcuno per Converso se non abbia compiuti anni venti in conformità de' Decreti Apostolici, acciò si prendano soggetti atti alla fatica. Quelli, che furono ricevuti per Conversi, non possano passar mai al Chiericato, nè possano portar la Cocolla, nè ordinarsi, anzi siano tenuti portare almeno per anni quattro l'abito d'Obblato, e solo nel fine di dett' anno quarto possano esser ammessi alla solenne professione quando vi concorano gl' altri requisiti per fare esperienza della loro abilità, e bontà di vita. Come anco s'ordinò lodevolmente nel Capitolo Generale l'anno 1623. e se i Superiori scientemente riceveranno, o Corali, o Conversi contro dett' ordine, o gl' ammetteranno alla professione prima del tempo da notarsi qui sotto, oltre alle pene prescritte da' Sommi Pontefici, e da detta Sagra Congregazione, soggiacciano alla pena della colpa più grave, e siano anco più gravemente puniti ad arbitrio del Capitolo Generale. Avvertendo tutti i nostri Monaci, che grandemente si guardino non sovvertir mai con velenosa persuasione alcuno, che voglia entrare nella Religione, se vorranno schivare la sudetta pena della colpa più grave, o altra ad arbitrio del P. Generale.

§. 4. Di quelli poi che furono ricevuti con le

dovute

dovute condizioni, prima che s'ammettano alla professione, sia due volte, o dal P. Generale, o dall'Abate, d'ordine del medesimo, alla presenza del Maestro, e di due Seniori esplorata la loro volontà, se persistano volentieri. La prima nel fine del secondo mese dopo la vestizione, e la seconda nel fine dell'undecimo mese della probazione, e trovandosi costanti nella vocazione, e terminato con lode l'anno del Noviziato, siano prima di nuovo approvati dal Capitolo della Famiglia dove fecero il Noviziato, con voti segreti, poscia siano esaminati dal P. Generale, ed Esaminatori con dare il giuramento al Maestro, acciò fedelmente dica, che cosa senta sopra lo spirito, genio, attitudine, e costumi di chi deve professare, e trovandosi concorrervi tutti i necessarj requisiti siano approvati, ed ammessi alla solenne professione in Chiesa, con cui promettono in mano del P. Generale, o d'altro Abate da lui specialmente deputato l'obbedienza, povertà, e castità secondo la Regola del Padre S. Benedetto, e le presenti Costituzioni, e gli siano benedette le Cocolle secondo il solito, e la carta della professione scritta di loro mano si conservi in Archivio, e si noti nel libro delle professioni con nomi, cognomi, Patria, giorno, mese, ed anno. Ordinandosi in tanto, che nessuno de' Corali sia ammesso a tal professione se non abbia compiuti anni 16. e nessuno de' Conversi se non abbia terminato anni 24. E che gl'Abati locali, o altri Prelati senza licenza espressa del P. Generale non possono ricevere alcuno alla Religione, e molto meno ammetterlo alla professione, dichiarando nullo qualunque atto, che si facesse contro la presente ordinazione.

§. 5. Se alcuno de' Novizj morisse nell'anno della probazione, si facci per l'anima sua, come per i Professi. Se nel tempo del Noviziato alcuno partirà dall'Ordine nostro, non sia mai più ricevuto senza licenza del Capitolo Generale. Non possa essere violentato alcun Monaco a far professione a nome di Monasterio particolare, ma sia in sua elezione affigliarsi dove li piacerà, quando nella propria Patria non vi sia Monasterio dell'Ordine. E chi facesse tal violenza sia punito ad arbitrio del Capitolo Generale, e il Novizio possa affigliarsi dove gli piacerà.

§. 6. Quelli poi, che averanno canonicamente professato siano dal Padre Generale assegnati ne' Monasterj de' Professorj prescritti dalla suddetta Sagra Congregazione sotto idonei Maestri giusta la loro capacità, ne quali dimorino almeno per altri anni tre sotto rigorosa disciplina, nè possano prima essere assegnati altrove, se non fossero Sacerdoti, o ordinati in sacris, che all'ora sarà in arbitrio del P. Generale.

Quali Monaci, e quando si debbano ordinare.

CAP. XVII.

§. 1. Solo il P. Generale possa conferir gl'Ordini minori a' nostri Monaci, e non altri Abati senz' espressa licenza di esso P. Generale, e non sia mai promosso ad ordini minori, e sagri un Novizio, se non averà fatta la solenne professione. Quelli, che dovranno esser promossi a gl'ordini sagri, non saranno mai indirizzati a gl'Ordinari, o Vescovi se prima non saranno conosciuti idonei dal P. Generale, o da altri Esaminatori da deputarsi dal medesimo, com' anche s'ordinò nel Capitolo Generale del 1680.

§. 2. In quelli poi che dovranno ordinarli, deve averli riguardo all'età, scienza, ed onestà di costumi. E in quanto all'età s'osservi quanto si prescrive dal sagra Concilio di Trento. E chi contraverrà, oltre alla pena della sospensione, ed altre stabilite da' Sagri Canonici per sei anni sia reputato inabile ad ogn' Offizio, e grado. Di più deve avvertirsi, che gl'Ordinandi sappiano ben

fare il proprio officio, massime nel leggere, e nel cantare, come si rimette al P. Generale il giudicare la bontà, ed onestà de' costumi, che non deve mai far ordinare alcuno per preghiere, o ad istanza altrui, ma secondo parerà alla sua coscienza, dovendo in simili cose non seguire il parere degl'uomini, ma il voler di Dio, avanti di cui deve rendersi strettissimo conto, deve anche avvertirsi, che non siano ordinati omicidiarj, ignoranti, Bigami, o altri irregolari, se non vi fosse facoltà di dispensarli, altrimenti gl'Ordinati in tal forma restino sospesi dall'esercizio degl'ordini; E quelli, che si faranno ordinare siano sospesi da' loro officj, e dal ministero dell'Altare, fin tanto non siano dispensati da' competenti Superiori, e dal Capitolo Generale.

Di quelli, che vanno in viaggio, e del Silenzio della mensa.

CAP. XVII.

§. 1. Ordiniamo, che quando i nostri Monaci mangiaranno fuori de' Monasterj il maggiore possa dar licenza di parlare al minore, ma solamente con voce bassa, e di cose lecite, ed oneste, e se alcuno sedendo alla mensa farà qualche tumulto, o dirà parole ingiuriose, subito sia fatto tacere, e nel prossimo Capitolo gl' sia imposta la penitenza della colpa grave, anzi se la qualità della colpa lo richieda, si proceda contro di lui rigorosamente. Quelli poi, che si mettono in viaggio potranno pigliare il misto con licenza del Superiore, eccettuati i giorni, ne quali non è lecito il prenderlo, poichè i nostri Monaci anche in viaggio, e fuori del Monasterio devono osservare i digiuni regolari se non fossero infermi, o il Superiore per giusta causa gl'avesse dispensati. Avverta però l'Abate, che non si converta in abuso, quello che s'è ordinato si possa dispensare per carità, e bisogno.

§. 2. I Fratelli, che averanno fatto viaggio, nel loro ritorno riceveranno la benedizione nel modo detto al cap. 13. E in quello stesso giorno dopo l'ore Canoniche mangino in Refettorio se per cagione di freddo, o di pioggia, o di stanchezza non gli fosse permesso altrimenti, non dovendo mai esser lecito ad alcuno de' Monaci, stando dentro il Monasterio mangiare, o bere senza licenza fuori del Refettorio, se non fosse per causa d'infermità nell'Infermeria. Quando capitaranno Monaci forastieri per una notte siano trattati come a tali, ma se volessero fermarsi più d'una notte, siano trattati come gl'altri fratelli del Monasterio, tenendo il luogo secondo il loro grado, se però non avessero altra licenza.

§. 3. In verun modo siano introdotte ad albergare, e conversare ne' nostri Monasterj persone straniere, e non conosciute, e guardinsi i Fratelli nel far viaggio di non uscir fuori della via loro ordinata, e di non lasciar mai l'ore Canoniche: E quelli, che in ciò saranno trovati colpevoli, siano gravemente puniti. Nessuno de' Monaci vada in alcun luogo senza compagno, acciò non si porga a veruno occasione d'errore, nè siano facili i Superiori dar licenza a' Monaci far viaggio senza necessità, e si fugga ogni forte occasione di mutazione di stanze, essendo cosa deformare vedere i Monaci andare spesso vagando da un luogo all'altro. E per ciò nessuno possa partire dal proprio Monasterio senza licenza *in scriptis* del suo Superiore con la determinazione del tempo sotto pena di grave colpa. I Superiori locali non possono dar licenza a' Monaci di lor famiglia di stanziar fuori de' loro Monasterj, che per quindici giorni, e avendo necessità trattenerli più tempo, la chiedano al P. Generale, che parimente dovrà ottenerli *in scriptis*. Chi contraverrà soggiaccia alla pena prescritta contro i fuggitivi, ed il Superiore locale, dandola per mag-

gior tempo, resti sospeso per due Mesi ipso facto ab officio.

Degl' Infermi, e del mangiar la Carne.

CAP. XVIII.

§. 1. Gl' Infermi siano serviti, come comanda la Regola nel Cap. 30. Se alcuno averà tale infermità, che non l'indebolisca molto, come tagliatura, enfiatura, o altra cosa simile, non rompa il digiuno ordinario, nè muti cibi della mensa comune, se ciò non si facesse alcuna volta con licenza del Superiore per gran debolezza del paziente. E se alcuno avesse ardire mormorare di questa Costituzione, la prima volta sia ammonito in segreto, e se non si emendarà (il che potrà conoscersi dalla continuazione del mormorare) ne sia ripreso in Capitolo alla presenza di tutti, e soggiaccia alla pena della colpa grave. Di più se alcuno dopo essersi ben rifanato, volesse continuare nell'Infermità, sia espressamente avvertito, acciò ritorni alla vita comune con farlo sapere al Superiore.

§. 2. Circa il mangiar la Carne per i deboli, ed infermi, si lascia ad arbitrio del Superiore, se non sarà altrimenti ordinato dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se alcuno ardisse mangiar carne contro l'ordine del Superiore, e ne sia convinto, o di propria bocca lo confesserà, digiuni tre giorni in pane, ed acqua per ciascuna volta, anzi se sarà accusato da altri, vi si aggiunga un giorno di più, ed una disciplina di venti battiture, ed occorrendo alla presenza de' Secolari, sia più acutamente punito ad arbitrio del Superiore. Nell'Infermeria non siano ammessi a servir secolari se non per grave necessità.

§. 3. In ordine poi a quelli, che sono mandati in luoghi assai lontani, sarà lecito al P. Generale, e al Superior locale dispensare per cagione della debolezza, purchè non vi sia scandalo, e massime ove non si trovassero comodamente altri cibi.

§. 4. In quanto all'uso de' bagni sia concesso ai nostri Monaci come dice la Regola, che perciò vengano deputate stanze particolari per gl' Infermi, e un Infermiere col suo compagno per servirgli, ed a nessuno sia lecito senza licenza del Superiore curarsi fuori dell'Infermeria, o del Monastero, nè fuori di questi sia visitato dal Medico, nè da Monasterj si paghino medicamenti se non per accidente, che di fuori accadesse il male. E per l'infermità incurabili, e molto lunghe non doveranno esser gravati i Monasterj, ne quali il Monaco viene assegnato di stanza dall'obbedienza ad abitare, ma solo il Monastero della professione del Monaco infermo, quantunque questo non vi potesse stare per cagione dell'aria, o per altra causa a parere del Medico, e in tal caso il Monastero della sua professione pagará la spesa al luogo, dove farà l'infermo.

Di quelli, che si purgano, e si medicinano.

CAP. XIX.

§. 1. Il poter purgarsi sia concesso a' nostri Monaci ad arbitrio del Superiore, e quando la Famiglia, o parte di essa averà bisogno di ciò fare, lo facci sapere un poco avanti, acciò non patisca la Chiesa nell'Offizio Divino, nel qual caso potrà anco dirsi un poco più speditamente secondo avviserà il Cantore per parte dello stesso Superiore. Solamente la notte, che siegue immediatamente alla purga faranno liberi i Monaci cantar l'Offizio in Chiesa, per altro dovranno tutti ritrovarsi all'ore Canoniche, ma se occorresse, che tutta la Famiglia fosse in purga insieme, andranno al Capitolo, e al Coro che potranno più sollecitamente spedire, ma con pausa, e divozione. Quelli, che

estrordinariamente si saranno purgati per manifesta infermità con licenza del Superiore, potranno esser dispensati tanto da i cibi comuni, quanto dal coro, e ne' giorni de' digiuni mangiar due volte, ma ne' giorni, che non è lecito, che mangiar cibi quadragesimali i Monaci non si purghino se non per manifesta infermità, nel qual caso potranno fare qualunque volta, che il Superiore col parere del medico lo giudicherà spediente. La consuetudine di medicinarsi, e cavarli sangue per conservar la sanità essendo poco in uso nella nostra Congregazione, sarà cosa conveniente non introdurla senza evidente bisogno, perchè non si gravino i nostri Monasterj senza causa, in che siano prudenti i Superiori, e provvedano discretamente, che i sani non si medicinino, perchè in tal modo facilmente si possono infermare.

§. 2. Ed acciò da' nostri luoghi si tolga qualunque abuso, che potesse introdursi, si ordina, che in ogni Monastero vi sia un libro intitolato il ricettario, dove il medico scriva le ricette, ed ordinazioni, che farà per bisogno de' Monaci, qual libro sia sempre appresso il Superiore. E lo Speciale dando alcuna cosa fuori dello scritto in detto libro, se gl' faccia intendere sul principio, in cui comincia a servire, che non s'intenderà mai a debito del Monastero, ma di chi l'avrà pigliata.

Della Rasura de' Monaci.

CAP. XX.

§. 1. Si raderanno i nostri Monaci ogn'otto giorni, o al più ogni quindici secondo la varietà de' tempi, e de' luoghi ad arbitrio del Superiore. E in quanto a i capelli della Testa, benchè ne i tempi antichi si radesero ogni mese, tuttavia da lunghissimo tempo si è tollerato, che si taglino a punta di forbice, o con pettine assai basso in ogni parte egualmente, come si acostuma anco da altre Congregazioni de' Monaci. Onde avvertano gl' Abati, che in ciò non s'introduca altro abuso, o con permetter filetti, o bassi nel labbro superiore, o molchetta, e barba nella parte inferiore, ma si rada da per tutto egualmente, o si tagli al più a punta di forbice senza pettine in ogni parte; acciò tutti della Congregazione siano eguali in detta Rasura, e contravenendo alcuno a tal'ordine, soggiaccia alla pena della carcere in Clausura, ed a mangiar pane, ed acqua in Refettorio alla presenza de' Monaci per tutto il tempo, che non averà obedito, e si facci continuar la Rasura della barba, come sopra, ed il tagliar de' capelli almeno una volta il mese sotto le suddette pene, con lasciarsi i Corali la Corona. Qualunque volta, che i nostri Monaci dovranno andare a pubblici esami per le Confessioni, o per gl'Ordini Sacri, o di predicazione, a pubbliche processioni, o ad altra pubblica azione, si osservi la Rasura, come anco antecedentemente nelle Feste più solenni dell'anno, e delle nostre Chiese, come si dispone nella presente Costituzione. E chi controverrà, soggiaccia alla pena della media colpa, alla quale sia sottoposto anco il Superiore locale se scientemente permetterà il contrario, ed altre ad arbitrio del P. Generale.

§. 2. Circa la Rasura de' Laici, o Conversi s'ordina, che non sia mai permesso, che si radino la testa, ma solamente la barba, se non fosse per causa d'infermità, nè se gli lasci mai fegno di Corona, ma taglino egualmente i capelli con pettine basso, come si è detto di sopra. E quelli che saranno trovati trasgressori digiuneranno in pane, ed acqua ogni Mercordi, o Venerdì fino alla nuova rasura. Devono anco i Conversi mostrar distinzione nell'abito esteriore, che però si ordina non possino portare in alcun luogo, o tempo la pazienza larga, ma stretta, non eccedente la punta delle Spalle, e nella lunghezza tanto la veste, quanto la pazienza non oltrapassi la metà della gamba. E nell'andare alle proces-

sioni,

fioni, o fuori del Monastero per luoghi abitati non portino mai cocolla grande, ma sola la veste con pazienza, e Cappuccio in testa, e Cappello sopra col mantello lungo parimente solo fino a mezza gamba secondo l'uso antico della Congregazione, e chi contravverrà, foggia alla pena della colpa grave, e ad altre, come si è notato sopra per i Corali fino tanto non averanno obbedito.

De' vestimenti de' Monaci.

CAP. XXI.

§. 1. Perchè non solo nell'abito interiore, ma anche nell'esteriore siano in tutto conformi i nostri Monaci, si ordina, che tanto la cocolla maggiore, e minore, quanto il Mantello lungo siano al possibile del medesimo colore tanc, o lionato, che pieghi all'oscuro, dovendosi fuggire la varietà de' colori, come anche i vestimenti di sotto, e le calzette, o siano del medesimo colore, o negre, o di altro colore onesto, che pieghi al negro, proibendosi affatto i colori aperti, e sfacciati con le pene da notarsi più sotto. E circa le scarpe si avverte, che siano senz'occhi, e senza calcagni.

§. 2. Non possano i Corali usar mai veste curta in Chiesa, in Coro, e molto meno nell'Altare se non per causa di viaggio, o ne' luoghi di Campagna, e in tal caso tanto la veste curta, quanto il Mantello siano lunghi almeno fino a mezza gamba, e in ogni luogo si riconosca la modestia, e gravità religiosa, permettendosi, che detta veste curta possa usarsi aperta anco d'avanti, ma non già mai la talare, che deve esser chiusa, e cucita ugualmente per ogni parte, fuor che un poco avanti il petto, e nelle saccoccie.

§. 3. E circa i collarini, e manichetti si avverte, che sempre siano, di lana, o di lilla bianca, proibendosi affatto quelli di tela, o di lino, non essendo tal materia da i Religiosi Benedettini praticata; e tanto circa il vestire, quanto il letto, e dormire si osservi inviolabilmente la nostra regola, e chi contravverrà ad alcune delle suddette cose, foggia alla carcere della Clausura, e a mangiare una volta il giorno in pane, ed acqua in pubblico Refettorio alla presenza de' Monaci fin tanto non averà obbedito.

SECONDA DISTINZIONE.

Delle colpe leggieri.	Cap. 1.
Delle colpe mediocri.	Cap. 2.
Delle colpe gravi.	Cap. 3.
Delle colpe più gravi.	Cap. 4.
Della colpa gravissima.	Cap. 5.
Delli Percussori, e della pena loro.	Cap. 6.
Degli Speriuri, congiurati, ed Infamatori.	Cap. 7.
Deg' Apostati.	Cap. 8.
Di quelli, che si anno da carcerare.	Cap. 9.
Delle colpe incerte, e pene loro.	Cap. 10.
Della scomunica generale.	Cap. 11.

Delle colpe leggieri.

CAP. I.

§. 1. Colpe leggieri si chiamano. Se alcuno subito, che sarà dato il segno per qualche ora Canonica, con matura sollecitudine, e modestia non si preparerà per andare alla Chiesa secondo la regola, lasciando ogn'altra cosa, che avesse per le mani. Se non starà nel luogo assegnatogli in Coro dopo il Gloria Patri del primo Salmo, o non averà adempito l'offizio destinatogli di leggere, o di cantare. Se avendo errato in coro nel leggere, o nel cantare, non si farà subito umiliato in pre-

senza di tutti, inginocchiandosi un poco se farà Sacerdote, o baciando anche terra se farà Professo, e Novizio. E se averà data qualche inquietudine in Capitolo, o non si farà trovato presente alla Benedizione, o rendimento di grazie della mensa, o non sarà stato alla comune rasura, o averà fatto qualche rumore in Refettorio, o in dormitorio.

§. 2. Se per sua negligenza avrà fatto cadere in terra abiti Sacerdotali, corporali, purificatore, o altre cose sagre. Se non averà mutati i Paramenti delle chiese al tempo debito. Se averà rotto torce, ampolline, vasi Sagri, o altre cose simili. Se averà perso qualche mobil del Monastero di poca valuta, o consumato superflamente per sua negligenza. Se averà sparso vino, oglio, o altra cosa per suo difetto. Se per sua negligenza mancherà il libro da leggere in Capitolo, in Mensa o alla collazione spirituale, o il Lettore non averà presa la benedizione. E se alcuno farà leggerezze con atti, gesti, o parole che portino ammirazione, o scandalo massime alla presenza de' Secolari, o si mostrerà in alcun luogo singolare in ciò, che non è permesso, o superbamente si scuferà in Capitolo ancorchè non fosse colpevole.

§. 3. Se nella Mensa, in Coro, in Sagrestia, o altro luogo sagro averà fatto rumore con la voce, o rotto in tempo proibito il silenzio, se in mensa averà ricusata alcuna cosa datagli dal Superiore, o averà avuto ardire mangiare alcuna cosa fuori del Refettorio senza licenza del medesimo, se chiamerà alcun Monaco con nome semplice senza il dovuto titolo, o con soprannome. Se non averà fatta al P. Generale, ed al Superiore locale la debita riverenza, o in voce, o con lettere non gli averà dati i dovuti titoli. E sortandosi però tutti a fuggire nelle lettere i titoli di Signore, o Padrone, o simili, perchè essendo noi tutti Fratelli in Cristo, dobbiamo onorarci l'un l'altro con titolo di umiltà Religiosa, e non di signoria, se parlando col Padre Generale terrà berrettino, o Cappuccio in testa senza licenza. Se entrerà in alcuna Officina, come Dispensa, Cantina &c. senza licenza, di chi ne tiene la cura, e se avendo veduta, o udita alcuna cosa, che possa recare scandalo a fratelli, o ad altri, averà ardimento pubblicarla.

§. 4. Chi in alcuna delle sopraddette cose averà errato, in penitenza dirà il Misereere in ginocchioni alla presenza di tutto il Capitolo, o in Refettorio, e bacierà nel fine la Terra.

Delle colpe mediocri.

CAP. II.

§. 1. Colpa mediocre, o mezzana sarà. Se alcuno non si troverà presente alle ore Canoniche, alla Predica, o Sermone, alla collazione spirituale, o al Capitolo. Se stando in Coro andará vagando con gl'occhi, o farà gesto poco religioso, con cui mostrerà leggerezza di mente, o poca attenzione. Se non vederà un poco avanti la lezione da leggerli in pubblico, o presumerà leggere, o cantare alcuna cosa non approvata. Se farà errore nella lezione del Coro, della Mensa, o del Capitolo. E nel celebrare in Santo Sacrificio della Messa nell'Epistola, nell'Evangelio, nell'Orazioni, o in altra cosa. Se non farà pronto a far la predica, o sermone secondo gli sarà ordinato dal Superiore, che doverà esser prudente in porlo a persone atte, ed in tempo, e non all'improvviso, acciò non ne venghi scandalo, o confusione. Se alcuno riderà con strepito in Coro, o in Refettorio. Se non concorrerà con gl'altri all'opere manuali. Se farà rumore mentre gl'altri dormano. Se non si troverà con gl'altri alla mensa comune senza legittima

causa, o in dormitorio con gl' altri all' ora del riposo. Se mangerà, o beverà senza benedizione, e se nel querelare i fratelli contenderà con essi ingiuriandoli.

§. 2. Se alcuno tornando dal viaggio non averà procurato quanto prima prender la benedizione. Se averà negato, o affermato alcuna cosa con giuramento, come per Dio, per la Vergine Maria &c. Se averà dette parole inoneste, fecolari, o scandalose, o sarà convinto di bugia. Se contro l' ordine del Superiore averà rotto il silenzio, non averà preparate in tempo le cose, che appartengono al suo Offizio, onde i fratelli per sua causa restino turbati. E se alcuno parlando delle cose a suo uso dirà: Questo è mio.

§. 3. Quelli, che saranno accusati in Capitolo, o al Superiore per alcuna delle sudette cose, diranno la lor colpa, e domandando perdono, mangino una volta in Refettorio in terra, e sia loro imposto, che dichino tre volte in Chiesa il *Miserere*, aggiungendo, che se alcuno averà per ufanza di commettere alcuna delle sopradette cose, sia punito più gravemente ad arbitrio del Superiore.

§. 4. Ed in quanto all' ora del silenzio, questa vien determinata dalla Santa Regola, e per l' Oratorio, Dormitorio, Refettorio, e Claustro anco da Sacri Canonici, che perciò i Superiori doveranno invigilare, che cenandosi di giorno, i Monaci doppo l' orazione Mentale della sera si ritirino fino alla mattina all' ora di Prima (eccettuato l' ora del Matutino) osservando il silenzio, e cenandosi doppo l' orazione si ritirino doppo breve, ed onesta ricreazione, osservando come sopra il silenzio. E se alcuno apposta ardirà romperlo in detti luogi, e ne farà querelato, digiunerà un giorno pane, ed acqua irremissibilmente, e se da se stesso ne dirà sua colpa, facci la penitenza detta di sopra. E tal pena abbi anco chi uscisse dal Chiofiro senza licenza, e se l' avesse per consuetudine, sia anco più gravemente punito. Da tal legge si eccettua il Prelato, e gli Officiali, che per bisogno de' loro Offizj, e per evitar qualche scandalo potranno parlar modestamente, e con voce bassa. E questo deve osservarsi in tutti i luoghi. Quel Monaco poi che sentirà alcuno de' fratelli romper la notte il silenzio in alcuno de' suddetti luoghi, e non s' accusarà in Capitolo, o al Superiore per quel giorno non beva vino.

Della colpa grave.

C A P. III.

§. 1. Si chiama colpa grave, se alcuno contenderà che sia udito da i Secolari, o dentro, o fuori del Monastero, altercherà col Superiore locale. Se mandato di alcuna cosa in Capitolo, o in altro luogo pubblico sarà convinto di bugia, se difenderà la propria colpa, o di altri. Se minacciarà chi l' avesse accusato in Capitolo, o in altro luogo. Se rinfacciarà la colpa al Fratello, per cui ha di già soddisfatto, o non si potuta verificare. Se contro la Regola, o Costituzione averà mangiato la carne, o riceverà alcuna cosa non permessa, o maliziosamente nasconderà al medesimo ciò che gli vien donato. Se averà fatto sapere a Parenti, o ad altri Secolari alcuna ingiuria, che pretendesse essergli stata fatta. Se rivelerà fuori della Congregazione la penitenza data a Fratelli. Se dirà ad alcuna donna parola, o farà gesto, che possa portar ombra di lascivia. E se mandato in viaggio averà divertito il cammino prescrittogli, e richiestone in Capitolo, o dal Superiore l' averà negato.

§. 2. Se alcuno non sarà stato diligente in termine di quindici giorni a soddisfare le Messe, ed Orazioni per l' anime de' Fratelli defonti, quan-

do però non fosse stato impedito da viaggio, o infermità. E in quanto a i suffragj per l' anime de' Monaci defonti ordiniamo, che si faccino nel seguente modo. Subito, che si sarà avuto l' avviso della morte di alcuno o Corale, o Converso, o Novizio, o Obblato, che sia in quel luogo, dove sarà morto (ed essendo Professo anco nel Monastero della sua professione) si dirà sopra il cadavere tutto l' Offizio de' Morti, cioè i tre Notturni con le sue laudi, e in altri Monasterj un Notturno con le laudi. Nel luogo dove sarà il morto, si cantarà anco la Messa parata con Diacono, e Suddiacono, e si faranno le solite Esequie. In tutti gl' altri luoghi si canterà una Messa di Reque con l' assistenza di tutti, e con cantarsi in fine il *Libera me Domine &c.* sopra la sepultura de' Monaci, e con recitarsi in Coro da tutt' i Sacerdoti l' Orazione medesima, che si farà detta dal Sacerdote, che canta la Messa sopra detta sepultura. Ed in oltre ogni Sacerdote sarà tenuto celebrare tre Messe, ed applicare il Sacrificio per ciascun defonto. I Professi, e Novizzj recitaranno tre volte tutto l' Offizio de' Morti, ed i Conversi, e gl' Oblati, che non sapranno dir d' Offizio, diranno tre volte l' intera corona del Rosario. Per gl' aggregati poi con le figliolanzze, che vivono fuori de' Chioftri, si tenga di loro nella Congregazione special memoria, e siano partecipi di tutt' i beni, e suffragj, che si faranno in detta Congregazione. E perchè in detti funerali anco ne lumi intorno al cadavere vi sia il suo ordine: Comandiamo, che per i Conversi, Novizzj, e Professi si accendano solo quattro torce. Per i Sacerdoti non graduati sei. Per gl' Abati Titolari otto. Per gl' Abati di governo dieci. Per quelli sono stati Superiori Generali dodici. Per i Generali attuali diciotto.

§. 3. Ogni primo Lunedì del mese, o altro primo giorno non impedito in ogni nostro Monastero si canti una Messa di Reque per l' anima de' i Fratelli Protettori, e Benefattori defonti con il *Libera me Domine &c.* in fine, e solita Orazione. E dopo la festa di tutt' i Santi Monaci nel primo giorno parimente non impedito si reciti la mattina l' Offizio de' Morti in Coro, e si canti una Messa di Reque con l' applicazione di tutt' gl' altri Sacrifizj liberi di Casa per l' anime de' suddetti. Anzi nella morte dell' Esmo Protettore, del P. Generale, ed Abati della Congregazione si facci a proporzione de' gradi anco il Catafalco più alto, e si chiamino Sacerdoti di fuori perchè si celebrino l' Esequie, e si facci la funzione con il dovuto decoro, lasciandosi in arbitrio dell' Abate aggiungere anco maggior numero di lumi intorno al Catafalco per la morte degl' Esmi Protettori. I Conversi, ed Oblati, che non sapranno leggere, dicano doppo detta festa di tutt' i Santi Monaci in vece dell' Offizio de' Morti un Rosario intiero per ciascheduno. E ciò è quanto averà a praticarsi per l' Esequie, e Suffragj de' Defonti.

§. 4. Si chiama anco colpa grave se alcuno farà contumace col suo Superiore per due giorni, se averà giocato dentro, o fuori del Monastero a carte, o dadi, o altro gioco proibito, massime con secolari senza licenza del Superiore, essendo nella nostra Congregazione il gioco delle carte caso riservato al P. Generale. E se averà scritte lettere senza nome, o con nome finto in pregiudizio d'alcuno. Di queste, e simili colpe quelli, che non saranno accusati, ma da loro medesimi domandaranno perdono, digiuneranno tre giorni pane, ed acqua nel termine di quindici giorni. Ma a quelli, che aspettaranno essere accusati, si aggiunga un altro giorno di pane, ed acqua, ed il dire una volta i sette Salmi in ginocchioni, e se alcun Superiore condonasse tal pena, egli medesimo venga condannato dal P. Generale a tutto ciò, che era tenuto il Delinquente, massime se la condonasse a chi è solito commetterle

senza vergogna. Dichiarando, che si dirà anco colpa grave l'andare a' Monasterj di Monache senza la dovuta licenza, e la pena di tali Delinquenti, oltre alla suddetta, farà, che restino anco privi di voce attiva, e passiva in perpetuo, conforme al Decreto della Sagra Congregazione sopra lo stato regolare.

Della colpa più grave.

CAP. IV.

§. 1. Chiamiamo colpa più grave. Se alcuno per manifesta ribellione, o contumacia sarà disobbediente al P. Generale, per il che riceverà la pena imposta nel presente Capitolo; ma se avrà ardimento contender con esso dentro, o fuori del Monastero pròtervamente, e subito si rivelerà del suo errore, soggiaccia alla pena della colpa grave; ma se sarà convinto, o proclamato delle cose sopradette, subito si levi sì dal suo luogo, e domandando perdono confessi con lagrime il suo peccato, e facci la sequente penitenza, cioè in Refettorio non federà alla mensa comune insieme con gl' altri, ma magierà in mezzo del Refettorio sopra la terra nuda, ed il Mercordi, ed il Venerdì le sia dato solamente a mangiar pane, e bever'acqua per tre mesi, e per un anno averà l'ultimo luogo fra' Monaci, nè mai d'alcuno gli sia benedetto il cibo. All'ore Canoniche, ed a render le grazie a Dio dopo mangiare sarà prostrato in ginocchioni avanti la porta del Coro, o del Refettorio, mentre i Fratelli entreranno, o usciranno fuori finche piacerà al Superiore, e nessuno presume conversar con questo tale, o mandargli cosa alcuna.

§. 2. Colpa più grave parimente farà se alcuno (che Iddio non permetta) sarà caduto in peccato carnale, quale giudichiamo, che non solo debba esser punito con la sudetta pena, ma ancora più gravemente. Onde se di tal cosa sarà convinto, o contro di lui si averà grave presunzione, o che sia di ciò pubblica infamia appresso i butoni, o Persone gravi, di modo che da persone degne di fede si possi presumere contro di lui esser Reo di tal peccato, questo tale non averà mai alcuna obbedienza, o officio d'onore, e la sopradetta pena di mangiar pane, ed acqua se gli darà in carcere, e non averà voce in Capitolo finche non sia misericordiosamente dispensato dal P. Generale; non intonerà Antifona, nè responsorj, nè Salmi in Coro; non riceverà la Comunione, nè andarà con gl'altri al bacio della pace, e se sarà Predicatore, o ordinato in Sacris, non esercitarà tal' officj. Per officj d'onore intendiamo il Generalato, Vicariato Generale in mancanza del P. Generale, il Procuratorato Generale, il Visitatorato, il Definitorato, l'Abazia, il Priorato, il Zelatore, il Bibliotecario di Fabriano, il Segretario della Religione, il Compagno del Procurator Generale, i Lettori vocali, il Maestro de' Novizzj, il Camerlengato, il Cellerariato, i Confessori di Monache, i Predicatori, i Confessori, e la Sagrestia. Si avverte però, che stando tal' uno di questi in tal penitenza; acciò non cada nella disperazione, il Prelato manderà i Padri più vecchi, e discreti a consolarlo, perchè lo confermino esser costante nella penitenza, lo confortino con la compassione, e l'esortino a perseverare sino, che gli sarà imposto. Ma se fosse convinto di peccato indicibile (*quod Deus avertat*) sia punito tre volte più secondo sarà trovato aver più o meno peccato. E contro di questo si osservi la Bolla di Pio V. *contra Clericos nefandi criminis reos*, come se alcuno sarà sospetto notabilmente di qualche cattiva pratica, e ammonito tre volte dall'Abate, anco alla presenza de' più vecchj non si sarà emendato, soggiaccia alla sopradetta pena.

§. 3. Quando poi il P. Generale insieme con il Capitolo Generale, o per consiglio de' Padri

più vecchi della Religione conoscerà, che il Penitente sopporta pazientemente la penitenza imposta, e con fatti, e con parole dimostra umiltà piangendo frequentemente il suo peccato, o non scusandolo mai, potrà dispensare in tutte queste cose misericordiosamente doppo, che saranno passati due anni, e dovendosi venire per le sopradette cose alla carcerazione, o privazione d'offizj o di voce attiva, e passiva. S'ordina per ogni buon rispetto, che in tal caso si debba sempre formar processo, e secondo questo dar la sentenza *in scriptis*, concedendo al Reo le sue difese, il che anco si doverà osservare nelle colpe contenute ne' capi seguenti. Ma in ciò s'osservi il precetto del Capitolo Generale del 1601. che in tali Processi, e sentenze non possino intervenire Secolari, se non per gravi materie criminali, nelle quali vi fosse bisogno di consiglio, ma in tal'Offizio serva chi sarà deputato dal Padre Generale con giuramento di scrivere qualunque cosa fedelmente.

Della colpa gravissima.

CAP. V.

Colpa gravissima è l'incorrigibilità, ed è quando un Monaco non ha più timore di commetter le colpe, nemeno si cura, o fa stima delle penitenze ingiunte, ed essendo più volte corretto non procura d'emendarli, de' quali il Padre S. Benedetto nella Regola comanda così. Che se il Prelato averà usati gl'unguenti dell'esortazioni, i medicamenti delle divine scritture, ed all'ultimo l'incendio della scomunica non Ecclesiastica, ma Regolare, che è la separazione dal consortio degl'altri stando in carcere, o in altro luogo ritirato, doppo che averà usati i flagelli delle battiture, e quello, che più importa la sua Orazione, e di tutti gl'altri, e nondimeno con tanti mezzi non sarà risanato, all'ora esso Prelato adopri il ferro da tagliare, cioè spogliandolo della cocolla, se così gli parerà, lo condanni in Galera, ovvero in perpetua carcere secondo la gravità de' delitti, come insegna l'Apostolo: *Auferite malum ex vobis*; affinché l'Ordine, e la disciplina Monastica non venghi in dispregio, il che dovrà fare il P. Generale con il consiglio de' Padri più vecchi, o altri Abate di suo special comandamento. Così ancora se alcuno fosse totalmente uscito della bona strada, che si dimostra se come furioso, o frenetico, costui sia tenuto sotto stretta custodia, acciò non possa far nuocumento ad alcuno, e sia posto in prigione, e l'Abate con matura prudenza adopri con esso i rimedj naturali, se però tal frenesia non provenisse da malizia, nel qual caso adoprarà i rimedj legali.

Delli Percussori, e loro pene.

CAP. VI.

§. 1. Circa i Percussori. Se alcuno percuoterà l'altro Fratello, o Corale, o Converso dell'Ordine nostro, se l'ingiuria, e percossa sarà leggiera, ed il Percosso pregarà per il Percussore, subito sappia, di essere scomunicato, sospeso dal suo officio, dalla partecipazione della mensa, e dal poter parlare con gl'altri Fratelli, eccetto se tal uno gli volesse dire qual cosa per salute dell'Anima sua. Questo tale non sia assoluto d'alcuno se non dal P. Generale, o d'altro di suo ordine, trattandosi però delle percussioni leggieri, ma se la percussione fosse grave, bisogna ricorrere al Sommo Penitenziere del Papa. Circa l'assoluzione dalle censure, e pene Ecclesiastiche, si vedano i privilegj de'Regolari, che sono partecipati anco da noi, e secondo quelli si facci, poichè in *foro conscientie* non occorrerà in tutti i casi andare per l'assoluzione a Roma, se

non fosse per causa di Percussione grave. La pena poi del Percussore sudetto sarà questa, che senza remissione alcuna sarà soggetto alla pena della colpa più grave, e la stessa penitenza riceverà il Superiore del Monasterio se con violenza metterà le mani in alcuno de' Monaci, eccetto, che per modo di correzione in Capitolo, o in pubblico Refettorio.

§. 2. Ma se alcuno con qualche sorte d'arme percuoterà un altro, e con enormità spargerà il sangue, o si lamenterà, o farà querelare Parenti, di modo che per sua cagione venghi fatto alcun danno all'ordine nostro, o ne venga qualche scandalo, o alcun Monaco sia percosso, o ferito, soggiaccia alla sudetta pena della colpa più grave, aggiungendo una disciplina di venti battiture secondo richiederà la colpa commessa, e secondo la discrezione del P. Generale, e moderazione del Capitolo Generale, ed a doppia pena sia sottoposto colui, che o per se stesso, o per mezzo d'altri averà ardire far metter le mani addosso al Superiore dell'Ordine.

§. 3. E se alcuno avesse ardire fare ingiuria, o violenza al P. Generale, contro di questo si procederà con maggior rigore, ad arbitrio de' Padri più vecchi, e maturi, o vero sia posto in perpetua carcere. Se poi alcuno si metterà in luoghi nascosti, o cercherà tempo opportuno per poter nascostamente con insidie far alcuna ingiuria all'altro Fratello, o con percuoterlo, o con altri modi infami, e molto più se ciò facesse contro il Superiore, anzi se di ciò avesse tal' uno cattivo nome, o infamia, se ne facci diligente inquisizione per toccar la verità, avvertendo però, che nessuno accusi l'altro di questi misfatti solamente per averlo udito, se non dirà da chi l'ha udito, ed il Processo sia fatto da' Visitatori, o dal Superiore del luogo insieme con lui, o tre de' più vecchi del Monasterio, e gl'esami, e deposizioni de' Testimonj siano scritti interrogando essi Testimonj non solo della sostanza del fatto, ma anco degl'indizj, che vi fossero. Quello poi, che con tale inquisizione si trovarà colpevole da' PP. Visitatori, o dal Superiore del luogo (se n'averà però licenza, ed ordine particolare dal P. Generale) sia in tutto, e per tutto punito nel modo di sopra.

§. 4. Chi percuoterà un altro a solo a solo gravemente per qualche subito moto d'iracondia, se essendo accusato da quello, ch'è stato percosso, negarà, e contro di lui da buone persone s'abbi presunzione grande, ch'abbi ciò fatto, costui si giustifichi, e si purghi da tal infamia secondo il giudizio del P. Generale, o di quelli, che saranno deputati a fare inquisizione in tal causa. E quelli, che saranno insieme con lui a purgarlo da tal infamia siano persone di buon'opinione, e fama, e se non si potrà giustificare sia penitenziato, come comandano le leggi.

§. 5. Se alcuno à posta, o pensatamente con malizia per se stesso, o per mezzo d'altri occidesse un altro, che Dio ne guardi, sia ristretto in carcere fino al Capitolo Generale, ed all'ora sia condannato alla Galera perpetua, o sia murato, o dato alla Corte Secolare con le solite proteste, secondo, che sarà determinato dal Capitolo Generale; per la qual cosa si comanda espressamente a' Superiori, che in ciascun luogo dell'Ordine nostro si facci, o si tenghi all'ordine una carcere fortissima con tutti i necessarj Istrumenti, come di ceppi, manette, e ferri per mortificare, e meglio assicurare chi ne avesse bisogno.

§. 6. Ed in abominazione de' Percussori aggiungiamo in oltre, ed ordiniamo, volendo dichiarar le colpe, e le pene di questi tali nel miglior modo, che possiamo. Che se alcuno de' nostri Monaci metterà le mani violente a dosso a Corali, o Converti percuotendoli per se stesso, o

per mezzo d'altri con la mano nuda senza però sparger sangue, digiuni dieci giorni in pane, ed acqua, e per un' anno non abbia voce in Capitolo se non per accusar se stesso, e in ciascuna settimana le sia data una disciplina di 12. battiture, ed in ogn'azione tenghi sempre l'ultimo luogo, e se da tal fatto ne nascerà scandalo grave, sia punito anco più gravemente. Se percuoterà leggermente con un bastone, o con un fasso, o con un ferro, digiuni il mercoledì, e venerdì in pane, ed acqua per tre Mesi, sedendo in terra avanti tutt'i Monaci, e facci anco la penitenza detta di sopra. E se percuoterà con armi offensive di ferro, o con legno, o con pierre, offendendo la faccia, o altri membri con percossa enorme sia messo in carcere per tre anni, e più ancora ad arbitrio del P. Generale, e de' Definitori del Capitolo Generale, e digiuni ogni mercoledì, e venerdì pane, ed acqua. E per dieci anni non averà alcun officio d'onore, e per quel triennio sia privato anco dal solito vestimento, potendosi supplire con panni rozzi, e per li dieci anni sempre averà fra tutti l'ultimo luogo, e non averà voce in Capitolo se non per accusar se stesso. Se la percossa sarà tale, che faccia perder un occhio, una mano, un dito, o altro membro, e facci restar privo dell'uso, ed esercizio di detti membri, sia condannato alla prigione per dieci anni, ed ogni mercoledì, e Venerdì li sia dato solo pane, ed acqua, e sia privato perpetuamente da ogn'offizio d'onore, e di voce attiva, e passiva, e sia tenuto nell'ultimo luogo per tutto il tempo di sua vita, nè con questo tale abbi potestà il P. Generale di poter dispensar in modo alcuno, se non lo facesse con autorità, e consenso di tutto il Capitolo Generale. Se averà commesso un tal eccesso contro il Superiore, o contro i Visitatori, la sopra detta pena sia in ogni parte raddoppiata. Se contro il P. Generale sia carcerato in perpetuo senza speranza di poter mai essere dispensato, ne dal P. Generale, ne dal Capitolo Generale. Se ne seguirà la morte (il che non piaccia a Dio) sia carcerato, e mandando carceri Ecclesiastiche, sia dato a quelle de' Secolari. Se alcuno se ne fuggisse via, mai più sia ricevuto se non a far la sopradetta penitenza. Quando poi occorresse alcun dubbio, o alcuna cosa oscura nelle cose sopradette possa esser dichiarato dal P. Generale, e dal Capitolo Generale. Se alcuno superatamente si voltasse con armi offensive, o con legni, e con sassi, o con altro istromento contro il suo Superiore locale, o contro alcuno de' Monaci, e molto più se contro il P. Generale, benché in effetto non restasse offeso alcuno, questo tale sia assicurato da medesimi Monaci della famiglia, o da altri d'ordine del Superiore, e sia posto in prigione, e vi stia fino alla venuta del P. Generale, o de' Visitatori, volendo, che non solamente dal P. Generale, e Visitatori, ma anco da qualunque altro Superiore locale, o dal Capitolo di qualunque Monasterio, possano, e debbano esser puniti questi tali in quei luoghi, nei quali si commetteranno simili eccessi, e se tutti i sopradetti saranno contrarj, o negligenti a punir questi tali soggiaccino alla pena della colpa grave.

§. 7. Circa le percosse leggere, o violenze simili si concede facoltà alli Visitatori, ed a' Superiori locali di poter assolvere i delinquenti dalla scomunica, già che anco a loro si commette il gastigarli, come si è detto di sopra.

§. 8. Alle sopradette cose si aggiunge, e s'ordina espressamente, che nessuno de' nostri Monaci di qualsivoglia grado, o condizione sotto qualsivoglia colore, o pretesto ardisca di tenere, o portare alcuna sorte d'arme offensive, come spada, vergoli, storta, pugnali, coltelli, filii, spontoni di ferro, qualunque arme da fuoco, o altra simile senza espressa licenza in scriptis del

P. Generale, o dell' Abate locale, che ne abbia special facultà dal medesimo P. Generale di concederla sotto pena di scomunica *late sententia*, come con la sudetta pena vien proibito nella Clementina *in agro de statut. Monachor.* l'assoluzione di cui si riserva solo al P. Generale, o a chi dallo stesso sarà deputato, oltre all'altre pene stabilite con varj Decreti de' Capitoli Generali, e Diete, specialmente dell'anno 1681. 1683. 1686. alli quali non s'intenda con la presente Costituzione derogato, ma restino nel proprio vigore. Chi poi saprà che alcuno de' nostri Monaci porti, o ritenga alcuna sorte d'armi fudette, o altre simili, e non lo farà subito sapere al Superiore, soggiaccia alla pena della colpa grave.

Degli Speriuri, Congiurati, ed Infamatori.

C A P. VII.

§. 1. Se alcuno averà notizia, che si tramino congiure, conventicole, o accordi perniciosi contro de' Monaci, o de' Superiori, o de' Monasterj con animo d'infamargli, o causarli qualche danno; questo sia tenuto avvisarne il P. Generale, o il Superiore locale sotto pena assegnata per la grave colpa. E per togliere qualunque occasione di dette congiure, o conventicole: Si proibisce a' Monaci aver luoghi, o ridotti dentro, e fuori del Monastero, dove si ritirino a trattare in segreto sopra qualsivoglia cosa, e chi contravverrà soggiaccia alla pena della colpa più grave. E i Superiori, che ciò scientemente comporteranno, siano sottoposti alla pena della colpa grave.

§. 2. Quelli ancora, i quali con lettere, o rime, con versi, o cartelli, libelli infamatori averanno infamato alcuno de' Superiori, o altri Fratelli di qualche loro delitto dentro, o fuori del Monastero, e sopra alcuno di questi eccessi per propria confessione saranno ritrovati colpevoli, o ne saranno convinti, soggiaccino alle pene stabilite nelle Bolle Pontificie sopra i libelli famosi, che devano essere rigorosamente osservate, e gl'Infamatori, oltre il castigo delle sudette Bolle, siano stretti a far la debita restituzione della fama diligentemente; si come ancora quelli, che in danno del prossimo giurano il falso, devano esser stretti alla debita restituzione, e nelle sudette pene, ed altre stabilite in più Capitoli Generali incorrano quelli, che con lettere, o Memoriali ciechi, o con nome finto infamano alcuni della Congregazione, se di ciò saranno parimente accusati, o convinti, sopra di che possa il P. Generale, o altro di sua commissione far anco stretta perquisizione contro di quelli, de' quali vi sarà sospetto, o pubblica fama per poterli poi giudicare, e punire. E in ordine a tali Infamatori o con libelli, o in voce, o con Memoriali ciechi, o con nome finto, o con lettere, oltre alle pene contenute nel presente Capitolo, si fece anco Decreto nel Capitolo Generale del 1680. che siano sottoposti *ad penam talionis*, quando canonicamente non provino ciò che averanno scritto, o esposto, il che si rinnova anco in vigore della presente Costituzione.

§. 3. Quelli in oltre, che talmente si mostreranno ribelli alla disciplina, ed obbedienza della Religione, che per spazio di otto giorni saranno stati in contumacia, o che per sottometerli sia bisogno chiamar l'aiuto del braccio secolare, ed anco tutti quei sudditi, che fuggendo la giurisdizione, ed autorità della Religione, ricorreranno ad altra giurisdizione estranea, eccettuata la Corte Romana se in termine di tre giorni non si ritireranno da tal impresa, tutti li sopradetti par un'anno ogni Venerdì sedendo in terra alla mensa comune, digiunino in pane, ed acqua, ricevendo ogni Settimana una disciplina di venti battiture, ed in tutto il tempo della loro vita

abbino sempre l'ultimo luogo fra gl'altri del grado loro, e non abbino voce in Capitolo se non per accusare le proprie colpe, nemeno sia a questi tali ordinata alcun'obbedienza di quelle, che nel Capitolo della colpa più grave abbiamo chiamati offizj d'onore, se però ad intercessione de' Prelati, e de' più vecchi dell'Ordine, che rendano fedele testimonianza dell'emenda, ed umiltà di questi tali non venissero dispensati del P. Generale, o dal Capitolo Generale.

§. 4. Ordiniamo ancora, che tutti quelli faranno in avvenire convinti aver fatto solennemente giuramento falso, o averanno infamato i propri Superiori, o altri Fratelli appresso Secolari, o Religiosi fuori dell'Ordine nostro siano condannati alla pena sopradetta, ed in oltre siano privati di più poter ministrare negl'ordini, se non saranno dispensati dal P. Generale, o dal Capitolo Generale. Ed i Laici, o Conversi, che saranno trovati colpevoli in alcuna delle sopradette cose, soggiaccino alle sudette pene corporali, e siano in perpetuo privati della pazienza, e Cappuccio, che si dà loro quando fanno Professione.

Deg' Apostati.

C A P. VIII.

§. 1. Qualunque de' nostri Monaci averà apostatato dall'Ordine, subito deve esser fuggito il conversar con esso lui da tutti gl'altri Fratelli, e quando si saprà esser in alcun luogo qualche Monaco Apostata, doverà il P. Generale, ed ogni altro Abate procurare farlo carcerare, invocando, se sia bisogno anco l'aiuto della Corte Secolare. se l'Apostata mosso a pietà di se stesso ritornerà all'obbedienza ravvedendosi del suo fallo, e con umiltà domanderà d'esser ricevuto, subito dichi la sua colpa prostrato alla presenza del Superiore, e di tutti gl'altri, manifestando la causa, per la quale instigato dal Demonio sarà partito dall'Ordine, se questo tale mentre è stato Apostata averà commesso qualche delitto sia punito per quello conforme alla Costituzione, quando ritorna, e non sia ricevuto se non con tale condizione, altrimenti chi lo riceverà sia punito con la pena della grave colpa, e dopo che si sarà fatta esperienza della sua umiltà, e pazienza per tre giorni, sia ricevuto in questa forma, e con questa penitenza, cioè ogni Domenica per spazio d'un'anno sia prostrato inanzi alla porta, per la quale i Monaci entrano in Coro tenendo silenzio, mentre si canta la Messa Conventuale, ed in ogni luogo sia l'ultimo tra tutti gl'altri, negl'altri giorni stia nel modo sopradetto solamente all'ora di prima, purchè vi stia ancor prostrato quando i Fratelli escano di Chiesa, finita quell'ora. E tutto quell'anno ogni Venerdì digiuni in pane, ed acqua, ricevendo in quel giorno istesso in Capitolo, o in Refettorio una disciplina di 20. battiture, la qual penitenza potrà esser moderata dal P. Generale se il Monaco averà conservato religiosamente, e farà ritornato in breve tempo. Eccetto che dal tener l'ultimo luogo non si dispenserà in modo alcuno. Ma se avesse apostatato per fuggire la penitenza di qualche delitto commesso, non sia mai ricevuto, se non conforme alla disciplina, & osservanza dell'Ordine, e della Regola, e con ricevere anco la penitenza di quel fallo, per il quale era partito, nè senza dispensa del Papa averà mai alcun' obbedienza, o Offizio d'onore nominati di sopra.

§. 2. Se poi di nuovo per istigazione diabolica uscirà dalla Religione la seconda volta, alla predetta pena si aggiungino diec'altri giorni di digiuno in pane, ed acqua. E circa l'altre cose dette di sopra non possa esser dispensato dal solo Padre Generale, se però non volesse farlo per con-

figlio de' Padri più vecchi. Quando ancora talmente si lasciassero spingere dal Demonio, ch'apostataffe la terza volta se siano date non solamente le penitenze suddette, ma insieme vi si aggiunga la pena ordinata per la colpa più grave, e sia condannato alla Galera in perpetuo, o rinchiuso in perpetuo carcere.

§. 3. Se stando in Apostasia averà ministrato, o esercitato gl' Ordini Sacri, o per altra via sarà divenuto irregolare, o si farà fatt' ordinare in quel tempo, procuri la dispensa della Sede Apostolica, nè presuma poi ministrar negli ordini fin tanto che non gli sia data licenza dal P. Generale, e dal Capitolo Generale, e con simili persone non bisogn' esser facile a dispensare, se non per intercessione de' più vecchi, o d'altri Fratelli di buona, e santa vita, i quali facciano fedel testimonianza della vita, e religiosa conversazione d'essi. Eccettuando però sempre, come si è detto di sopra, che ciascun' Apostata debba in ogni luogo esser sempre l'ultimo. Qual Decreto, ed ordine vogliamo, che comprenda non solo gl' Apostati, che sono al presente, ma anco tutti gl' altri, che in avvenire caderanno in questo vizio d'Apostasia. Nel Capitolo Generale celebrato in Recanati l'anno 1590. fù fatta una Costituzione, e confermata col giuramento da tutt' il Capitolo contro gl' Apostati, la quale si deve inviolabilmente osservare, ne può dispensarsi dal P. Generale, o dal Capitolo Generale per causa del solenne giuramento, e contiene, che siano privati perpetuamente di voce attiva, e passiva, e d'ogn' officio d'onore, e sempre abbino l'ultimo luogo, dichiarando, che nell' apostasia s'incorra passati quindici giorni dopo che il Monaco sia partito dall' obbedienza, nè s'intende esser tale senza la Sentenza del P. Generale, il quale deve dichiararlo passato il detto termine.

Di quelli, che si devono carcerare.

C A P. IX.

§. 1. Se alcuno de' nostri Monaci averà apertamente confessato, o sarà stato convinto d'aver fatto omicidio, o furto, o sarà convinto di proprietà sopra tre giulj di moneta corrente, o di aver falsificate lettere, o Bolle Papali, o lettere, o patenti del P. Generale, il che fosse tornato in gran danno dell' Ordine, o si scoprisse macchiato di qualche eresia, o d'altro vizio gravissimo, o pure vi fosse tanto grave scandalo, che si possa presumere ragionevolmente da persona da bene, e matura, che alcuno sia colpevole d'alcuno de' sudetti delitti, siano questi tali rinchiusi, e carcerati ne' luoghi del nostr' Ordine, se bene si potrà per i delitti d'omicidio, o di furti sacrilegi di grand'importanza, doppo fatto il Processo, e chiarito il delitto, dare il Delinquente alla Corte Ecclesiastica, o pure senz' altro condannare in Galera. Ma per l'eresia sia dato in potere del S. Offizio, al quale appartiene castigar somigliante vizio: avvertendo, quanto al falsificar Lett. Apostoliche, esser caso contenuto nella Bolla *in Cava Domini*, e per conseguenza vi è la scomunica riservata al Papa. Se per avventura alcuno o prima, o dopo che fosse carcerato se ne fuggisse al secolo non sia in modo alcuno ricevuto, se non con questa condizione, che sia carcerato, aggiungendo questo ancora circa quelli, che saranno sì fattamente rinchiusi, che mentre ivi saranno carcerati, facciano la penitenza della colpa più grave, e non possino essere facilmente dispensati se non dal P. Generale, e da tre Capitoli generali. Con i Proprietarj si potrà procedere con più piacevolezza se la loro umiltà, e contrizione lo richiederà. Ma chi presumesse difendere, o favorire questi tali, opponendosi, con impedire in qualche modo, che non siano carcerati, o che siano liberati dal carcere, o pure non

averà voluto obbedire al Superiore quando comanda, che siano presi, o carcerati questi, e simili delinquenti, siano sottoposti alla pena della colpa più grave.

§. 2. Le cose, che si concedono al Monaco per uso suo, siano date per Inventario sottoscritto al P. Generale, e se ne domandi conto a tempo di visita, ma i denari siano tenuti sempre nel deposito comune, e si spendano con diligenza dal Superiore, solo per onesti bisogni. E quelli, che non gl' assegnano al deposito sudetto siano puniti con la pena della colpa più grave. Come anco i Superiori se gli lasciano spendere per altri bisogni fuori di quelli del Monaco, che gli ha assegnati. Avvertendo, che quando la proprietà passa tre giulj è peccato mortale, ed è caso riservato al P. Abate, e circa la proprietà s'osservi la forma prescritta nella Regola.

§. 3. Si ordina, che per furto siano parimente carcerati quelli, che fraudano i Monasteri nella loro amministrazione maliziosamente sopra la quantità sudetta, e sempre si facci la restituzione del tolto, o in denaro, o in robba, o almeno con quello, che ordinariamente si conceda al Monaco per le sue necessità. Doppo che i sopradetti delinquenti saranno carcerati, si proceda contro di loro al castigo secondo la gravità del delitto nel modo detto nel Capitolo antecedente.

Delle colpe incerte, e pene loro.

C A P. X.

Perche possono occorrere alcune colpe, le quali non sono forsi comprese espressamente nelle presenti Costituzioni, e consequentemente nemeno le pene da darli per simili colpe, però ordiniamo, che ciascun Superiore punischi i delinquenti secondo, che richiederà la qualità delle colpe, che possono occorrere con matura discrezione, ma però non presuma in modo alcuno commutare di propria autorità il giudizio, e il castigo delle colpe, che sono espresse in queste Costituzioni, percioche vogliamo, che siano osservate, ed inviolabilmente eseguite le penitenze, che sono ordinate contro i Delinquenti, se però il P. Generale non dispensasse ne casi a se commessi, o vero il Capitolo Generale nel modo già descritto, o che con processo di tempo sarà determinato in altra materia. Quando si trasgrediscono le Costituzioni in alcuna cosa, che non vi sia pena determinata, potrà il Superiore con il consiglio de' Padri più vecchi punire la trasgressione conforme alla gravità della colpa a proporzione di quelle, che sono espressamente dichiarate, inclinando più alla misericordia, massime verso quelli, che non sono soliti fare spesso errori, spogliandosi sempre d'ogni passione, ed interesse nel dar giudizio delle colpe incerte, dovendosi in ciò seguire il lume della bona coscienza, ed il desiderio di giovare caritativamente al fratello delinquente, e farlo emendare del suo errore, e non condurlo in disperazione con la troppa severità.

Della Scomunica Generale.

C A P. XI.

§. 1. Essendo la Scomunica, come dicono i Sagri Canoni, medicinale, e non mortale; purchè quello, contro il quale vien fulminata non la disprezzi; Determiniamo, ed ordiniamo, e fermamente vetiamo, che nessuno de' nostri Monaci ardisca di fare conventicole, congiure, ed accordi maliziosi contro il P. Generale, e contro lo stato, e mantenimento della Religione, altrimenti incorra nelle pene prescritte nella nostra Regola, nè meno commettere incendio, o uscire dalla nostra Religione senza li-

cenza

cenza in scriptis del P. Generale, o apostatare; E quelli, che contravverranno incorrano nella Scomunica lata Sententia. In oltre ordiniamo a tutti, e singoli dell' Ordine nostro, quali godano gradi di Superiorità, che tre volte l'anno, cioè la Domenica avanti la Natività di Nostro Signore, la Domenica delle Palme, e la Domenica precedente alla Pentecoste congregando il capitolo di tutti i Monaci di ciascun luogo, debbano denunciare pubblicamente scomunicati tutti li sopraddetti incendiarii, ed Apostati, e quel Superiore, che in ciò sarà negligente digiuni una volta alla presenza della famiglia in pane, ed acqua. La forma di denunciare questa scomunica generale (così detta, perché generalmente, e non particolarmente si scomunicano quelli, che cadono ne' sopra nominati delitti, quando però alcuno in particolare non ne sia convinto) potrà esser quella, che si ritrova nel nostro Archivio, cioè quando il Superiore sarà in Capitolo alla presenza di tutti, cioè otto giorni avanti alli giorni sopra determinati, citará tutti, o presenti, o assenti, che hanno interesse per la Domenica seguente a sentirsi dichiarare scomunicati, poi arrivati li giorni sudetti in scriptis brevemente inanzi tutto il Capitolo leggerà la sentenza in queste parole: *Auctoritate, qua fungimus, omnes, & singulos incendiarios, & Apostatas nostri Ordinis excommunicamus, & excommunicatos declaramus.* Se poi alcuno venisse convinto di questi delitti, sia anco sottoposto alle pene ordinate di sopra nelle presenti Costituzioni.

§. 2. Quando occorresse, che alcun Monaco morisse proprietario, e ciò sia cosa manifesta, non gli sia data sepultura Ecclesiastica: vogliamo ancora, che il Superiore locale non possa così solennemente scomunicare i Monaci di sua famiglia senza licenza espressa del P. Generale da darsegli quando il bisogno lo richiederà, ma solo possa valersi della scomunica regolare, come è in uso nella nostra Congregazione. Si guardi però ognuno, che avrà da scomunicare altri di non fulminare la sentenza della scomunica, o generale, o particolare, senza la canonica monizione, e senza scrittura, se vorrà fuggire la sospensione del proprio officio. E si come non si può fulminar la scomunica senza le condizioni sudette conforme a Sagri Canonici, così ancora s'intenda della sospensione, ed altre censure. E chi facesse altrimenti, oltre la sudetta sospensione *ab officio* incorra anco giusta il *cap. 1. de Sent. excom. in 6.* nella sospensione *ab ingressu Ecclesie* per un mese; e la nostra Costituzione vogliamo, che anco s'intenda per gl' Apostati passati, se dopo essere stati avvistati, o citati dal P. Generale non compariranno nel termine prefisso ritornando alla Religione, e sottomettendosi alla Costituzione se il P. Generale, o altro Superiore del nostro Ordine abuserà la scomunica Ecclesiastica, servendosi in cose di poco momento, o senza bisogno, o senza i debiti modi, oltre che si dichiarerà la censura fulminata esser male se non la rivocherà, dopo che ne sarà avvertito resti sospeso dall' officio fino al Capitolo Generale. Il che non s'intenda della scomunica Regolare, la quale altro non è, che una sospensione dal consorzio degl' altri, dal coro, e mensa comune, che può usarsi da qualunque Superiore, secondo che lo richiederà il bisogno per conservazione della disciplina Regolare.

TERZA DISTINZIONE.

Dell' Elezione del P. Generale.	Cap. 1.
Dell' officio, e potestà del P. Generale, e del Vicario Generale.	Cap. 2.
Dell' officio di Procuratore Generale.	Cap. 3.
Dell' officio dell' Abate.	Cap. 4.
Dell' officio del Priore.	Cap. 5.
Dell' officio del Zelatore.	Cap. 6.

Dell' officio del Maestro di Novizj.	Cap. 7.
Dell' officio del Bibliotecario.	Cap. 8.
Dell' officio del Cellerario.	Cap. 9.
Dell' officio del Camerlengo, e Depositario.	Cap. 10.
Dell' officio del Foresteraro.	Cap. 11.
Dell' officio del Sagrestano.	Cap. 12.
Dell' officio del Cantore.	Cap. 13.
Dell' officio dell' Eddomadario del Coro.	Cap. 14.
Dell' officio dell' Eddomadario della Messa.	Cap. 15.
Dell' officio del Lettore della mensa.	Cap. 16.
Dell' officio del Sottosagrestano.	Cap. 17.
Dell' officio dell' Infermiere.	Cap. 18.
Dell' officio del Portinaro.	Cap. 19.
Dell' officio del Cuciniere.	Cap. 20.
Della Sacra Comunione, e quando si debba ricevere.	Cap. 21.

Dell' Elezione del P. Generale.

CAP. I.

§. 1. Avvistati, che faranno i Monaci della nostra Congregazione del tempo da celebrarsi il Capitolo Generale per l' Elezione del nuovo Procuratore Generale, ed altre funzioni Capitolari si congregarono nel Monastero del sacro Eremo di Monte Fano, che riconosciamo per Capo della Congregazione, o in S. Benedetto di Fabriano ordinaria residenza del P. Generale, o in altro luogo quando occorresse per soddisfazione de' Popoli, o utile della Congregazione ad arbitrio del P. Generale, e PP. deputati sopra le Costituzioni, essendo tutti i Vocali congregati, dopo essersi cantata con l'assistenza di tutti in Cocolla la Messa dello Spirito Santo con l'orazione della Vergine, & pro Congregazione invocando la gratia del medesimo Spirito Santo, intonando in Coro l'Inno *Veni creator Spiritus &c.* e processionalmente andando con divozione di cuore, & purità d'animo alla stanza del Capitolo, ivi giunti, e terminata Prima, seguirà, sedendo tutti il Sermone latino, e la lezione delle Bolle Apostoliche solite leggerli in somiglianti funzioni, indi si tenghi il modo dell' Elezione, come si prescrive dal S. Conc. di Trento *Sess. 25. Cap. 6. de Regular.*, e si facci sempre per via di voti segreti.

§. 2. Come si debba fare, ed approvar lo scrutinio, lo dichiara il Visitatore Apostolico, cioè, che a tale scrutinio intervenga il P. Generale, il Superiore del luogo dove si celebra il Capitolo, ed il più vecchio Superiore locale di quanti ne sono presenti, oltre al Presidente, Definitori, e Segretario del Capitolo, il quale dopo otto anni continui di sua carica avrà l'abilità all' Abadia titolare. Ed acciò l' Elezione sia valida, e canonica, si dichiara, che vi debba concorrere la maggior parte de' Voti, cioè che l' Eletto abbia avuto due Voti sopra la metà quanti ne sono in Capitolo, ed in caso, che i Voti fossero in numero dispari s'intenda aver due Voti di più della metà quello, che per esempio di 41. ne avrà avuti 23. almeno, e così proporzionalmente; Se poi due Monaci fossero eletti con Voti eguali, sia tre volte fatta l' Elezione, e ritrovandosi sempre eguali allora di questi due sia tenuto, ed accettato da tutti per vero, e legittimo Generale quello, che sarà più antico di professione senz' aver riguardo ad altra preeminenza, o grado. E quello, che in tal caso sarà eletto, subito s'intenda confermato dalla Santa Sede Apostolica in vigore della Bolla di Papa Paolo III. concessa alla nostra Congregazione intorno alla dignità del Generalato.

§. 3. Non si elegghi alcuno per Generale, che non sia Professo, e dopo la Professione abbi continuato almeno 20. anni nella Religione, Sacerdote di buona vita, e fama d'anni quaranta almeno, non processato di vizj gravi, ed enormi, che mai sia stato Apostata. Che sia stato, o Procu-

ratore Generale, o Visitatore, o Abate di Governo, nè sia eletto, chi non è amatore della pace, fedele nell'amministrazione, prudente, e zelante delle cose dell'Ordine nostro tanto spirituali, come temporali, ornato di buona dottrina, intendente de' Sacri Canonici, e de' casi di coscienza, e finalmente, che non abbia alcun impedimento canonico contenuto ne' Sacri Canonici, o nelle Bolle de' Sommi Pontefici, ma sia eletta Persona di gravità, e qualità tale, quale dice il Padre S. Benedetto nella Regola Cap. 1., & 64., altrimenti sia indegna, e difettuosa l'Elezione, ed i Monaci sappiano, che saranno tenuti renderne strettissimo conto a Dio, siccome ancora si pecca gravemente, e si rende molto pericolosa l'Elezione quando si faccia con pratiche, e subornazioni, o con altro modo violento, che quando ciò si potesse provare manifestamente farebbe anco nulla.

§. 4. Quando poi occorresse qualche grave difficoltà circa le cose predette, che non potesse facilmente determinarsi nella Religione, in tal caso si ricorra alla Sede Apostolica, o ad altri Superiori competenti assegnati dal Papa, se però non vi fosse il Protettore, al quale prima deve farsi ricorso per qualunque bisogno: ma per onore di Dio, e della nostra Congregazione, e per fuggire ogni scandalo procurino i nostri Monaci essere in tutto uniti, e concordati in ogni cosa, e principalmente in sì grave Elezione, e mentre si stasse in tal dubbio, governi la Religione l'Abate dell'Eremo di Monte Fano, il quale cessarà d'ingerirsi subito che sarà dichiarata, e superata tal difficoltà. In somma gl'Elettori non avendo riguardo a carne, o a sangue, o all'utile proprio, ma solo al profitto spirituale dell'Anime, ed allo stato pacifico, e tranquillo della Religione, eleggeranno sempre uno del grembo del Capitolo, quale conosceranno esser più degno per bontà di vita, di costumi, e di dottrina, e senza canonico impedimento, ed il Presidente formerà decreto dell'azione dichiarandola valida, e legittima, ed il Segretario del Capitolo registrerà per ordine tutti gl'atti Capitolari nel libro de' Capitoli. Dopo dichiarata canonica l'Elezione i Cantori intoneranno il *Te Deum &c.* e trovandosi alla porta del Capitolo in ordine la Croce, con Ceroferrari processionalmente cantando andaranno in Chiesa ordinatamente rendendo grazie al Signore.

§. 5. L'ufficio del Generalato non durerà in vita, come anticamente, ma solo un quadriennio, come dispone il Breve Apostolico ottenuto li 15. Gennaio 1683., dopo il quale non può il Generale esser confermato, ne eletto di nuovo se non passati due Governi seguenti. Se poi restasse vacante l'Ufficio del Generalato, o per causa di morte, o di canonico impedimento, o per traslazione a gradi maggiori, o in qualunque altro modo, prima sia terminato il quadriennio s'olfervi come segue.

Del Vicario Generale in caso di vacanza del Generalato.

§. 6. In qualunque modo dunque segua la vacanza del Generalato, allora, e non prima l'Abate, o Presidente pro tempore del Sagro Eremo di Monte Fano, come Superiore del nostro primo Monastero s'intenda ipso Jure sostituito Vicario Generale di tutta la Congregazione con l'autorità, e prerogative competenti a' medesimi Generali, quale dovrà durare per tutto il tempo del quadriennio, che mancava al Padre Generale vacato, come espressamente si dispone nel Breve Apostolico sotto li 14. Novembre 1685. ed acciò la Congregazione per tale vacanza venga sempre ben provvista di soggetto degno, ed idoneo, che possa rettamente governarla, (trovandosi di già abolita per giuste cause fin dall'anno 1636. la

consuetudine di eleggere in ogni Capitolo il Vicario Generale, che anco, in vigore della presente Costituzione, dichiaro abolita). S'ordina, che in avvenire, tanto ne' Capitoli Generali, quanto nelle Diete, l'elezione dell'Abate del Sagro Eremo suddetto venghi sempre fatta con special riflessione, e l'eletto in tal forma non abbia prerogativa alcuna, se non quella, che gli compete come Abate di governo, o gli competesse per altro titolo, nè mai alcuna titolo di Vicario Generale, se non in caso della suddetta vacanza. Solo vogliamo, che nelle pubbliche processioni, che si fanno in Fabriano abbia il luogo immediato dopo l'Abate di S. Benedetto dello stesso luogo, ma non in altri luoghi, se parimente non gli compete per altro titolo, come anco si decretò nella Dieta del 1683. Si avverta dunque in tale Elezione di promover Persona, che per età, per merito, e per dottrina abbia tutte le doti, e requisiti, richiesti nell'Elezione del Padre Generale, potendo succedere il caso, che in tutto abbi a sostenere le sue veci, quale avvertenza s'abbi anco in caso, che debba sostituirsi Presidente, il quale per detto luogo dovrà esser soggetto, che avanti sia stato di governo, e concorrano parimente in esso tutte le qualità richieste nell'elezione del Padre Generale. Ed in caso, che detto Abate succeda al governo della Congregazione, come sopra, dovrà per detto Monastero di Monte Fano sostituirsi Presidente fino a Capitolo, o Dieta con i requisiti, come sopra, ed esso P. Vicario Generale potrà far la residenza in Fabriano all'uso de' Generali.

§. 7. Si concede però, in vigore della presente Costituzione, facoltà al P. Generale di poter sostituire con sua patente speciale, o il suddetto Abate di Monte Fano, o altro di governo con titolo di Vicario qualunque volta, che giudicarà expediente, o per causa di Visita, o d'allontanarsi per lungo tempo della Residenza, o per altra giusta cagione, acciò secondo l'occorrenze sempre vi sia soggetto, che possa assistere alli bisogni della Congregazione, come anco si dice nell'antica Costituzione, nel qual caso avverta detto Abate sostituito, di non oltrapassar mai le facoltà espresse in detta patente per qualsivoglia titolo, nè presuma il titolo di Vicario Generale, o di precedere, o altra prerogativa, che non gli compete per altra ragione, e solo si estenda la sua giurisdizione per il tempo, ed in conformità della commissione, che gli farà concessa.

Dell'Ufficio, e potestà del Padre Generale.

C A P. II.

§. 1. All'ufficio, e potestà del Padre Generale appartiene, tenere il primo luogo nel Coro, ed altrove; terminare l'Orazioni, che si fanno in comune; dar la benedizione a tutti quelli, che leggono le lezioni; intonare il *Te Deum &c.* leggere l'Evangelio in Coro al Mattino; intonar l'Antifona al *Benedictus*, ed alla *Magnificat*; Alle processioni della Purificazione, e delle Palme i Responsorj *Hodie Beata Virgo &c. Ingrediente Domino &c.* Potrà cantar la Messa ne' giorni più solenni dell'anno, il primo giorno del Capitolo, e nella commemorazione de' Morti, o pure commetterlo ad altri. Potrà benedire il primo giorno di Quadragesima le Ceneri, nella Purificazione le Candelie, nel Sabbatho santo il Fuoco, o pure commetterlo ad altri. Al medesimo tocca ricevere i Novizzj, e dopo l'anno della probazione ammetterli alla professione, e benedirli le Cocolle, o commetterlo parimente ad altro Abate; Dar licenza a' Monaci Professi andare all'Ordinazione degl'Ordini Sagri, potendo dare i minori egli medesimo, o fargli dare da altri Abbati con sua commissione;

affolvere

assolvere i Monaci scomunicati, o vero dar licenza ad altri d'assolvergli; ascoltare le confessioni secrete de' Monaci, ed assolvergli da qualsivoglia peccato, concessogli de Jure, o per Privilegio, imponendogli la dovuta penitenza, senza però violentarli a confessarsi da lui; sospendere i Confessori anco approvati da' Vescovi per legittima causa; astringer tutti, e singoli Monaci all'osservanza delle cose contenute nella Regola, nelle presenti Costituzioni, e negl'ordini fatti da lui, o dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, usandolo, se sia bisogno, anco le Censure Ecclesiastiche; congregare ogni quattr'anni il Capitolo Generale, od in mezzo al quadriennio la Dieta, come si prescrive nel precitato Breve dell' 1683. Instituire, ed anco deporre per giuste cause, di riconoscersi canonicamente, i Superiori locali.

Deve avere stanze particolari per dormire, recitar l'Offizio Divino, e per tener l'udienze; Come anco due Monaci, che lo servino, e gli facciano compagnia, quando va in alcun luogo, dar licenza a' Monaci di predicare, se gli parerà expediente, ed anco di confessar secolari, riservata però sempre l'autorità, ed approvazione de' Vescovi.

Al medesimo anco tocca far il sermone nel Capitolo Generale, o pure darne la carica a qualch'altro Monaco; visitar la Congregazione qualunque volta giudicherà necessario per conservazione dell'osservanza Regolare, e buon governo della Congregazione; sentire l'istanze de' Monaci, e decidere con prudenza, e giustizia le difficoltà, che possono nella Congregazione accadere; rimuovere i Monaci da' luoghi, quando lo richieda il bisogno, ed assegnandoli altrove; assolver quelli, che saranno passati a miglior vita nel Capito Generale, che si farà con un *De profundis*, con l'orazione *Deus venia largitor*, &c. ed in somma far tutte le cose in generale, ed in particolare, che non gli saranno proibite da' sacri Canoni, o dalle leggi, o da' decreti, o dalla Regola, o dalle presenti Costituzioni. Onde se bene è grande la potestà del P. Generale, non però si stenderà sopra le cose ordinate dal Capitolo Generale, se non in quello, che da esso Capitolo gli sarà concesso, nè potrà alterare, quanto si prescrive dalla Regola, e Costituzioni, nè prorogare a suo arbitrio il Capito Generale, o la Dieta, anzi nè tampoco dovrà ingerirsi nell'amministrazione economica de' Monasterj, se non per riconoscere la facoltà, e diligenza de' Ministri, nè privare alcun Abate, *nisi juris ordine servato*, nè esimer Monaci dall'obediencia de' Superiori locali, se non in caso d'appellazione, o ricorso. E perciò avverta, non por le mani ne gl'ordini de' Capitoli Generali, o in altra cosa non permessagli, per non generar confusione nel governo, e contrafacendo, se dopo esser stato avvertito da' PP. Deputati sopra il governo, non si vorrà emendare, resti sospeso dall'offizio fin tanto, che non rinvocarà il fatto, tornando alla dovuta osservanza.

§. 2. Si ricordi il P. Generale di quanto ordina il P. S. Benedetto nella Regola parlando dell'Abate, e sappia di dover tenere la severità dell'osservanza prima in se stesso, e poi negl'altri, e non permetta mai, che siano trasgredite, o dispendiate la Regola, e le presenti Costituzioni, se non tanto quanto è rimesso alla coscienza sua, e prudenza, secondo il bisogno che occorrerà, facendo ogni cosa con consiglio, e parere de' Seniori, e più Savj, ed in particolare delli quattro Padri Deputati al governo, ed osservanza delle Costituzioni.

§. 3. Ha il Padre Generale, come gl'altri Prelati maggiori de' Monaci l'uso della Mozzetta, della tonsura del Prelato secondo l'antica consuetudine, e de' Pontificali, e per special privilegio può benedire in S. Benedetto di Fabriano,

ed in S. Silvestro in Monte Fano solennemente il Popolo dello stesso luogo, purchè non vi sia presente il Vescovo Diocesano, o qualche Legato Apostolico. Al P. Generale, ed a tutti quelli, che sono stati Generali si conservi sempre lor vita durante il titolo d'Abate, anzi compito, che averanno il quadriennio del Generalato, mentre che dura il Capitolo Generale abbino il primo luogo sopra tutti dopo il nuovo Generale, ed anco nello stesso Capitolo abbino privilegio di eleggersi un luogo, dove siano per il seguente Quadriennio Abati locali; come anco si dispone nell'antica Costituzione, e nel citato Breve Apostolico del 1683.

*Dell'offizio del Procuratore Generale
e suo Compagno.*

C A P. III.

§. 1. Perchè al P. Generale conviene di tenere in Roma un Monaco per i negozi, che occorreranno nella corte Romana con titolo di Procuratore Generale, l'elezione di questo tale sarà fatta dal P. Generale con il consiglio de' Definitori, ed a questo officio sia eletto sempre un uomo maturo, di bonà di vita, dotto, giudizioso, e pratico, che prima o sia stato visitatore, o Abate di governo, come si ordina nel sudetto Breve Apostolico, il quale abbi officio di trattare nella suddetta corte non solo i negozj di tutta la Congregazione, in comune, ma ancora di ciascun Monastero in particolare secondo, che ne sarà avvisato da' Superiori, o dagl'altri ufficiali. Questo averà la precedenza sopra tutti i Monaci in ogni luogo, eccetto il P. Generale attuale, ed il P. Generale, che termina l'offizio, ma solo nel Capitolo immediato, come si dichiara trattandosi della precedenza, la voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e nella Dieta sua vita durante, come si dispone in detto Breve, ed il suo officio potrà durare, e continuare anco più di un quadriennio, quando sia così ben giudicato dal P. Generale *pro tempore* per beneficio della Congregazione, avvertendo però, che non gli sarà mai lecito trattar negozj grandi, e di molta importanza senza saputa, e consenso del P. Generale. A lui renderanno obbedienza tutti i Monaci, che andaranno a Roma per qualsivoglia causa, ed egli averà potestà sopra di loro, mentre si tratteranno in Roma, non volendo però, che s'ingerischi, nè abbia autorità alcuna sopra il governo del Monastero di Roma, essendo ciò cosa appartenente all'Abate di quel luogo, se bene si dovrà forzare, non essendo impedito legittimamente, ritrovarsi sempre al servizio della Chiesa con gl'altri Monaci, ed all'osservanze della Religione: siccome riceve sempre il vitto, ed il Vestiario dal Monastero di Roma. Nel ricever quell'offizio sia tenuto a dar giuramento in mano del P. Generale, e del Secretario della Religione in presenza di testimoni di non trattar mai cosa alcuna contro della Congregazione, bensì defendendola in tutto con ogni vigore, altrimenti non gli sia fatta la Patente, nè dato l'offizio. Finalmente sia obbligato aver l'Inventario di tutte le scritture, che gli verranno alle mani, e sia tenuto renderne stretto conto nel fine dell'offizio, con lasciarne registro anco nelle Camere della procura generale. Come anco debba registrare in libro a parte tutte le suppliche, memoriali, o istanze, che si faranno ne' supremi Tribunali con i decreti, rescritti, e grazie, che si otterranno in beneficio della Religione, o de' Monasteri particolari, che servirà per conservarne le memorie, e per buon governo de' Successori.

§. 2. Gli sia parimente assegnato dal Capitolo Generale un compagno di buon sapere di religiosi costumi, e pratico della suddetta corte, perchè

possa essergli di ajuto, e servirgli di compagno, il quale obbedisca, e riconosca per suo Superiore lo stesso P. Procuratore Generale, abbi voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali nella forma prescritta in detto Breve Apostolico, riceva come gl'altri Sacerdoti il vitto, e vestimento dal Monastero di Roma, e non possa ingerirsi negli affari comuni della Religione, o de' particolari Monasterj, se non in quello, che espressamente gli sarà ordinato dal detto P. Procuratore Generale, bensì sia tenuto trovarsi sempre al coro di giorno, e di notte, alla mensa della Religione come gl'altri Monaci. Eccetto però quando d'ordine del medesimo P. Procuratore Generale fosse occupato in qualche negozio della Religione.

Dell'offizio dell' Abate.

C A P. I V.

§. 1. L'Abate nel suo Monastero quando non vi sia il Padre Generale, o il Procuratore Generale deve tenere sempre il primo luogo, come anco non essendovi il P. Generale deve intonare il *Te Deum &c.* l'Antifona, al *Benedictus*, ed al *Magnificat*, dire l'Evangelio al Maturino in coro, incominciare nelle processioni della Purificazione, o delle Palme, i responsorj, *Accipit Simeon &c.* *Ingremente Domino &c.* cantar la messa nelle feste più solenni dell'anno, e nella commemorazione de' Morti, quando non voglia commetterlo ad altri, avvertendo non potere usare, e celebrare con Pontificali, che tre volte l'anno al più, ed all'ora giusta la forma prescritta nel decreto della Sacra Congregazione de' Riti emanato d'ordine della Sa. Mc. d'Alessandro VII. che deve puntualmente osservarsi. Deve benedire le candele il giorno della Purificazione, le Ceneri il primo giorno di quaresima, i rami la Domenica delle Palme, ed il Sabato Santo l'incenso, ed il fuoco, se parimente non volesse commetterlo ad altri. Deve imporre le penitenze delle colpe a' Monaci, ed assolverli, se ne avrà facoltà dal P. Generale, o farla imporre ad altri. Deve tener il Capitolo, la collazione spirituale, la conferenza de' casi, e fare il Sermoni a' Fratelli, quando non voglia imporla ad altri. Deve dormire in Dormitorio, e nella clausura, mangiare in Refettorio con gl'altri, quando però non fosse impedito da forastieri, o da infermità, far leggere alla sua mensa quando mangiarà con forastieri, se però non fosse doppio compieta, o nell'ora di dormire, o nell'Infermeria.

§. 2. Quando esce di Monastero non vada mai senza compagno per decoro del grado se non fosse in luogo molto picciolo, o di campagna. Sia avvertito, che nessuno dentro, o fuori del Chiofiro alla sua presenza parli mai licenziosamente, o con poca onestà per quanto egli potrà. Dovendo andare in qualche luogo lo faccia sapere al Priore, o ad altro Monaco quando non fosse per brevissimo tempo. Non assolva alcun Monaco dall'offizio datogli dal Capitolo Generale senza facoltà del P. Generale, o di esso Capitolo Generale. Non accetti alcun fuggitivo del nostro Ordine, o d'altri senza licenza del P. Generale. Non permetta, che alcun di sua Famiglia, o il Monastero, e molto meno egli medesimo facci scurtà per altri, se non per quelli che sono dell'Ordine nostro, o se non fosse per utile evidente del Monastero, o della Religione, ed in tal caso sempre con consenso del suo Capitolo. E parimente non permetta, che si riceva alcuna cosa in deposito di Secolari se non con testimonianza di tre, o quattro più vecchi del Monastero con veder sempre prima la specie, o misura, o peso di esso deposito, e notar tutto. E se alcuno de' Monaci senza licenza pigliarà alcuna cosa in deposito da Secolari sia condannato, come per furto. Si astenga anco l'Abate dalla molteplicità de' precetti, se il bisogno grave non detti altri-

mente, ed in specie da' contenti ne' Sacri Canonj, nella Regola, e nelle presenti Costituzioni, da porre precetti gravi in materie leggere. Non prenda nuove liti, nè facci locazione de' Beni stabili, nè novi cenfi passivi senza licenza della Sacra Congregazione, ed il consenso del suo Capitolo: veda tutto, che si fa nel Monastero da' diversi ufficiali, e riconosca la diligenza, e fedeltà de' Ministri, ma non si ingerisca mai egli nel Ministero; perchè non venghi o con sospetti, o con improprietà derogato alla sua Dignità. Non ammetta forestieri con pregiudizio del Monastero oltre a quello dettano le Regole della Religiosa ospitalità. E sappia essere indegno di tal grado quel Prelato, o che farà desertore della Regolare osservanza, o che per il primo non darà il dovuto esempio nell'adempimento della Regola, o delle presenti Costituzioni, o che senza zelo non avrà attenzione alla buona, e retta amministrazione delle sostanze del Monastero.

§. 3. In ordine alla quantità de' vestimenti deve provvedere a ciascuno secondo il bisogno, ed uso della Congregazione senza eccezione di persone. E circa le Cocolle, ed altri vestimenti si osservi il modo, che venne ordinato nella riforma, e che si nota nelle presenti Costituzioni *dist. prima cap. 21.*, ed al *cap. 5. distint. 3.* Avvertiscano, che le camicie siano di lana, e non di lino. E si fugga qualunque sorte di seta contraria alla povertà religiosa, osservandosi la consuetudine della Congregazione di adoprar sempre abito di lana. I letti de' Monaci siano spesso visitati dall'Abate insieme col Priore, e si levino tutte quelle cose, che si tengono senza licenza, con avvertire, che o l'Abate, o il Priore sia sempre in Monastero, acciò questo mai resti senza Superiore. Deve anco l'Abate attingere i Monaci quando farà tempo a prender gl'ordini minori, se dal P. Generale avrà la facoltà, e far tutte l'altre cose, che gli sono permesse dalla Regola, e dalle presenti Costituzioni, ma nelle cose vietate non presuma ingerirsi. Potrà anco assolvere i suoi Monaci in confessione da qualsivoglia peccato secreto, etiam riservato al Padre Generale, purchè non gli sia espressamente vietato da' Sacri Canonj, o dal Capitolo Generale, o dal medesimo P. Generale con imporre la penitenza secondo la discrezione datagli da Dio; avverta però di non far ritornar la colpa altrui in pericolo dell'anima sua, e con dare indizio in qualche modo del Peccatore, o con fomentare, o acconsentire a i peccati da quello, anzi procuri diligentemente infonder l'olio, ed il vino nelle ferite del povero Infermo; e mentre si studia di assolver gl'altri, guardi bene di non legar se stesso. Potrà commutare i voti con proprii suditi, ma ciò s'intende de' voti fatti nella Religione senza pregiudizio del terzo, eccettuati gl'essenziali della Religione, riconciliare le proprie Chiese non consacrate, quando fossero pollute, ma per le consacrate deve adoprar l'acqua benedetta dal Vescovo con la di lui licenza. E far ogn'altra cosa permessa da' Sacri Canonj a' Prelati de' Monasterj.

§. 4. L'offizio dell'Abate non dovrà durare nello stesso Monastero più di quattro anni secondo il citato Breve dell'anno 1683. onde quantunque gl'Abati siano perpetui, tuttavia nel governo devano passare ogni quadriennio da un Monastero all'altro. Potranno però commutare, o rinunciare, ed anco esser depositi fuori de' Capitoli, e Diete, ma solo nella forma, che si prescrive in detto Breve, e si noterà nelle presenti Costituzioni *distint. 4. cap. 6. §. 3.* Non vogliamo, che l'Abate abbi potestà di scomunicare, o fulminare Scomuniche Ecclesiastiche contro de' proprii Monaci con giuridica sen-

tenza,

tenza, o formazione de' Processi, competendo ciò per antica consuetudine nella nostra Congregazione solo al Padre Generale se non avesse sopra di ciò particolare commissione dal medesimo P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se non le fosse specialmente concesso da' Sommi Pontefici, o da Sacri Canonici appartenendogli per altro far tutte quelle cose nel suo Monastero, che appartengono al P. Generale in tutta la Congregazione eccettuando alcune cose, che non si convengono ad altri, che al P. Generale, come si è notato sopra, parlando del P. Generale. Onde ne' casi improvvisi, e che non ammettono dilazione di tempo potrà anco valersi delle Censure nella forma permessa da' Sacri Canonici a Prelati de' Monasterj, ed al più prendere informazione Sommaria per trasmetterla al P. Generale, a cui toccherà far formare processo giuridico e dar la sentenza definitiva. Il far poi osservare la Regola, le Costituzioni, ed altre cose ordinate ne' Capitoli Generali, e dal P. Generale questo è peso, ed officio speciale del Superiore nel suo Monastero, con procurare di essere egli il primo, e mancando oltre alle pene ordinarie, sappia, che dovrà renderne stretto conto a Dio. Ogni mese sia anco tenuto far la visita di tutte le Celle de' Monaci, e de' letti per togliere il vizio della proprietà, procurando, che il Monaco non tenghi cosa alcuna, che non gli sia stata concessa per Inventario.

§. 5. Non sia eletto alcuno Abate di governo, se prima non sia stato Abate titolare, se non sia atto a tener cura dell'Anime tanto de' luoghi, che hanno Parochia, quanto degl'altri; se non sia zelante della disciplina Regolare, del culto della Chiesa, pratico delle cose spirituali, ed applicato al governo Economico, dovendo possedere le qualità, delle quali parla il P. S. Benedetto nella sua Regola al cap. 2. e 62., a che molto bene devono riflettere gl'Elettori per non aver loro a render conto a Dio di tutte le imperfezioni, ed errori, che possono commettersi da' soggetti poco atti, e non degni del Governo de' Monasterj.

Degl' Abati Titolari.

§. 6. Perchè nel citato Breve Apostolico del 1683. si ordina, che nessuno possa esser assunto ad Abazia di governo, se prima non sia stato titolare: si avverte, che oltre gli Abati di governo sono anco nella nostra Congregazione per consuetudine introdotta, ed approvata nel suddetto Breve Abati Titolari, che godono titoli di Chiese soggette alla nostra Congregazione. Si ordina dunque, che nessuno sia capace di tal grado se non vi concorrono i requisiti notati in detto Breve Apostolico, quali sono, che prima o sia stato Maestro di Novizzi, o Segretario della Congregazione, o Lettore della Teologia Scolastica, o di Filosofia, o di lettere umane almeno per due interi quadriennii, eletto dal Capitolo Generale, o Dieta per servizio della nostra gioventù, ne' luoghi prescritti da detto Breve, o Bibliotecario nel Monastero di S. Benedetto di Fabriano, o Compagno del P. Procurator Generale in Roma, o che per tre governi abbi lodevolmente esercitato l'offizio del Priorato, o del Camerlengato, o di Confessore de' Secolari, e quelli, che Canonicamente l'averanno conseguito siano capaci di Badia di Governo, abbino voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e la precedenza, come si dirà al suo luogo con tutti gl'altri privilegi concessigli dalla presente Costituzione; sappiano però, che quantunque godano tal grado saranno tenuti di giorno, e di notte al Coro, ed al servizio della Chiesa egualmente, che ogni altro Corale, alla mensa comune

quando non fossero impediti da Infermità, all'osservanza della Regola, e delle Costituzioni, alle consuete fatiche, e funzioni del Monastero, ed all'obbedienza, e dipendenza dell'Abate locale, per togliere le confusioni. Che perciò si guardino da qualunque singolarità, e da quello, che espressamente non gli sia concesso dalla presente Costituzione.

Dell'offizio del Priore.

C A P. V.

Deve il Priore nel proprio Monastero tenere il suo luogo, come si dirà parlando delle precedenza, ma fuori della residenza, solo quello della professione. Al medesimo tocca di fare, che i Monaci siano attenti al Coro, e recitino con devozione, e pausa l'offizio divino quando non sia presente il P. Generale, o l'Abate del Monastero, emendare le cose appartenenti al Cantore, ed al Sagrestano; procurare diligentemente, che i Monaci nel chiofiro, in mensa, ed in qualunque altro luogo si portino con il dovuto ordine, in assenza dell'Abate confessare in luogo decente i Monaci, e gl'infermi, se dal Superiore gli verrà imposto. Correggere i Fratelli in Capitolo quando l'Abate si troverà lontano, e tener le veci di questo quando sia in viaggio, o infermo, eccetto nella precedenza, dovendo tener sempre il medesimo luogo: onde quando l'Abate sarà lontano, supplirà l'officio di esso, ma sapendo essere in Monastero, non uscirà mai della clausura senza sua licenza, nè s'ingerirà in cosa alcuna spettante ad esso Superiore. Non darà licenza ad alcuno di parlar con altri, nè vi parlerà lui in tempo di silenzio, se non brevemente per qualche urgente necessità. Se per causa d'infermità gli occorresse stare nell'Infermeria, o si purgasse, non abbi cosa alcuna più degl'altri. Se il Superiore averà proibita cosa alcuna al Monaco, egli non presuma dispensarlo se non gli verrà comandato. Nel rimanente come ogn'altro facci la sua Eddomada in Coro, e in Chiesa, e sia in tutto soggetto al Superior locale. Avvertendosi, che sia eletta a tale officio persona di quelle virtù, e qualità, che si è detto dell'Abate. E perchè tale onore sia dato a soggetto maturo, pratico, e degno di rispetto, come quello, che è di molto ajuto all'Abate per conservazione dell'osservanza: si ordina, che nessuno possa esser eletto Priore, che non sia stato almeno sei anni Sacerdote, e non sia atto a reggere Coro, e Chiesa, essendo suo officio far osservare con diligenza le Sacre Cerimonie nel che deve aver fatto studio particolare. Doppo che alcuno averà lodevolmente sostenuta per tre governi tal carica di Priore, sarà capace di Badia titolare, come si prescrive nel citato Breve Apostolico.

Dell'offizio del Zelatore.

C A P. V I.

Quest'offizio, di cui parla la regola nel cap. 48. è molto onorato, e necessario nelle cose de' Servi di Dio per mantenimento dell'osservanza, e per evitare ogni dissoluzione. Onde chi a questo carico, si può convenientemente chiamare Zelatore dell'Osservanza, e della salute dell'anime, però non si deve mai lasciare il Monastero senza di esso. E ben vero, che ne' Monasterj di poco numero potrà farlo l'Abate, o di suo ordine il Priore, e può darsi anco ad altro, purchè sia persona prudente, caritativa, timorata di Dio. Sopra tutto abbia ben riguardo di non infamare alcuno, e sia amatore della pace, e quiete del Monastero, procurando tagliar via qualunque occasione di scandalo. E officio del Zelatore andare attorno per il Monastero rivedendo le stanze de' Monaci, ed osservare con diligenza le negligenze de' medesimi, e quelle poi notificare

re in Capitolo. Avverta però non accusar mai alcuno maliziosamente per odio, o per causa di amicizia, o di parentela, o di familiarità resti di far sapere le negligenze, ed errori di qualsivoglia Monaco. Deve anco aver cura se manca alcuno dal Monastero nell'ora della lezione, della fatica, dell'orazione, o dal Coro con andarlo a cercare, e non trovandolo notificarlo al Superiore, osservare se i Fratelli, che sono deputati a diversi uffizj dentro il chioffro foddissimo Religiosamente al proprio debito, e trovando esser manchevoli, si serva di cautela, e senza parlare lo facci sapere al Superiore. Il Zelatore mai deve uscir di Monastero senza licenza, e quando accusa tal'uno in Capitolo, sia ascoltato attentamente, abbi una delle chiavi della clausura con aprire, e serrare al tempo debito, e quando va attorno la notte porti seco sempre il lume. In assenza del Superiore, o del Priore abbi Pocchi sopra gl'andamenti del Monastero, e cura del Capitolo, e de' Monachi, ma in Refettorio, ed altrove tenga sempre il suo luogo, che gli compera per altro titolo. Quando sarà occupato a fare l'Eddomada, o infermo, o in viaggio, o in leggere alla mensa, il Priore supplisca al suo uffizio, e non essendovi questo, il Superiore potrà commetterlo a chi gli parerà. L'elezione del Zelatore doverà farsi ogn' anno dall'Abate col consiglio de' più vecchi, e si elegga sempre persona discreta, matura, e prudente per si raguardevole uffizio.

Dell'uffizio del Maestro de' Novizzi.

CAP. VII.

§. 1. L'ordine del Visitatore Apostolico in materia de' Novizzi, del Maestro d'essi, e del luogo, in cui devono tenersi, ed allevarsi insegna molto bene quanto sia importante questo uffizio, dal quale dipende la conservazione, l'augumento, e tutto il bene, e il male della Religione, essendo che tali siano i Monaci, quali sono educati in Noviziato, dove pigliano il fondamento della vita Religiosa, però i Superiori aprano molto bene gl'occhi nell'Elezione de' Maestri in modo tale, che così il Maestro, come il compagno sia uomo maturo, Sacerdote, prudente, Zelante, e molto timoroso di Dio, il quale sia talmente assuefatto nella regolare osservanza, che non solo con le parole, ma con la vita esemplare sia idoneo ad instruire gl'altri, così nelle cose della regola, e delle Costituzioni dell'Ordine, come anco ne gl' esercizi Spirituali, e nelle cose di Dio. Sopra tutto osservi gl'ordini fatti sopra de' Noviziati dalla Sacra Congregazione sopra lo stato regolare, ed in specie il Decreto emanato li 10. Luglio 1655. per la nostra Congregazione, e rifletta molto bene alla gravità, ed importanza dell'uffizio suo, e procuri farlo con frutto senza offender la coscienza sua, nè far danno all'anime a se commesse sapendo doverne rendere strettissimo conto non solo agl'uomini, ma al tremendo giudizio di Dio.

§. 2. Sarà peso del Maestro de' Novizzi ammaestrare, ed instruire i Novizzi con insegnar loro l'ordine, che hanno da tenere in tutte le cose di Chiesa, e del Coro, fargli star vigilantissimi, ed attenti a tutto ciò, che devono adempire dentro il Noviziato, come sarà l'orazione mentale, l'ufficio della Vergine, la lezione della Regola, e delle Costituzioni, il canto piano, lo studio, ed altre cose simili, condurli alla Predica, alla collazione Spirituale, ed a sentire il Capitolo della Regola, avvertirli con parole, e con qualche segno quando si portaranno negligenzatamente, emendando in ogni luogo i loro errori modestamente, specialmente alla presenza del P. Generale, o dell'Abate, dar loro le penitenze per le colpe, o negligenze manifeste in No-

viziato, ma volendogli penitentiare in Coro, o in Refettorio, o in altro luogo fuori del Noviziato, o carcerargli, lo facci sempre con previa licenza del Superiore. Deve tener notato il giorno, ed anno, che entrano nella Religione, e conservare i vestimenti del Secolo, per restituirgli in caso, che non perseverassero, insegnar loro di cantar gl'Inni, i Salmi, e l'altre cose spettanti al Coro, e ne' giorni di lavoro instruirgli all'ora della lezione in luogo determinato. Quando poi esso udirà il segno di congregarsi insieme con gl'altri Fratelli del Monastero, non resti per cagione de' Novizzi d'andarvi, nè meno facci, che i Novizzi tralascino mai di andare in Coro all'ore determinate. Deve ancora, secondo che ordinarà il P. Generale condurli nell'Oratorio, o in Chiesa nel giorno della loro professione, e mettere in ordine l'acqua benedetta, e li vestimenti, ajutandogli a spogliare, e vestire, ed insegnar loro il modo, che devono tenere in far detta professione. Nel Noviziato poi non s'ingerischi il Superiore in cosa alcuna senza il Maestro, il quale ha l'autorità sopra i Novizzi, con questo però, che esso Maestro sia soggetto al Superiore medesimo in tutte le cose spettanti al buon governo suo, e de' medesimi Novizzi quando ne fosse negligente, e che non possa penitentiargli in publico senza licenza di esso Superiore, fuorchè il fargli inginocchiare in Coro quando ivi errassero, o fargli baciare terra, come anco non possa, condurli fuori del Monastero se avanti dal Maestro non si prenda la licenza, e non sia avvisato il Superiore, purchè questo sappia, che si trovi fuori della clausura. Non potendosi ingerire il Superiore in materia spettante a Novizzi senza il Maestro. Molto meno sarà lecito ad altri Monaci, e Secolari, che perciò senza licenza di esso Maestro non sarà permesso ad alcuno di parlargli, o conversarvi, nè a medesimi Novizzi di ricevere alcuna cosa, o lettere, o scrivere se prima non siano vedute dal Maestro, e contravenendo alcuno sia severamente castigato, ordinandosi però al Superiore, che quando farà la visita del Monastero ogni mese debba anco visitare il Noviziato in compagnia del Maestro, in assenza di cui potrà supplire il suo compagno, il quale nel governo de' Novizzi ajuterà esso Maestro, ed eseguirà solo quanto da lui gli sarà ordinato.

§. 3. Il Maestro de' Novizzi, che lodevolmente esercita la carica, acciò più volentieri sostenga la fatica in vigore del suddetto Breve Apostolico gode voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, la precedenza, come si dirà al suo luogo, e dopo, che l'averà esercitata per lo spazio di otto anni, averà l'abilità, alla Badia titolare.

Dell'uffizio del Bibliotecario.

CAP. VIII.

§. 1. Perchè gl'affari della Congregazione siano trattati col dovuto ordine, in ogni Monastero sia eletto un Monaco almeno ben intendente della lingua latina, e che abbi bona mano da scrivere con titolo di Bibliotecario, il quale tenga cura della Libreria, e di tutte le scritture del Monastero con espresa proibizione, che non possa sotto alcun titolo prestar libri ad alcuno fuori del nostr'Ordine sotto pena di scomunicata *Sententia* riservata al P. Generale, ed acciò si riconosca sempre la dovuta fedeltà, doverà avere l'Inventario di tutti i libri, che gli sono dati in cura, de' quali ne averà un altro anco il Superiore, acciò nel fine dell'uffizio possa renderne esattissimo conto, e farne fedel consegna al Successore. Deve anco distribuire a' Monaci del Monastero i libri secondo il bisogno con farne diligente memoria da conservarsi in libreria per mano di quelli, che li riceveranno, li quali ab-

bino molta cura, accio per loro negligenza non se ne perdi, o guasti alcuno, sopra di che se alcuno fosse trovato colpevole sia castigato gravemente. Al medesimo toccherà di scrivere gl'atti de' Capitoli nel proprio Monastero, quando dalla Famiglia non fosse eletto altro, tener cura delle Scritture con diligente Inventario per renderne poi conto, e conservare i libri con pulizia, e diligenza, perchè con ricevano alcun detrimento. Quando dal Capitolo Generale non fosse eletto in qualunque Monastero il Bibliotecario, s'intenda esser tale quello, che dalla famiglia sarà dichiarato Segretario del Capitolo, per il che deve elegerli sempre soggetto degno di tal carica.

§. 2. Il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano secondo l'uso antico ha la voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e secondo il Breve Apostolico anco l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si dirà al suo luogo, il quale oltre alla cura della libreria di d. Monastero, che deve tenere con ordine, e polizia, e con i soliti Inventarij, averà anco il carico di scrivere gl'atti Capitolari d'esso Monastero, e de' Processi, e Sentenze quando dal P. Generale gli venga specialmente imposto, nel qual caso dovrà anco dar giuramento in mano del medesimo d'esser sempre fedele, e verace in tutte le sue Scritture, ed atti, che da lui si scriveranno con tenerne esatta cura per renderne conto in fine dell'offizio, o quando ne sarà richiesto, e quest'offizio esercitarlo or'anni per poi godere delle sudette prerogative.

Dell'offizio del Cellerario.

C A P. IX.

§. 1. Appartiene al Cellerario tener cura delle cose di fuori, far coltivare le possessioni, aver piena notizia, e cognizione, di tutte le terre, de' confini, e termini d'esse, e tenerle notate distintamente in un libro. Averà cura delle Selve procurando siano tagliate con giudizio. Serbandole sempre gl'Alberi da edificio, e da frutto, ordinandosi, che non si taglino mai alberi per trenta canne vicino a' Monasteri, e per una canna almeno intorno alle strade, massime nel Sagro Eremo di Montefano per venerazione di sì Santo Luogo. Appartiene anco al medesimo Cellerario sapere il numero degl'animali delle Possessioni, e numerargli alcuna volta scrivendogli in un libro, aver in pensiero secondo i tempi di quello, che debba venderli, o conservarli, e di quello, che si abbi a spendere, o permutare, tutto però sempre con dipendenza, e consiglio dell'Abate, e se sarà cosa, che porti difficoltà, vi si aggiunga anco il consiglio di tutti gl'altri Fratelli, ed a tutto dar ordine con prudenza. Finite le raccolte de' grani, e di altre cose, e le vendemmie, deve prudentemente secondo l'esperienza giudicare se la provvisione, e vettovaglia raccolta sia bastante per tutto l'anno, o vantaggiosa, e far sapere al Superiore per prendere in tempo i dovuti espedienti. Deve scrivere tutte l'entrate delle Terre, e degl'animali, ed ogni altra cosa, che gli verrà alle mani, e spendere per bisogno, ed utile del Monastero secondo che gli sarà ordinato dal medesimo Superiore. In somma tutto ciò, che si ha da trattare in beneficio del Monastero lo facci sempre con consenso, o dipendenza dell'Abate, o da chi dal medesimo fusse deputato, e di suo capriccio non presuma mai far cosa alcuna se bene fosse uomo letterato; In Monastero non sia deputato nella Tabella ad offizio alcuno; non eschi di clausura specialmente con intenzione di pernottar fuori senza licenza del Superiore, e tanto egli, quanto altri officiali, che ricevono, e spendono entrate del Monastero, scrivano in libri

particolari l'entrate, e l'uscite, quali libri cost scritti siano fedelmente conservati in credenza di proposito, e renda conto inanzi all'Abate, e famiglia del Monastero una volta il mese della sua amministrazione sotto pena *ipso facto* della sospensione *ab officio* anco al Superiore, se non farà ciò osservare, anzi ogni semestre leggasi anco ciò, che il Monastero ha da riscuotere: e chi contraverrà, soggiaccia alla pena sudetta fin tanto non averà ubbidito. Di tutte queste cose il Superiore ne facci un sommario, ed a suo tempo lo porti in Capitolo Generale, come anco lo trasmetta alla Dieta, perchè in somiglianti adunanze si riconosca lo stato di qualunque Monastero, e la diligenza, e fedeltà de' Superiori, e Ministri, restano però sempre il libro originale nel proprio Monastero.

§. 2. In tempo di visita si riferischi al P. Generale, e Visitatori la pura verità circa lo stato de' Monasteri, tanto sopra l'osservanza regolare, e servizi delle Chiese, quanto sopra l'entrata, ed uscita, crediti, debiti, o esigenze. E quei Superiori, e Ministri, che in ciò saranno trovati infedeli, occultando la verità, siano affatto levati dalla loro amministrazione, ed anco puniti ad arbitrio del P. Generale, ed essendo l'offizio del Cellerario di molta importanza per il continuo trattare con secolari, sia sempre dato a qualche Monaco maturo, prudente, di buona coscienza, pratico delle cose di fuori, esemplare di vita, di religiosi costumi, fedele nell'amministrazione, e giudizioso ne i negozj. In somma sia tale, che occupandosi nelle cose temporali, non perda di vista le cose della vita eterna. Sia anco intendente di abaco, se sarà possibile, ed anco letterato, che almeno sappia leggere, e scrivere quando non fosse Sacerdote. Chi de' Sacerdoti si porterà male in quest'offizio sia dichiarato inabile a tutti gl'altri officij di onore, e sia punito per i difetti commessi secondo dispone la Costituzione, ma portandosi lodevolmente doppo tre governi, cioè dodici anni, sia capace di Badia titolare, come prescrive il citato Breve parlando de' Camerlenghi. Essendo nella nostra Congregazione equivalente l'offizio di Cellerario, e di Camerlengo, quando sia in Persona de' Sacerdoti.

Dell'offizio del Camerlengo, e Depositario.

C A P. X.

§. 1. In quei luoghi, dove non si elegerà il Cellerario, ma solo il Camerlengo, s'intenda di questo tutto ciò, che anco si è detto nel Capitolo antecedente. Si aggiunge nel presente appartenere all'offizio del Camerlengo provvedere di vitto i Monaci, e distribuirlo caritativamente in mensa, o per se medesimo, o con l'aiuto di altro Ministro secondo ordinarà l'Abate, ne gli sia lecito di levare, o di aggiunger cosa alcuna a quello, che si dà in comune, eccetto l'infermi, e quelli, che si purgano, o sono dispensati dal Superiore, potrà bensì aggiunger qualche cosa per la prima volta a quelli, che vengono dal viaggio con licenza dell'Abate, purchè prima sia portata avanti a quello, che nella mensa maggiore tiene il primo luogo. Al medesimo Camerlengo, o ad altro, che sarà deputato appartiene apparecchiare all'ora competente il refettorio, il pane, e il vino, presentarsi spesso, quando egli non fusse a mensa avanti quelli, che mangiano perchè non manchi cosa necessaria, e tener cura delle cose, che hanno a riporsi. In sua assenza supplirà chi dal Superiore sarà sostituito, il quale facci solo quanto gli sarà ordinato. Sono tenuti obbedire al Camerlengo i Fornari, gl'Ortolani, i Cucinieri, e Serventi anco forastieri, e sia in arbitrio del Superiore se debba far l'Eddomaiario. Quando sia data a' Monaci cosa straordi-

narìa, che venghi da Benefattori, o vivi, o Defonti, il Camerlengo li raccomandandi in Capitolo, ed in tutte le cose facci l'offizio suo con carità, come si prescrive dalla Regola. Disponga tutto secondo gli farà comandato dall' Abate, dal quale deve avere in qualunque cosa totale dipendenza: il che acciò venghi sempre puntualmente eseguito, ordiniamo, che nelle principali officine del Monastero, come granari, dispenfe, ed altre simili vi siano sempre due chiavi ineguali, una delle quali tenga il Superiore, l'altra il Camerlengo, di modo, che uno non possa entrarvi senza l'altro. Che non possa il Camerlengo far spesa alcuna straordinaria, ancorchè picciola, nè locazioni, nè scritture, nè contratti oltre la facoltà de' mandati di Procura, nè compre, nè vendite senza saputa, ed espressa licenza del Superiore, e che qualunque mese sia tenuto leggere in pubblica mensa alla presenza della Famiglia il libro dell'entrata, ed uscita della sua amministrazione sotto pena di sospensione *ab officio ipso facto* per tutto il tempo, che non obbedirà, e di altre ad arbitrio del P. Generale, come anco si decretò ne' Capitoli Generali del 1648. 1669. 1680. e 1681. ne' quali decreti anco si ordina non poterfi fare dal Superiore locale rilevanti spese straordinarie senza saputa, e consenso del Capitolo della Famiglia.

§. 2. Sia dunque il Camerlengo Sacerdote di buon giudizio, e timoroso di Dio, tenghi cura de' Monaci con carità diligentemente, ed abbi un Converso per Compagno parimente di buoni costumi, che l'ajuti in caso di bisogno nell'offizio suo. Chi de' Sacerdoti per tre governi che sono anni dodici averà lodevolmente esercitato tal carica, abbi l'abilità alla Badia Titolare, come dispone il citato Breve Apostolico, ma chi non potesse avere dalla famiglia la testimonianza d'esserfi portato con lode, sia reputato inhabile ad ogn'altr'offizio d'onore, e non possi esser dispensato, se non per tre Capitoli Generali, anzi sia castigato secondo i suoi demeriti, onde per fuggire ogni taccia farà con fedeltà, e diligenza i libri della sua amministrazione, averà l'Inventario di tutt' i mobili del Monastero, anco concessi a' Monaci per renderne conto a' Successori. In libro particolare scriverà con ordine l'esigence de' frutti de' censi, di pigioni di case, e de' canoni con sempre notar nelle partite ciò che resti da esigerfi, e chiamar la carta del libro mastro, dove siano riportate, acciò in atto di visita possano con facilità ritrovarsi, e rincontrarsi, e farsi distintamente i residui, e ne' Capitoli Generali, e nelle Diete trasmetterà sempre fedelmente in Sommario lo stato del Monastero con la nota dell'esigence, de' debiti, crediti, grano, vino, olio, ed ogn'altra cosa, che farà in Monastero, acciò si riconosca lo stato di qualunque luogo, e la sua diligenza, e fedeltà, e contravenendo soggiaccia alla sudetta pena. Si eccettuano dal Camerlengato i pubblici Lettori, ed i Predicatori più celebri ad arbitrio, e prudenza del P. Generale, e del Capitolo Generale, e Dieta.

§. 3. E perchè il Visitatore Apostolico ordinò, che l'entrate fossero amministrate da tre officiali, perciò vogliamo, che il terzo sia chiamato Depositario, il di cui officio sia di conservar l'entrata del denaro, che gli sarà consegnato, ò che dovrà rinvestirsi, scrivendo parimente tutto in un libro, e questo non dia mai denaro, o cosa alcuna a' Monaci senza licenza espressa del Superiore, e senza ricevuta di chi lo prenderà, altrimenti incorra nelle pene contenute in dett'ordine.

Dell'offizio del Forastero.

C A P. XI.

§. 1. Quello, che farà deputato alla cura della Foresteria potrà parlare con forastieri in

ogni tempo, doverà condurgli nella foresteria, provvedergli ad ora debita del vitto necessario, e di comodità per dormire, servirgli a tavola se lo richiederà la qualità dell'Ospite, e tener le chiavi di detta Foresteria, dove siano matarazzi, coperte, lenzuoli, ed altri panni di lino, specialmente per bisogno de' Secolari. Non sia mai lecito far dormire Secolari nella medesima stanza dove dormono i Monaci, e si provveda con tal carità, che nessuno resti mal soddisfatto, e scandalizzato, specialmente i Poveri. Potrà trattare il Foresterar con il Superiore, ed altr'Officiali di ciò che hanno da mangiare i Forastieri, tener diligente cura de' Poveri, che verranno, con disporre ogni cosa secondo l'ordine del Superiore.

§. 2. In ciaschedun Monastero dell'Ordine nostro si osservi l'Ospitalità secondo la possibilità de' luoghi. Si facci l'Elezione comune una, o più volte la Settimana secondo l'ordine del Superiore. Siano ricevuti i fratelli con carità dovendosi anco aver riguardo al merito delle Persone, e non siano trattati come Forastieri se non per un giorno, se però non fossero molto stracchi per la lunghezza del viaggio, il che si rimette alla discrezione del Superiore, ma sopra tutto si tenghi cura de' Poveri, e de' Pellegrini, come dispone la Regola, avvertendo però, che non siano ricevuti Forastieri non conosciuti, se non mostreranno fedeltà esser persone di buona fama, e Cattolici, e che non siano Banditi, contumaci, o condannati per non incorrer nelle pene contenute nelle Bolle Apostoliche, e per non cagionar qualche scandalo, e quelli, che sono ricevuti, ancorchè fossero persone di grado, si contentino di quello, che si mangiarà in refettorio, o sarà disposto dal Superiore, non potendosi secondo la Bolla di Clemente VIII. fare spese soverchie, ed esorbitanti, e si come i Monaci non possono esser tenuti in Foresteria se non un giorno, e nel resto devono stare all'obbedienza del Superiore, ed all'osservanza del Monastero come gl'altri, così i Secolari non possono esser tenuti nel Monastero più di tre giorni sotto alcun pretesto, se non per urgentissima causa, incaricandosi gravemente la coscienza de' Superiori se permetteranno altrimenti.

Dell'Offizio del Sagrestano.

C A P. XII.

In tutti gl'offizj de' Monasterj devono esser elette persone idonee, e di giudizio, ma questo della Sagrestia essendo deputato per il servizio di Dio, senza dubbio alcuno bisogna avvertire di darlo a Sacerdote maturo di bontà, ben'intendente del culto Divino, e che sopra tutto ami la delicatezza, e polizia delle cose Sagre, dando ordine a tutte le cose con l'ajuto del Sottosagrestano, e con l'ajuto anco d'altri nelle feste più solenni, dovendo con l'obbedienza del Superiore secondo che il Sagrestano l'avvisarà, tutti concorrer volentieri ad ajutarlo. Al Sagrestano tocca temprar l'orologio per l'ora del Matutino, e dell'altr'ore canoniche far arder la lampada, nel Dormitorio, chiudere, ed aprire le porte della Sagrestia, e della Chiesa secondo il bisogno, sonare ad ore competenti all'ore canoniche, alla collazione spirituale, al Capitolo, e circa il numero delle Campane, e quante volte debba sonarsi, s'osservi l'uso della Santa Romana Chiesa, e delle Chiese principali de' luoghi. Ma alla collazione, ed al Capitolo suoni tanto tempo, che i Monaci dalle stanze più lontane si possano radunare. Quando accaderà, ch'egli erri circa l'ora del sonare, nel seguente Capitolo ne facci la debita soddisfazione. Apparecchi a suo tempo le cande, le Ceneri, le Palme, l'acqua, il sale, e tutte l'altre cose per benedirle, e fatta la benedizione, a lui tocca darle al Superiore perchè

le distri-

le distribuifca, e fe lo fteffo Superiore lo comandarà, le distribuifca egli medefimo finita la Proceffione delle Palme, confervi de'rami benedetti per l'anno futuro a far le ceneri, come anco farà fua cura tener in ordine l'Olio Santo per gl'Infermi con pane &c. e poi abbruciare, e metter le Ceneri nel Sagrario, porre in ordine gl'Abiti Sagri, i Vafi, le Tovaglie, ed altro fpettante al fervice della Sagrefia, ordinare a fuo tempo gl'Altari, mutargli fecondo le rubriche del Mefale, gettare nel Sagrario l'acqua, con cui fi faranno lavati i Vafi Sagri, i Purificatori, i Corporali, ed altre cofe Sagre, conferbare in luogo decente, e nettiffimo il Sſmo Sagramento con rinovarilo, o farlo rinovare ogni Settimana, far diligente Inventario di tutte le cofe di Sagrefia, e Chiefa con darne una copia al Superiore, prender l'offerte fatte negl'Altari, e confegnarle a chi ordinarà il medefimo Superiore, tenere in luogo conveniente le Sagre Reliquie con l'Inventario di efle, e gl'Olj Santi in Chiefa, o in Sagrefia dove fi renderà più comodo. Ed aver cura, che le Sagre Immagini fiano ben confervate acciò rendano venerazione, e divozione a chi le mira. In fomma procuri, che la Chiefa in tutte le cofe comparifca con quella maefità, ed ornamento, e nettezza, che fia poffibile a maggior Gloria di Dio, ed edificazione de' profimi. Ed effendo numerato quell'offizio fra gl'altri d'onore nelle Coftituzioni, come veramente onoratiffimo, ed Angelico, ordiniamo, che tutti puelli l'averanno efercitato per tre governi con lode, abbiano l'abilità alla Babia Titolare, come fi è decretato nel prefente Capitolo Generale del 1688., ed all'incontro tutti quelli, che fi portaranno in effo negligenti, o ftrappando le cofe Sagre, o mancando al proprio debito, fpezialmente circa l'ore del fonare, o nella politezza, nel che deve crederfi alla maggior parte della Famiglia efaminata fopra ciò dal P. Generale, e Vifitatori in atto di vifita, quefti tali fiano privati dell'officio loro, e dichiarati perpetuamente inabili a tutti gl'altri offizj d'onore, nè poffino effer eletti ad altre Dignità dell'Ordine, anzi fiano feveramente caftigati ad arbitrio del P. Generale, e conforme alle Coftituzioni.

Dell' offizio del Cantore.

C A P. XIII.

Al Cantore appartiene di procurare, che la Chiefa fia provvifta de'libri neceffarij per dire l'Offizio Divino, ed egli in particolare deve avere molto bene in pratica le Rubriche del Breviario, e Mefale Monaftico, acciò il Coro proceda con il dovut' ordine. Però il Cantore abbia il Direttorio alla Romana, ed il Ceremoniale nuovo Romano, perchè effendo il Breviario, e Mefale Monaftici fatti conforme al Breviario, e Mefale Romano, poffano fervice anco a Noi, ed avendogli, e ftudiandogli il Cantore potrà in tutte le cofe far l'offizio fuo debbitamente. Al medefimo tocca insegnare a' Monaci il canto fermo in un'ora deputata dal Superiore, perchè quelli, che non fanno, poffano ancor loro con tale ajuto fare il proprio offizio in Coro. Il Cantore, o il Sottocantore doverà procurare di saper fonare l'organo per poter o l'uno, o l'altro in ciò fervice la Chiefa, ed anco insegnare ad altri, che dal Superiore faranno giudicati idonei: e ben vero che quando vi fia in Monaftero altro Monaco, che fappia fonare, farà più efpediente, che il Cantore, e Sottocantore ftiano in Coro. Al Cantore tocca di ftare nel dextro Coro, ed al Sottocantore al finiftro, correggere i negligenti nel canto, ciafcuno nel fuo Coro, ne' Salmi, negl'Inni, ne' Refponforj, ne' Verfj, e fe non lo farà uno, lo facci l'altro. Nelle feffe di 12. Lezioni in-

tonar gl'Inni, ed i Salmi, alla Mefla Conventuale l'Introito, il *Kyrie. Et in Terrâ pax. Patrem omnipotentem. Sanctus, & Agnus Dei*; l'*Alleluja*, o il Graduale; l'Offertorio, ed il *post Communio*. All'ore canoniche quando fi cantino intonar gl'Inni, e Salmi, l'Antifone, il *Te decet &c.* il *Benedicamus*, ed ogn'altra cofa fpettante al Canto, ed al fervice del Coro, ed il tutto infieme con il Sottocantore: anco il Cantore, ed il Sottocantore devono fare la loro Eddomada, nelle cofe più appartenenti al Cantor folo, fe il Cantore farà prefente, o difoccuppato, non s'ingerifchi il Sottocantore, ma fe quello farà lontano, fupplifchi in tutte le cofe in luogo d'effo Cantore. Appartiene al Cantore distribuire i libri per gl'offizj di Chiefa, cantare un poco più preffo quando per urgenza ne farà avvifato dal P. Sagrefiano, pronunziare l'intonazione dell'Antifone, nel *Benedictus* e del *Magnificat* al Superiore, o cantando, o facendofi vedere l'intonazione nel libro, deve emendare tutti gl'errori, che veniffero fatti d'altri nel cantare, far la tavola per tutta la Settimana degl'offizj di Chiefa, cioè chi debba dir la lezione, chi l'Epiftola, chi il Martirologio, chi la lezione della menfa, chi il Capitolo della Regola, ed affigerla poi o nel luogo del Capitolo, o in Coro, acciò poffa effer veduta da tutti, e fiano tenuti i Monaci in Coro, ed in Chiefa obbedire al Cantore in tutte le cofe appartenenti all'offizio fuo, non altrimenti che all'Abate fenza replica, e gl'inobbedienti fiano dal Superiore caftigati. Quando s'averà da comunicare, o dar l'extrema unzione a qualche infermo, deve provvedere, ed ordinare, chi debba portare le cofe neceffarie fpettanti al Canto. Nell'offizio de'morti deve cantare il *Kyrie*, e tutte l'altre cofe folite a cantarfì, e preparare il libro al Superiore, e tenerlo, o pure commetterlo al Sottocantore.

Dell' offizio dell' Eddomadario del Coro.

C A P. XIV.

Acciò che ogn'uno fappia quando fi deve cominciar l'offizio divino dopò che i Monaci al feigno della Campana faranno congregati in Coro, il Superiore facci un feigno, ed all'ora il Sacerdote Eddomadario cominciarà l'Offizio Divino, il quale fia da tutti recitato, o cantato con ogni attenzione, e divozione, e con unione di mente, e di voce fino al fine con tutte le cerimonie ordinate dalla S. Romana Chiefa. All'Eddomadario appartiene incominciar l'intonazione dell'ore, dire i Capitoli, e l'Orazione, e fe egli non fi troverà in Coro fupplirà, chi fi trova fopra di lui. Al medefimo tocca dir l'*Alleluja* al fecondo Notturmo, e l'intonare le prime Antifone al Vefpero, ed all'altre ore, quando fi cantino, e dir l'orazione delle commemorazioni de'Santi. Quando egli farà affente dal Coro, e non vi fia alcuno fopra, fupplifchi chi fia fotto di lui. E anco offizio dell'Eddomadario in affenza dell'Abate, e del Priore dire i verfj, e le Benedizioni in Capitolo, ed in Refettorio, eccettuato fe vi foffe il P. Generale. E facci anche l'offizio nell'Eftequie de'morti. Nel refto fi offervi il Rito del Breviario Monaftico riformato da Papa Paolo V.

Dell' Offizio dell' Eddomadario della Mefla.

C A P. XV.

§. 1. Quello, che fa l'Eddomadario in Coro all'Offizio Divino, potrà anco fare l'Eddomadario della Mefla cantata, maſſime in quei Monafterj dove e poco numero, a cui appartiene nelle Domeniche, e Feffe di 12. lezioni cantar la Mefla Conventuale, come anco in altri giorni, fe non farà giorno folenne, nel quale potrà commetterlo ad altro graduato per decoro della Chiefa, il che fi rimette ad arbitrio del medefimo

Abate, e non essendovi graduato Abate, almeno potrà commetterlo al Priore.

§. 2. Quando nel medesimo giorno bisognerà cantar due Messe, una ne cantará l'Eddomadario attuale, l'altra quello, che fece l'Eddomada antecedente. Deve ancora l'Eddomadario della Messa comunicare i Monaci non Sacerdoti, portare il Santissimo Sacramento a' Monaci Infermi, nella Messa dir solo l'Orazioni ordinate dalle rubriche del Messale, e far la sua Eddomada anco alla collazione spirituale, alla Mensa, ed al Capitolo della Regola, quando gli convenga: Ne' giorni di Domenica deve far l'Asperges per la Chiesa, e ne' medesimi giorni, finita la Messa Conventuale, prima che si spogli de' Vestimenti Sacerdotali in Coro alla presenza de' Monaci dar la Benedizione al Lettore della Mensa in questo modo, cioè: inginocchiarsi esso Lettore dalla banda del Coro avanti l'Altare alli piedi del Sacerdote, dichi il verso *Domine labia mea aperies &c.* tre volte, come si dirà nel seguente Capitolo, e rispondendo il Coro lo stesso Verso tre volte, esso Lettore dichi, *Jube Domne benedicere*, ed il Sacerdote facendo il segno della Croce, loggionga, *Dominus sit in corde tuo, & in labiis tuis, ut digne, & competenter annuncies sanctam Lectionem suam ad laudem, & gloriam nominis sui, & fratrum adificationem:* ed i Monaci rispondano, *Amen.* All'ora il Lettore levatosi in piedi, baciando la mano al Sacerdote, se ne vada al suo luogo, ed il Sacerdote in Sagrestia. Ogni Sabato non impedito d'Offizio doppio si canti la Messa votiva della Santa Vergine secondo l'uso antico, e divozione della Religione con le Litanie solite, le quali in detto giorno si cantaranno in Coro parimente la sera dopo Compieta. E come si è detto altrove, ogni Giovedì similmente non impedito la Messa votiva del P. S. Silvestro, ed ogni primo Lunedì del Mese la Messa di *Requiem* per l'Anime de' Fratelli, Protettori, e Benefattori defonti.

Dell'Offizio del Lettore della Mensa.

C A P. XVI.

La Domenica dopo la Messa Conventuale, pigliata il Lettore della Mensa la Benedizione, come si è detto nel Capitolo antecedente, addomandi poi al Cantore, che cosa, ed in qual parte del libro debba leggere. E per lezione della Mensa ordiniamo, che nel principio si debba sempre leggere quel libro della Scrittura Sagra, che si legge in Chiesa nell'Offizio Divino. E verso il fine finche si dichi *Tu autem Domine &c.* non sarà fuor di proposito far leggere, o qualche libro spirituale in lingua volgare, o la Regola, o la Costituzione, o altra cosa morale, secondo, che il Superiore giudicará più profittevole, il quale sopra ciò deve dare in tempo l'ordine al Cantore, pigliando poi il Lettore ad ora debita il libro preveda la lezione conveniente, che deve leggere, e venendo il Superiore in Refettorio, tenghi il libro aperto, e mentre si fa la Benedizione, se ne stia al suo luogo, la quale finita, inchinandosi verso lo stesso Superiore, senza partirsi dal luogo, domandi la Benedizione, dicendo, *Jube Domne benedicere*, ed il Superiore darà la Benedizione conveniente, cioè al Pranzo, *Mense Caelestis &c.* alla Cena, *Ad Cenam Vitae &c.* alla collazione, *Ad Collationem &c.* come si è detto altrove, e ricevuta la Benedizione, cominci a legger con pausa, con voce alta, ed adagio assai, e ne' giorni più solenni, e ne' Capitoli Generali si deve cantare nel tuono del Martirologio, e leggendo, o cantando, stia con l'orecchie attente verso il Superiore, per poter sentire, se in alcuna cosa l'emendarà: Se intende quello, che gli vien detto, per emendare il suo errore, si emendi subito umilmente, se non lo sentisse, ricominci

tante volte il verso, finché si accorga dell'errore, e si emendi. La settimana seguente leggerà alla Collazione, e se egli fosse fuori del Monasterio, o Infermo, il Cantore provveda d'altro in suo luogo. Il Lettore della Mensa, o quello che supplirà in suo luogo, prenda il misto con quell'ordine, che si è dichiarato nella Regola cap. 38. E nessuno sia scusato dal leggere alla Mensa, ma se alcuno fosse occupato legittimamente in cosa di maggior necessità, ed utilità del Monasterio, o Infermo, al Superiore toccherà dichiarare quelli, che devono essere fatti esenti.

Dell'Offizio del Sotto-Sagrestano.

C A P. XVII.

Il Sotto-Sagrestano deve accender di notte il lume nel Coro, per recitare il Divino Offizio, se non farà giorno chiaro, ed anco quando si dicono le Messe dell'Aurora; deve ancora accendere i lumi alla Compieta, ed a tutte l'altr'ore, quando sia bisogno. Allo stesso appartiene, accomodar le lampade in Chiesa, qualunque volta sarà necessario, preparare i carboni accesi nel focone, l'acqua per lavar le mani in Sagrestia avanti la Messa, e per far il mandato nel Giovedì Santo, il sale, e l'acqua per benedirle le Domeniche, ed il fuoco nell'Incentifero per le funzioni della Chiesa, e portare il lume nel Capitolo, se bisognerà per la lezione della Regola. Sopra tutto deve tener cura, che la Chiesa sia pulita, e netta con ogni diligenza, essendo officio suo di scopare, nettare le lampadi, ed i candelieri, sonar le campane, e far' altre cose simili per ajuto del Sagrestano, e con ordine suo preparare, e lavar l'ampolline, e mettervi dentro il vino, e l'acqua avanti le Messe, apparecchiare, e tener all'ordine gli Altari, i paramenti, i sciugamani, i Calici, l'Osstie, ed in somma ogn'altra cosa al debito tempo, acciò i sagri Ministri possino all'Altare esser provvisti talmente d'ogni cosa, che con la dovuta decenza possibile esercitino santamente l'offizio loro. Molte fatiche per servizio della Chiesa, massime nelle feste più solenni, o altre simili occasioni potranno farsi per ajuto de' Sagrestani anco da altri Conversi, e Serventi del Monasterio, quali subito chiamati, doveranno esser obbedienti, ed in particolare quando sentiranno far cenno per sonar le campane, ed in que' luoghi dove sarà il bisogno, siano dati al Sagrestano uno, o più in ajuto, secondo che sarà giudicato necessario dal Superiore.

Dell'Offizio dell'Infermiere.

C A P. XVIII.

Siano deputate stanze nel Monasterio separate, per uso degl'Infermi, delle quali tenghi la chiave, ed abbi cura l'Infermiere, e non sia lecito ad alcuno, andar fuori del Monasterio, per curarsi, nè fuori di dette stanze senza grave necessità, ed all'ora con licenza del Superiore, e consiglio del Medico. Sotto nome d'Infermi vogliamo, che s'intendano anco i vecchi sopra 60. anni, e quelli, che sono deboli di complessione, a' quali deve usarsi ogn'atto di carità, secondo il loro bisogno, e come insegna la Regola. L'Infermiere sia uomo timorato di Dio, che serva volentieri gl'Infermi, e sia caritativo, e diligente intorno a' medesimi. Sarà officio suo ragionare con essi loro ad ore di silenzio, portar loro le cose necessarie, udire la prima Messa per esser poi libero, portare, e riportare i libri sagri, che saranno serviti nell'Infermaria, in cui non deve lavorare, ne leggere con voce alta, se ciò fosse molesto a gl'Infermi. Domandi al Camerlengo le cose necessarie per il suo officio; potrà entrare in Cucina, in Cantina, ed altrove per bisogno degl'Infermi, e doverà lavar le vesti, ed i piedi

a' mede-

a' medefimi, o fargli lavare da altro ajutante, quando lo richieda il bifogno. Avvicinandosi poi alcuno alla morte, lo ponghi sopra il cizio fe così parerà al Superiore, e dando qualche segno, tutti fi raduneranno a pregare Iddio per l'Infermo, se bene non farà anco morro: E quando fia paffato, prepari tutto ciò che fia neceffario per lavarlo, il Cataletto, ed i panni da coprirlo, al medefimo anco tocca di preparar ciò, che farà bifognevole per l'uso de' bagni, e per quelli, che fi hanno a purgare, o cavar fanguè, gettando poi in loco nafcofto il fanguè, dopo che farà ftato veduto dal Medico, e nettando bene i vafi, con ferbargli per altra occafione.

Dell' Offizio del Portinaro.

C A P. XIX.

Appartiene all' offizio del Portinaro, quando alcun forastiero barterà la porta, aprire, e domandar prima con modestia, ed umiltà Religiofa, chi egli fia, e che cofa chiedi. E poi, se conoscerà effer Persona degna d'entrare, l'ammerta, se farà uomo meritevole lo conduca all' Orazione in Chiesa, e dopo al Monaco Forefterato, ed efferdo neceffario, lo facci sapere anco al Superiore. Ma se batterà qualche vicino, o conoscente, gl' aprirà, e chiamerà quello, con cui vol parlare, o pure lo lascerà andare dove vuole. Deve il Portinaro aver la sua Cella vicino alla porta, nella quale dorma, lavori manualmente, e dia l'Elemofyna a' Poveri. Sempre fi ritrovi presente al Capitolo, alla Messa, al Vefpro, alla Predica, al Matutino, ed ad ogn' altra cofa, se però non fosse dispensato dal Superiore, come anco alla benedizione delle Candeie, delle Palme, delle Ceneri, ed all' adorazione della Croce, se parimente non fosse dispensato. Se il Portinaro fosse assente, o infermo, fi deputi dal Superiore supplemento, che faccia tutto quello, che spetta tale offizio, ma guardisi molto bene il Portinaro, o altro fofstituto, di non lasciare entrare in Monasterio Perfone tali, che fiano molefte, e dannose a' Monaci, ed a' Monasterj, o senza giusta causa vadano vagando per le ftanze de' Monaci, o per l'Officine, e procuri d'offervar ciò, che s'ordina nella Regola. In ciascun Monasterio fiano due porte, una avanti l'altra, tra le quali fia un poco di spazio, ma non molta lontananza; la prima fi tenghi sempre aperta il giorno, dove potranno entrar tutti, ch' averanno bifogno, ma la feconda, che farà termine della Claufura, fia sempre ferrata di giorno, e di notte, entro di cui mai potranno entrar donne di forte alcuna, e di questa terrà cura continua il Portinaro, benchè di notte doverà ferrarle tutte due con le chiavi, e portarle al Superiore, o di suo ordine al Zelatore, come anco facci il Sagrestano di quelle della Chiesa. Nella feconda porta potrà farfi una piccola fenestrella con graticcia di latta per la quale il Portinaro possa vedere, chi batte, e rifpondere *Deo gratias*, o con altre parole Religiofe prima, che apra, ed all' ora lascerà entrare, e darà comodità fecondo la qualità delle perfone, ed il Superiore, o Zelatore vada spesso a rivedere le porte, specialmente di notte, per riconofcere come fia ben custodita, ed offervata la Claufura, e trovando qualche difordine, subito vi dia rimedio; Come anche invigilino, che alla porta esteriore non fi fermi alcuno de' Monaci, se non fuffe per accompagnar qualche forastiere.

Dell' Offizio del Cuciniero.

C A P. XX.

§. 1. All' offizio del Cuciniero appartiene nel principio della fatica prender la benedizione, aver buona cura, e rendere a suo tempo al Camerlengo i vafi affegnati, prendere il mifto avanti l'o-

ra della comune refezione, apparecchiar l'acqua calda per la rasura, provvedere insieme col Camerlengo le vivande da cuocere, e se mancherà qualche cofa domandarla con modestia allo stesso Camerlengo, parlare nella Cucina, lavar piatti, e vafi spettanti al suo offizio, e finito il tempo riconsegnarli, e render grazie al Signore, come si dirà più a basso; spazzar la Cucina, e portar in luogo di proposito la spazzatura, scaldar l'acqua, quando bifogni far il mandato, preparare in tempo le legna, e fascine per il fuoco, e se mancherà, o romperà alcuna cofa di quelle, che gli furono consegnate, ne dica la sua culpa in Capitolo al Superiore, ed al Monasterio. Se il numero de' Monaci farà molto grande, gli fia dato dal Superiore un Compagno, che l'ajuti, ed efferdo già antica confuetudine nella nostra Congregazione, che la Cucina si facci da' Converfi per le continue occupazioni de' Corali in offiziare il Coro, e la Chiesa, o in predicare, in leggere, o confessare, o in altri simili esercizi di maggiore importanza, si potrà continuare tal confuetudine, e si darà la benedizione solo nel principio dell' anno, o pure ogni volta, che occorrerà farfi mutazione di Cuciniero, ed all' ora quello, che termina l'offizio, renderà grazie al Signore, dicendo in Coro alla presenza de' Monaci inginocchioni tre volte il fequente verso, *Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me*, dopo si dirà da' Monaci il Salmo *Laudate Dominum omnes gentes &c.* con il *Gloria Patri &c.* e dal Superiore ricevuta la benedizione in forma, *Benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti descendat super te, & maneat semper. Amen.* Baciando terra vada al suo luogo. E subito quel che entra fimilmente inginocchiato domandi la benedizione, dicendo, *Jube Domine benedicere*, e detto dal Superiore, *Dominus fit in corde tuo, & in manibus tuis, ut dignè, & competenter exerceas officium tuum ad laudem, & gloriam nominis sui, & Fratrum consolationem.* Tutti rifpondano *Amen.* Ed egli baciando la terra, entri poi a far l'offizio suo con diligenza, e carità.

§. 2. La Mensa del Padre Generale fecondo la Regola può effer separata dalla commune, averà però molto bene effer Padre Generale, che quello gli si concede per causa de' negozj, quali ordinariamente occorrendo l'impediscono poterfi trovare alla mensa comune, che non l'abusi, in far vita comoda, e delicata, mangiando fontuofamente, onde si sforzi di far la mensa parca, Religiofa, non facendo spese superflue, e sempre tenga seco qualche Monaco più maturo, e di maggior grado, quando non vi fiano forastieri di degna, ed onesta condizione, e facci legger sempre alla mensa. Ma nelle feste solenni procuri di trovarfi alla mensa comune per consolazione de' Fratelli, il che potrà fare anco ogni volta, che gli parerà efferdiente, per uniformarli al precetto della Regola.

§. 3. Sono ancora al Padre Generale concessi due Monaci, che lo debbano servire, uno de' quali deve effer Sacerdote, che l'accompagni sempre, ajuti a dir l'offizio Divino, ed abbi cura delle sue stanze, e della sua Persona; l'altro poi fia, o almeno ordinato in Sacris, o Converso Professo, che lo serva, con apparecchiar in tavola, portar lumi, e per cose simili, ricordandosi di far l'uno, e l'altro cofa col timor di Dio, e fecondo la S. Regola.

Della Sacra Comunione.

C A P. XXI.

Non solamente deve farfi la Comunione da tutti i Monaci insieme una volta il mese, fecondo la disposizione de' Sacri Canonici, ma ancora più spesso, onde i Sacerdoti legittimamente non impediti procurino celebrare ogni giorno, fecon-

do l'ordine del Visitatore Apostolico, ed avendo comodità, cerchino di riconciliarsi prima di celebrare, ancorchè non si sentissero gravati di peccato mortale. E quelli che non sono Sacerdoti, se faranno in Sacris, siano tenuti a comunicarsi ogni volta, che solennemente ministreranno all'Altare conforme al Sacro Concilio di Trento. E così questi, come tutti gl' altri Chierici, Conversi, Novizi, ed Oblati ricevano il Santissimo Sacramento tutte le feste del nostro Signor Gesù Cristo, della Beatissima Vergine, de' Santi Apostoli, del P. S. Benedetto, del P. S. Silvestro, e di Santa Scolastica, esortando in oltre tutti a comunicarsi anco più spesso, e particolarmente ogni festa di precetto, ed ogni Domenica dell' anno, come si conviene a veri Servi del Signore, nel che deve esser sollecito, ed oculato qualunque Prelato de' nostri Monasterj, al quale doveranno senza replica obbedire ogni volta, che ciò comandarà. Se poi alcuno non si comunicerà ne' sopraddetti giorni determinati, foggia alla pena della colpa mediocre, eccetto però quelli, o che faranno in viaggio, o infermi, o ragionevolmente dispensati dall' Abate, o dal Padre spirituale, che poi potranno supplire nella festa seguente.

QUARTA DISTINZIONE.

- Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.* Cap. 1.
De' Definitori del Capitolo Generale, e loro durata. Cap. 2.
Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali. Cap. 3.
Dell' ordine di precedere tra' Vocali, e Monaci. Cap. 4.
De' Visitatori, e loro Offizio. Cap. 5.
Della sostituzione de' Gradati, Presidenti, e Vocali. Cap. 6.
De' pubblici Lettori, e Studenti. Cap. 7.
Avvertimento.

Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.

C A P. I.

§. 1. Acciò le cose ordinate nelle presenti Costituzioni, siano fermamente osservate di comun consenso del Capitolo Generale, approvato con il suddetto Breve Apostolico del 1683. s'ordina, che ogni quattr'anni si debbano congregare i Monaci a celebrare il Capitolo Generale, o nel Sagro Eremo di S. Silvestro di Monte Fano, o in S. Benedetto di Fabriano, o in altro luogo, come si è detto alla 3. dist. cap. 1. §. 1. E perchè il Capitolo Generale in cui si fece la riforma delle presenti Costituzioni, si celebrò ne' tre giorni solenni della Pentecoste, essendosi sperimentato, che in tale solennità le funzioni di Chiesa, di Prediche, e di pubbliche Cattedre, che sogliono farsi per detto Capitolo, riescono con maggior decoro, e con maggior soddisfazione de' Popoli, vogliamo, che in avvenire sempre si celebri in detta solennità, dovendosi computare l'intero quadriennio con il Calendario Ecclesiastico, di modo tale, che ogni quattr'anni nelle feste della Pentecoste s'intenda compito per qualunque governo il quadriennio, quantunque secondo il quadriennio Solare variasse qualche giorno. Giunto dunque il tempo, il Padre Generale almeno per un Mese avanti doverà intimarlo con sua lettera Circolare, o citatoria a tutti i Monasterj, ordinando a' Vocali, che vi hanno voto, trovarsi presenti il Sabato al primo Vespro di detta Solennità nel luogo del Capitolo, e quelli, che fossero negligenti, o manchevoli trovarsi in detto tempo, non entrino dentro la porta del Monasterio senza licenza del P. Generale, e nel pri-

mo giorno del Capitolo ne dichino la lor colpa in esso Capitolo, se però il P. Generale non avesse gran probabilità di qualche legittimo impedimento. Nessuno senza licenza espressa del Padre Generale possa accostarsi al luogo del Capitolo prima di detto tempo, e tutti i Vocali siano tenuti portar seco la Cocola, e venir con la raffura sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva per quattr'anni, ed all' ora non siano lasciati entrare. E perchè tutti i Monaci sono molto occupati in detta Solennità, acciò le cose della Chiesa, e del Coro vadino con il dovuto ordine, il Superiore del luogo, dove si celebra il Capitolo, farà distinta Tabella di chi abbia a fare le necessarie funzioni di Messe cantate, e Vespro, alla quale senza replica tutti doveranno obbedire, ed anco deputarà due Cantori, li quali abbino cura di dirigere il Coro, e di chiamare a suo tempo i Ministri, che doveranno esercitare le suddette funzioni, qual Tabella doverà avanti il primo Vespro affiggersi in luogo pubblico, acciò sia da ciascheduno veduta.

§. 2. In oltre con detta circolare provveda il P. Generale, che nell' assenza degl' Abati, e vocali delle loro residenze, le nostre Chiese non patiscano del necessario servizio, che per ciò sotto pene gravi, ed anco con censure ordinarà, che nessuno de' Monaci non vocali dopo detta intimazione de' Capitoli ardisca scostarsi, o pernottar fuori della Clausura dove si trova di stanza senza sua espressa licenza, e fin tanto non siano tornati i vocali a proprj luoghi, anzi per i Monasterii di poco numero comandarà agl' Abati, acciò prima della loro partenza provvedano anco di Sacerdoti di fuori, quando il bisogno lo richieda, perchè in tal solennità le Chiese restino provviste.

§. 3. Nel primo giorno del Capitolo, che farà la Domenica della Pentecoste si canti all' aurora la Messa corrente dello Spirito Santo dal P. Generale, o da altro di suo ordine; nel secondo giorno dal primo Definitor; nel terzo dal secondo Definitor; La Messa poi conventuale il primo giorno la canti l'Abate locale, il secondo giorno il terzo Definitor, il terzo il quarto Definitor. Cantata, che farà il primo giorno la Messa dell' aurora, si canterà immediatamente in Coro anco Prima fino al martirologio *exclusivè* a cui interverranno tutti i vocali in Cocola, ed in tanto il Sagrestano, o altro di suo ordine suoni lungamente a Capitolo. Giunti in Coro al Martirologio, come sopra s'intonerà dal P. Generale l'Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* e tutti cantando alternativamente; e precedendo la Croce con Ceroferaj processionalmente, e con ordine si congregaranno nel luogo del Capitolo. Congregati che saranno il Lettore Edomadario canterà il Martirologio, e si terminerà Prima, come nel Breviario Monastico, facendosi dal P. Generale l'assoluzione solita de' Defonti, indi aspettandosi si leggerà il presente Capitolo, o parte di esso della presente Costituzione ad arbitrio del P. Generale, stando tutti attenti ad ascoltarla, poi si farà il Sermone latino dal P. Generale, o da altro di suo ordine, poscia si leggeranno le Bolle Pontificie solite leggerfi in simili funzioni, e si farà l'*extra omnes*.

§. 4. Ciò fatto gl' Abati di Governo con umiltà, ed in segno di soggezione, e rinunzia delle loro Badie ad uno ad uno rassegnino ordinatamente i sigilli de' loro Monasterj nelle mani del P. Generale, e se alcuno per infermità, o per altra giusta cagione non fosse potuto venire, deve far tal rassegna per mano di quello, che porterà lettera di scusa in suo nome, il che se alcuno non procurerà di eseguire, sappia di restar senz' altro privo della sua Badia, nè si possi a questi tali facilmente conceder grazia di essere in ciò dispensati. Dopo tal rinunzia di sigilli, pri-

ma che si tratti altra cosa, si facci lo scrutinio de' voti, dovendosi chiamar tutti per ordine dal Segretario del Capitolo, e ciascuno sentendo il suo nome, alzandosi da sedere con il capo scoperto risponda, *Adsum.* Il che fatto il P. Generale soggiungerà pubblicamente, e con voce intelligibile da tutti, che egli non intende includere, o escludere alcuno, che non debba essere incluso, o escluso, e che se alcuno pretende, che vi siano vocali, che non possano concorrere all' Elezioni Capitolari per qualsivisa impedimento, lo debba dire all' ora, protestandosi, che quando non venghi allegata cosa alcuna in contrario si procederà senz' altro agli atti Capitolari. Dopo di che se si scoprirà impedimento alcuno, sia diligentemente esaminato, e dato opportuno rimedio, secondo la giustizia, acciò si fugga ogni nullità. Avvertendo, che scoprendosi cosa alcuna, quale volesse lungo tempo a deciderla, non si debba per questo impedir la celebrazione del Capitolo, ma si lasci stare per tempo più opportuno, se non vi farà alcuna difficoltà il P. Generale stando a sedere assolverà generalmente tutti i Monaci inginocchiati da ogni censura, e dispenserà sopra l' Irregularità, nella quale potessero esser' incorsi nel foro della coscienza, dicendo, dopo recitatosi da tutti insieme il *Confiteor: Auctoritate qua fungor absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, si quo ligati estis, & dispenso vobiscum super omni irregularitate occultata, si quam contraxistis, & rehabito vos Sacramentis Sanctae Romanae Ecclesiae, & executioni ordinum, & officiorum vestrorum, quantum auctoritas mea se extendit. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.*

§. 5. Doppo questo si presentino, & si leggino le lettere dirette al P. Generale, o a PP. del Capitolo spettanti al buon Governo della Religione, quali devono ben' esaminarsi, poi si venghi all' Elezione di quattro PP. Definitori per voti segreti, come nel Capitolo seguente, quali eletti, e dal Segretario del Capitolo pubblicati, ricevano per mano del medesimo lo stato di tutti i Monasterj, che doverà farsi da' Camerlenghi, e portarsi da ciascun' Abate di governo nella conformità, che s'ordina nella presente *dist. cap. 3. §. 3.*, che doverà da' medesimi con l' assistenza del P. Generale nuovo, e del P. Generale, che termina l' officio (il quale per la cognizione, e pratica, che ha delle cose della Congregazione in detto Capitolo, preferà l' assistenza anco nell' altre risoluzioni, e funzioni Capitolari, che si fanno in Definitorio) ben' esaminarsi per riconoscere la possibilità de' luoghi poscia si termini la prima sessione con le preci solite recitarsi nel fine delle Congregazioni: in detto giorno non vi sia altra funzione Capitolare. La mattina terminata detta sessione ad ora debita si cantará la Messa conventuale, poi vi sarà la Predica in pubblica Chiesa, che per commissione del P. Generale doverà farsi da soggetto di proposito della Congregazione, e dopo il Vespere solenne, a cui assisteranno tutti, vi sarà la pubblica Cattedra di Teologia, o di Filosofia. Che doverà sostenere da uno de' nostri studenti, come si dirà al suo luogo.

§. 6. Nel secondo giorno cantata la Messa dell' aurora come sopra, e congregati a suono di campanella tutti i PP. vocali nel solito luogo del Capitolo, il P. Generale, o il Cantore di suo ordine posti tutti in ginocchione, intonerà l' Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* E terminato con il versetto: *Emitte Spiritum tuum &c.* E con l' orazione: *Deus qui hodierna die &c.* Sedendo tutti, il P. Generale, o altro di suo ordine farà il Sermone latino *super Electione*, quando non fosse stato fatto il giorno antecedente, quale finito sentirà se alcuno de' Monaci volesse proporre qual-

che cosa sopra lo stato, e buon governo della Congregazione, il che brevemente spedito, si verrà all' Elezione del nuovo Generale nel modo prescritto alla *dist. 3. cap. 1.* E prima che si prendano i voti, il P. Generale, che termina l' officio rassegnerà in mano del Presidente, e de' Definitori i sigilli della Congregazione, la Bolla di Paolo III., ed il Breve di Nostro Signore Papa Innocenzo XI. sopra il quadriennio, poi con brevi parole spontaneamente rinunzierà l' officio suo, pregando tutti a voler fare elezione di altro soggetto più degno di lui, e cavandosi la mozzetta, si metterà il capuccio ordinario, finalmente inginocchiato dirà la sua colpa, domandando perdono di tutte le negligenze, che avesse possuto commettere nell' officio, e tornato al suo luogo, si venghi all' elezione del nuovo P. Generale, la quale terminata, e fattasi la pubblicazione dell' Eletto, farà dal primo Definitor vestito di mozzetta, e dal Presidente, e dal medesimo se gli consegnaranno i sigilli della Religione, la sudetta Bolla, e Breve, e bruciate alla presenza di tutti i vocali le schedule, dopo s'intoni dal Cantore il *Te Deum &c.* ed aperta la porta del Capitolo, precedendo la Croce, ed i Cerofereari processionalmente andaranno in Chiesa cantando, dove giunti, è terminato il *Te Deum &c.* e fatta breve orazione avanti il Santissimo Sacramento. Il P. Generale si affetterà in Trono secondo il solito, sedendo a man dritta il vecchio Generale, ed a sinistra il Procurator Generale, a cui tutti renderanno obbedienza con inginocchiarsi, e con il bacio della mano, incominciando il Generale, che ha terminato l' officio, il quale in quel Capitolo, e mentre si tratterà nel medesimo luogo per pochi giorni, sempre abbia il primo luogo dopo il nuovo Generale, e poi ritorai al suo luogo, come si dirà parlando dell' ordine delle precedenzae, dopo il vecchio Generale seguiranno gl' altri per ordine, baciando i Professi, i Novizzi, e Conversi solo la veste, il che terminato il nuovo Generale farà avanti l' Abate la professione della fede come ordina il Sacro Concilio di Trento *cap. 12. sess. 24.* e la S. Me. di Papa Pio IV. poscia vestito con abiti Pontificali darà nell' Altare la Benedizione, e spogliato si ritirará alle proprie stanze accompagnato da' Vocali.

§. 7. Non sia lecito al P. Generale di mutar cosa alcuna fatta in Capitolo, se sopra di ciò non gli sarà concessa particolar facoltà del medesimo Capitolo, ed all' ora non lo facci senza urgente cagione sotto pena di esser sospeso *ipso facto* dall' officio suo per un mese in ciascuna volta, che contraverrà, se avvertito da dui delli PP. Deputati non si emendarà. In detto secondo giorno si cantará ad ora competente la Messa Conventuale, poi vi sarà la predica in Chiesa, che si farà da soggetto di proposito eletto dal P. Generale, e dopo il Vespere, la Cattedra da tenersi da' nostri medesimi Studenti.

§. 8. Nel terzo giorno cantata la Messa dell' Aurora, congregati nel solito luogo del Capitolo a suono di campanella tutti i Vocali, e detto l' Inno dello Spirito Santo con il versetto, ed orazione, sedendo tutti si facci il terzo Sermone, dopo il quale si venghi per voti segreti all' elezione di due Visitatori, come al *cap. 5.* della presente *dist.* e de' quattro Revisori, come al *capitolo 2. §. 3.* della stessa distinzione. Indi il P. Generale con i Definitori venghi alla dichiarazione, e pubblicazione degl' Abati di Governo, ed anco alla deposizione de' medemi quando vi sia giusta causa, e poi alla disposizione delle Famiglie di qualunque Monastero, e luogo secondo conosceranno espediente per utile della Congregazione in che si offervi con tutti egualmente la giustizia, perchè si augumenti la quiete. E se vi fosse nato qualche disturbo procurino, che si restituiscia la

pace in tutti i modi. Finite le funzioni Capitolari, pubblicati, ed approvati i Decreti, se sarà occorso di farne, e terminata la lettura delle Bolle solite leggerfi, si aprirà la porta del Capitolo, ed alla presenza di tutti si leggeranno i sudetti Decreti, la Tavola delle Famiglie, i casi riservati, e tutte le risoluzioni Capitolari, e poi da Cantori s'intuoni il *Te Deum laudamus &c.*, e precedendo la Croce con Ceroferrari processionalmente, e con ordine vadano in Chiesa, e terminato l'Inno i due Cantori innanzi all'Abate dichino il versetto: *Confirma hoc Deus &c.* e rispondendo tutti a *Templo Sancto tuo &c.* il P. Generale soggiunga, *Dominus vobiscum &c.* con l'orazione: *Perfice quesumus Domine benignus &c. Et actiones nostras &c.* e di nuovo data solennemente la Benedizione si ponga fine alle funzioni Capitolari ed i Monaci solo per quel giorno abbiano licenza di restare, se dal P. Generale per giusta causa gli fosse prorogato. Ad ora competente si cantará la Messa Conventuale, poi vi sarà in Chiesa la Predica, e dopo il Vespro la Cattedra come sopra.

§. 9. Circa il numero de' vocali, che devono intervenire al Capitolo Generale, quantunque ne' tempi trascorsi oltre a Superiori maggiori, e locali concorressero anco i Discreti, per togliere gl'abusi, i disordini, ed i disturbi, che per la loro elezione si cagionavano in tutta la Congregazione a supplica del Capitolo Generale del 1681., e voto della Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, da cui d'ordine del Sommo Pontefice due volte fu esaminato tal punto, fu col citato Breve Apostolico del 1683. determinato, che in avvenire intervengano solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e li due Visitatori *pro tempore*, tutti gl'Abati di Governo, gl'Abati Titolari, il Maestro de' Novizj, il Segretario della Congregazione, il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, il compagno del Procuratore Generale, e li tre pubblici Lettori, uno di Teologia Scolastica, il secondo di Filosofia, ed il terzo di lettere umane, deputati per il servizio della nostra Gioventù, ed in oltre tutti quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, secondo i loro antichi privilegi, qual Breve deve essere in ogni parte inviolabilmente osservato. In caso poi che fuori de' Capitoli Generali, o Diete, si provvedesse di supplemento in mancanza, o del Maestro di Novizj, o del Segretario della Congregazione, o del compagno del Procuratore Generale, o di alcuno delli tre sudetti Lettori, la medesima Sagra Congregazione in data delli 9. Marzo 1688. decreto, che tali supplementi godano solo voce attiva nel prossimo Capitolo Generale, in cui doverà farsi l'elezione dell'offizio, che vaca, ma non acquistino altra abilità, quando questa per altro titolo non gli competesse, qual Decreto deve parimente osservarsi.

*De i Definitori del Capitolo Generale,
e loro durazione.*

C A P. II.

§. 1. Ordiniamo, che in ciascun Capitolo Generale nel primo giorno siano con voti segreti eletti quattro Definitori dal corpo di esso Capitolo delli più prudenti, e più idonei, ed i voti siano conosciuti, e scrutati da tre Padri, cioè dal P. Generale, dal Superior del luogo dove si celebra il Capitolo, e dall'Abate di Governo più antico di professione, e quando i voti fossero eguali per tre volte si facci quello si è detto per l'Elezione del P. Generale. Non possono essere eletti Definitori quelli, che furono eletti nel Capitolo immediate antecedente secondo l'uso della nostra Congregazione, ed ordine del Visitatore Apostolico, e circa la precedenza si osservi *ut infra*. Quali Definitori abbiano Dio avanti gl'oc-

chi, ordinino, riformino, correggino, e definiscino col P. Generale nuovo, e che termina l'offizio, conforme al zelo dell'anime, e tranquillo stato di tutta la Congregazione. Abbino autorità di sentire, e ricevere le querele di tutti, ed anche che saranno date contro il Generale, che lascia l'offizio, e faccino quanto ricerca il giusto, ricordandosi però sempre della carità cristiana, e religiosa, e se qualche cosa non potessero definire mentre dura il Capitolo, potrà farsi dopo. Abbino parimente autorità di far ordini, e costituzioni sopra le cose particolari, che di nuovo possono occorrere per conservazione dell'osservanza, e riforma dell'Ordine, ma questi loro statuti siano proposti, ed anco ben considerati da tutti i Padri del Capitolo, sentendo il parer di tutti, ed essendo approvati dalla maggior parte, siano poi pubblicati, ed osservati da tutta la Congregazione, altrimenti non averanno forza alcuna. Quando i Definitori insieme col P. Generale averanno distribuiti gl'offizj, e le famiglie de' Monasterj, si sottoscriveranno tutti, o almeno la maggior parte nella tavola fatta, e poi si pubblicherà in Capitolo nell'ultima sessione, acciò tutti vadano dove sono assegnati, ne sia lecito al P. Generale senza legittima, ed urgente causa di variare gl'uffiziali, e le famiglie.

§. 2. L'autorità de' Definitori durerà tutto il quadriennio futuro per quello possa occorrere circa la sostituzione de' Presidenti, o supplemento in caso di vacanza, come si dispone nel sudetto Breve, ed averanno anco durante detto quadriennio voce attiva, e passiva nelle Diete particolari, come si dirà al suo luogo. Ed occorrendo alcune cose gravi, e di molta importanza, che non si potessero risolvere durante il Capitolo, potrà anco farsi doppo, e se richiedessero gran considerazione, possi il P. Generale insieme con detti Definitori chiamare altri Monaci più giudiziosi, e discreti, per comandar parere, e consiglio. Guardisi poi ciascun Definitor di palefare in qualsivoglia modo ad alcuno, che sia fuori del Capitolo quelle cose, che si trattassero secretamente fra di loro, o con cenni, o con parole, o con scritture, e chi farà contro quell'ordine soggiaccia alla pena della colpa grave, e non possa essere più eletto a detto offizio per anni dieci, se non sarà in ciò per grazia particolare dispensato dal P. Generale insieme col Capitolo Generale.

§. 3. Prima, che si legga la tavola delle Famiglie, siano eletti per voti segreti di tutto il Capitolo Generale anco quattro revisori idonei, e discreti, nella qual Elezione non abbino voto i vocali della Famiglia di S. Benedetto di Fabriano, e di S. Silvestro di Montefano, e questi debbano rivedere i conti, e l'amministrazione delli sudetti due Monasteri di Fabriano, e loro annessi di tutto il quadriennio antecedente, e doppo che averanno visti, ed esaminati i libri con ogni diligenza secondo la relazione, che per coscienza, e sgravamento dell'Anime loro daranno al P. Generale, e Visitatori siano assoluti, o condannati gl'uffiziali, che averanno amministrato, conforme alla Bolla di Papa Paolo III. sopra il Generalato.

Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali.

C A P. III.

§. 1. Disponeva l'antica costituzione, che una volta l'anno per riforma della Congregazione, e per visitarsi insieme i Monaci si congregasse il Capitolo Generale in uno de' nominati Monasterj, il che non era totalmente in pratica per le gravi spese, che soleva portar tal funzione, bensì secondo i bisogni al più si congregava una volta dentro il triennio. Ma ridotto il governo della Congregazione a quadriennio, come

fi è notato di sopra, perche da una parte si fugga tale spesa di congregare si frequentemente il Capitolo Generale, e dall'altra si provveda a i bisogni della Congregazione, che possono occorrere nel corso di quattro anni si ordina nel suddetto Breve Apostolico, che il Generale in mezzo al Governo abbia a convocare una Dieta in quel Monastero, che giudicará più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitatori *pro tempore*, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbino facultà di provvedere gradi, ed officj, che vacaranno, e far tutto ciò, che sarà giudicato epediente per utile della Congregazione, fuorchè di rimover dall'offizio, e dalla stanza i Superiori Generali, e locali, se non in caso di rinunzia, o per loro istanza, o per Canonica deposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario della Congregazione, ma come Cancelliere. Inerendo dunque a tale ordinazione sia tenuto il P. Generale congregar detta Dieta in mezzo al Governo, cioè dopo il corso di due anni nel mese di Maggio nella conformità, che si dispone in detto Breve.

§. 2. La forma poi di celebrarla sarà la seguente. Doverà il P. Generale con sua lettera circolare intimarla almeno per un mese avanti a tutti i Monasteri, ordinando a i Vocali, che v'hanno voto, che si trovino al luogo determinato solo per il giorno, che si prescriverà, ed aggiungendo in detta Circolare tutto ciò, che si è ordinato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 1., & 3.* E congregati, che saranno in primo giorno, dopo celebrata dal Superiore Locale nell'Aurora la Messa dello Spirito Santo con l'Orazione della Vergine, & *pro Congregatione, & familia*, precedendo il suono della Campanella si uniranno con rasura, e cocolla nel luogo del Capitolo, e recitate inginocchiati le solite preci *ante Congregationem* sedendo tutti ordinatamente nel proprio luogo, si farà dal P. Generale breve orazione sopra i bisogni correnti, e sopra l'osservanza Regolare, indi si leggerà per *extensum* la presente Costituzione, e poi le Bolle Apostoliche solite leggerfi in simili Funzioni, e ciò fatto si esibiranno le Lettere scritte al P. Generale, & a' PP. della Dieta, e in specie quelle di alcun vocale, che non fosse potuto venire, in ordine a che si osservi quanto si è detto nel suddetto primo Capitolo, e lette, ed esaminate dette Lettere si determini ciò, che sarà giudicato epediente, e in oltre si senta se alcuno de' vocali voglia proporre, ò dir qualche cosa sopra i bisogni della Congregazione, o di alcun Monastero, o Monaco, e con carità, e zelo si esaminino qualunque istanza, o proposta, e si noti fedelmente quello, che sarà risoluto per darsegli poi dal P. Generale puntuale esecuzione, con che si termini la prima Sessione, e recitate in ginocchiati le solite preci *post Congregationem* si uscirà dal Capitolo.

§. 3. Nello stesso giorno dopo il Vespro precedente il suono della Campanella, si uniranno di nuovo tutti i PP. Vocali col Segretario nel suddetto luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, sedendo tutti, si esaminarà in primo luogo con diligenza, ed attenzione lo stato di qualunque Monastero, tanto sopra l'osservanza Regolare, e costume de' Monaci, per il che s'incarica gravemente la coscienza di tutti i medesimi Vocali a prender il dovuto rimedio quando lo richieda il bisogno, perchè si venghi ad una santa, e necessaria riforma, quanto sopra l'amministrazione dell'entrata, ed uscita di qualunque luogo. Che perciò il P. Generale nella suddetta Circolare ordinarà sotto pena di sol-

penzione *ipso facto ab Officio* al Superiore Locale, e al Camerlengo d'ogni Monastero, che prima si dia principio alla Dieta, ciascheduno abbi trasmesso lo stato fedele del suo Monastero dall'ultima Visita in giù, in cui distintamente si esprima in Sommario tutta l'entrata, ed uscita di danaro, di Grano, di Vino, di Oglio, di Bestiami, e altre cose spettanti al Governo Economico fino al detto giorno con i debiti contratti, e non soddisfatti, esigenze maturate, e non esatte, e con la nota de' denari depositati, che devono rinvestirsi, come anche la nota de' Censi restituiti, e reinvestiti con il frutto, che rendevano prima, e rendono di presente, e delle vendite, o compre, o permutate de' Beni stabili fatte in detto tempo, e se tutto sia seguito col consenso della Famiglia, e licenza de' Superiori maggiori, perchè si fugga ogni fraude in pregiudicio de' Monasteri, imponendosi anco le censure Ecclesiastiche perchè fedelmente si ponga, e si noti tutto in detto Sommario, e non occulti cosa alcuna, acciò possa riconoscersi in quale stato si trovi attualmente qualunque Monastero, la vigilanza de' Superiori Locali, e fedeltà de' Ministri; e perchè possano prenderfi giuste risoluzioni sopra la disposizione delle Famiglie. Quale esame si farà tanto esattamente, che avendo il P. Generale, ed i Vocali avanti gl'occhi solo la maggior gloria di Dio, l'estirpazione degl'abusi, e il bene della Congregazione procurino rinvigorire l'osservanza, togliere affatto gli scandali, e promover la virtù, deponendo quando sia necessario, dall'Offizio, chi fosse trovato negligente, o infedele, o vizioso, o inabile. E quanto sarà risoluto tutto si noti diligentemente dal Segretario per dargli esecuzione, il che fatto, recitate le solite preci, si termini la seconda Sessione.

§. 4. In secondo giorno dopo celebrato nell'Aurora la Messa della Beatiff. Vergine con l'Orazione dello Spirito Santo, del P. S. Benedetto, P. S. Silvestro, & *pro Congregatione* dal medesimo Superiore locale, o da altro di suo Ordine, precedendo il suono della Campanella, si uniranno i PP. Vocali col detto Segretario nel solito luogo, e recitate le preci consuete, sedendo tutti, si verrà all'Elezione de' gradi, dignità, ed Offizj, che fossero vacanti, il che si facci per voti segreti ad uno ad uno proponendo solo avanti il P. Generale la carica, o l'offizio, che deve provvedersi col soggetto, per cui si farà la Ballottazione, poi si prendano, e si riconoschino i Voti, se siano corrispondenti al numero de' Vocali, potendosi fare con fave bianche, e negre, acciò si conservi il segreto. E se il soggetto mandato a partito averà un voto favorevole almeno sopra la metà, s'intenda canonicamente eletto, in caso contrario si proponga altro soggetto, e si osservi quanto si è detto sopra l'Elezione del P. Generale, e de' Definitori. In ordine a che si abbi sol l'occhio al merito, ed al buon servizio della Congregazione: con tal forma doveranno provvedersi non solo i gradi maggiori, e Abbaziali, che saranno vacanti, ma anco i Vocali non Abbati, i Priori, e i Camerlenghi, e fatte le elezioni suddette se vi farà tempo potranno estenderfi anco i Decreti, che occorrerà di fare per il buon Governo della Religione, e recitate le solite preci si terminerà la terza Sessione.

§. 5. Nel medesimo giorno dopo il Vespro al suono della Campanella si congregaranno, come sopra i PP. Vocali nel luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, si verrà alla disposizione delle famiglie, e delle Tavole di qualunque Monastero, esortandosi il P. Generale, e i PP. Vocali astenersi quanto sia possibile dalle mutazioni de' Monaci quando non vi sia più che bisogno per togliere la frequente, e perniciofa divagazione de' medesimi, e multipli-

cià nelle spese solite farsi ne' viaggi. Poi si terminerà la lettura delle Bolle solite leggerfi, e diftesi i Decreti generali, e particolari, e le Tavole sudette, e fatto tutto ciò, che farà necessario si aprirà la Porta del Capitolo, ed entrando tutti i Monaci, si farà altro breve Sermone dal P. Generale sopra l'osservanza Regolare; poscia si verrà alla lettura de' Decreti, Ordini, e Tavola della Famiglia, e recitate le solite preci, si darà termine alla quarta Sessione, e alla Dieta, dovendo il giorno seguente, far ritorno i PP. Vocali alle proprie residenze quando per urgente bisogno non fossero dispensati dal P. Generale.

§. 6. Avvertendosi, che il P. Generale dovrà dar poi puntual' esecuzione a quanto si sarà determinato in dieta senza alterazione alcuna sotto le pene notate nella presente Dist. Cap. 1. §. 6. Volendo, che tutto sia inteso anco per gl'atti della Dieta. Ed inoltre nella Circolare sotto strette pene odinerà a i medesimi Vocali, e al Segretario, che non si accostino al luogo della Dieta se non il giorno precedente, che dovrà principiarsi, e che facciano poi ritorno alle residenze come sopra. Nella stessa Circolare con gravi pene, ed anco con censure ordinerà parimente a tutti i Monaci di qualunque grado, o condizione siano, che dopo la pubblicazione di detta Circolare, e durante la Dieta, fino al ritorno de' Vocali, nessuno senza licenza in *scriptis* di esso P. Generale possa moverfi, ed assentarsi dalla propria residenza, e chi si trovasse fuori in tempo di detta pubblicazione sotto le medesime pene sia subito richiamato da' Superiori Locali, & essendo fuori gl'Abati, siano avvisati da' Priori, e ciascuno sia tenuto immediatamente ritornare alla propria stanza, non ostante qualsivisa licenza, eccetto quella dell'Emo Protettore, o di altro Supremo, e competente Superiore, ed il tutto si osservi anche in tempo de' Capitoli Generali.

Del modo di precedere tra' Vocali, e Monaci.

C A P. IV.

§. 1. Affinchè si tolga dalla nostra Congregazione qualsivisa confusione, o disordine nel Capitolo Generale del 1681. si ordinò che in avvenire circa le precedenza si osservi tal forma.

Ne' Capitoli Generali.

Primo, il P. Generale. Secondo, il P. Generale, che termina l'Offizio. Terzo, il Procuratore Generale. Quarto, l'Abate Locale dove si celebra il Capitolo. Quinto, li quattro Definitori attuali. Sesto, quelli, che sono stati Generali. Settimo, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Ottavo, gl'Abati Visitatori attuali. Nono, gl'Abati di Governo. Decimo, gl'Abati Titolari. Et ultimo tutti i Vocali non Abati, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

Nelle Diete particolari.

§. 2. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale dove si celebra la Dieta. Quarto, quelli, che sono stati Generali. Quinto, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori, e Definitori attuali, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della Professione.

In ogni altro luogo fuori delle sudette Funzioni.

§. 3. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale nel proprio Monastero. Quarto, gl'Abati, quali sono stati Generali. Quinto, gl'Abati, che so-

no stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori attuali, quali in atto di Visita prederanno, come si dirà nel Capitolo seguente. Settimo, gl'Abati di Governo fuori delle loro residenze. Ottavo, gl'Abati Titolari. Nono, i Priori, ma solo nelle loro residenze, fuori avranno il luogo della loro Professione. Decimo, i Vocali non Abati. Et ultimo tutti gl'altri, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

§. 4. Quali Ordini vogliamo venghino inviolabilmente osservati, e chi avesse ardimento contravenire, soggiaccia alla pena della media colpa, e venghi astretto dal P. Generale, e dal Superiore Locale a tener per due anni l'ultimo luogo, tanto dentro, quanto fuori la Clausura anco fra Monaci semplici, ne possa esser dispensato, che dal Capitolo Generale, o Dieta.

Dei Visitatori, e Offizio loro.

C A P. V.

§. 1. Perchè alcune volte il P. Generale da per se solo non può visitare i Monaci, e i Monasterj si ordina, che per Voti segreti di tutto il Capitolo Generale siano eletti due Padri più idonei, quali siano stati Abati di Governo, ed abbiano almeno l'età di 35. anni, nè possino mai visitare da per se soli alcun luogo della Congregazione senz'ordine espresso, e in *scriptis* del P. Generale in compagnia del quale secondo l'uso sogliono uscire alla Visita. Il loro Offizio durerà tutto il quadriennio dopo, che saranno eletti dal suddetto Capitolo. Averanno voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e nelle Diete, e la precedenza secondo si è detto nel Capitolo antecedente, durante il loro Offizio. Ma non possino essere Visitatori quelli, che attualmente sono Superiori de' Luoghi. Siano queste Persone atte ad ammaestrar altri con parole, e con esempio, capaci di fare a ciascuno la giustizia secondo la Divina Legge, la Regola, e Costituzioni dell'Ordine, e ancora ascoltino, e puniscano quando lo richieda il bisogno, insieme con il P. Generale in atto di visita gl'eccessi de' Superiori Locali, e de' Monaci, dopo che ne avranno cognizione, che perciò doveranno intervenire all'elame particolare de' Monaci, secondo disporrà il P. Generale. Con ogni diligenza procurino di levare qualunque abuso, e di mantenere l'osservanza regolare e la riforma dell'Ordine, pigliando il giuramento da' Monaci circa il governo Spirituale, e temporale de' luoghi, e particolarmente vedano bene se il Superiore, il Camerlengo, il Sagrestano, ed altri fanno l'Offizio loro diligentemente, e secondo il loro debito, e ritrovando il contrario, provvedano con opportuno rimedio secondo la Regola, e Costituzioni di consenso del Padre Generale, e il simile facciano con tutti gli altri Monaci secondo gl'eccessi formando Processo d'ogni cosa se lo richieda il bisogno.

§. 2. In ogni luogo stiano nel loro ordine, come si è detto nel Capitolo antecedente, fuorchè in tempo di Visita saranno i primi dopo il P. Generale, e dopo il Procuratore Generale, cioè mentre in atto di Visita esercitano l'Offizio di correggere, e visitare, il quale vogliamo in tutti i modi, che si finiscin in tre giorni continui dopo che averanno cominciato a visitare un Monastero se però non occorresse cosa, che avesse bisogno di più lungo tempo, ma in tal caso dopo tre giorni, avvertano, che non sia gravato il Monastero più del bisogno. Se poi troveranno esser successa alcuna cosa grave, e pericolosa dopo l'ultima Visita, ancorchè fosse stata punita dal Superiore Locale, non dimeno i Padri più vecchi del Monastero procurino avvisarne il P. Generale, e i Visitatori minuta-

mente,

mente, quali, pigliata giusta informazione provvederanno, e giudicheranno *ad formam Juris*. E visitando qualche luogo solli d'ordine del Padre Generale siano diligenti, e fedeli in dar poi vera relazione de' Monaci, che averanno visitati, se continuamente vivono in pace, se attendono allo studio con assiduità, se sono ferventi nel predicare, quando gli sia imposto, di che fama, e nome siano, che frutto facciano, e se nel vivere, nel vestire, e in tutte l'altre cose si osservi la Regola, e le Costituzioni.

§. 3. In quel giorno, che si comincerà la visita, perche si conosca il principio di essa, si farà un breve Sermone, o esortazione dal P. Generale, o dal primo Visitatore, non essendovi il P. Generale guardandosi di non metter le mani in quelle cose, che non toccano a loro. E prima di qualunque cosa facciano sapere pubblicamente a' Monaci, che hanno da essere visitati, che non proponghino di nuovo quelle cose istesse, che in altre visite sono state legittimamente corrette, e punite, ne meno dichino in pubblico, o in privato alcuna cosa enorme, o che meriti senz' altro la condannaazione contro il Superiore, o contro alcun Monaco, se non diranno anco da chi l'hanno saputa, & intesa sotto la pena prescritta contro gl' Infamatori *Dist. 2. Capit. 7.* E circa li Superiori Locali farà officio del P. Generale, e de' Visitatori punirli, e correggerli, e anco deporgli dal grado, quando vi fossero cause tali, che meritassero Canonica deposizione, il che non potrà farsi senza tela giudiziaria, e Sentenza Canonica, come anco farà loro parte punire i delitti de' Monaci, quando non avessero sufficientemente soddisfatto alla pena de' loro eccessi impostagli dal Superiore Locale.

§. 4. Nel visitar poi la Chiesa, & il Monastero potranno servirli dell' Ordine, che insegna il *Directorium Visitationum*, o di altro, che sia di proposito, il che anco faranno nella Visita delle Monache a noi soggette osservando diligentemente quanto sopra ciò comanda il Sag. Concilio di Trento, le Bolle Apostoliche, i Decreti della S. Congregazione sopra lo stato Regolare, scrivendo tutta la Visita ordinatamente, che faranno di ciascun luogo in un libro per darne conto al Capitolo Generale, e per conservarla in Archivio. Siano sopra tutto diligenti circa le cose della Chiesa, e del culto Divino, e procurino con tutta attenzione, che strettamente venghi osservata la Regola, gl' Ordini della Riforma Apostolica, e le presenti Costituzioni.

*Della Sostituzione de' Graduati, Presidenti,
e Vocali.*

C A P. VI.

§. 1. Secondo il citato Breve Apostolico del 1683. i Graduati, e Vocali della nostra Congregazione godono la perpetuità nella forma espressa in detto Breve, quantunque il P. Generale finito il quadriennio non possa esser assunto a tal carica, se non dopo altri due governi. E gl' Abati compito un quadriennio siano tenuti passare per il Governo ad altro Monastero, come anco si notò nella presente *Dist. cap. 3. §. 4.* Ma perchè possono ben spesso accadere delle vacanze, o per causa di morte, o di rinunzia, o di Canonica deposizione; Onde sia necessario far nuova provvista, nello stesso Breve si ordina, che dovendosi far nuova Elezione ne' Capitoli Generali, o nelle Diete s'osservi tal forma. Se vacarà Badia di Governo sia sempre sostituito uno de' Vocali non Abati, o altro soggetto, che per tre governi sia stato lodevolmente, o Camerlengo, o Priore, o Curato d'Anime, o Confessore de' Secolari, o Sagrestano, come anco per tale officio di Sagrestia si decretò per il tempo futuro nel Capitolo Generale del

1688. E se vacarà uno de' Vocali non Abati, sia solo sostituito un soggetto degno, e capace di quell' officio, che vacarà.

§. 2. Se poi tal provvista averà a farsi fuori de' Capitoli, e delle Diete, si faccia in tal modo. Se vacarà il Generalato sia sostituito l'Abate, o Presidente del Sagro Eremo di Monte Fano, come si è detto nella 3. *Dist. Cap. 1. §. 6.* Se vacarà la Procura Generale, si sostituisca soggetto, che abbia i requisiti notati in detta 3. *Dist. Cap. 3. §. 1.* ad arbitrio del P. Generale. Se vacarà il Visitatorato, si provveda dal P. Generale, e Definitori attuali di soggetto da cavarli dal numero degl' Abati di Governo, o da' Titolari, che abbino sostenuto il Governo. Se vacarà Badia di Governo, si provveda da' sudetti Presidenti da cavarli dal numero de' Titolari. Se vacarà Badia Titolare, o il Bibliotecario di Fabriano, non si facci provvista fino al Capitolo Generale, o fino alla Dieta prossima: E se vacarà alcuno degl' altri Vocali non Abati si provveda da medesimi di supplemento idoneo fino a detto Capitolo Generale, o Dieta, dove si farà l'Elezione dell' Offizio, che vaca, quali supplementi goderanno le cariche secondo si è notato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 9.*

§. 3. Si dispone anco in detto Breve, che volendo alcuno degl' Abati di Governo permutare con altro di Governo, o pure con altro Titolare, possa per giuste Cause da riconoscersi dal P. Generale, e Visitatori, e col consenso dell' Emo Protettore farsi anco fuori di Capitolo, o Dieta, come anco volendo alcuno degl' Abati di Governo spontaneamente rinunziare, sia sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'assunzione alla Badia del renunziante, il che anco deve solo farsi per giuste Cause da riconoscersi, come sopra. In oltre si dice, che volendo desistere dal Governo alcun di quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, possano in caso di vacanza esser reassunti al Governo egualmente di ogn' altro Titolare. Onde essendo tal disposizione ottima, si ordina, che sia sempre inviolabilmente osservata sotto pena di nullità per qualunque otto, che in altro modo si facesse.

De' pubblici Lettori, e Studenti.

C A P. VII.

§. 1. Ordinandosi nell' antica Costituzione, e con Decreti de' Capitoli Generali, che non sia mai concesso a' nostri Monaci di andare alle Scuole fuori della Religione, volendo però, che ne' nostri Monasteri vi sia sempre chi insegni le scienze liberali, massime la Logica, la Filosofia, la Teologia Scolastica, e la Morale, acciò si buona ordinazione sia posta onninamente in pratica, nel suddetto Breve Apostolico si dispone, che oltre a varj Lettori, quali sono in molti Monasteri; in tre luoghi della Congregazione si deputino Lettori pubblici per servizio particolare della nostra Gioventù, uno per le Lettere Umane, e per la Rettorica. Il secondo per la Logica, e Filosofia, e il terzo per la Teologia Scolastica, i quali perchè venghino animati alla fatica, godano voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali; abbino l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si è detto al suo luogo, perseverando però ne' loro offizj ciascheduno per due Letture continue, che faranno in tutto otto anni, ma lasciando, o essendo per lor difetto depositi dalla carica prima, che siano provvisti di Badia Titolare, non godano privilegio alcuno, onde per la Teologia si deputò il Monastero di S. Stefano del Cacco di Roma; Per la Logica, e Filosofia il Monastero di S. Benedetto di Fabriano, e per le Lettere Umane il Monastero di S. Lucia della Serra di S. Quirico,

o altro ad arbitrio del Capitolo Generale, o Dieta, purchè sia di Professorio.

§. 2. Quei Lettori dunque, che si troveranno eletti a tal carica, essendo questa molto importante per il beneficio, e decoro, che ne risulta a tutta la Congregazione procurino in ogni conto soddisfare al proprio debito con cercare il profitto nelle scienze, e nella bontà della vita. Che perciò avendo il timore di Dio avanti gl'occhi, attendano con tutta carità, e diligenza alle quotidiane Lezioni, che devono essere almeno con i loro Esercizj d'un'ora, e mezza per ciascheduna volta senza mai tralasciarne alcuna se non in caso di vacanza, *ut infra*, o per grave urgenza da riconoscersi dall'Abate, o per infermità, che quando fosse molto lunga, doverà provedersi dal P. Generale di supplemento, acciò i Studenti non perdano il tempo: E perchè ciascheduno sappia il proprio debito i Lettori di Teologia siano tenuti leggere nel termine del quadriennio i principali trattati, cioè *de Deo Trino, & uno, de Beatitudine, & ultimo sine Hominis, de Incarnatione, de Gratia, & libero arbitrio, de Actibus humanis, de Iustitia, & Jure, de Virtutibus Theologicis, & de Sacramentis in genere*, & essendovi il tempo, anco *de Virtute, & Sacramento Penitentiae*. I Lettori di Filosofia, la Logica, gli otto Libri della Fisica, *de Cælo, & Mundo, de ortu, & interitu, de Meteoris, de Anima*, e la Metafisica. E i Lettori delle Lettere Umane siano tenuti rendere gli Scolari franchi nella lingua Latina, nella Regola del Verso, ed in ogn'altra cosa, che s'insegna nell'Umanità, e nella Rettorica.

§. 3. Siano poi anco tenuti esercitare i medesimi studenti ne' quotidiani esercizi, nelle Conclusioni private di ciaschedun Mese, e nelle Conclusioni pubbliche nel fine di ciascun trattato, e di tutti i trattati insieme nel fine del quadriennio, che doveranno far sostenere nel Capitolo Generale, o in altro luogo, secondo che verrà ordinato dal P. Generale. E se alcuno de' suddetti Lettori sarà trovato negligente, e manchevole nel proprio officio, e dopo ammonito due volte dal Superiore locale non si sarà emendato, ne venghi avvisato il P. Generale, il quale senz'altro lo rimova dalla carica, ed altro più diligente venga sostituito in suo luogo. E circa le vacanze si tenga tal'ordine. Un giorno della Settimana, che sarà, o il Mercoledì, o Giovedì non vi sia lezione, nè tampoco in alcuno de' giorni festivi di precetto. In oltre dalla festa del B. Ugo Protettore delle nostre Scuole, che cade li 26. Luglio fino al primo Lunedì di Settembre si legga la mattina solamente, come anco sia vacanza tutto il Mese d'Ottobre, sei giorni per il carnevale dell'Avvento, dieci per il carnevale di Quaresima, e dal Sabato delle Palme fino al Lunedì dopo la Domenica in Albis; E concedendosi licenza a' Lettori d'uscire a predicar la Quaresima (che per l'Avvento non deve mai concedersi, se non per i luoghi dove sono di stanza, e che non porti impedimento agli studj) o non s'ammettano in alcun modo le vacanze d'Ottobre, o ammettendosi, si provveda di supplemento idoneo, che legga in assenza de' Lettori, acciò gli studenti non perdano il tempo migliore.

§. 4. E quanto agli Studenti s'osservi quest'ordine, che a quelli, i quali averanno capacità sia dato congruo tempo per le lettere umane, e per la Rettorica, dopo gli siano dati quattro anni per la Logica, e Filosofia, ed altri quattro per la Teologia scolastica, se però il P. Generale non volesse aggiungerli altro tempo per renderli più idonei ad insegnare ad altri. Siano per tanto applicati in tutto al loro profitto, si guardino di dire, o di far cosa alcuna, per la quale si rendano indegni di tal grazia, e principalmente dimostrino, dopo il Superiore, tal riverenza a' Lettori, che non possino mai esser notati d'ingratitude, ma più tosto gli porgano motivo per il loro avan-

zamento; mentre saranno in studio, e faranno il corso delle scienze, siano esenti da tutti gl'offizj, che possano impedire il loro profitto, se però non fusse tanto grande la necessità, che al Superiore, al Lettore, ed a' più vecchi pareffe non poter fare senz' il loro ajuto. Siano però sempre tenuti a recitare il Divino Offizio, nè siano mai esenti dal Coro senz'espressa licenza del Superiore, quale deve concederla per qualunque grave necessità: Occorrendo al medesimo Superiore mandar fuori del Monastero alcuno degli studenti in tempo di Scuola, dopo che questo avrà avuta l'obbedienza lo farà anco sapere al Lettore, perchè sappia la cagione, che non va in scuola. E tanto il Superiore, quanto gl'altri si devono portare caritativamente, verso degli studenti, acciò il tempo concesso loro per lo studio passi con il dovuto frutto.

§. 5. Se alcuno studente sarà negligente nel proprio debito, e disobbediente al Lettore in materia di studio, dopo che da questo sarà stato più volte ammonito, e corretto in scuola, sia anco ad istanza del medesimo Lettore mortificato in pubblico dal Superiore, e non emendandosi, o pendendo oziosamente il tempo senza frutto venga rimesso con applicarlo a diverso officio, ed un altro più idoneo sia sostituito in suo luogo. Ordiniamo di più, che gli studenti non solo siano sempre pronti, ed obbedienti a' Lettori per gl' esercizi quotidiani, conclusioni del mese, e di qualunque trattato, dopo che sarà terminato, ma sopra tutto siano tenuti nel Capitolo Generale secondo faranno avvisati dal P. Generale. difendere pubbliche Conclusioni di tutto il quadriennio, e quelli, che si faranno portati bene, ed averanno terminati tutti i corsi delle suddette scienze con profitto, e con lode, dovendosi deputare qualche Lettore in alcuno de' nostri Monasterj, o occorrendo qualche vacanza delli suddetti tre Lettori destinati per il servizio della nostra Gioventù con Patente speciale del P. Generale, precedendo la professione della fede, e servate le condizioni prescritte nella deputazione de' vocali potranno essere dichiarati tali, come anco potranno essere applicati alla predicazione, ma solo nel modo, e forma prescritta nella *Dist. 1. Cap. 4. §. 3.* non dovendosi abilitare alcuno a tale esercizio se non dopo terminato tutto il corso delle suddette scienze, e se prima non sia stato pubblicamente sentito, come s'ordina nello stesso luogo.

§. 6. Avvertano però tanto i Lettori, quanto gli studenti di non dar mai alle Stampe Conclusioni de' trattati interi, o di tutto il quadriennio, nè sporre alla difesa in qualsivoglia luogo senz'espressa licenza del P. Generale, e de' Superiori competenti del S. Offizio sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio* per i Lettori, e di pene ad arbitrio d'esso P. Generale per gli studenti. Ordiniamo finalmente, che tanto i Lettori creati come sopra, quanto i Predicatori siano poi tenuti spendere il loro talento insegnando ne' luoghi, dove saranno destinati con diligenza, ed applicazione, e predicando nell'Avvento, negli Avventi, ed in ogn'altra parte dell'anno nelle nostre Chiese, ne' Capitoli Generali, e dove occorrerà, secondo l'ordine, che darà il Padre Generale, e non facendo l'obbedienza, siano puniti ad arbitrio d'esso P. Generale, e sospesi da' loro Offizj.

§. 7. Ed acciò nella Congregazione non manchi cosa alcuna circa il comodo degli studj, ed anco si provveda di Ministri idonei per il Sacramento della Penitenza, ordiniamo, che (oltre a quelli, li quali averanno il peso di fare la conferenza de' casi due volte la Settimana, come si disse nella prima *Dist. Cap. 12. §. 4.* in uno almeno, o più de' nostri Monasterj sia deputato Lettore idoneo dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, il quale secondo al bisogno legghi a' nostri Monaci, specialmente a quelli, che non averanno abilità

alla speculativa, la Teologia morale, o casi di coscienza con fare scrivere almeno una lezione il giorno, e regolarli nelle vacanze, come si è detto di sopra parlando de' Lettori pubblici, e con fare i quotidiani esercizi per abilitare gli studenti. E que' che con lode, e profitto de' medesimi studenti averanno almeno per ott' anni esercitata tal carica con lezioni continuate, abbiano abilità alla Badia titolare, e siano con altri offizj d'onore riconosciute a tempo le loro fatiche.

*Formula Solemnis Professionis emittenda
in Congregatione Silvestrina.*

Esaminati, ed approvati li Novizj compiuto l'anno della probazione secondo il Decreto della Sac. Congregazione sopra lo stato Regolare; sono ammessi alla Professione, e stando ciascuno avanti l'Altare ad alta voce fa la presente petizione.

In nomine Domini nostri Jesu Christi, & Sanctorum PP. Nostrorum Benedicti, & Silvestri Abbatum. Anno a Nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo Die Mensis

Ego D. N. N. de D. Diocesis Promitto stabilitatem meam, morum meorum conversionem, Castitatem, Paupertatem, & Obedientiam secundum Regulam Sanctissimi Patris Benedicti, & Constitutiones hujus Silvestrinae Congregationis coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum Reliquiae habentur in hoc Monasterio Sancti N. de N. in praesentia, & manibus Reverendissimi P. D. NN. Abbatum Generalis ejusdem Congregationis Silvestrinae, in qua professionem emitto, nomine tamen Monasterii S. N. N. In casus rei fidem petitionem hanc manu propria scripsi, & subscripsi die, & anno quibus supra.

Ego D. N. N. manu propria.

Si scribere nesciat, dicat. In cujus rei fidem petitionem hanc manu propria signo crucis signavi die &c.

Avvertimento.

§. 1. Per provvedere, che le presenti Costituzioni siano inviolabilmente, e sempre osservate, e la Regolare disciplina venghi rigorosamente mantenuta, ordiniamo a tutti gl'Abati locali, ed in loro assenza a' Priori claustrali, che una volta l'anno nel mese di Gennaio da cominciarli il primo giorno, facciano leggere in pubblica mensa, o in altro pubblico luogo alla presenza di tutta la Famiglia la Regola del P. S. Benedetto, e parimente una volta l'anno nel mese di Giugno da cominciarli il primo giorno le presenti Costituzioni, sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio*, alla quale soggiacciono sin tanto non averanno obbedito, e di altre ad arbitrio del P. Generale. Dove si avverte, che non vogliamo con le presenti Costituzioni in alcun modo obbligare i Trasgressori alla colpa, e peccato, ma solamente alla pena, purchè non si facci in esse espressa menzione della colpa, o che alcuno non ardisse trasgredirle per dispregio. Eccettuando però li tre voti d'Obbedienza, Povertà, e Castità nelli quali nè tacitamente, nè espressamente si può dispensare, restano anco sempre nella sua forza, ed integrità la Regola del P. S. Benedetto, che con la presente Costituzione non deve essere in alcuna parte alterata o vero oscurata.

§. 2. In oltre si ordina, che il P. Generale entrando nell'offizio sia tenuto dar giuramento di far' osservare le presenti Costituzioni, nè dispensare senza urgentissima causa, oltre al quale sopra tal negozio, e sopra il governo della Congregazione siano anco deputati quattro Padri perchè non sia variato, e questi siano l'Abate dell'Eremo di Montefano, l'Abate di S. Benedetto di Fabriano, e li due Abati Visitatori *pro tempore*, quali tutti siano tenuti prestare il sopra-

detto giuramento con rogito del Segretario del Capitolo avanti i Definitori nell'ultima sessione Capitolare, non permettendo mai, che il Padre Generale, o altri facciano cosa alcuna contro la giustizia, contro la Regola, e contro le presenti Costituzioni, ed occorrendo qualche dubbio fuori de' Capitoli, o Diete abbino tutti insieme autorità dichiararlo secondo la loro coscienza, o di comun parere, o della maggior parte, intendendosi sempre incluso il P. Generale, o non potendo rimediare, ricorriano all'Eminentissimo Protettore *pro tempore*, o alla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, o al Sommo Pontefice, ed alla Santa Sede Apostolica.

§. 3. Non sia lecito ad alcun Monaco di qualsiasi grado, o condizione di dare, imprestare, o in alcun modo far vedere le presenti Costituzioni a persone Secolari, o Ecclesiastiche fuori dell'Ordine nostro senza espressa licenza, del Padre Generale, e PP. Deputati sotto pena di grave colpa, e tal licenza non si mai data senza urgente causa, ed in grazia di persone meritevoli, delle quali non sia sospetto, che torni in pregiudizio della Congregazione: E l'altre cose non prevedute nelle presenti Costituzioni potranno esser dichiarate, o ne' Capitoli Generali, o nelle Diete secondo l'occorrenze. Esortando in tanto tutti i nostri Monaci nelle viscere del Signore nostro Gesù Cristo, che per onore di Dio, e per salute dell'anime loro procurino con vera umiltà, e rassegnazione d'osservare le cose contenute nel presente libro, e nella Santa Regola con certezza di acquistar per tal via la Gloria eterna. Amen.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, a praefato Capitulo Generali, nec non a dilecto filio Amadeo Moroli Abbate Generali Congregationis supradictae eisdem exponentibus demandatum fuerit, ut Constitutiones hujusmodi huic Sanctae Sedi presentarent, ad hoc, ut Apostolica confirmationis robore munirentur: Nobis propterea exponentes praefati, etiam nomine Capituli Generalis, & Amadei Abbatum Generalis praedictorum humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsos Exponentes a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis, a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex Ven. Fratribus nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus ad supra scriptas Constitutiones examinandas a fel. re. Innocentio PP. XI. praedecessore nostro specialiter deputatorum consilio, omnes, & singulas Constitutiones praesentatas, & in eis contenta quaecumque auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

§. 4. Decernentes easdem praesentes literas, & Constitutiones praesentatas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, & quatenus opus sit

Preces Capituli Generalis.

Confirmatio relatarum Constitutionum ad examen revocatarum.

Clausula.

dicta Congregationis Sylvestrinorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis, Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earundem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibita, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. V. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XXIII.

Confirmatur Decretum Inn. XI. quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias quaesturare.

Causa hujus Decreti fuit custodia locorum, & Terrae Sanctae, de quibus vide Inn. XI. Const. ed. 1686. Apr. 30. Pont. 10. hujus Pont. Const. ed. 1689. Nov. 18. P. 1. & Const. ed. 1690. Nov. 10. P. 2.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Alas emanavit a felicis re. Innocentio PP. XI. praedecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandae fidei praepositorum coram ipso Innocentio praedecessore habita, Decretum tenoris, qui sequitur, videlicet: Die 29. Januarii 1677. In generali Congregatione de Propaganda fide habita in Palatio Apostolico coram Sanctissimo D. Innocentio divina providentia PP. XI. ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacrae Congregationis. Decretum ne permittatur Graecis cujuscumque status, & conditionis etc. pecunias quaesturare, vel quovis alio modo elemosynas petere.

§. 1. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus verbum caro factum est, & nostrae reparationis Mytheria, Deo miserante, completa sunt, haecenus administrationi, & custodiae Fratribus Sancti Francisci de Observantia a S. Sede Apostolica commissa nuperrimis hisce diebus a Graecis Schismaticis, subornatis Aulæ Turcicae Ministris de manu doctorum Fratrum Sancti Francisci summo Latinorum dedecore usurpata sint, iis praecipue subsidiis, quae ex fidelium Christianorum elemosynis iidem Graeci perceperunt: ut huic sceleri modus imponatur, neve ex Fidelium pietate Schismaticis, & perpetuis Ecclesiae Romanae hostibus aditus ad novas cumulandas injurias aperiatur, Sanctissimus D. N. Innocentius PP. XI. suorum praedecessorum Summorum Pontificum vestigiis inhaerendo, etiam de consilio, & voto Eminentissimorum DD. S. R. E. Cardinalium de fide Propaganda praepositorum, omnibus, & quibuscumque S. R. E. Cardinalibus a latere Legatis, Nuntiis Apostolicis, Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis, Episcopis, Abbatibus, ceterisque omnibus ordinariis de utroque Clero Saeculari, & Regulari, Ecclesiasticam Jurisdictionem, tam ordinariam, quam delegatam in suis Jurisdictionibus, sive Diocesisbus respective exercentibus in virtute Sanctae Obedientiae injungit, atque inhibet, ne de caetero quibuscumque Graecis tam Saecularibus, quam Ecclesiasticis, etiam Regula-

ribus, quacumque dignitate, quamvis Abatiali, seu Archimandritiali, Episcopali, Metropolitana, Archiepiscopali, sive Patriarchali fulgentibus, tacite, vel expresse sub quocumque praetextu permittant pecunias quaesturare, vel quovis alio modo elemosynas a fidelibus petere, etiam si de eorum unione cum Ecclesia Latina per abjuracionem Schismatis, & fidei Catholicae professionem in manibus Episcoporum, vel Inquisitorum contra haereticam pravitatem literis testimonialibus docuerint, vel per alios Episcopos, & locorum ordinarios similis quaestuationis facultates in scriptis acceperint, vel ad fidem de novo converti, aliorum Schismaticorum iram, & insidias effugere conati sint, vel ad effectum reparandi Ecclesias ab Infidelibus dirutas, & non obstantibus aliis quibuscumque praetextibus, & causis: imo potius omnes, & singulas literas patentes a quocumque Praesule etiam speciali nota digno, & a Tribunalibus Curiae Romanae, & ejusdem Sacrae Congregationis de fide Propaganda, dummodo contentis in praesenti Decreto specialiter, & expresse non fuerit derogatum cum posteriori data, statim ac in eorum Ordinarios manus pervenerint, ad Sacram de fide Propaganda Congregationem transmittant. Et ne contra praemissorum omnium observantiam allegari possit futuris temporibus ignorantia, eadem Sanctitas sua de consilio eorumdem S. R. E. Cardinalium voluit, ut huic Decreto, aut etiam literis ad ejus formam expeditis, seu expediendis, sive scriptis, sive impressis, ab ejusdem tamen S. Congregationis Praefecto signatis, sigilloque solito munitis, fides eadem adhibeatur, quae ipsis originalibus praestaretur: Non obstantibus quibuscumque. Datum Romae die 4. Februarii 1677. P. Cardinalis de Aleris Praefectus: loco sigilli V. Cerrus Secretarius.

§. 2. Cum autem, sicut dilectus filius Bernardus Josephus a Jesu Maria Frater expresse professus Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum, & Tribunalis S. Inquisitionis Qualificator, nec non charissimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum Regis Catholici concionator, ac Commissarius, & Procurator Generalis in Romana Curia totius familiae Terrae Sanctae nobis nuper exponi fecit, firmiora sint ea, quibus iterata accedit Apostolicae Sedis auctoritas: Nobis propterea dictus Bernardus Josephus humiliter supplicari fecit, ut Decretum hujusmodi Apostolicae Confirmationis nostrae patrocino communitate de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsum Bernardum Josephum specialibus favoribus, & gratis prosequi volentes, & a quibuscumque excommunicationis, suspensionis, & Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Decretum praesentum a memorato Innocentio Praedecessore editum, ut praefertur, auctoritate Apostolica tenore praesentium approbamus, & confirmamus, ac innovamus, illique inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus.

§. 4. Decernentes easdem praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & diffiniri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Dat. 27. Oct. 1690. An. 2.

Decretum praedictum.

Causa Decreti.

Ejus executio.

Preces Commissarii Terrae S. Min. de Observ.

Confirmatio relati Decreti.

Clausula.